

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | I Comunicazioni | |
| | | |
| | II Atti preparatori | |
| | Commissione | |
| 2001/C 180 E/01 | Progetto di decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in consiglio in merito alle conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio [COM(2000) 519 def.] ⁽¹⁾ | 1 |
| 2001/C 180 E/02 | Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato di Nizza, relativo alle conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio [COM(2001) 121 def. — 2001/0061(CNS)] ⁽¹⁾ | 4 |
| 2001/C 180 E/03 | Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della «CECA in liquidazione» e, dopo chiusura della liquidazione, delle «Disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio» [COM(2001) 121 def. — 2000/0363(CNS)] ⁽¹⁾ | 10 |
| 2001/C 180 E/04 | Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del «Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio» [COM(2001) 121 def. — 2000/0364(CNS)] ⁽¹⁾ | 15 |
| 2001/C 180 E/05 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali [COM(2000) 840 def. — 2000/0336(COD)] ⁽¹⁾ | 31 |

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarario (segue) | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2001/C 180 E/06 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da un porto della Comunità [COM(2001) 46 def. — 2001/0026(COD)] ⁽¹⁾ | 85 |
| 2001/C 180 E/07 | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari [COM(2000) 798 def./2 — 2001/0048(COD)] ⁽¹⁾ | 94 |
| 2001/C 180 E/08 | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) [COM(2001) 83 def. — 2001/0046(COD)] | 108 |
| 2001/C 180 E/09 | Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola [COM(2001) 101 def. — 2001/0055(CNS)] | 146 |
| 2001/C 180 E/10 | Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione del regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [COM(2001) 118 def. — 2000/0070(COD)] ⁽¹⁾ | 151 |
| 2001/C 180 E/11 | Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca [COM(2001) 94 def. — 2001/0053(COD)] ⁽¹⁾ | 156 |
| 2001/C 180 E/12 | Proposta di decisione del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca [COM(2001) 94 def. — 2001/0054(CNS)] ⁽¹⁾ | 177 |
| 2001/C 180 E/13 | Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili [COM(2001) 111 def. — 2001/0052(CNS)] | 181 |
| 2001/C 180 E/14 | Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione [COM(2001) 124 def. — 2000/0195(COD)] ⁽¹⁾ | 182 |
| 2001/C 180 E/15 | Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali [COM(2001) 131 def. — 2000/0132(COD)] ⁽¹⁾ | 190 |
| 2001/C 180 E/16 | Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione [COM(2001) 110 def. — 2001/0058(CNS)] | 197 |
| 2001/C 180 E/17 | Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri [COM(2001) 113 def. — 2001/0062(CNS)] | 199 |



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

| | | |
|-----------------|---|-----|
| 2001/C 180 E/18 | Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti [COM(2001) 137 def. — 1999/0010(COD)] ⁽¹⁾ | 202 |
| 2001/C 180 E/19 | Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati [COM(2001) 133 def. — 2001/0063(CNS)] | 235 |
| 2001/C 180 E/20 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale [COM(2001) 139 def. — 2001/0076(COD)] | 238 |
| 2001/C 180 E/21 | Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle prospettive finanziarie alle condizioni d'esecuzione [COM(2001) 149 def. — 2001/0075(COD)] | 244 |
| 2001/C 180 E/22 | Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [COM(2001) 156 def. — 2000/0314(CNS)] | 247 |
| 2001/C 180 E/23 | Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari [COM(2001) 159 def. — 2000/0080(COD)] ⁽¹⁾ | 248 |
| 2001/C 180 E/24 | Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo [COM(2001) 81 def. — 2001/0045(CNS)] | 260 |
| 2001/C 180 E/25 | Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio e per le tecnologie delle comunicazioni [COM(2001) 142 def. — 2000/0033(COD)] ⁽¹⁾ | 262 |
| 2001/C 180 E/26 | Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carica e di scarica delle navi portarinfuse [COM(2001) 158 def. — 2000/0121(COD)] ⁽¹⁾ | 273 |
| 2001/C 180 E/27 | Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità [COM(2001) 109 def. — 2000/0139(COD)] ⁽¹⁾ | 291 |
| 2001/C 180 E/28 | Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio [COM(2001) 157 def. — 2001/0081(CNS)] ⁽¹⁾ | 301 |
| 2001/C 180 E/29 | Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi [COM(2001) 157 def. — 2001/0082(CNS)] ⁽¹⁾ | 304 |
| 2001/C 180 E/30 | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti [COM(2001) 157 def. — 2001/0080(CNS)] ⁽¹⁾ | 310 |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| 2001/C 180 E/31 | Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) [COM(2001) 165 def. — 2001/0083(CNS)] ⁽¹⁾ | 311 |
| 2001/C 180 E/32 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria [COM(2001) 168 def. — 2001/0086(COD)] | 312 |
| 2001/C 180 E/33 | Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 [COM(2001) 173 def. — 2001/0088(CNS)] ⁽¹⁾ | 319 |

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Progetto di decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in consiglio in merito alle conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(2001/C 180 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 519 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 settembre 2000)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN CONSIGLIO,

Considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito «CECA») giungerà a scadenza il 23 luglio 2002 in forza del suo articolo 97.
- (2) A quella data vi saranno ancora operazioni finanziarie da eseguire, sul fronte delle entrate non meno che delle spese, connesse sia all'esecuzione dei bilanci operativi della CECA relativi ai periodi precedenti sia alle attività di contrazione e concessione di prestiti della CECA.
- (3) È necessario designare l'istituzione incaricata di liquidare queste operazioni e fissare le procedure da seguire a tal fine. Appare opportuno incaricare di questo compito di liquidazione la Commissione e decidere che le procedure da seguire siano quelle in vigore al 23 luglio 2002, in base al trattato CECA e al diritto derivato.
- (4) Nella sua riunione dell'11 settembre 1996, la Commissione ha ritenuto che andassero conservate riserve destinate a coprire al 100 %, dopo il 2002, i prestiti in corso non assistiti dalla garanzia di uno Stato membro. I fondi gestiti provenienti dalla CECA, al 23 luglio 2002 ammontano a circa 1,6 miliardi di euro. Questo importo subirà alcune variazioni in seguito alle attività finanziarie ancora da effettuare prima e dopo la data di scadenza del trattato.
- (5) Per distinguere il patrimonio CECA, dopo la scadenza del trattato, da altri fondi comunitari, occorre specificare che si tratta del patrimonio della «CECA in liquidazione». Agli stessi fini, una volta ultimata la liquidazione, si dovrà usare la denominazione «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio». Da ultimo, per distinguere le entrate nette dal patrimonio che le genera, le prime dovranno essere denominate «Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio».
- (6) È necessario decidere in merito alla destinazione di questo patrimonio; al riguardo va rilevato che esso proviene prin-

cialmente dal prelievo istituito sulla produzione di carbone e di acciaio ai sensi dell'articolo 49 del trattato CECA; appare pertanto equo devolvere questo patrimonio a tali due settori economici.

- (7) La destinazione del patrimonio più idonea, a favore dei settori del carbone e dell'acciaio, è l'attività di ricerca in questi due settori. Occorre altresì determinare il criterio di ripartizione degli stanziamenti di ricerca tra i tali settori.
- (8) A tal fine, il metodo più consono consiste nell'assegnare il patrimonio alla Comunità europea, fissando tuttavia norme e procedure che garantiscano l'uso esclusivo del patrimonio stesso e dei proventi che genera a favore dell'obiettivo indicato.
- (9) Tale destinazione e tale procedura sono conformi alla risoluzione sulla crescita e sull'occupazione adottata dal Consiglio europeo di Amsterdam, del 16-17 giugno 1997, nonché alle risoluzioni del Consiglio dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 1998 ⁽¹⁾ e del 21 giugno 1999 ⁽²⁾.
- (10) In ordine alle inadempienze verificatesi durante il periodo di liquidazione posteriore al 23 luglio 2002, ed al fini di garantire la stabilità annuale dello strumento di ricerca carbone-acciaio, occorre imputare qualsiasi inadempienza dai singoli debitori della CECA innanzitutto sul capitale e, successivamente, sulle entrate che alimentano la ricerca.
- (11) È inoltre opportuno determinare la proprietà degli altri attivi della CECA,

DECIDONO:

Articolo 1

1. La Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA. In caso di inadempienza di un debitore della CECA verificatesi durante il periodo di liquidazione, la perdita conseguente va imputata innanzitutto sul capitale esistente e, successivamente, sulle entrate dell'anno in corso.

⁽¹⁾ GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 190 del 7.7.1999, pag. 1.

2. La liquidazione è effettuata secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti per queste operazioni, con le facoltà e prerogative spettanti alle istituzioni comunitarie, in base al trattato CECA e al diritto derivato in vigore al 23 luglio 2002.

Articolo 2

1. Alla Comunità europea viene trasferito di pieno diritto il patrimonio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che comprende tutti i beni, diritti, obblighi e azioni esistenti al 23 luglio 2002, con le eventuali variazioni, in più o in meno, conseguenti operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1 e con l'obbligo di saldare tutti gli oneri legati al patrimonio trasmesso. Tale insieme, esclusi i beni immobili per la loro natura, per la loro destinazione o per l'obiettivo cui si riferiscono, costituisce un patrimonio destinato alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio, denominato «CECA in liquidazione». Al termine della liquidazione, esso verrà chiamato «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio».

2. Il patrimonio può essere accresciuto mediante contributi, provenienti in particolare dai futuri nuovi Stati membri.

Articolo 3

1. Il patrimonio viene gestito dalla Commissione in modo da garantirne la redditività a lungo termine. La gestione delle disponibilità deve prefiggersi il massimo rendimento possibile in condizioni di sicurezza.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato CE, previo parere del Parlamento europeo, fissa gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio.

Articolo 4

1. Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quella di investimento di cui all'articolo 3, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie delle rimanenti Comunità, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

Questi documenti finanziari vengono inclusi nei documenti finanziari che la Commissione stila attualmente a norma dell'articolo 275 del trattato CE e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Il Parlamento, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nei trattati e nel regolamento finanziario.

Articolo 5

1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 3 costituiscono entrate del bilancio delle Comunità europee. Queste entrate hanno una destinazione particolare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento finanziario, consistente nel finanziamento di progetti di ricerca, al di fuori del programma-quadro, a favore dei set-

tori del carbone e dell'acciaio. Esse costituiscono il Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

2. Gli importi provenienti dal fondo verranno ripartiti tra il settore del carbone e quello dell'acciaio nella misura, rispettivamente, del 27,2 % e del 72,8 %. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può eventualmente modificare la ripartizione degli importi tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell'acciaio.

3. Il Consiglio adotta gli orientamenti tecnici pluriennali per i programmi di ricerca, deliberando a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato CE, previo parere del Parlamento europeo, su proposta della Commissione.

4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un anno a titolo di queste entrate sono riportate di diritto all'anno successivo a norma del regolamento finanziario. Questi stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

5. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno verranno sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito a questi annullamenti verrà computato nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e rientrano, in un primo tempo nel patrimonio della «CECA in liquidazione» e, quando la liquidazione sarà terminata, nel «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio». Le riscossioni verranno contabilizzate allo stesso modo nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

Articolo 6

1. Le entrate nette utilizzabili per il finanziamento dei progetti di ricerca dell'anno $n+2$ figureranno nel bilancio della «CECA in liquidazione» dell'anno n , e nel bilancio del «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio», quando la liquidazione sarà effettiva.

2. Per ammortizzare eventuali fluttuazioni nei finanziamenti della ricerca determinate dall'andamento dei mercati finanziari, si procederà a una perequazione e verrà costituito un accantonamento per imprevisti. Gli algoritmi di perequazione e di determinazione dell'ammontare della riserva per imprevisti sono indicati in allegato.

Articolo 7

Le spese amministrative risultanti dalla liquidazione, dall'investimento e dalla gestione del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio che sostituiscono quelle fissate dall'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, il cui importo è stato modificato con decisione 21 novembre 1977 del Consiglio, sono a carico della Commissione nel quadro del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8

I nuovi Stati membri potranno essere associati al «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio», ed eventualmente alla «CECA in liquidazione», o al Fondo stesso, in sede di negoziati di adesione, dopo aver versato un contributo adeguato, alla luce delle decisioni adottate in passato in situazioni analoghe.

Articolo 9

La Commissione determina l'importo del patrimonio della CECA nell'ambito di cui un bilancio di chiusura, in data 23 luglio 2002.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il 24 luglio 2002.

ALLEGATO

RELATIVO ALLE PROCEDURE APPLICABILI PER DETERMINARE L'IMPORTO DELLE ENTRATE NETTE, LE QUALI VERRANNO ASSEGNATE ALLA RICERCA NEI SETTORI DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

1. Introduzione

Le entrate nette utilizzabili per finanziare progetti di ricerca equivalgono al risultato netto annuale della «CECA in liquidazione», ovvero al risultato netto annuale del «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio» quando la liquidazione sarà effettiva. L'impostazione consiste nel determinare i finanziamenti da assegnare alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio dell'anno n+2 in sede di chiusura di bilancio dell'anno n, e nel tener conto della metà dell'aumento o della diminuzione del risultato netto rispetto all'ultimo livello di finanziamento deciso per le ricerche nei settori del carbone e dell'acciaio.

2. Definizione

- n: anno di riferimento
 R_n risultato netto dell'esercizio n
 P_n accantonamento per imprevisti dell'anno n
 D_{n+1} Dotazione assegnata alla ricerca per l'anno n+1 (definita in sede di chiusura del bilancio dell'anno n -1)
 D_{n+2} Dotazione assegnata alla ricerca dell'anno n+2

3. Algoritmi utilizzati

Gli algoritmi utilizzati per determinare il livello dell'accantonamento per imprevisti e il livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n+2, che figureranno nel bilancio dell'anno n, sono i seguenti:

3.1. Livello dell'accantonamento per imprevisti:

$$P_n = P_{n-1} + 0,5 * (R_n - D_{n+1})$$

3.2. Livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n+2 (arrotondato al centinaio di migliaia di euro più prossimo. Se il calcolo dà un risultato che si colloca esattamente a metà, l'arrotondamento dovrà essere effettuato al centinaio di migliaia di euro superiore):

$$D_{n+2} = D_{n+1} + 0,5 * (R_n - D_{n+1})$$

A seconda dei casi, l'importo necessario per operare l'arrotondamento o il ricavato da questo arrotondamento verrà prelevato dall'accantonamento per imprevisti, ovvero verrà riversato a quest'ultimo.

Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato di Nizza, relativo alle conseguenze finanziarie legate allo scadere del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 121 def. — 2001/0061(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE l'8 marzo 2001)

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito «CECA») giungerà a scadenza il 23 luglio 2002 in forza del suo articolo 97.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo allegato al trattato di Nizza relativo alle conseguenze finanziarie dello scadere del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio e in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

Invariato

- (2) Il protocollo allegato al trattato di Nizza, di seguito denominato «il protocollo», trasferisce il patrimonio della CECA alla Comunità europea e destina il valore netto di detto patrimonio, quale appare nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, alla ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio. Detta destinazione è conforme alla risoluzione sulla crescita e l'occupazione adottata dal Consiglio europeo riunito ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ⁽¹⁾, nonché alle risoluzioni del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 1998 ⁽²⁾ e del 21 giugno 1999 ⁽³⁾.

- (3) Occorre determinare la distribuzione degli stanziamenti di ricerca fra i due settori interessati.

⁽¹⁾ Riferimento delle pubblicazioni da inserire.

⁽²⁾ GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 190 del 7.7.1999, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (5) A quella data vi saranno ancora operazioni finanziarie da eseguire, sul fronte delle entrate non meno che delle spese, connesse sia all'esecuzione dei bilanci operativi della CECA relativi ai periodi precedenti sia alle attività di contrazione e concessione di prestiti della CECA.
- (6) È necessario designare l'istituzione incaricata di liquidare queste operazioni e fissare le procedure da seguire a tal fine. Appare opportuno incaricare di questo compito di liquidazione la Commissione e decidere che le procedure da seguire siano quelle in vigore al 23 luglio 2002, in base al trattato CECA e al diritto derivato.
- (7) Nella sua riunione dell'11 settembre 1996, la Commissione ha ritenuto che andassero conservate riserve destinate a coprire al 100 %, dopo il 2002, i prestiti in corso non assistiti dalla garanzia di uno Stato membro. I fondi gestiti provenienti dalla CECA, al 23 luglio 2002 ammontano a circa 1,6 miliardi EUR. Questo importo subirà alcune variazioni in seguito alle attività finanziarie ancora da effettuare prima e dopo la data di scadenza del trattato.
- (8) Per distinguere il patrimonio CECA, dopo la scadenza del trattato, da altri fondi comunitari, occorre specificare che si tratta del patrimonio della «CECA in liquidazione». Agli stessi fini, una volta ultimata la liquidazione, si dovrà usare la denominazione «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio». Da ultimo, per distinguere le entrate nette dal patrimonio che le genera, le prime dovranno essere denominate «Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio».
- (9) È necessario decidere in merito alla destinazione di questo patrimonio; al riguardo va rilevato che esso proviene principalmente dal prelievo istituito sulla produzione di carbone e di acciaio ai sensi dell'articolo 49 del trattato CECA; appare pertanto equo devolvere questo patrimonio a tali due settori economici.
- (10) La destinazione del patrimonio più idonea, a favore dei settori del carbone e dell'acciaio, è l'attività di ricerca in questi due settori. Occorre altresì determinare il criterio di ripartizione degli stanziamenti di ricerca tra i tali settori.
- (4) Occorre stabilire le regole di attuazione del protocollo e in particolare le procedure decisionali ai fini dell'adozione delle linee guida finanziarie pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, nonché delle linee guida tecniche pluriennali per il programma di ricerca del Fondo.
- (5) Alla data di scadenza del trattato, resteranno operazioni finanziarie da eseguire, sul fronte delle entrate non meno che delle spese, connesse sia all'esecuzione dei bilanci operativi della CECA relativi ai periodi precedenti sia alle attività di contrazione e concessione di prestiti della CECA.
- Invariato
- (7) Nella sua riunione dell'11 settembre 1996, la Commissione ha ritenuto che andassero conservate riserve destinate a coprire al 100 %, dopo il 2002, i prestiti in corso non assistiti dalla garanzia di uno Stato membro. I fondi gestiti provenienti dalla CECA, al 23 luglio 2002 ammontano a circa 1,6 miliardi di euro. Questo importo subirà alcune variazioni in seguito alle attività finanziarie ancora da effettuare prima e dopo la data di scadenza del trattato.
- Soppresso

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(11) A tal fine, il metodo più consono consiste nell'assegnare il patrimonio alla Comunità europea, fissando tuttavia norme e procedure che garantiscano l'uso esclusivo del patrimonio stesso e dei proventi che genera a favore dell'obiettivo indicato.

(12) Tale destinazione e tale procedura sono conformi alla risoluzione sulla crescita e sull'occupazione adottata dal Consiglio europeo di Amsterdam, del 16-17 giugno 1997, nonché alle risoluzioni del Consiglio dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 1998 ⁽¹⁾ e del 21 giugno 1999 ⁽²⁾.

(8) In ordine alle inadempienze verificatesi durante il periodo di liquidazione posteriore al 23 luglio 2002, ed al fini di garantire la stabilità annuale dello strumento di ricerca carbone-acciaio, occorre imputare qualsiasi inadempienza dai singoli debitori della CECA innanzitutto sul capitale e, successivamente, sulle entrate che alimentano la ricerca.

Invariato

È inoltre opportuno determinare la proprietà degli altri attivi della CECA,

Soppresso

(9) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto principi generali di diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA. In caso di inadempienza di un debitore della CECA verificatesi durante il periodo di liquidazione, la perdita conseguente va imputata innanzitutto sul capitale esistente e, successivamente, sulle entrate dell'anno in corso.

Invariato

2. La liquidazione è effettuata secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti per queste operazioni, con le facoltà e prerogative spettanti alle Istituzioni comunitarie, in base al trattato CECA e al diritto derivato in vigore al 23 luglio 2002.

2. La liquidazione è effettuata secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti per queste operazioni, con le facoltà e prerogative spettanti alle istituzioni comunitarie, in base al trattato CECA e al diritto derivato in vigore al 23 luglio 2002.

Articolo 3

Articolo 2

1. Il patrimonio viene gestito dalla Commissione in modo da garantirne la redditività a lungo termine. La gestione delle disponibilità deve prefiggersi il massimo rendimento possibile in condizioni di sicurezza.

1. Il patrimonio viene gestito dalla Commissione in modo da garantirne la redditività a lungo termine. L'investimento delle disponibilità deve prefiggersi il massimo rendimento possibile in condizioni di sicurezza.

⁽¹⁾ GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 190 del 7.7.1999, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 CE, previo parere del Parlamento europeo, fissa gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio.

Articolo 4

1. Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quella di investimento di cui all'articolo 3, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie delle rimanenti Comunità, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

Questi documenti finanziari vengono inclusi nei documenti finanziari che la Commissione stila attualmente a norma dell'articolo 275 del trattato CE e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Il Parlamento, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nei trattati e nel regolamento finanziario.

Articolo 5

1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 3 costituiscono entrate del bilancio delle Comunità europee. Queste entrate hanno una destinazione particolare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento finanziario, il finanziamento di progetti di ricerca, al di fuori del programma-quadro, a favore dei settori del carbone e dell'acciaio. Esse costituiscono il Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

2. Gli importi provenienti dal fondo verranno ripartiti tra il settore del carbone e quello dell'acciaio nella misura, rispettivamente, del 27,2 % e del 72,8 %. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può eventualmente modificare la ripartizione degli importi tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell'acciaio.

3. Il Consiglio adotta gli orientamenti tecnici pluriennali per i programmi di ricerca, deliberando a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 CE, previo parere del Parlamento europeo, su proposta della Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato CE, previo parere del Parlamento europeo, fissa gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio.

Articolo 3

1. Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quella di investimento di cui all'articolo 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie delle rimanenti Comunità, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

Invariato

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nei trattati e nel regolamento finanziario che si applica al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 4

1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 2 costituiscono entrate del bilancio delle Comunità europee. Queste entrate hanno una destinazione particolare cioè il finanziamento dei progetti di ricerca, al di fuori del programma, a favore dei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio. Esse costituiscono il Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

Invariato

3. Il Consiglio adotta gli orientamenti tecnici pluriennali per i programmi di ricerca, deliberando a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato CE, previo parere del Parlamento europeo, su proposta della Commissione.

PROPOSTA INIZIALE

4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un anno a titolo di queste entrate sono riportate di diritto all'anno successivo a norma del regolamento finanziario. Questi stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

5. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno verranno sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito a questi annullamenti verrà computato nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e rientrano, in un primo tempo nel patrimonio della «CECA in liquidazione» e, quando la liquidazione sarà terminata, nel «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio». Le riscossioni verranno contabilizzate allo stesso modo nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

Articolo 6

1. Le entrate nette utilizzabili per il finanziamento dei progetti di ricerca dell'anno $n+2$ figureranno nel bilancio della «CECA in liquidazione» dell'anno n , e nel bilancio del «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio», quando la liquidazione sarà effettiva.

2. Per ammortizzare eventuali fluttuazioni nei finanziamenti della ricerca determinate dall'andamento dei mercati finanziari, si procederà a una perequazione e verrà costituito un accantonamento per imprevisti. Gli algoritmi di perequazione e di determinazione dell'ammontare della riserva per imprevisti sono indicati in allegato.

Articolo 7

Le spese amministrative risultanti dalla liquidazione, dall'investimento e dalla gestione del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio che sostituiscono quelle fissate dall'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, il cui importo è stato modificato con decisione 21 novembre 1977 del Consiglio, sono a carico della Commissione nel quadro del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8

I nuovi Stati membri potranno essere associati al «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio», ed eventualmente alla «CECA in liquidazione», o al Fondo stesso, in sede di negoziati di adesione, dopo aver versato un contributo adeguato, alla luce delle decisioni adottate in passato in situazioni analoghe.

PROPOSTA MODIFICATA

4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un anno a titolo di queste entrate sono riportate di diritto all'anno successivo a norma del regolamento finanziario che si applica al bilancio generale delle Comunità europee. Questi stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

5. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno verranno sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito a questi annullamenti verrà computato nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e rientrano, in un primo tempo nel patrimonio della «CECA in liquidazione» e, quando la liquidazione sarà terminata, nel «Patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio». Le riscossioni verranno contabilizzate allo stesso modo nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

Articolo 5

Invariato

Articolo 6

Invariato

Articolo 7

Invariato

| PROPOSTA INIZIALE | PROPOSTA MODIFICATA |
|--|---------------------|
| <i>Articolo 9</i> | <i>Articolo 8</i> |
| La Commissione determina l'importo del patrimonio della CECA nell'ambito di cui un bilancio di chiusura, in data 23 luglio 2002. | Invariato |
| <i>Articolo 10</i> | <i>Articolo 9</i> |
| La presente decisione entra in vigore il 24 luglio 2002. | Invariato |

ALLEGATO

RELATIVO ALLE PROCEDURE APPLICABILI PER DETERMINARE L'IMPORTO DELLE ENTRATE NETTE, LE QUALI VERRANNO ASSEGNATE ALLA RICERCA NEI SETTORI DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

1. Introduzione

Le entrate nette utilizzabili per finanziare progetti di ricerca equivalgono al risultato netto annuale della «CECA in liquidazione», ovvero al risultato netto annuale del «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio» quando la liquidazione sarà effettiva. L'impostazione consiste nel determinare i finanziamenti da assegnare alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio dell'anno n+2 in sede di chiusura di bilancio dell'anno n, e nel tener conto della metà dell'aumento o della diminuzione del risultato netto rispetto all'ultimo livello di finanziamento deciso per le ricerche nei settori del carbone e dell'acciaio.

2. Definizione

n: anno di riferimento

R_n risultato netto dell'esercizio n

P_n accantonamento per imprevisti dell'anno n

D_{n+1} Dotazione assegnata alla ricerca per l'anno n+1 (definita in sede di chiusura del bilancio dell'anno n-1)

D_{n+2} Dotazione assegnata alla ricerca dell'anno n+2

3. Algoritmi utilizzati

Gli algoritmi utilizzati per determinare il livello dell'accantonamento per imprevisti e il livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n+2, che figureranno nel bilancio dell'anno n, sono i seguenti:

3.1. Livello dell'accantonamento per imprevisti:

$$P_n = P_{n-1} + 0,5 * (R_n - D_{n+1})$$

3.2. Livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n+2 (arrotondato al centinaio di migliaia di euro più prossimo. Se il calcolo dà un risultato che si colloca esattamente a metà, l'arrotondamento dovrà essere effettuato al centinaio di migliaia di euro superiore):

$$D_{n+2} = D_{n+1} + 0,5 * (R_n - D_{n+1})$$

A seconda dei casi, l'importo necessario per operare l'arrotondamento o il ricavato da questo arrotondamento verrà prelevato dall'accantonamento per imprevisti, ovvero verrà riversato a quest'ultimo.

Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della «CECA in liquidazione» e, dopo chiusura della liquidazione, delle «Disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio»⁽¹⁾

(2001/C 180 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 121 def. — 2000/0363(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE l'8 marzo 2001)

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 251.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto la decisione [...] /CECA] dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del [...] sulle conseguenze finanziarie del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione [...] del e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della decisione [...] /CECA], la Commissione deve gestire il patrimonio della «CECA in liquidazione», dopo la chiusura di tale liquidazione, «Le disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio».
- (2) La gestione di tale patrimonio deve perseguire l'obiettivo del rendimento più elevato possibile in condizioni di sicurezza.
- (3) Deve essere salvaguardata l'integrità del capitale del «patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio» risultante dalla liquidazione.
- (4) È opportuno che la gestione del patrimonio trasferito prenda in considerazione l'esperienza acquisita in occasione dell'esecuzione delle operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e, pertanto, che gli orientamenti pluriennali per la gestione del patrimonio della «CECA in liquidazione» si basino su tale esperienza.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

visto il protocollo allegato al trattato di Nizza relativo alle conseguenze finanziarie dello scadere del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione [...] del Consiglio e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

Invariato

- (1) Ai fini del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie dello scadere del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, di seguito denominato «il protocollo», la Commissione deve gestire il patrimonio della «CECA in liquidazione», e, dopo la chiusura di tale liquidazione, «Le disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio».

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (5) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto principi generali di diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio della «CECA in liquidazione» o, dopo la liquidazione, delle «Disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio», nel prosieguo denominati «orientamenti finanziari», sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Gli orientamenti finanziari pluriennali sono rivisti o completati, all'occorrenza, ogni cinque anni e, per la prima volta, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008. A tal fine, ed al più tardi nel corso del primo semestre dell'ultimo anno ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti finanziari e propone le modifiche necessarie.

Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e proporre qualsiasi modifica necessaria prima della scadenza del periodo quinquennale.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal 24 luglio 2002.

Articolo 1

Gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio della «CECA in liquidazione» e, dopo la liquidazione, delle «Disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio», nel prosieguo denominati «orientamenti finanziari», sono stabiliti nell'allegato.

Invariato

ALLEGATO

Invariato

ORIENTAMENTI FINANZIARI PER L'INVESTIMENTO DEI FONDI DI «LIQUIDAZIONE DELLA CECA» TRASFERITI DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

1. Introduzione

Gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), riuniti in sede di Consiglio, hanno trasmesso alla Comunità europea l'attivo tutti della CECA da liquidare dopo la scadenza del trattato il 23 luglio 2002. Gli Stati membri hanno incaricato la Comunità europea di utilizzare tale attivo per disimpegnare tutti gli impegni giuridici della CECA, e hanno convenuto che tale attivo debba essere gestito, in conformità alle loro istruzioni, in modo tale da generare fondi per il finanziamento di ricerche continue nei settori del carbone e dell'acciaio.

Gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) hanno trasmesso alla Comunità europea tutti gli elementi del patrimonio attivo e passivo della CECA da liquidare dopo la scadenza del trattato il 23 luglio 2002. Gli Stati membri hanno incaricato la Comunità europea di utilizzare tale attivo per disimpegnare tutti gli impegni giuridici della CECA, e hanno convenuto che tale attivo debba essere gestito, in conformità alle loro istruzioni, in modo tale da generare fondi per il finanziamento di ricerche continue nei settori del carbone e dell'acciaio.

PROPOSTA INIZIALE

Le seguenti direttrici finanziarie devono essere applicate alla gestione di tale attivo allo scopo di permettere la liberazione dagli impegni assunti e nel caso di eventuali eccedenze, il finanziamento delle attività di ricerca.

2. Utilizzazione dei fondi

Tutto l'attivo della «liquidazione della CECA», compreso sia il portafoglio di prestiti attivi che gli investimenti, deve essere utilizzato come segue:

- in primo luogo, tale attivo sarà utilizzato come necessario per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA, sia in termini dell'estinzione dei rimanenti prestiti passivi ⁽¹⁾ e degli impegni derivanti dai precedenti bilanci operativi, e
- in secondo luogo, nella misura in cui tale attivo non sia necessario per il soddisfacimento degli obblighi di cui sopra, esso deve essere investito in modo tale da provvedere un reddito da utilizzare per il finanziamento di ulteriori ricerche nelle industrie del carbone e dell'acciaio.

3. Allocazione dell'attivo

In base al punto 2 sopra, la Commissione suddivide l'attivo finanziario ricevuto dagli Stati membri nelle tre categorie seguenti:

- i) riserve necessarie per provvedere una garanzia ai creditori della CECA che tutti i prestiti passivi ancora accesi, e relativi interessi, saranno rimborsati per intero alle scadenze previste, mantenendo così la valutazione di credito «AAA» del debitore;
- ii) fondi necessari per garantire la copertura di tutti gli importi giuridicamente impegnati in base al bilancio operativo della CECA prima della scadenza del trattato CECA;
- iii) nella misura in cui non siano più necessari ai fini di cui sopra (in seguito al rimborso dei prestiti passivi con pagamento degli interessi senza intaccare le riserve, o infine alla cancellazione degli obblighi di bilancio) i fondi saranno destinati ad una categoria di investimenti a lungo termine.

4. Categorie d'investimento

Le attività finanziarie allocate in base allo schema presente devono essere investite in modo tale da assicurare che i fondi siano disponibili ove necessario, ma continuino tuttavia a produrre i rendimenti più elevati possibile, compatibilmente col mantenimento di un alto grado di sicurezza e stabilità a lungo termine.

- a) Per conseguire questi obiettivi, saranno consentiti i seguenti strumenti di investimento, subordinatamente ai limiti di esposizione di cui sotto:

⁽¹⁾ Nel caso di un prestito attivo non recuperabile, l'eventuale disavanzo viene compensato con l'utilizzazione dell'attivo CECA.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

Tutto l'attivo della «liquidazione della CECA», e dopo la chiusura della liquidazione, delle «Disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio» compreso sia il portafoglio di prestiti attivi che gli investimenti, deve essere utilizzato come segue:

Invariato

- in secondo luogo, nella misura in cui tale attivo non sia necessario per il soddisfacimento degli obblighi di cui sopra, esso deve essere investito in modo tale da provvedere un reddito da utilizzare per il finanziamento di ulteriori ricerche nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- i) depositi a termine presso istituti di credito autorizzati;
- ii) strumenti del mercato monetario, con scadenza ultima inferiore a un anno, emessi da istituti di credito autorizzati o da altre categorie di emittenti autorizzati come stabilito dai presenti orientamenti;
- iii) obbligazioni a tasso fisso e variabile, con scadenza non superiore a dieci anni, emesse da una delle categorie degli emittenti autorizzati;
- iv) partecipazioni azionarie a fondi collettivi di investimento, purché tali investimenti siano limitati a fondi il cui obiettivo sia di rispondere all'andamento di un indice finanziario, e soltanto per gli investimenti di cui al punto 3. iii) sopra.

- iv) partecipazioni azionarie a fondi collettivi di investimento, purché tali investimenti siano limitati a fondi il cui obiettivo sia di rispondere all'andamento di un indice finanziario, e soltanto per gli investimenti di cui al 3. iii) sopra.

b) La Commissione ha inoltre facoltà di avvalersi delle operazioni seguenti:

Invariato

- i) accordi di riacquisto e pronti contro termine, purché le controparti siano autorizzate all'effettuazione di tali transazioni, e purché:
 - a) i titoli oggetto di tali contratti non possano essere rivenduti a terzi oltre alla controparte contraente prima della scadenza del contratto, e,
 - b) la Commissione rimanga in grado di riacquistare i titoli che possa aver venduto alla scadenza contrattuale.
- ii) operazioni di prestito di obbligazioni, ma soltanto in base alle condizioni e procedure fissate da sistemi di compensazione riconosciuti come CLEARSTREAM (già CEDEL) e EURO-CLEAR, o dalle principali istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazione.
- c) La Commissione non può effettuare le operazioni seguenti:
 - i) acquisto di metalli preziosi o di certificati che rappresentino metalli preziosi;
 - ii) acquisti di immobili, ad eccezione di edifici occupati dalle istituzioni UE;
 - iii) acquisto o vendita di contratti relativi a derivati.

5. Limiti di investimento

- a) Gli investimenti della Commissione sono limitati agli importi seguenti:
 - per obbligazioni emesse o garantite da Stati membri o da istituzioni UE, 250 milioni di EUR per Stato membro o per istituzione;
 - per obbligazioni emesse o garantite da altri debitori sovrani o sovranazionali, con una valutazione di credito non inferiore a «AA» o equivalente, 100 milioni di EUR;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- per depositi e/o strumenti monetari di un istituto di credito autorizzato, il più basso dei due valori rappresentati da 100 milioni di EUR oppure dal 5 % dei fondi propri dell'istituto in questione;
- per obbligazioni di emittenti privati con valutazione di credito non inferiore a «AAA», 50 milioni di EUR;
- per obbligazioni di emittenti privati con una valutazione di credito non inferiore a «AA» o equivalente 25 milioni di EUR;
- per partecipazioni in veicoli collettivi di investimento con una valutazione di credito non inferiore a AA o equivalente, 25 milioni di EUR per ciascuno di tali veicoli.

b) Le somme investite in ogni singolo prestito obbligazionario, entro i limiti di cui alla precedente sezione a), non possono essere superiori al 20 % dell'importo totale di tale emissione.

c) Non oltre il 20 % del totale delle partecipazioni, entro i limiti di cui alla sezione a), può essere investito presso ogni singolo emittente.

d) Le valutazioni di credito di cui sopra devono essere quelle applicate da almeno una delle principali agenzie internazionali per la valutazione del credito, come generalmente inteso.

6. Trasferimento al bilancio delle Comunità europee

Il saldo netto delle entrate sarà imputato al bilancio generale delle Comunità europee in qualità di entrata dedicata e sarà sborsato dal fondo come necessario per soddisfare gli obblighi della linea di bilancio diretta ai programmi di ricerca per i settori del carbone e dell'acciaio.

7. Procedure di investimento

La Commissione effettua, per conto della «liquidazione della CECA», gli investimenti descritti in precedenza conformemente ai regolamenti ed alle procedure in vigore per le attività della CECA al momento della sua dissoluzione subordinatamente alle modifiche apportate dalla Commissione in ottemperanza alla migliore prassi del mercato.

8. Contabilità

La gestione dei fondi viene contabilizzata nel conto annuale profitti e perdite e nel bilancio preparato annualmente per la «liquidazione della CECA». Tale contabilità sarà basata su principi contabili generalmente accettati simili a quelli previsti per la CECA. I conti saranno approvati dalla Commissione e certificati dalla Corte dei conti. La Commissione può avvalersi di un'impresa esterna per l'effettuazione di una revisione annuale di tali conti.

6. Trasferimento al bilancio dell'Unione europea

Il saldo netto delle entrate sarà imputato al bilancio generale dell'Unione europea in qualità di entrata dedicata e sarà sborsato dal fondo come necessario per soddisfare gli obblighi della linea di bilancio diretta ai programmi di ricerca per i settori del carbone e dell'acciaio.

Invariato

Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del «Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio»⁽¹⁾

(2001/C 180 E/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 121 def. — 2000/0364(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE l'8 marzo 2001)

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 254.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto a la decisione . . . / . . . / CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del . . . , sul le conseguenze finanziarie della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Gli utili netti provenienti dagli investimenti del patrimonio in liquidazione della CECA sono destinati al «Fondo di ricerca carbone e acciaio» destinato a finanziare progetti di ricerca al di fuori del programma quadro nei settori del carbone e dell'acciaio.
- (2) Il Fondo di ricerca carbone e acciaio deve essere gestito dalla Commissione secondo principi analoghi a quelli dei vigenti programmi di ricerca tecnica CECA carbone e acciaio e sulla base di orientamenti pluriennali costituenti la prosecuzione ideale di questi programmi CECA, garantendo una forte concentrazione delle attività di ricerca e procurando che orientamenti stessi completino quelli del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico,

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

visto il protocollo del trattato di Nizza relativo alle conseguenze finanziarie dello scadere del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione [. . . / . . .] del Consiglio e in particolare il paragrafo 3 dell'articolo 4,

Invariato

- (1) Gli utili netti provenienti dagli investimenti del patrimonio in liquidazione della CECA, e dopo la chiusura della liquidazione, delle «Disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio», sono destinati al «Fondo di ricerca carbone e acciaio» destinato a finanziare esclusivamente progetti di ricerca al di fuori del programma quadro nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio.
- (2) Il Fondo di ricerca carbone e acciaio deve essere gestito dalla Commissione secondo principi analoghi a quelli dei vigenti programmi di ricerca tecnica CECA carbone e acciaio e sulla base di orientamenti pluriennali costituenti la prosecuzione ideale di questi programmi CECA, garantendo una forte concentrazione delle attività di ricerca e procurando che orientamenti stessi completino quelli del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico.
- (3) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi del diritto comunitario,

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

DECIDE:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Invariato

Gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, nel prosieguo denominati «orientamenti tecnici», sono stabiliti in allegato.

Articolo 2

Gli orientamenti tecnici pluriennali sono riveduti o completati, all'occorrenza ogni cinque anni e per la prima volta, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008. A tal scopo e al più tardi entro il primo semestre dell'ultimo anno di ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti e propone le modifiche necessarie.

Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e proporre qualsiasi modifica necessaria prima della scadenza del periodo quinquennale.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal 24 luglio 2002.

ALLEGATO

Invariato

**ORIENTAMENTI PER IL PROGRAMMA EUROPEO DI RST
CARBONE E ACCIAIO DEL PERIODO 2002-2007****1. Introduzione**

Gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), riuniti in sede di Consiglio, hanno trasferito alla Comunità europea il patrimonio della CECA che è oggetto di liquidazione dopo la scadenza del trattato, il 23 luglio 2002. Essi hanno incaricato la Commissione europea si incaricherà di usare tale patrimonio per liquidare tutte le passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e hanno convenuto che tale patrimonio dovrà essere gestito conformemente alle loro istruzioni in maniera tale da completare questo compito e fornire fondi per continuare a finanziare la ricerca nei settori legati alle industrie del carbone e dell'acciaio.

Gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) hanno trasferito alla Comunità europea il patrimonio della CECA che è oggetto di liquidazione dopo la scadenza del trattato, il 23 luglio 2002. La Commissione europea si incaricherà di usare tale patrimonio per liquidare tutte le passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e tale patrimonio dovrà essere gestito con l'obiettivo di fornire fondi per continuare a finanziare la ricerca nei settori legati alle industrie del carbone e dell'acciaio.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Il programma

Invariato

2.1. *Obiettivi*

Come continuazione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnico (RST) sul carbone e sull'acciaio della CECA e nel quadro di uno sviluppo sostenibile, è istituito un programma europeo di RST sul carbone e sull'acciaio (qui di seguito designato «il programma») che ha l'obiettivo di sostenere la competitività dell'industria comunitaria del carbone e dell'acciaio. Il programma è coerente con gli obiettivi scientifici, tecnologici e politici dell'Unione europea e completa le attività svolte negli Stati membri e nell'ambito dei programmi comunitari esistenti, come il programma quadro. Sono perseguiti il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra questi programmi ed è incoraggiato lo scambio reciproco di informazioni tra i progetti finanziati nell'ambito del programma e progetti affini finanziati nell'ambito del programma quadro.

2.2. *Principi essenziali*

Il programma fornisce un contributo finanziario a progetti di ricerca, pilota e dimostrativi promuovendo la cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università. Sono anche attuate misure di accompagnamento e azioni preparatorie e di sostegno.

Il programma copre i processi di produzione, il trattamento e le proprietà dei prodotti (comprese quelle in servizio), i miglioramenti ambientali e la sicurezza sul posto di lavoro nei settori del carbone e dell'acciaio.

Le definizioni di «carbone» e «acciaio» fornite nell'appendice A riprendono quelle del trattato CECA e sono state aggiornate ed ampliate per rispondere all'esigenza di sostenere la competitività dell'industria comunitaria del carbone e dell'acciaio e comprendere prodotti atti ad aumentarla. Le definizioni potranno essere modificate qualora si prevedano altri impatti positivi sulla competitività.

2.3. *Campo di applicazione*

I presenti orientamenti stabiliscono la struttura e la gestione del programma, il suo contenuto scientifico e tecnico e le priorità in maniera complementare rispetto agli altri programmi esistenti nonché le modalità di partecipazione.

Questi orientamenti comprendono gli inviti a presentare proposte per il programma descritto al paragrafo 4.1 e le sue priorità scientifico-tecniche e socio-economiche descritte nelle appendici B e C. Qualsiasi modifica delle appendici B e C segue la procedura descritta al paragrafo 3.1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2.4. *Partecipazione*

Qualsiasi impresa, istituto di ricerca o persona fisica stabilita nel territorio di uno Stato membro della CECA alla data della scadenza di questo trattato e di un nuovo Stato membro della CE, alle condizioni stabilite all'articolo 8 della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede del Consiglio concernente gli aspetti finanziari della scadenza del trattato del carbone e dell'acciaio può partecipare al programma e chiedere un contributo finanziario, a condizione che intenda svolgere un'attività RST o contribuirvi in maniera sostanziale.

Qualsiasi impresa, istituto di ricerca o persona fisica stabilita nel territorio di uno Stato membro della CECA alla data della scadenza di questo trattato e di un nuovo Stato membro della CE, alle condizioni stabilite all'articolo 7 della decisione [...] del Consiglio che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione del protocollo, allegato al trattato di Nizza, relativo agli aspetti finanziari della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, può partecipare al programma e chiedere un contributo finanziario, a condizione che intenda svolgere un'attività RST o contribuirvi in maniera sostanziale.

2.4.1. *Partecipazione dei paesi candidati all'adesione all'UE*

Invariato

Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche dei paesi candidati all'adesione all'UE hanno diritto a partecipare al programma senza ricevere un contributo finanziario. Queste condizioni sono soggette a modifica, conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti Accordi europei e nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione.

2.4.2. *Partecipazione di paesi terzi*

Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche di paesi terzi hanno diritto a partecipare al programma in base a decisioni prese progetto per progetto e senza ricevere un contributo finanziario, qualora ciò sia nell'interesse della Comunità europea.

2.5. *Progetti, misure di accompagnamento ed altre azioni ammissibili*

Nell'ambito del programma possono essere finanziati progetti di ricerca, pilota e dimostrativi, misure di accompagnamento e azioni di sostegno e preparatorie.

Un progetto di ricerca mira a coprire studi o lavori sperimentali per acquisire nuove conoscenze e facilitare il conseguimento di specifici obiettivi pratici, quali la creazione di nuovi prodotti, processi o servizi di produzione.

Un progetto pilota è caratterizzato dalla costruzione, dal funzionamento e dallo sviluppo di un impianto o di una parte significativa di esso su una scala adeguata e usando opportune grandi componenti al fine di verificare la praticabilità di risultati teorici o di laboratorio e/o di aumentare l'affidabilità dei dati tecnici ed economici necessari per passare alla fase di dimostrazione e, in alcuni casi, alla fase industriale e/o commerciale.

Un progetto dimostrativo è caratterizzato dalla costruzione e/o dal funzionamento di un impianto su scala industriale o di una parte significativa di esso che consenta di riunire tutti i dati tecnici ed economici necessari per passare allo sfruttamento industriale e/o commerciale della tecnologia con il minore rischio possibile.

PROPOSTA INIZIALE

Le misure di accompagnamento concernono la promozione dell'uso delle conoscenze acquisite, il raggruppamento di progetti, la diffusione dei risultati, l'incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei ricercatori in relazione a progetti finanziati dal programma.

Le azioni di sostegno e preparatorie sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma, come il monitoraggio e la valutazione periodici di cui al paragrafo 6, studi o networking di progetti correlati finanziati dal programma e dal programma quadro. Le azioni di sostegno e preparatorie sono svolte su iniziativa della Commissione.

3. Gestione del programma

Il programma è gestito dalla Commissione. Sono istituiti un gruppo di esperti e due gruppi consultivi per assistere la Commissione:

- a) il gruppo di esperti carbone e acciaio descritto al paragrafo 3.1;
- b) il gruppo consultivo carbone e il gruppo consultivo acciaio descritti al paragrafo 3.2.

3.1. Il gruppo di esperti carbone e acciaio

La Commissione è assistita da un gruppo di esperti, designato il gruppo di esperti carbone e acciaio, composto di rappresentanti dell'amministrazione degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.

Il gruppo di esperti assiste la Commissione in materia di:

- a) ripartizione dei fondi;
- b) elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di cui al paragrafo 5;
- c) qualsiasi aggiornamento delle appendici B e C ai presenti orientamenti;
- d) altre questioni attinenti al programma.

La Commissione fornisce al gruppo informazioni complete su il programma, i progressi e l'impatto, misurato o previsto, di tutte le azioni RST finanziate.

3.2. I gruppi consultivi tecnici

Il gruppo consultivo carbone (qui di seguito «GC carbone») e il gruppo consultivo acciaio (qui di seguito «GC acciaio») sono gruppi consultivi tecnici, indipendenti l'uno dall'altro, istituiti per assistere la Commissione. Per gli aspetti attinenti alla RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo:

- a) fornisce consulenza sullo sviluppo generale del programma, compresa la documentazione informativa e la preparazione dei nuovi orientamenti;
- b) contribuisce a garantire la coerenza e ad evitare duplicazioni con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale;

PROPOSTA MODIFICATA

Le azioni di sostegno e preparatorie sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma, come il monitoraggio e la valutazione periodici di cui al paragrafo 5, studi o networking di progetti correlati finanziati dal programma e dal programma quadro. Le azioni di sostegno e preparatorie sono svolte su iniziativa della Commissione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- c) partecipa all'elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;
- d) fornisce consulenza sui lavori effettuati su progetti specifici;
- e) fornisce consulenza circa la definizione delle priorità del programma;
- f) fornisce consulenza sulla preparazione di un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST;
- g) fornisce consulenza su altre misure, ove richiesto dalla Commissione;
- h) fornisce consulenza su altre misure, ove richiesto dalla Commissione.

Ciascun gruppo consultivo si compone di trenta membri al massimo, nominati dalla Commissione che agiscono a titolo personale per la durata dei presenti orientamenti. Le nomine possono essere ritirate. La Commissione prende in considerazione proposte di nomina ricevute in una (o più) delle seguenti maniere: proposta degli Stati membri; proposte delle organizzazioni di cui ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2; in risposta ad un invito a presentare la candidatura per inclusione in un elenco di possibili membri.

I membri devono essere attivi nel settore di cui si tratta e conoscere le priorità industriali. In ciascun gruppo consultivo, si deve garantire un'esperienza equilibrata ed appropriata e la massima rappresentazione geografica possibile. È gradita la presenza di almeno un membro di ciascun paese interessato.

Le riunioni dei gruppi consultivi sono presiedute dalla Commissione che assicura anche le funzioni di segreteria. Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di votare; ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può invitare, ove opportuno, esperti a partecipare alle riunioni.

I due gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte, ove necessario, per fornire consulenza su questioni che interessano i due settori.

3.2.1. Il gruppo consultivo carbone

Per il periodo coperto dai presenti orientamenti, la composizione del gruppo consultivo carbone è la seguente:

| Membri | Totale massimo |
|---|----------------|
| a) Rappresentanti di produttori del carbone o di centri di ricerca correlati | 8 |
| b) Rappresentanti di organizzazioni di produttori del carbone a livello europeo | 2 |
| c) Rappresentanti di utilizzatori del carbone o di centri di ricerca correlati | 8 |
| d) Rappresentanti di organizzazioni di utilizzatori del carbone a livello europeo | 2 |
| e) Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori | 2 |
| f) Rappresentanti di organizzazioni dei fornitori di apparecchiature | <u>2</u> |
| | 24 |

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche nell'estrazione e/o nell'impiego del carbone.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3.2.2. Il gruppo consultivo acciaio

Per il periodo coperto dai presenti orientamenti, la composizione del gruppo consultivo acciaio è la seguente:

| Membri | Totale massimo |
|---|-------------------|
| a) Rappresentanti delle industrie/federazioni nazionali dell'acciaio o di centri di ricerca correlati | 21 |
| b) Rappresentanti di organizzazioni dei produttori a livello europeo | 2 |
| c) Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori | 2 |
| d) Rappresentanti di organizzazioni delle industrie di trasformazione a valle o degli utilizzatori di acciaio | <u>5</u> |
| | 30 |

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: materie prime; lavorazione del ferro; fabbricazione dell'acciaio; colata continua; laminazione a freddo e/o a caldo; finitura dell'acciaio e/o trattamento di superficie; sviluppo di tipi e/o prodotti di acciaio; applicazioni e proprietà dell'acciaio; questioni ambientali e/o sociali.

4. **Attuazione del programma**4.1. *Invito a presentare proposte*

È stabilito un invito aperto in permanenza con una data limite per la presentazione ai fini della valutazione fissata al 15 settembre di ogni anno, a partire dal 2002 fino al 2007.

La Commissione prepara e rende pubblicamente disponibile un pacchetto di informazioni per i proponenti e le parti interessate contenente informazioni pratiche su il programma, modalità di partecipazione e gestione delle proposte e dei progetti, moduli di candidatura, regole per la presentazione delle proposte, contratti modello, costi ammissibili, importo massimo ammissibile dei finanziamenti e modalità di pagamento.

Le domande devono essere presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel pacchetto di informazioni che si può ottenere rivolgendosi alla Commissione.

I progetti devono trattare la produzione e/o la trasformazione di carbone, ferro e acciaio e/o le proprietà, la fabbricazione e l'impiego di prodotti di carbone e di acciaio. Le priorità scientifico-tecniche e socio-economiche per il periodo coperto dai presenti orientamenti si trovano nelle appendici B e C, rispettivamente per la RST carbone e la RST acciaio.

4.2. *Contenuto delle proposte*

Ogni proposta deve contenere una descrizione dettagliata del progetto proposto e informazioni complete su obiettivi, partnership e dettagli sul ruolo di ciascun partner, struttura di gestione, risultati previsti e prospettive per la loro applicazione, stima dei benefici industriali, economici, sociali e ambientali previsti.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Il costo totale proposto e la sua ripartizione devono essere realistici ed effettivi e ci si attende dal progetto un rapporto favorevole costi/benefici.

4.3. *Valutazione e selezione delle proposte*

La Commissione garantisce una valutazione riservata, leale ed equa delle proposte.

La Commissione prepara e pubblica un manuale per la valutazione e la selezione delle proposte di RST, come specificato al paragrafo 3.2 f).

La valutazione è svolta sotto la responsabilità e il coordinamento della Commissione.

1. Dopo ricevimento, registrazione e verifica dell'ammissibilità delle proposte, la Commissione valuta le proposte assistita da esperti indipendenti e stabilisce una classifica delle proposte;
2. La Commissione stabilisce l'elenco delle proposte selezionate;
3. La Commissione consulta il gruppo consultivo interessato e il gruppo di esperti descritti al paragrafo 3.1;
4. La Commissione decide sulla selezione dei progetti e sull'assegnazione dei fondi.

La Commissione può istituire gruppi tecnici che la assistano nel monitoraggio dei progetti e delle attività di ricerca.

4.4. *Contratti*

Le proposte selezionate secondo la procedura di cui al paragrafo 4.3 sono oggetto di un contratto. I contratti sono basati sul contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, delle diverse attività in questione.

I contratti definiscono il contributo finanziario nell'ambito del programma, stabilito sulla base dei costi ammissibili e le modalità di dichiarazione dei costi, chiusura dei conti e audit.

4.5. *Contributo finanziario ai progetti*

Il programma si basa su contratti di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario totale, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, quali definite nel pertinente codice degli aiuti.

Il contributo finanziario totale massimo, in percentuale dei costi ammissibili definiti al paragrafo 4.6 è:

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- a) per progetti di ricerca: fino al 60 %;
- b) per progetti pilota e dimostrativi: fino al 40 %;
- c) per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie fino al 100 %.

4.6. Costi ammissibili

I costi ammissibili coprono soltanto i costi reali dei lavori eseguiti nell'ambito del contratto. I contraenti, i contraenti associati e i subcontraenti non possono rivendicare il costo che figura in preventivo o il costo commerciale. I costi ammissibili sono ripartiti nelle quattro categorie seguenti:

4.6.1. Apparecchiatura

L'apparecchiatura acquistata o in locazione (leased) che può essere direttamente correlata al progetto può essere addebitata come costo diretto. I costi ammissibili per l'apparecchiatura in locazione non superano i costi ammissibili del suo acquisto.

4.6.2. Personale

I costi delle ore effettive dedicate al progetto da parte unicamente del personale scientifico, in possesso di laurea o del personale tecnico e dei lavoratori manuali alle dirette dipendenze del contraente possono essere imputati. Qualsiasi costo di personale supplementare, ad esempio borse, deve essere preventivamente approvato per iscritto dalla Commissione. Tutto il tempo di personale imputato deve essere registrato e certificato.

4.6.3. Costi operativi

I costi operativi comprendono l'assistenza a terzi, i costi di viaggio e di soggiorno del personale ammissibile addetto al progetto ed altri costi operativi che comprendono esclusivamente i costi di:

- a) materie prime;
- b) materiali di secondaria importanza di consumo regolare;
- c) uso di materiali di consumo;
- d) energia (usata direttamente per il progetto);
- e) manutenzione o riparazione di apparecchiature usate specificamente per il progetto;
- f) trasporto di apparecchiature o prodotti per il progetto e nel corso della durata di esso;
- g) modifica e trasformazione di apparecchiature esistenti nella misura necessaria per eseguire correttamente il progetto;
- h) servizi informatici;

PROPOSTA INIZIALE

- i) affitto di apparecchiatura usata specificamente per il progetto;
- j) analisi miscellanee;
- k) esami e test speciali.

PROPOSTA MODIFICATA

4.6.4. Costi indiretti

Tutte le altre spese («costi generali») che possono presentarsi in relazione al progetto e che non sono specificamente identificate nelle categorie precedenti sono coperti da una somma forfettaria pari al 30 % della spesa di personale ammissibile.

4.7. Relazioni tecniche

Ciascun contratto della Commissione è oggetto di relazioni da parte del/dei contraente/i.

Per i progetti di RST, si devono presentare relazioni tecniche semestrali che documentino i progressi tecnici compiuti. Dopo completamento dei lavori, si deve fornire una relazione finale comprendente la valutazione dello sfruttamento e dell'impatto. Questa relazione sarà pubblicata dalla Commissione integralmente o sotto forma di riassunto, a seconda della pertinenza strategica del progetto di RST. La decisione è presa dalla Commissione, previa consultazione ove necessario, del gruppo consultivo pertinente.

Le relazioni finali delle misure di accompagnamento possono, ove opportuno, essere pubblicate.

5. Esami annuali, monitoraggio e valutazione del programma

La Commissione effettua un esame annuale delle attività del programma e dei progressi dei lavori di RST. La relazione contenente l'esame annuale è trasmessa al gruppo di esperti.

È effettuato un monitoraggio del programma, compresa una stima dei benefici previsti; la relazione di monitoraggio è elaborata entro la fine del 2006. La relazione è trasmessa ai gruppi consultivi, al gruppo di esperti e al Consiglio.

Dopo completamento dei progetti finanziati nel periodo coperto dai presenti orientamenti, è effettuata una valutazione del programma. Si devono anche valutare i benefici della RST per la società e per i settori pertinenti. La relazione di valutazione è pubblicata.

La Commissione elabora il mandato per l'esame annuale, il monitoraggio e la valutazione; in questi due compiti la Commissione è assistita dal gruppo di esperti di cui al paragrafo 3.1. Sia il monitoraggio che la valutazione sono effettuati da gruppi di esperti altamente qualificati nominati dalla Commissione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

6. **Clausola transitoria**

La Commissione prende opportune misure per garantire una transizione fluida dai programmi di RST CECA al programma. I contratti CECA ancora in corso alla scadenza del trattato CECA sono gestiti dalla Commissione conformemente ai loro specifici obblighi contrattuali, nell'ottica di armonizzare la gestione dei contratti CECA e del programma.

Appendice A

Invariato

Programma europeo di RST «carbone e acciaio»

Definizione delle espressioni «carbone» e «acciaio»

1) **Carbone**

- a) Carbon fossile
- b) Bricchette di carbon fossile
- c) Coke e semi-coke derivati dal carbon fossile
- d) Lignite
- e) Bricchette di lignite
- f) Coke e semi-coke derivati dalla lignite.

Il termine «carbon fossile» comprende i carboni di alto rango e i carboni «A» di rango inferiore (carboni sub-bituminosi) del «Sistema di codificazione internazionale del carbone» della Commissione economica per l'Europa per le Nazioni Unite ⁽¹⁾. Il termine «lignite» comprende i carboni di basso rango «C» (orto-ligniti) e i carboni di basso rango «B» (meta-ligniti) della stessa classificazione. Per la lignite non destinata alla fabbricazione di bricchette e semi-coke, il programma si applica soltanto alla produzione di elettricità o alla produzione combinata di calore ed elettricità.

Il termine «carbon fossile» comprende i carboni di alto rango e i carboni «A» di rango inferiore (carboni sub-bituminosi) del «Sistema di codificazione internazionale del carbone» della Commissione economica per l'Europa per le Nazioni Unite. Il termine «lignite» comprende i carboni di basso rango «C» (orto-ligniti) e i carboni di basso rango «B» (meta-ligniti) della stessa classificazione. Per la lignite non destinata alla fabbricazione di bricchette e semi-coke, il programma si applica soltanto alla produzione di elettricità o alla produzione combinata di calore ed elettricità.

2) **Ferro e acciaio**

Invariato

- a) Materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro
- b) Ghisa (compresa ghisa liquida) e ferroleghie
- c) Prodotti di ferro grezzi e semilavorati, acciaio ordinario o speciale (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione) come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri

⁽¹⁾ International Codification System for Medium and High Rank Coals (1988), International Classification of In-Seam Coals (1998) and International Codification System for Low-Rank Coals Utilisation (1999).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- d) Prodotti finiti a caldo di ferro, acciai ordinari e speciali (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergella, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi
- e) Prodotti finiti di ferro, acciai ordinari o speciali (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche
- f) Prodotti della prima trasformazione dell'acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo.

Appendice B

Invariato

Programma europeo di RST carbone e acciaio

Priorità scientifico/tecniche e socio/economiche per il periodo
2002-2007

RST CARBONE

La ricerca e lo sviluppo tecnico sono un grande strumento per sostenere gli obiettivi energetici della Comunità in materia di approvvigionamento, conversione e utilizzazione competitive ed ecologiche del carbone comunitario. La crescente dimensione internazionale del mercato del carbone e la scala mondiale dei problemi cui è confrontato significano che l'Unione europea deve assumere un ruolo guida per far fronte alle sfide legate alle moderne tecniche, alla sicurezza in miniera e alla protezione dell'ambiente sulla scena mondiale, predisponendo il trasferimento del know-how necessario per ulteriori progressi tecnologici e migliori condizioni di lavoro (salute e sicurezza) e curando la protezione ambientale. Le priorità per la ricerca carbone sono indicate qui di seguito.

1. Migliorare la posizione competitiva del carbone comunitario

L'obiettivo principale è ridurre i costi di produzione totali dell'estrazione mineraria, migliorare la qualità dei prodotti o ridurre i costi dell'impiego del carbone. I progetti di ricerca concernono l'intera catena di produzione del carbone:

- a) tecniche moderne di prospezione dei giacimenti;
- b) pianificazione mineraria integrata;
- c) tecnologie di abbattimento ed estrazione ad alto rendimento e fortemente automatizzate che corrispondono alla particolare geologia dei giacimenti europei di carbon fossile;
- d) adeguate tecnologie di armatura;
- e) sistemi di trasporto;
- f) servizi di alimentazione elettrica, sistemi di comunicazione e informazione, trasmissione, monitoraggio e controllo del processo;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

g) tecniche di preparazione del carbone orientate alle esigenze dei mercati di consumo;

h) conversione del carbone;

i) combustione del carbone.

I progetti di ricerca mirano anche al progresso scientifico e tecnologico per migliorare la conoscenza del comportamento e il controllo dei giacimenti con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che influenzano le operazioni minerarie. I progetti di ricerca con questi obiettivi devono presentare prospettive di risultati applicabili a breve-medio termine ad una parte considerevole della produzione comunitaria.

1.1. *Priorità*

È data la priorità a progetti che promuovono:

a) l'integrazione di singole tecniche in sistemi e metodi e lo sviluppo di metodi di abbattimento integrati;

b) una sostanziale riduzione dei costi di produzione;

c) benefici in termini di sicurezza in miniera e ambiente.

2. **Salute e sicurezza nelle miniere**

Gli sviluppi di cui sopra devono essere accompagnati da un adeguato sforzo in materia di sicurezza mineraria, controllo dei gas, aerazione e climatizzazione. Le condizioni di lavoro in sotterraneo richiedono inoltre uno specifico miglioramento degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

3. **Protezione efficiente dell'ambiente e sensibilizzazione del pubblico al carbone come fonte energetica pulita**

I progetti di ricerca con questo obiettivo mirano a minimizzare l'impatto delle operazioni minerarie e dell'impiego di carbone nella Comunità sull'atmosfera, sull'acqua e sulla superficie in una strategia di gestione integrata anti-inquinamento. In relazione al costante processo di ristrutturazione dell'industria carboniera comunitaria, la ricerca mira anche a minimizzare l'impatto ambientale delle miniere sotterranee destinate alla chiusura.

3.1. *Priorità*

La priorità è data a progetti che concernono:

a) la riduzione delle emissioni dei gas serra, in particolare metano, dai giacimenti di carbone;

b) il reinserimento nella miniera dei rifiuti minerali, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolforazione nonché, se del caso, di altre forme di rifiuti;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- c) la sistemazione delle scorie di miniera e l'uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone;
- d) la protezione della falda freatica e la depurazione delle acque di drenaggio delle miniere;
- e) la riduzione dell'impatto ambientale degli impianti che usano principalmente carbone e lignite comunitari;
- f) la protezione degli impianti di superficie dagli effetti di subsidenza a breve e lungo termine;
- g) la riduzione delle emissioni dovute all'utilizzazione del carbone.

4. Gestione della dipendenza esterna dall'approvvigionamento di energia

I progetti di ricerca con questo obiettivo concernono le prospettive di approvvigionamento energetico a lungo termine e la valorizzazione in termini economici, energetici e ambientali, delle risorse carboniere che non possono essere estratte in maniera economica con le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità. La preferenza è anche data a progetti che integrano tecniche complementari come adsorbimento di metano o biossido di carbonio, estrazione di metano dal letto di carbone, gassificazione del carbone in sotterraneo, ecc.

Appendice C

Invariato

Programma di RST europeo carbone e acciaio

Priorità scientifico/tecniche e socio/economiche per il periodo
2002-2007

RST ACCIAIO

Con l'obiettivo generale di aumentare la competitività e contribuire allo sviluppo sostenibile, la RST conferisce particolare importanza allo sviluppo di tecnologie nuove o migliorate per garantire una produzione di acciaio e prodotti derivati economica, pulita e sicura, caratterizzata da prestazioni sempre migliori, idoneità all'impiego, soddisfazione dei clienti, maggiore durata, recupero agevole e riciclo.

1. Tecniche nuove e migliorate di fabbricazione dell'acciaio e di finitura

La RST deve mirare a migliorare i processi di produzione dell'acciaio per aumentare sia la qualità del prodotto che la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse devono costituire parte integrante degli sviluppi. Argomenti da trattare:

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- a) processi di riduzione del minerale di ferro;
- b) processi di fabbricazione della ghisa;
- c) processi del forno elettrico ad arco;
- d) processi di fabbricazione dell'acciaio;
- e) tecniche di metallurgia secondaria;
- f) tecniche di colata continua e di colata semifinita, con e senza laminazione diretta;
- g) tecniche di laminazione, finitura e rivestimento;
- h) tecniche di laminazione a caldo e freddo, processi di decapaggio e finitura;
- i) strumentazione di processo, controllo e automazione;
- j) manutenzione e affidabilità delle linee di produzione.

2. Sviluppo e utilizzazione dell'acciaio

La RST sull'utilizzazione dell'acciaio è essenziale per affrontare le sfide delle future esigenze dei consumatori e creare nuove opportunità di mercato. Argomenti da trattare:

- a) nuovi tipi di acciaio per applicazioni complesse;
- b) proprietà dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche a basse ed alte temperature come resistenza e resilienza, fatica, usura, scorrimento, corrosione e resistenza alla frattura;
- c) prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio;
- d) acciaio contenente compositi e strutture sandwich;
- e) modelli di simulazione predittiva delle microstrutture e delle proprietà meccaniche;
- f) sicurezza strutturale e metodi di progettazione, in particolare con riferimento a incendi e terremoti;
- g) tecnologie concernenti la lavorazione, la saldatura e la giunzione di acciaio e altri materiali;
- h) normalizzazione di prove e metodi di valutazione;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Conservazione di risorse e miglioramento delle condizioni di lavoro

La conservazione di risorse, la tutela dell'ecosistema e gli aspetti di sicurezza devono costituire parte integrante dei lavori di RST sia per la produzione di acciaio che per il suo impiego. Argomenti da trattare:

- a) tecniche di riciclo dell'acciaio dismesso di varia provenienza e classificazione del rottame di acciaio;
 - b) tipi di acciaio e progettazione di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile;
 - c) controlli e protezione dell'ambiente sul posto di lavoro e nelle vicinanze;
 - d) recupero di siti siderurgici;
 - e) miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità della vita sul posto di lavoro;
 - f) metodi ergonomici;
 - g) salute e sicurezza sul posto di lavoro;
 - h) riduzione dell'esposizione alle emissioni sul lavoro.
-

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

(2001/C 180 E/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 840 def. — 2000/0336(COD)

(Presentata dalla Commissione il 18 dicembre 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma Auto-Oil II doveva individuare strategie efficaci sotto il profilo dei costi in grado di soddisfare gli obiettivi di qualità dell'aria della Comunità. La comunicazione della Commissione — Analisi del programma Auto-Oil II ⁽¹⁾ — ha stabilito la necessità di misure future, in particolare per affrontare gli aspetti dell'ozono regionale e delle emissioni di particolato. I recenti lavori sulla definizione di limiti nazionali di emissione hanno dimostrato la necessità di ulteriori provvedimenti atti a rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria fissati nella legislazione comunitaria.
- (2) Sono stati gradualmente introdotti standard rigorosi sulle emissioni prodotte dai veicoli stradali, per i quali è già stato approvato un ulteriore irrigidimento; il contributo relativo fornito dagli inquinanti provenienti dalle macchine mobili non stradali sarà pertanto sempre più predominante in futuro.
- (3) La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ introduce valori limite di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
- (4) Anche se la direttiva 97/68/CE inizialmente si applicava solo ad alcuni motori ad accensione per compressione, il

considerando n. 5 della stessa prevede la possibilità di ampliarne il campo di applicazione e di inserire i motori a benzina.

- (5) Le emissioni prodotte dai piccoli motori ad accensione comandata (motori a benzina) nei vari tipi di macchine contribuiscono sensibilmente ai problemi di qualità dell'aria già individuati e futuri, in particolare per quanto concerne la formazione di ozono.
- (6) Le emissioni prodotte dai piccoli motori ad accensione comandata sono già oggetto di rigorosi standard ambientali negli Stati Uniti, a dimostrazione che è tecnicamente possibile ridurre sensibilmente le emissioni.
- (7) L'assenza di una normativa comunitaria consente l'importazione di motori progettati secondo una tecnologia obsoleta sotto il profilo ambientale, che mette a repentaglio il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria fissati nella Comunità, o l'attuazione di legislazioni nazionali in questo settore, con la possibilità di creare ostacoli agli scambi.
- (8) La direttiva 97/68/CE presenta strette correlazioni con la corrispondente normativa degli Stati Uniti e un allineamento costante risulterà vantaggioso per l'industria e per l'ambiente.
- (9) Occorre garantire un certo arco di tempo all'industria europea, soprattutto ai costruttori che non operano ancora su scala mondiale, per consentirle di rispettare gli standard di emissione fissati.
- (10) Nella direttiva 97/68/CE è stata introdotta una strategia in due tempi per i motori ad accensione per compressione, come è avvenuto nelle normative statunitensi per i motori ad accensione comandata; sarebbe stato possibile adottare una strategia non graduale nella normativa comunitaria, ma ciò non avrebbe consentito di regolamentare il settore in questione per altri quattro-cinque anni, creando pertanto un mercato per motori con emissioni elevate.

⁽¹⁾ COM(2000) 626 def.

⁽²⁾ GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

- (11) Il sistema della compensazione, del deposito e dello scambio di emissioni è un elemento importante della seconda fase di applicazione delle normative statunitensi; esso consente ad un costruttore di compensare le emissioni che superano gli standard fissati per una famiglia di motori con una riduzione delle emissioni di un'altra famiglia di motori, a condizione che la media delle emissioni prodotte dai motori venduti sia inferiore agli standard, di depositare crediti da un anno all'altro per raggiungere le medie stabilite e di comprare e vendere gli eventuali crediti ad altri costruttori; gli elementi della compensazione e del deposito dei crediti di emissione sono fondamentali per allineare la normativa comunitaria a quella statunitense; un sistema analogo di deposito e di scambio delle emissioni viene inserito nella presente direttiva su base volontaria.
- (12) I concetti della compensazione e del deposito delle emissioni non sono mai stati utilizzati prima nella normativa comunitaria in questo settore; le differenze tra i sistemi amministrativi della Comunità e degli Stati Uniti creano alcune incertezze sulle caratteristiche specifiche dei sistemi di compensazione e di deposito dei crediti di emissione e la Commissione riesaminerà le caratteristiche specifiche dei sistemi di compensazione e deposito introdotti, proponendo eventualmente cambiamenti o modifiche prima dell'entrata in vigore prevista per i sistemi stessi.
- (13) Le disposizioni contenute nella direttiva 97/68/CE riguardo alla procedura di comitato devono essere adeguate per tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (14) La direttiva 97/68/CE va modificata di conseguenza,
- b) deve essere installato su un'apparecchiatura che, per svolgere le funzioni cui è adibita, deve operare in diverse posizioni, ad esempio capovolta o di lato;
 - c) deve essere installato su un'apparecchiatura nella quale la somma del peso a secco (motore + apparecchiatura) non superi i 20 kg e alla quale si applica almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - i) l'operatore deve sostenere o trasportare l'attrezzatura per tutta la durata della o delle funzioni previste;
 - ii) l'operatore deve sostenere o dirigere l'attrezzatura per tutta la durata della o delle funzioni previste;
 - iii) il motore deve essere utilizzato in un generatore o in una pompa;
 - "motore non portatile", un motore che non rientra nella definizione di motore portatile;
 - "periodo di durabilità delle emissioni", il numero di ore indicato all'allegato IV, appendice 4 per determinare i fattori di deterioramento;
 - "piccolo costruttore di famiglie di motori ad accensione comandata", un costruttore la cui produzione totale di un'unica classe di motori è inferiore a 5 000 unità;
 - "piccolo costruttore di motori ad accensione comandata", un costruttore la cui produzione totale di motori è inferiore a 25 000 unità;»

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/68/CEE è modificata come segue.

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— "motore di sostituzione", un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina, che viene fornito unicamente a tale scopo;
- "motore portatile", un motore che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) deve essere installato su un'apparecchiatura condotta da un operatore per tutta la durata della o delle funzioni cui è adibita;

2) All'articolo 3 viene inserito il seguente paragrafo 4:

«4. Per i motori ad accensione comandata con una potenza netta non superiore a 19 kW, durante la seconda fase un costruttore può, su base facoltativa, utilizzare la procedura di omologazione alternativa di cui all'allegato XII della presente direttiva.»

3) L'articolo 4 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
 - i) nella prima frase «allegato VI» diventa «allegato VII»;
 - ii) nella seconda frase «allegato VII» diventa «allegato VIII»;
- b) il paragrafo 4 è modificato come segue:
 - i) alla lettera a), «allegato VIII» diventa «allegato IX»;
 - ii) alla lettera b), «allegato IX» diventa «allegato X»;
- c) al paragrafo 5, «allegato X» diventa «allegato XI»;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

d) viene aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Se un costruttore decide di utilizzare la procedura di omologazione facoltativa descritta nell'allegato XII, si applicano i punti 8, 9 e 10 dello stesso in luogo dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo.»

4) All'articolo 6 viene aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Se un costruttore ha deciso di ricorrere alla procedura facoltativa di compensazione e di deposito dei crediti di emissione di cui all'allegato XII, si applica il punto 10 dello stesso in luogo dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.»

5) All'articolo 7 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 88/77/CEE conformi con le fasi A, B1, B2 o C di cui all'articolo 2 e all'allegato I, punto 6.2.1 della direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, sono accettati per la fase II di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.»

6) All'articolo 8, la prima frase del paragrafo 5 è sostituita dal seguente testo:

«Per il controllo dei numeri d'identificazione, il costruttore o i suoi agenti stabiliti nella Comunità forniscono senza indugio, su richiesta dell'autorità competente, tutte le informazioni necessarie in merito ai suoi/loro acquirenti, nonché i numeri d'identificazione dei motori prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o del punto 10 dell'allegato XII.»

7) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) il titolo «Calendario» è sostituito dal seguente titolo: «Calendario — Motori ad accensione per compressione»;

b) al paragrafo 1, «allegato VI» diventa «allegato VII»;

c) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) «allegato VI» diventa «allegato VII»;

ii) il riferimento al «punto 4.2.1 dell'allegato I» è sostituito da «punto 4.1.2.1 dell'allegato I»;

d) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) «allegato VI» diventa «allegato VII»;

ii) il riferimento al «punto 4.2.3 dell'allegato I» è sostituito da «punto 4.1.2.3 dell'allegato I»;

e) al paragrafo 4, primo comma, viene soppresso il termine «nuovi».

8) Viene inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Calendario — Motori ad accensione comandata

1. SUDDIVISIONE IN CLASSI

Ai fini della presente direttiva i motori ad accensione comandata vengono suddivisi nelle seguenti classi:

Classe principale S: piccoli motori con potenza netta ≤ 19 kW.

La classe principale S si suddivide a sua volta in due categorie:

H: motori per macchine portatili

N: motori per macchine non portatili

| Classe/categoria | Cilindrata (cm ³) |
|----------------------|-------------------------------|
| Motori portatili | |
| Classe SH:1 | < 20 |
| Classe SH:2 | ≥ 20 a < 50 |
| Classe SH:3 | ≥ 50 |
| Motori non portatili | |
| Classe SN:1 | < 66 |
| Classe SN:2 | ≥ 66 < 100 |
| Classe SN:3 | ≥ 100 < 225 |
| Classe SN:4 | ≥ 225 |

2. RILASCIO DELLE OMOLOGAZIONI

A decorrere dal gg/mm/aa, gli Stati membri non possono negare l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ad accensione comandata, o non rilasciare il documento di cui all'allegato VII né possono imporre, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi.

3. FASE I DI OMOLOGAZIONE

Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori e il rilascio dei documenti di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore dopo (18) mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.2.1 dell'allegato I.

4. FASE II DI OMOLOGAZIONE

Gli Stati membri rifiutano di rilasciare l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori e di rilasciare i documenti di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore:

successivamente al 1° agosto 2004 per le classi di motori SN:1 ed SN:2;

successivamente al 1° agosto 2006 per la classe di motori SN:4;

successivamente al 1° agosto 2008 per le classi di motori SH:1, SH:2 ed SN:3;

successivamente al 1° agosto 2010 per la classe di motori SH:3,

se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.2.2 dell'allegato I.

5. IMMISSIONE SUL MERCATO

DATA DI PRODUZIONE DEL MOTORE

Dopo sei mesi a decorrere dalle date applicabili alle rispettive categorie di motori di cui ai paragrafi 3 e 4, con l'eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di motori, già montati su macchine o no, soltanto se essi soddisfano i requisiti della presente direttiva.

Per ciascuna categoria, gli Stati membri possono tuttavia posticipare di due anni le date di cui ai paragrafi 3 e 4 per i motori prodotti ad una data precedente alle suddette date.»

9) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 9 bis, paragrafo 5 non si applicano:

— ai motori ad uso delle forze armate;

— ai motori esentati in base ai paragrafi 1bis e 2.»

b) Viene inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Il motore di sostituzione deve rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente, al momento dell'immissione sul mercato.

La dicitura "Motore di sostituzione" è riportata su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale del proprietario.»

c) Vengono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Le date di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4 sono posticipate di tre anni per i piccoli costruttori di motori.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4 sono sostituite dalle disposizioni corrispondenti della fase I per i piccoli costruttori di famiglie di motori, per la classe o le classi di motori per le quali il costruttore possa dimostrare una produzione annua inferiore a 5 000 unità.»

10) Gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti testi:

«Articolo 14

Adeguamento al progresso tecnico

Ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato I, punti da 2.1 a 2.8 e punto 4, tutte le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione secondo la procedura stabilita all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, costituito dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. In caso di riferimento al presente articolo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE⁽²⁾ del Consiglio, in conformità dell'articolo 7 (e dell'articolo 8 in caso di Procedura di codecisione) della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

11) È aggiunto il seguente elenco degli allegati:

«Elenco degli allegati

ALLEGATO I: CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI ...

ALLEGATO II: SCHEDA INFORMATIVA

Appendice 1: Caratteristiche fondamentali del motore (capostipite)

Appendice 2: Caratteristiche fondamentali della famiglia di motori

Appendice 3: Caratteristiche fondamentali dei tipi di motore appartenenti ad una famiglia

ALLEGATO III: PROCEDIMENTO DI PROVA — MOTORI AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

Appendice 1: Procedure di misurazione e campionamento

Appendice 2: Taratura degli strumenti analitici

Appendice 3: Valutazione dei dati e calcoli

ALLEGATO IV: PROCEDIMENTO DI PROVA — MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Appendice 1: Procedure di misurazione e campionamento

Appendice 2: Taratura degli strumenti di analisi

Appendice 3: Valutazione dei dati e calcoli

Appendice 4: Fattori di deterioramento

ALLEGATO V: CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO PRESCRITTO PER LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

ALLEGATO VI: SISTEMA ANALITICO E DI CAMPIONAMENTO

ALLEGATO VII: SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Appendice 1: Risultati delle prove per i motori ad accensione per compressione

Appendice 2: Risultati delle prove per i motori ad accensione comandata

Appendice 3: Apparecchiature e dispositivi ausiliari da installare per la prova per determinare la potenza del motore

ALLEGATO VIII: SISTEMA DI NUMERAZIONE

ALLEGATO IX: ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE PER UN TIPO DI MOTORI/FAMIGLIA DI MOTORI

ALLEGATO X: ELENCO DEI MOTORI PRODOTTI

ALLEGATO IX: ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE PER UN TIPO DI MOTORI/FAMIGLIA DI MOTORI

ALLEGATO XII: PROCEDURA PER IL SISTEMA FACOLTATIVO DI COMPENSAZIONE E DI DEPOSITO DEI CREDITI DI EMISIONE»

12) Gli allegati sono modificati ai sensi dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il gg/mm/aa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

1. L'allegato I è modificato come segue:

a) La prima frase del punto 1 «Campo di applicazione» è sostituita dal seguente testo:

«La presente direttiva si applica ai motori destinati ad essere montati sulle macchine mobili non stradali e ai motori secondari installati su veicoli destinati al trasporto di passeggeri o merci su strada.»

b) La prima frase del punto 1, lettera A è modificata come segue:

«A. macchine destinate o idonee a far muovere, o a essere mosse, su terreno con o senza strada, con alternativamente

a) un motore ad accensione per compressione avente una potenza netta conformemente al punto 2.4, compresa tra 18 kW e 560 kW ⁽⁴⁾ e funzionante a velocità intermittente più che ad una sola velocità costante.

Sono compresi in questa definizione ...

(testo invariato)

— ...

— autogru,

b) un motore ad accensione per compressione per pompe di irrigazione o gruppi elettrogeni a carico intermittente.

Sono compresi in questa definizione i motori delle seguenti macchine (elenco non limitativo):

— compressori a gas,

— gruppi elettrogeni a carico intermittente, compresi refrigeratori e saldatrici,

— pompe di irrigazione,

— apparecchi per il giardinaggio, decespugliatori, spazzaneve, spazzatrici,

c) un motore ad accensione comandata a benzina avente una potenza netta conformemente al punto 2.4, non superiore a 19 kW.

Sono compresi in questa definizione i motori delle seguenti macchine (elenco non limitativo):

— falciatrici

— motoseghe

— generatori,

— pompe ad acqua,

— decespugliatrici.

La presente direttiva non si applica alle seguenti applicazioni:

B. navi

C. locomotive ferroviarie

D. aeromobili

- E. veicoli a scopo ricreativo
- F. gruppi elettrogeni con motori ad accensione per compressione per la fase I e per la fase II fino al 31 dicembre 2006.»
- c) Il punto 2 è modificato come segue:
- Alla nota 2 del punto 2.4 viene aggiunto il seguente testo:
«... ad eccezione dei motori nei quali un dispositivo ausiliario costituisce parte integrante del motore (cfr. allegato VII, appendice 3).»
 - Al punto 2.8 è aggiunto un nuovo trattino che recita:
«— per motori da sottoporre a prova nel ciclo G1, il regime intermedio è l'85 % del regime nominale massimo (cfr. il punto 3.5.1.2 dell'allegato IV).»
 - Vengono aggiunti i seguenti punti:
 - «2.9. parametro regolabile, qualsiasi dispositivo, sistema o elemento del progetto regolabile fisicamente che possa influire sulle emissioni o sulle prestazioni del motore durante la prova delle emissioni o nel corso del funzionamento normale;
 - 2.10. post-trattamento, il passaggio dei gas di scarico attraverso un dispositivo o un sistema deputato ad alterare i gas, dal punto di vista chimico o fisico, prima del rilascio in atmosfera;
 - 2.11. motore ad accensione comandata, motore che funziona in base al principio dell'accensione a scintilla;
 - 2.12. dispositivo ausiliario di controllo delle emissioni, qualsiasi dispositivo che rileva i parametri di esercizio del motore allo scopo di regolare il funzionamento di una parte qualsiasi del sistema di controllo delle emissioni;
 - 2.13. sistema di controllo delle emissioni, qualsiasi dispositivo, sistema o elemento del progetto che controlla o riduce le emissioni;
 - 2.14. sistema del carburante, tutti i componenti adibiti alla misurazione e alla miscelazione del carburante;
 - 2.15. motore secondario, un motore installato in o su un veicolo a motore che tuttavia non fornisce la forza motrice al veicolo.»
 - Il punto 2.9 diventa il punto 2.16 e gli attuali punti da 2.9.1 a 2.9.3 sono rinumerati da 2.16.1 a 2.16.3.
- d) Il punto 3 è modificato come segue:
- Il testo del punto 3.1 è sostituito dal testo seguente:
«3.1. Il motore ad accensione per compressione omologato a norma della presente direttiva deve recare:»
 - Il punto 3.1.3 è modificato come segue:
«allegato VII» viene sostituito da «allegato VIII».
 - È aggiunto il nuovo punto 3.2 che recita:
«3.2. Il motore ad accensione comandata omologato a norma della presente direttiva deve recare:
 - 3.2.1. il marchio di fabbrica o la ragione sociale del costruttore del motore;
 - 3.2.2. il numero di omologazione CE descritto nell'allegato VIII;
 - 3.2.3. il numero di omologazione del sistema di compensazione se il motore rientra nel sistema della compensazione dei crediti di emissione di cui all'allegato XII.»
 - Gli attuali punti da 3.2 a 3.6 sono rinumerati da 3.3 a 3.7.
 - Il punto 3.7 è modificato come segue: «allegato VI» è sostituito da «allegato VII».

e) Il punto 4 è modificato come segue:

- viene inserita una nuova voce: «4.1 Motori ad accensione per compressione»;
- l'attuale punto 4.1 diventa 4.1.1;
- l'attuale punto 4.2 diventa 4.1.2 ed è modificato come segue: «allegato V» è sostituito da «allegato VI»;
- l'attuale punto 4.2.1 diventa 4.1.2.1; l'attuale punto 4.2.2 diventa 4.1.2.2 e il riferimento al punto 4.2.1 è sostituito dal riferimento al punto 4.1.2.1; gli attuali punti 4.2.3 e 4.2.4 sono rinumerati in 4.1.2.3 e 4.1.2.4.

f) Viene aggiunto il seguente nuovo punto che recita:

«4.2. Motori ad accensione comandata

4.2.1. Informazioni generali

Gli elementi che possono influire sull'emissione d'inquinanti gassosi devono essere progettati, costruiti e montati in modo che, in condizioni normali di utilizzazione e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, il motore possa soddisfare alle disposizioni della presente direttiva.

I provvedimenti tecnici presi dal costruttore devono garantire che le emissioni suddette siano effettivamente limitate in conformità con la presente direttiva, per la normale durata di vita del motore e nelle normali condizioni d'uso ai sensi dell'allegato IV, appendice 4.

4.2.2. Specifiche relative alle emissioni di inquinanti

I componenti gassosi emessi dal motore sottoposto alla prova devono essere misurati con i metodi descritti nell'allegato VI (si considera incluso qualsiasi eventuale dispositivo di post-trattamento).

Sono accettati altri sistemi o analizzatori, purché essi forniscano risultati equivalenti ai seguenti sistemi di riferimento:

- per le emissioni gassose misurate sullo scarico tal quale, il sistema illustrato nella figura 2 dell'allegato VI;
- per le emissioni gassose misurate sullo scarico diluito di un sistema di diluizione a flusso pieno, il sistema illustrato nella figura 3 dell'allegato VI.

4.2.2.1. Le emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi, ossido d'azoto e la somma totale di idrocarburi e ossidi di azoto non devono superare, per la fase I, i valori indicati nella tabella seguente:

Fase I

| Classe | Monossido di carbonio (CO) (g/kWh) | Idrocarburi (HC) (g/kWh) | Ossidi di azoto (NO _x) (g/kWh) | Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) |
|--------|------------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | HC + NO _x |
| SH:1 | 805 | 295 | 5,36 | |
| SH:2 | 805 | 241 | 5,36 | |
| SH:3 | 603 | 161 | 5,36 | |
| SN:1 | 519 | | | 50 |
| SN:2 | 519 | | | 40 |
| SN:3 | 519 | | | 16,1 |
| SN:4 | 519 | | | 13,4 |

- 4.2.2.2. Le emissioni di monossido di carbonio e la somma totale di idrocarburi e ossidi di azoto non devono superare, per la fase II, i valori indicati nella tabella seguente:

| Fase II | | |
|----------------|--|---|
| Classe | Monossido di carbonio (CO) (g/kWh) | Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) |
| | | HC + NO _x |
| SH:1 | 805 | 50 |
| SH:2 | 805 | 50 |
| SH:3 | 603 | 72 |
| SN:1 | 610 | 50,0 |
| SN:2 | 610 | 40,0 |
| SN:3 | 610 | 16,1 |
| SN:4 | 610 | 12,1 |

Le emissioni di NO_x per tutte le classi di motori non devono superare i 10 g/kWh.

- 4.2.2.3. In deroga alla definizione di "motore portatile" di cui all'articolo 2 della presente direttiva, i motori a due tempi utilizzati per gli spazzaneve possono rispettare gli standard fissati per le classi SH:1, SH:2 o SH:3.»
- g) I punti da 6.3 a 6.9 sono sostituiti dai seguenti testi:
- «6.3. Cilindrata unitaria: entro una fascia di variazione dall'85 % al 100 % della cilindrata massima della famiglia di motori in questione.
- 6.4. Metodo di aspirazione dell'aria
- 6.5. Tipo di carburante
- diesel
 - benzina
- 6.6. Tipo/disegno della camera di combustione:
- 6.7. Valvole e luci: configurazioni, dimensioni e numero:
- 6.8. Sistema di alimentazione del carburante:
- per il diesel
- iniettore a pompa
 - pompa in linea
 - pompa distributore
 - elemento singolo
 - iniettore unitario
- per la benzina
- carburatore
 - iniezione indiretta carburante
 - iniezione diretta
- 6.9. Caratteristiche varie:
- riciclo dei gas di scarico
 - iniezione d'acqua/emulsione
 - iniezione di aria

- sistema di raffreddamento della sovralimentazione
- tipo di accensione (a compressione, a scintilla)

6.10. Post-trattamento dello scarico»

2. L'allegato II è modificato come segue:

a) All'appendice 2, il testo della tabella è così modificato:

Il testo «Erogazione carburante per corsa (mm³)» alla terza e alla sesta voce è sostituito da:

«Erogazione carburante per corsa (mm³) per i motori diesel,
flusso del carburante (g/h) per i motori a benzina».

b) L'appendice 3 è modificata come segue:

— Il titolo del punto 3 è sostituito dal seguente testo: «Alimentazione del carburante per i motori diesel»

— Vengono aggiunti i seguenti nuovi punti:

«4. Alimentazione del carburante per i motori a benzina

4.1. Carburatore

4.1.1. Marca o marche:

4.1.2. Tipo o tipi:

4.2. Iniezione del carburante: punto singolo o multipunto

4.2.1. Marca o marche:

4.2.2. Tipo o tipi:

4.3. Iniezione diretta

4.3.1. Marca o marche:

4.3.2. Tipo o tipi:

4.4. Flusso del carburante (g/h) e rapporto aria/carburante al regime nominale e con la valvola a farfalla completamente aperta»

— L'attuale punto 4 viene rinumerato punto 5 ed è modificato come segue:

«5.3. Sistema variabile di registrazione della valvola (se applicabile e dove: aspirazione e/o scarico)

5.3.1. Tipo: continuo o discontinuo

5.3.2. Angolo di sfasamento di camma»

— È aggiunto un nuovo punto che recita:

«6. Configurazione luci

6.1. Posizione, dimensione e numero»

— È aggiunto un nuovo punto che recita:

«7. Sistema di iniezione

7.1. Bobina di accensione

7.1.1. Marca o marche:

7.1.2. Tipo o tipi:

7.1.3. Numero:

- 7.2. Candela o candele
- 7.2.1. Marca o marche:
- 7.2.2. Tipo o tipi:
- 7.3. Magnete
- 7.3.1. Marca o marche:
- 7.3.2. Tipo o tipi:
- 7.4. Messa in fase dell'accensione
- 7.4.1. Anticipo statico rispetto al punto morto superiore (gradi di rotazione dell'albero a gomito)
- 7.4.2. Curva di anticipo, se applicabile:»
3. L'allegato III è modificato come segue:
- a) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:
- «Procedimento di prova per i motori ad accensione per compressione»
- b) Il punto 2.7 è modificato come segue:
- «allegato VI» viene sostituito da «allegato VII» e «allegato IV» viene modificato in «allegato V».
- c) Il punto 3.6 è modificato come segue:
- I punti 3.6.1 e 3.6.1.1 sono così modificati:
- «3.6.1. Ciclo di prova delle macchine conformemente all'allegato I, parte 1:
- 3.6.1.1. Il motore sottoposto alla prova viene fatto funzionare, secondo la specifica A delle macchine, al dinamometro conformemente al seguente ciclo di 8 modalità ⁽¹⁾.
- ⁽¹⁾ Identico al ciclo C1 del progetto di norma ISO 8178-4.»
- È aggiunto un nuovo punto 3.6.1.2 che recita:
- «3.6.1.2. Il motore sottoposto alla prova viene fatto funzionare, secondo la specifica B delle macchine, al dinamometro conformemente al seguente ciclo di 5 modalità ⁽¹⁾.

| Modalità numero | Regime del motore: | Carico in % | Fattore di ponderazione |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Nominale | 100 | 0,05 |
| 2 | Nominale | 75 | 0,25 |
| 3 | Nominale | 50 | 0,3 |
| 4 | Nominale | 25 | 0,3 |
| 5 | Nominale | 10 | 0,1 |

Le cifre relative al carico sono espresse in percentuale della coppia corrispondente alla potenza di servizio di base, definita come la potenza massima disponibile durante una sequenza di potenza variabile, la cui durata può corrispondere a un numero illimitato di ore annue, tra gli intervalli di manutenzione dichiarati e alle condizioni ambiente dichiarate; la manutenzione è effettuata secondo le disposizioni del costruttore ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Identico al ciclo D2 della norma ISO 8168-4: 1996 (E).

⁽²⁾ Per una migliore spiegazione della definizione di potenza di servizio di base cfr. la figura 2 della norma ISO 8528-1: 1993 (E).»

— Il punto 3.6.3 è modificato come segue:

«3.6.3. Sequenza di prova

Avviare la sequenza di prova. La prova viene eseguita in ordine crescente di numero delle modalità sopraindicate per i cicli di prova.

Durante ciascuna modalità del rispettivo ciclo di prova ...».

d) Il punto 1 dell'appendice 1 è modificato come segue:

Ai punti 1 e 1.4.3, «allegato V» è sostituito da «allegato VI».

4. È aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO IV

PROCEDIMENTO DI PROVA PER I MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA

1. INTRODUZIONE

1.1. Il presente allegato descrive il metodo per la determinazione delle emissioni di inquinanti gassosi prodotte dai motori sottoposti a prova.

1.2. La prova viene eseguita con il motore montato su banco di prova e collegato ad un dinamometro.

2. CONDIZIONI DI PROVA

2.1. Condizioni di prova del motore

Misurare la temperatura assoluta T_a dell'aria di alimentazione del motore espressa in Kelvin, e la pressione atmosferica riferita al secco p_s , espressa in kPa; determinare il parametro f_a come segue:

$$f_a = \left(\frac{99}{p_s} \right) \times \left(\frac{T_a}{298} \right)^{0,7}$$

2.1.1. Validità della prova

Perché una prova sia riconosciuta valida, il parametro f_a deve soddisfare la relazione:

$$0,96 \leq f_a \leq 1,06$$

2.1.2. Motori con raffreddamento dell'aria di sovralimentazione

Registrare la temperatura del fluido di raffreddamento e la temperatura dell'aria di alimentazione.

2.2. Sistema di aspirazione aria del motore

Il motore di prova deve essere munito di un sistema di aspirazione dell'aria che presenti una restrizione dell'aspirazione entro il 10 % del limite superiore specificato dal costruttore per un nuovo depuratore dell'aria alle condizioni di funzionamento del motore, specificate dal costruttore, che determinano il massimo flusso d'aria per la rispettiva applicazione del motore.

Per i piccoli motori ad accensione comandata (con cilindrata < 1 000 cm³) deve essere utilizzato un sistema rappresentativo del motore installato.

2.3. Sistema di scarico del motore

Il motore sottoposto alla prova deve essere munito di un sistema di scarico che presenti una contropressione allo scarico entro il 10 % del limite superiore specificato dal costruttore per le condizioni di funzionamento del motore che producono la potenza massima dichiarata nella rispettiva applicazione del motore.

Per i piccoli motori ad accensione comandata (con cilindrata < 1 000 cm³) deve essere utilizzato un sistema rappresentativo del motore installato.

2.4. Sistema di raffreddamento

Utilizzare un sistema di raffreddamento del motore avente una capacità sufficiente per mantenere il motore alle temperature di funzionamento normali prescritte dal costruttore. Questa disposizione si applica alle unità che devono essere separate per misurare la potenza, quali un soffiante dove il ventilatore (di raffreddamento) del soffiante deve essere smontato per avere accesso all'albero a gomiti.

2.5. Olio lubrificante

Utilizzare un olio lubrificante che soddisfi le specifiche indicate dal costruttore per un motore particolare e per un uso specifico. I costruttori devono utilizzare lubrificanti rappresentativi dei lubrificanti per motori disponibili in commercio.

Le specifiche dell'olio lubrificante utilizzato per la prova devono essere registrate al punto 1.2 dell'allegato VII, appendice 2 per i motori ad accensione comandata ed essere presentate con i risultati della prova.

2.6. Carburatori regolabili

Per i motori muniti di carburatori a regolazione limitata, la prova deve essere eseguita ad entrambe le estremità regolabili.

2.7. Carburante di prova

Il carburante è quello di riferimento definito nell'allegato V.

Il numero di ottani e la densità del carburante di riferimento utilizzato per la prova devono essere registrati al punto 1.1.1 dell'allegato VII, appendice 2 per i motori ad accensione comandata.

Per i motori a due tempi il rapporto della miscela carburante/olio deve essere quello raccomandato dal costruttore. La percentuale di olio contenuta nella miscela di carburante/lubrificante che alimenta i motori a due tempi e la densità del carburante che ne deriva devono essere registrate al punto 1.1.4 dell'allegato VII, appendice 2 per i motori ad accensione comandata.

2.8. Determinazione delle regolazioni al dinamometro

La base considerata per la misurazione delle emissioni è la forza frenante non corretta. Per lo svolgimento della prova è necessario eliminare eventuali dispositivi ausiliari che risultano necessari solo per il funzionamento della macchina e che possono essere montati sul motore. Se tali dispositivi ausiliari non vengono smontati, è necessario calcolare la potenza che assorbono per poter determinare le regolazioni del dinamometro; sono esclusi i motori nei quali i dispositivi ausiliari costituiscono parte integrante del motore (ad esempio i ventilatori di raffreddamento dei motori raffreddati ad aria).

Le regolazioni della restrizione sull'immissione e della contropressione sul condotto di scarico devono corrispondere, per i motori nei quali è possibile procedere a tale regolazione, ai limiti superiori specificati dal costruttore, conformemente ai punti 2.2 e 2.3. I valori della coppia massima ai regimi di prova specificati vengono determinati sperimentalmente allo scopo di calcolare i valori della coppia per le modalità di prova specificate. Per motori che non sono progettati per funzionare su più regimi lungo la curva di coppia a pieno carico, la coppia massima ai regimi di prova deve essere dichiarata dal costruttore. La regolazione del motore per ciascuna modalità di prova viene calcolata mediante la formula:

$$S = \left((P_M + P_{AE}) \times \frac{L}{100} \right) - P_{AE}$$

dove:

S è la regolazione del dinamometro (kW)

P_M è la potenza massima osservata o dichiarata al regime di prova nelle condizioni di prova (cfr. allegato VII, appendice 2) (kW)

P_{AE} è la potenza totale dichiarata assorbita dagli eventuali dispositivi ausiliari installati per la prova [kW] e non prescritti ai sensi dell'allegato VII, appendice 3

L è la coppia in percentuale specificata per la modalità di prova.

Se il rapporto

$$\frac{P_{AE}}{P_M} \geq 0,03$$

il valore di P_{AE} può essere verificato dall'autorità tecnica che concede l'omologazione.

3. ESECUZIONE DELLA PROVA

3.1. Installazione dell'apparecchiatura di misurazione

La strumentazione e le sonde di campionamento devono essere installate come prescritto. Quando si utilizza un sistema di diluizione a flusso pieno per la diluizione dei gas di scarico, il condotto di scarico deve essere collegato al sistema.

3.2. Avviamento del sistema di diluizione e del motore

Il sistema di diluizione e il motore vengono avviati e riscaldati fino alla stabilizzazione della temperatura e della pressione a pieno carico e al regime nominale (punto 3.5.2).

3.3. Regolazione del rapporto di diluizione

Il rapporto totale di diluizione non deve essere inferiore a quattro.

Per sistemi controllati dalla concentrazione di CO₂ o NO_x, il contenuto di CO₂ o NO_x dell'aria di diluizione deve essere misurato all'inizio e al termine di ciascuna prova. Le misure della concentrazione di fondo di CO₂ o NO_x prima e dopo la prova sull'aria di diluizione non devono variare tra di loro di oltre 100 ppm o 5 ppm rispettivamente.

Quando si utilizza un sistema di analisi dei gas di scarico diluiti, le concentrazioni di fondo pertinenti vengono determinate campionando l'aria di diluizione in un sacco di campionamento durante l'intera sequenza di prova.

Una concentrazione di fondo continua (determinata senza l'uso del sacco) può essere rilevata in almeno tre punti, all'inizio, al termine e in un punto prossimo alla metà del ciclo, determinando poi la media dei valori. A richiesta del costruttore, si può omettere la misurazione dei valori di fondo.

3.4. Controllo degli analizzatori

Gli analizzatori delle emissioni devono essere azzerati e calibrati.

3.5. Ciclo di prova

3.5.1. Specifica c) delle macchine conformemente all'allegato I, punto 1.

Il motore sottoposto alla prova viene fatto funzionare al dinamometro conformemente ai seguenti cicli di prova, in base al tipo di macchina:

ciclo D ⁽¹⁾: gruppi elettrogeni a carico intermittente;

ciclo G1: applicazioni per macchine non portatili a regime intermedio

ciclo G2: applicazioni per macchine non portatili a regime nominale

ciclo G3: applicazioni per macchine portatili a regime nominale

3.5.1.1. Modalità di prova e fattori di ponderazione

| Ciclo D | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|------------|--|--|--|--------|
| Numero modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| Regime del motore | Regime nominale | | | | | Intermedio | | | | Minimo |
| Carico (*) in % | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | | | | | |
| Fattore di ponderazione | 0,05 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | | | | | |

⁽¹⁾ Identico al ciclo D2 della norma ISO 8168-4: 1996 (E).

Ciclo G1

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|--|--|-------------------|-----|------|-----|------|--------|
| Numero modalità | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Regime del motore | Regime nominale | | | | | Regime intermedio | | | | | Minimo |
| Carico in % | | | | | | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 0 |
| Fattore di ponderazione | | | | | | 0,09 | 0,2 | 0,29 | 0,3 | 0,07 | 0,05 |

Ciclo G2

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----|------|-----|------|-------------------|--|--|--|--|--------|
| Numero modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 |
| Regime del motore | Regime nominale | | | | | Regime intermedio | | | | | Minimo |
| Carico in % | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | | | | | | 0 |
| Fattore di ponderazione | 0,09 | 0,2 | 0,29 | 0,3 | 0,07 | | | | | | 0,05 |

Ciclo G3

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|-----------|
| Numero modalità | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| Regime del motore | Regime nominale | | | | | Regime intermedio | | | | | Minimo |
| Carico in % | 100 | | | | | | | | | | 0 |
| Fattore di ponderazione | 0,85 (**) | | | | | | | | | | 0,15 (**) |

(*) Le cifre relative al carico sono espresse in percentuale della coppia corrispondente alla potenza di servizio di base, definita come la potenza massima disponibile durante una sequenza di potenza variabile, la cui durata può corrispondere a un numero illimitato di ore annue, tra gli intervalli di manutenzione dichiarati e alle condizioni ambiente dichiarate; la manutenzione è effettuata secondo le disposizioni del costruttore. Per una migliore spiegazione della definizione di potenza di servizio di base cfr. la figura 2 della norma ISO 8528-1: 1993 (E).

(**) Per la fase 4 è consentito utilizzare un valore pari a 0,90 e a 0,10 invece di, rispettivamente, 0,85 e 0,15.

3.5.1.2. Definizioni

Per durata della modalità si intende il tempo intercorso tra il momento in cui si abbandona il regime e/o la coppia della modalità precedente o la fase di preconditionamento e l'inizio della modalità successiva. Essa comprende il tempo in cui il regime e/o la coppia cambiano e la stabilizzazione all'inizio di ciascuna modalità.

Il regime nominale è la velocità del motore alla quale, in base alla dichiarazione del costruttore del motore, viene fornita la potenza nominale.

Il regime intermedio è pari all'85 % del regime nominale massimo per i motori da sottoporre al ciclo di prova G1.

3.5.1.3. Scelta del ciclo di prova più adatto

Se l'utilizzo finale principale di un modello di motore è noto, il ciclo di prova può essere scelto sulla base degli esempi indicati al punto 3.5.1.4. Se invece l'utilizzo finale principale di un motore è incerto, il ciclo di prova deve essere scelto in base alle specifiche del motore.

3.5.1.4. Esempi (l'elenco non è limitativo)

Esempi tipici per:

Ciclo D:

gruppi elettrogeni con carico intermittente, compresi i gruppi installati a bordo di navi e di treni (ma non adibiti alla propulsione), refrigeratori, saldatrici;

compressori a gas.

Ciclo G1:

falciatrici a trazione anteriore o posteriore;

golf cart;

spazzatrici;

tosaerba rotativi o a cilindro condotti a mano;

spazzaneve;

tritarifiuti.

Ciclo G2:

generatori, pompe, saldatrici e compressori ad aria portatili;

sotto questa voce possono rientrare anche le falciatrici e le attrezzature da giardino che funzionano al regime nominale del motore.

Ciclo G3

soffianti;

motoseghe;

tagliasiepe;

seghe meccaniche portatili per legno;

motozappe rotative;

spruzzatori;

decespugliatore a filo;

apparecchiature a depressione.

3.5.2. Condizionamento del motore

Il riscaldamento del motore e del sistema deve essere effettuato al regime massimo e alla coppia massima allo scopo di stabilizzare i parametri del motore secondo le raccomandazioni del costruttore.

Nota: il periodo di condizionamento serve anche ad eliminare l'influenza dei depositi lasciati nel sistema di scarico da una precedente prova. È richiesto anche un certo periodo di stabilizzazione tra i vari punti di prova, allo scopo di minimizzare le influenze di un punto sull'altro.

3.5.3. Sequenza di prova

I cicli di prova G1, G2 o G3 vengono eseguiti in ordine crescente di numero delle modalità del ciclo interessato. Quando vengono misurate solo le emissioni gassose il tempo minimo di campionamento è pari a 180 s. I valori della concentrazione delle emissioni gassose allo scarico vengono misurati e registrati durante gli ultimi 120 s del rispettivo tempo di campionamento. Per ciascun punto di misurazione la durata della modalità deve essere sufficiente a garantire il raggiungimento della stabilità termica del motore prima dell'inizio del campionamento. La durata della modalità deve essere registrata.

- a) Per i motori sottoposti a prova secondo la configurazione di prova del controllo del regime al dinamometro.

Durante ciascuna modalità del ciclo di prova, dopo il periodo iniziale di transizione, il regime specificato deve essere mantenuto entro il maggiore dei due seguenti limiti: $\pm 1\%$ del regime nominale o $\pm 3 \text{ min}^{-1}$, salvo per la marcia al minimo per la quale valgono i limiti di tolleranza dichiarati dal costruttore. La coppia specificata deve essere mantenuta in modo che, durante il periodo nel quale vengono effettuate le misure, la media sia compresa tra $\pm 2\%$ della coppia massima al regime di prova.

- b) Per i motori sottoposti a prova secondo la configurazione di prova del controllo del carico al dinamometro.

Durante ciascuna modalità del ciclo di prova, dopo il periodo iniziale di transizione, il regime specificato deve essere mantenuto entro il maggiore dei due seguenti limiti: $\pm 2\%$ del regime nominale o $\pm 3 \text{ min}^{-1}$, e comunque entro $\pm 5\%$, salvo per la marcia al minimo per la quale valgono i limiti di tolleranza dichiarati dal costruttore.

Durante ciascuna modalità del ciclo di prova che prevede una coppia minima del 50 % della coppia massima al regime di prova, durante il periodo in cui vengono raccolti i dati la coppia media specificata deve essere mantenuta entro il limite di $\pm 5\%$ della coppia prescritta. Nelle modalità del ciclo di prova che prevedono una coppia massima inferiore al 50 % della coppia al regime di prova, durante il periodo in cui vengono raccolti i dati la coppia media specificata deve essere mantenuta entro il maggiore dei due seguenti limiti: $\pm 10\%$ della coppia prescritta o $\pm 0,27 \text{ Nm}$.

3.5.4. Risposta dell'analizzatore

I dati forniti dall'analizzatore vengono registrati su un registratore scrivente o misurati con un sistema equivalente mentre il gas di scarico defluisce attraverso gli analizzatori almeno durante gli ultimi tre minuti di ciascuna modalità. Se si applica il campionamento a sacco per la misura di CO e CO₂ diluiti (vedi appendice 1, punto 1.4.4), viene raccolto un campione nel sacco durante gli ultimi 180 s di ciascuna modalità e successivamente analizzato e registrato.

3.5.5. Condizioni del motore

In ciascuna modalità, il regime e il carico del motore, la temperatura dell'aria di aspirazione e il flusso del carburante devono essere misurati dopo la stabilizzazione del motore. Qualsiasi dato ulteriore occorrente per il calcolo deve essere registrato (vedi appendice 3, punti 1.1 e 1.2).

3.6. Controllo dell'analizzatore al termine della prova

Dopo il controllo delle emissioni, l'analizzatore viene ricontrollato con un gas di azzeramento e lo stesso gas di calibrazione. La prova è considerata accettabile se la differenza tra i risultati delle due misurazioni è inferiore al 2 %.

Appendice 1

1. PROCEDURE DI MISURAZIONE E CAMPIONAMENTO

I componenti gassosi emessi dal motore sottoposto alla prova vengono misurati con i metodi descritti nell'allegato VI. Questi metodi descrivono i sistemi di analisi raccomandati per le emissioni gassose (punto 1.1)

1.1. Specifiche del dinamometro

Usare un dinamometro per motori avente caratteristiche adeguate per svolgere i cicli di prova descritti nell'allegato IV, punto 3.5.1. La strumentazione per la misura della coppia e della velocità di rotazione deve permettere di misurare la potenza all'albero entro i limiti dati. Possono essere necessari calcoli aggiuntivi.

La precisione dell'apparecchiatura di misurazione deve essere tale da non eccedere le tolleranze massime indicate nel punto 1.3.

1.2. Flusso del carburante e flusso totale diluito

Usare flussimetri per carburante con la precisione definita al punto 1.3 per misurare il flusso di carburante da utilizzare per calcolare le emissioni (appendice 3). Quando si utilizza un sistema di diluizione a flusso pieno, il flusso totale del gas di scarico diluito (G_{TOTW}) deve essere misurato con una PDP o un CFV - allegato VI, punto 1.2.1.2. La precisione deve essere conforme alle disposizioni dell'allegato III, appendice 2, punto 2.2.

1.3. Precisione

La taratura di tutti gli strumenti di misura deve essere riconducibile a norme nazionali o internazionali ed essere conforme ai requisiti indicati nelle tabelle 2 e 3.

Tabella 2

Deviazione ammissibile degli strumenti per i parametri relativi al motore

| N. | Voce | Deviazione ammissibile |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Regime del motore | $\pm 2\%$ del valore letto o $\pm 1\%$ del valore massimo del motore, se superiore |
| 2 | Coppia | $\pm 2\%$ del valore letto o $\pm 1\%$ del valore massimo del motore, se superiore |
| 3 | Consumo di carburante (a) | $\pm 2\%$ del valore massimo del motore |
| 4 | Consumo di aria (a) | $\pm 2\%$ del valore letto o $\pm 1\%$ del valore massimo del motore, se superiore |

(a) I calcoli delle emissioni di scarico descritti nella presente direttiva sono in alcuni casi basati su differenti metodi di misura e/o calcolo. Date le limitate tolleranze totali per il calcolo delle emissioni dovute ai gas di scarico, i valori ammissibili per alcune voci, utilizzati nelle appropriate equazioni, devono essere inferiori alle tolleranze ammesse dalla norma ISO 3046-3.

Tabella 3

Deviazione ammissibile degli strumenti per altri parametri essenziali

| N. | Voce | Deviazione ammissibile |
|----|---|----------------------------|
| 1 | Temperature ≤ 600 K | ± 2 K assoluti |
| 2 | Temperature ≥ 600 K | $\pm 1\%$ del valore letto |
| 3 | Pressione dei gas di scarico | $\pm 0,2$ kPa assoluto |
| 4 | Depressioni al collettore di ammissione | $\pm 0,05$ kPa assoluto |
| 5 | Pressione atmosferica | $\pm 0,1$ kPa assoluto |
| 6 | Altre pressioni | $\pm 0,1$ kPa assoluto |
| 7 | Umidità relativa | $\pm 3\%$ assoluto |
| 8 | Umidità assoluta | $\pm 5\%$ del valore letto |
| 9 | Flusso dell'aria di diluizione | $\pm 2\%$ del valore letto |
| 10 | Flusso dei gas di scarico diluiti | $\pm 2\%$ del valore letto |

1.4. Determinazione dei componenti gassosi

1.4.1. Specifiche generali degli analizzatori

Gli analizzatori devono avere un intervallo di misurazione appropriato alla precisione richiesta per misurare le concentrazioni dei componenti dei gas di scarico (punto 1.4.1.1). Si raccomanda di utilizzare gli analizzatori in modo tale che la concentrazione misurata sia compresa tra il 15 % e il 100 % del fondo scala.

Se il valore a fondo scala è di 155 ppm (o ppm C) o minore, oppure se si utilizzano sistemi di lettura (computer, registratori dei dati di misurazione) che forniscono una sufficiente precisione e risoluzione al di sotto del 15 % del fondo scala, sono ammesse anche concentrazioni al di sotto del 15 % del fondo scala. In tal caso, si devono eseguire tarature supplementari per assicurare la precisione delle curve di taratura (vedi appendice 2, punto 1.5.5.2 del presente allegato).

Il livello di compatibilità elettromagnetica (CEM) dell'apparecchiatura deve permettere di minimizzare errori addizionali.

1.4.1.1. Precisione

L'analizzatore non deve discostarsi dal punto di taratura nominale per un valore superiore a $\pm 2\%$ del valore letto su tutta la misurazione escluso lo zero e a $\pm 0,3\%$ del fondo scala a zero. La precisione viene determinata in base ai requisiti di taratura fissati nel punto 1.3.

1.4.1.2. Ripetibilità

La ripetibilità deve essere tale che il valore corrispondente a 2,5 volte la deviazione standard di dieci risposte ripetitive ad un dato gas di taratura o calibrazione non deve essere maggiore di $\pm 1\%$ della concentrazione di fondo scala per ciascun intervallo utilizzato al di sopra di 100 ppm (o ppm C) o di $\pm 2\%$ di ciascun intervallo utilizzato al di sotto di 100 ppm (o ppm C).

1.4.1.3. Rumore

La risposta dell'analizzatore da picco a picco ai gas di azzeramento e di calibrazione su qualsiasi periodo di 10 secondi non deve superare il 2% del fondo scala su tutti gli intervalli utilizzati.

1.4.1.4. Deriva dello zero

La risposta di zero è definita come la risposta media, incluso il rumore, ad un gas di azzeramento su un intervallo di tempo di 30 secondi. La deriva della risposta di zero in un intervallo di un'ora deve essere inferiore al 2% del fondo scala nell'intervallo inferiore utilizzato.

1.4.1.5. Deriva di calibrazione

La risposta di calibrazione è definita come la risposta media, incluso il rumore, ad un gas di calibrazione su un intervallo di tempo di 30 secondi. La deriva della risposta di calibrazione in un intervallo di un'ora deve essere inferiore al 2% del fondo scala nell'intervallo inferiore utilizzato.

1.4.2. Essiccazione del gas

I gas di scarico possono essere misurati su umido o sul secco. Il dispositivo facoltativo di essiccazione del gas deve avere effetti trascurabili sulla concentrazione dei gas misurati. Gli essiccatori chimici non sono ammessi per rimuovere l'acqua dal campione.

1.4.3. Analizzatori

I punti da 1.4.3.1 a 1.4.3.5 della presente appendice descrivono i principi di misura da applicare. Una descrizione dettagliata dei sistemi di misurazione figura nell'allegato VI.

I gas da misurare devono essere analizzati con gli strumenti seguenti. Per analizzatori non lineari, è ammesso l'uso di circuiti di linearizzazione.

1.4.3.1. Analisi dell'ossido di carbonio (CO)

L'analizzatore dell'ossido di carbonio deve essere del tipo ad assorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).

1.4.3.2. Analisi del biossido di carbonio (CO₂)

L'analizzatore del biossido di carbonio deve essere del tipo ad assorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).

1.4.3.3. Analisi dell'ossigeno (O₂)

L'analizzatore dell'ossigeno deve essere del tipo a rivelatore paramagnetico (PMD), a sensore al diossido di zirconio (ZRDO) o a sensore elettrochimico (ECS).

Nota: Si sconsiglia l'uso dei sensori al diossido di zirconio in caso di elevate concentrazioni di HC e CO, come nel caso dei motori ad accensione comandata a combustione povera. Nei sensori elettrochimici è necessario prevedere una compensazione per l'interferenza del CO₂ e dei NO_x.

1.4.3.4. Analisi degli idrocarburi (HC)

Per il campionamento diretto dei gas l'analizzatore degli idrocarburi deve essere del tipo con rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) in cui il rivelatore, le valvole, le tubature, ecc. sono riscaldati in modo da mantenere il gas ad una temperatura di $463\text{ K} \pm 10\text{ K}$ ($190\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$).

Per il campionamento dei gas diluiti l'analizzatore degli idrocarburi deve essere del tipo con rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) o con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID).

1.4.3.5. Analisi degli ossidi di azoto (NO_x)

L'analizzatore degli ossidi di azoto deve essere del tipo con rivelatore a chemiluminescenza (CLD) o con rivelatore a chemiluminescenza riscaldato (HCLD) con un convertitore NO₂/NO, se la misura viene effettuata sul secco. Se la misura viene effettuata su umido, si deve usare un HCLD con convertitore mantenuto al di sopra di 328 K (55 °C), a condizione che il controllo dell'estinzione causata dall'acqua rientri nella norma (allegato III, appendice 2, punto 1.9.2.2). Sia per il rivelatore CLD che per l'HCLD il percorso di campionamento deve essere mantenuto ad una temperatura di parete compresa tra 328 K e 473 K (55 °C a 200 °C) fino al convertitore per la misurazione sul secco e fino all'analizzatore per la misurazione su umido.

1.4.4. Campionamento delle emissioni gassose

Se la composizione del gas di scarico è influenzata da dispositivi di post-trattamento degli scarichi, il campione di gas di scarico deve essere prelevato a valle di tale dispositivo.

La sonda di campionamento del gas di scarico dovrebbe trovarsi sul lato ad alta pressione della marmitta, il più lontano possibile dalla luce di scarico. Per garantire la completa miscelazione dello scarico del motore prima dell'estrazione del campione, in alternativa è possibile inserire un miscelatore tra l'uscita della marmitta e la sonda di campionamento. Il volume interno del miscelatore non deve essere inferiore a 10 volte la cilindrata del motore sottoposto a prova e dovrebbe presentare un'altezza, una larghezza e una profondità praticamente uguali, come in un cubo. Le dimensioni del miscelatore dovrebbero essere ridotte al minimo; il miscelatore deve essere collegato il più possibile vicino al motore. Il condotto di scarico in uscita dal miscelatore della marmitta deve continuare per almeno 610 mm oltre il punto in cui è ubicata la sonda di campionamento e deve avere dimensioni sufficienti per ridurre al minimo la contropressione. La temperatura della superficie interna del miscelatore deve mantenersi al di sopra della temperatura di condensazione dei gas di scarico; è consigliabile una temperatura minima di 338 °K (65 °C).

In via facoltativa tutti i componenti possono essere misurati direttamente nella galleria di diluizione o tramite campionamento in sacco e successiva misura della concentrazione nel sacco di campionamento.

Appendice 2

1. TARATURA DEGLI STRUMENTI DI ANALISI

1.1. Introduzione

Ciascun analizzatore deve essere tarato con la frequenza necessaria per soddisfare i requisiti di precisione della presente norma. Il metodo di taratura da utilizzare è descritto in questo punto per gli analizzatori indicati nell'appendice 1, punto 1.4.3.

1.2. Gas di taratura

Rispettare la durata di conservazione di tutti i gas di taratura.

Registrare la data di scadenza dei gas di taratura dichiarata dal costruttore.

1.2.1. Gas puri

La purezza dei gas richiesta è definita dai limiti di contaminazione sottoindicati. Devono essere disponibili i seguenti gas:

— azoto purificato

(contaminazione ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO₂, ≤ 0,1 ppm NO)

— ossigeno purificato

(purezza > 99,5 % vol O₂)

— miscela idrogeno-elio

(40 ± 2 % idrogeno, rimanente elio);

contaminazione ≤ 1 ppm C, ≤ 400 ppm CO₂

— aria sintetica purificata

(contaminazione ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO₂, ≤ 0,1 ppm NO)

(tenore di ossigeno 18-21 % vol.)

1.2.2. Gas di taratura e di calibrazione

Devono essere disponibili miscele di gas aventi le seguenti composizioni chimiche:

- C_3H_8 e aria sintetica purificata (vedi punto 1.2.1);
- CO e azoto purificato;
- NO_x e azoto purificato (la quantità di NO_2 contenuta in questo gas di taratura non deve superare il 5 % del tenore di NO);
- CO_2 e azoto purificato;
- CH_4 e aria sintetica purificata;
- C_2H_6 e aria sintetica purificata.

Nota: Sono ammesse combinazioni di altri gas, purché i gas non reagiscano uno con l'altro.

La concentrazione effettiva dei gas di taratura e di calibrazione deve essere compresa entro il $\pm 2\%$ del valore nominale. Tutte le concentrazioni dei gas di taratura devono essere indicate su base volume (% in volume o ppm in volume).

I gas utilizzati per la taratura e per la calibrazione possono essere ottenuti anche mediante dispositivi di miscelazione di precisione (divisori di gas) effettuando la diluizione con N_2 purificato o con aria sintetica purificata. La precisione del dispositivo di miscelazione deve essere tale che la concentrazione dei gas di taratura diluiti possa essere determinata con un errore non superiore a $\pm 1,5\%$. Una precisione analoga implica che i gas primari utilizzati per la miscelazione devono essere conosciuti con una precisione minima di $\pm 1\%$, riconducibile a norme nazionali e/o internazionali. La verifica viene effettuata tra il 15 % e il 50 % del fondo scala per ogni taratura che comporta l'impiego di un dispositivo di miscelazione.

In alternativa, il dispositivo di miscelazione può essere controllato con uno strumento lineare per natura, ad esempio impiegando gas NO con un CLD. Il valore di calibrazione dello strumento è regolato quando il gas di calibrazione è direttamente collegato allo strumento. Il dispositivo di miscelazione è controllato quando si trova alle regolazioni utilizzate e il valore nominale viene raffrontato alla concentrazione misurata dello strumento. In ogni punto misurato la differenza deve rientrare entro un limite di $\pm 0,5\%$ del valore nominale.

1.2.3. Controllo dell'interferenza dell'ossigeno

I gas di controllo dell'interferenza dell'ossigeno devono contenere propano con 350 ppm C \pm 75 ppm C di idrocarburi. La concentrazione viene determinata, con le tolleranze dei gas di calibrazione, mediante cromatografia degli idrocarburi totali più impurità o mediante miscelazione dinamica. L'azoto è il diluente predominante con l'ossigeno come gas complementare. Miscela richiesta per la prova dei motori a benzina:

- Concentrazione interferenza O_2 : Altro gas
- 10 (da 9 a 11): Azoto
- 5 (da 4 a 6): Azoto
- 0 (da 0 a 1): Azoto

1.3. Procedura operativa per gli analizzatori e per il sistema di campionamento

La procedura operativa per l'impiego degli analizzatori deve seguire le istruzioni di avviamento e di utilizzazione del costruttore degli strumenti. Devono essere rispettati i requisiti minimi presentati nei punti da 1.4 a 1.9. Per strumenti di laboratorio quali GC e cromatografi liquidi ad alte prestazioni (HPLC) è applicabile solo il punto 1.5.4.

1.4. Prova di trafileamento

Eseguire una prova di trafileamento del sistema. La sonda deve essere disinserita dal sistema di scarico e l'estremità chiusa. Si mette in funzione la pompa dell'analizzatore. Dopo un periodo iniziale di stabilizzazione, tutti i flussimetri devono indicare zero; in caso contrario, controllare le linee di campionamento e rimediare ai difetti.

Il trafileamento massimo ammissibile sul lato in depressione è pari a 0,5 % della portata di utilizzo per la parte di sistema controllata. Si possono usare i flussi sull'analizzatore e sul bypass per stimare le portate di utilizzo.

In alternativa, è possibile evacuare il sistema ad una pressione minima di 20 kPa in depressione (80 kPa assoluti). Dopo un periodo di stabilizzazione iniziale l'aumento di pressione p (kPa/min) del sistema non deve essere superiore a:

$$\delta p = p/V_{\text{syst}} \times 0,005 \times fr$$

dove:

V_{syst} = volume del sistema (l)

fr = portata del sistema (l/min)

Un altro metodo è l'introduzione di un cambiamento di concentrazione a gradino all'inizio della linea di campionamento passando dal gas di azzeramento a quello di calibrazione. Se, dopo un adeguato periodo di tempo, il valore letto indica una concentrazione inferiore a quella introdotta, esistono problemi di taratura o di trafileamento.

1.5. Procedimento di taratura

1.5.1. Strumentazione

Gli strumenti montati devono essere tarati e le curve di taratura devono essere controllate rispetto a gas campione, impiegando le stesse portate di gas utilizzate per il campionamento dei gas di scarico.

1.5.2. Tempo di riscaldamento

Seguire i tempi di riscaldamento raccomandati dal costruttore. Se non è specificato, si raccomanda un tempo di riscaldamento degli analizzatori di almeno due ore.

1.5.3. Analizzatori NDIR e HFID

Regolare l'analizzatore NDIR secondo quanto necessario e ottimizzare la fiamma di combustione dell'analizzatore HFID (punto 1.9.1).

1.5.4. Gascromatografo (GC) e HPCL

Calibrare i due strumenti secondo le buone prassi di laboratorio e in base alle raccomandazioni del costruttore.

1.5.5. Determinazione delle curve di taratura

1.5.5.1. Orientamento generale

- a) Tarare ciascun intervallo operativo normalmente usato.
- b) Azzerare gli analizzatori di CO, CO₂, NO_x e HC con aria sintetica (o azoto) purificati.
- c) Introdurre negli analizzatori gli appropriati gas di taratura, registrare i valori e determinare le curve di taratura.
- d) Per tutti gli intervalli degli strumenti, ad eccezione di quello inferiore, la curva di taratura dell'analizzatore viene determinata mediante almeno dieci punti di taratura, oltre allo zero, distribuiti nel modo più uniforme possibile. Per l'intervallo inferiore la curva di taratura viene determinata mediante almeno dieci punti di taratura, oltre allo zero, distribuiti in modo tale che la metà dei punti si trovi al di sotto del 15 % del fondo scala dell'analizzatore e l'altra metà al di sopra del 15 % del fondo scala. La concentrazione nominale massima per tutti gli intervalli deve essere uguale o maggiore al 90 % del fondo scala.
- e) La curva di taratura viene calcolata con il metodo dei minimi quadrati. Si può utilizzare un'equazione di aggiustamento lineare o non lineare.
- f) I punti di taratura non devono differire dalla linea di aggiustamento dei minimi quadrati del maggiore dei seguenti valori: oltre ± 2 % del valore o $\pm 0,3$ % del fondo scala,
- g) Se necessario, ricontrollare la regolazione dello zero e ripetere la procedura di taratura.

1.5.5.2. Metodi alternativi

Se è possibile dimostrare che una tecnica alternativa (per esempio computer, commutatore di intervallo a comando elettronico, ecc.) può fornire una precisione equivalente, è possibile utilizzare tali tecniche.

1.6. Verifica della taratura

Ciascun intervallo operativo normalmente utilizzato deve essere controllato prima di ogni analisi secondo la procedura seguente.

La taratura viene controllata utilizzando un gas di azzeramento e un gas di calibrazione il cui valore nominale sia superiore all'80 % del fondo scala dell'intervallo di misurazione.

Se, per i due punti considerati, il valore trovato non differisce di oltre il $\pm 4\%$ del fondo scala dal valore di riferimento dichiarato, si possono modificare i parametri di aggiustamento. In caso contrario, occorre verificare il gas di calibrazione o determinare una nuova curva di taratura secondo il punto 1.5.5.1.

1.7. Taratura dell'analizzatore del gas tracciante per la misurazione del flusso di scarico

L'analizzatore per la misurazione delle concentrazioni di gas tracciante viene tarato utilizzando gas normali.

La curva di calibratura viene determinata mediante almeno dieci punti di taratura, oltre allo zero, distribuiti in modo tale che la metà dei punti si trovi tra il 4 % e il 20 % del fondo scala dell'analizzatore e l'altra metà tra il 20 % e il 100 % del fondo scala. La curva di taratura viene calcolata con il metodo dei minimi quadrati.

La curva di taratura non deve differire di oltre $\pm 1\%$ del fondo scala dal valore nominale di ciascun punto di taratura, nell'intervallo tra il 20 % e il 100 % del fondo scala. Non deve inoltre differire di oltre $\pm 2\%$ dal valore nominale nell'intervallo tra il 4 % e il 20 % del fondo scala. L'analizzatore viene azzerato e calibrato prima della prova utilizzando un gas di azzeramento e un gas di calibrazione il cui valore nominale sia superiore all'80 % del fondo scala dell'analizzatore.

1.8. Prova di efficienza del convertitore di NO_x

L'efficienza del convertitore utilizzato per la conversione di NO₂ in NO viene controllata come indicato nei punti 1.8.1-1.8.8 (figura 1 dell'allegato III, appendice 2).

1.8.1. Configurazione di prova

Questo controllo si può effettuare con un ozonizzatore conformemente all'impianto di prova presentato alla figura 1 dell'allegato III e al procedimento descritto in appresso.

1.8.2. Taratura

Il CLD e l'HCLD devono essere tarati nell'intervallo di funzionamento più comune, secondo le specifiche del costruttore, utilizzando gas di azzeramento e di taratura (il cui tenore di NO deve essere pari a circa l'80 % dell'intervallo operativo e la concentrazione di NO₂ della miscela di gas deve essere inferiore al 5 % della concentrazione di NO). L'analizzatore di NO_x deve essere regolato sulla posizione NO, in modo che il gas di taratura non passi attraverso il convertitore. Registrare la concentrazione indicata.

1.8.3. Calcolo

L'efficienza del convertitore di NO_x viene calcolata come segue:

$$\text{Efficienza (\%)} = \left(1 + \frac{a - b}{c - d} \right) \times 100$$

dove:

a = concentrazione di NO_x conformemente al punto 1.8.6

b = concentrazione di NO_x conformemente al punto 1.8.7

c = concentrazione di NO conformemente al punto 1.8.4

d = concentrazione di NO conformemente al punto 1.8.5.

1.8.4. Aggiunta di ossigeno

Attraverso un raccordo a T, aggiungere di continuo ossigeno o aria di azzeramento al flusso di gas fino a quando la concentrazione indicata risulti inferiore di circa il 20 % alla concentrazione di taratura indicata al punto 1.8.2. (Analizzatore in posizione NO).

Registrare la concentrazione indicata (c). Durante tutta questa operazione l'ozonizzatore deve restare disinserito.

1.8.5. Attivazione dell'ozonizzatore

Attivare quindi l'ozonizzatore per generare una quantità di ozono sufficiente a ridurre la concentrazione di NO a circa il 20 % (minimo 10 %) della concentrazione di taratura di cui al punto 1.8.2. Registrare la concentrazione indicata (d). (Analizzatore in posizione NO).

1.8.6. Posizione NO_x

Commutare quindi l'analizzatore sulla posizione NO_x in modo che la miscela gassosa (costituita da NO, NO₂, O₂ e N₂) passi attraverso il convertitore. Registrare la concentrazione indicata (a). (Analizzatore in posizione NO_x).

1.8.7. Disattivazione dell'ozonizzatore

Disattivare quindi l'ozonizzatore. La miscela di gas descritta al punto 1.8.6 entra nel rivelatore passando attraverso il convertitore. Registrare la concentrazione indicata (b). (Analizzatore in posizione NO_x).

1.8.8. Posizione NO

Dopo commutazione sulla posizione NO con l'ozonizzatore disattivato, chiudere anche il flusso di ossigeno o di aria sintetica. Il valore di NO_x letto sull'analizzatore non deve superare di oltre il ± 5 % il valore specificato al punto 1.8.2. (Analizzatore in posizione NO).

1.8.9. Intervallo di prova

Verificare l'efficienza del convertitore ogni mese.

1.8.10. Efficienza

L'efficienza del convertitore non deve essere inferiore al 90 %, ma è fortemente raccomandata un'efficienza maggiore (95 %).

Nota: Se, con l'analizzatore nell'intervallo più comune, l'ozonizzatore non può fornire una riduzione dall'80 % al 20 % conformemente al punto 1.8.5, utilizzare l'intervallo massimo che consente tale riduzione.

1.9. Regolazione del FID

1.9.1. Ottimizzazione della risposta del rivelatore

Il rivelatore HFID deve essere messo a punto come specificato dal costruttore dello strumento. Come gas di taratura, utilizzare propano in aria per ottimizzare la risposta sull'intervallo operativo più comune.

Con le portate di carburante e di aria raccomandate dal costruttore, introdurre nell'analizzatore un gas di calibrazione contenente 350 ± 75 ppm C. Determinare la risposta ad un dato flusso di carburante in base alla differenza tra la risposta al gas di calibrazione e la risposta al gas di azzeramento. Il flusso del carburante deve essere regolato per incrementi al di sopra e al di sotto del valore specificato dal costruttore. Registrare le risposte di calibrazione e di azzeramento a questi flussi di carburante. Riportare in grafico la differenza tra la risposta di calibrazione e la risposta di azzeramento e regolare il flusso di carburante sul lato ricco della curva. Il valore rappresenta la regolazione iniziale della portata, che può essere successivamente ottimizzata in base ai risultati del fattore di risposta degli idrocarburi e del controllo dell'interferenza dell'ossigeno secondo i punti 1.9.2 e 1.9.3.

Se l'interferenza dell'ossigeno o i fattori di risposta degli idrocarburi non rispettano le specifiche indicate di seguito, il flusso dell'aria sarà regolato in maniera incrementale verso l'alto e verso il basso rispetto alle specifiche del costruttore; ripetere le procedure dei punti 1.9.2 e 1.9.3 per ciascun flusso.

1.9.2. Fattori di risposta degli idrocarburi

Tarare l'analizzatore utilizzando propano in aria e aria sintetica purificata conformemente al punto 1.5.

Quando un analizzatore viene messo in servizio e dopo interruzioni di funzionamento piuttosto lunghe, determinare i fattori di risposta. Il fattore di risposta (R_f) per una particolare specie idrocarburica è il rapporto tra il valore C1 letto sul FID e la concentrazione del gas nella bombola espressa in ppm di C1.

La concentrazione del gas di prova deve essere ad un livello tale da ottenere una risposta pari approssimativamente all'80% del fondo scala. La concentrazione deve essere nota con una precisione del $\pm 2\%$ riferita ad uno standard gravimetrico espresso in volume. Inoltre, la bombola del gas deve essere preconditionata per 24 ore ad una temperatura di 298 K (25°C) ± 5 K.

I gas di prova e gli intervalli raccomandati per i relativi fattori di risposta sono i seguenti:

- metano e aria sintetica purificata: $1,00 \leq R_f \leq 1,15$
- propilene e aria sintetica purificata: $0,90 \leq R_f \leq 1,1$
- toluene e aria sintetica purificata: $0,90 \leq R_f \leq 1,10$.

Questi valori sono relativi al fattore di risposta (R_f) di 1,00 per propano e aria sintetica purificata.

1.9.3. Controllo dell'interferenza dell'ossigeno

Quando si mette in servizio un analizzatore e dopo interruzioni di funzionamento piuttosto lunghe, controllare l'interferenza dell'ossigeno. Scegliere un intervallo nel quale i gas di controllo dell'interferenza dell'ossigeno rientrino nel 50 % superiore. La prova viene effettuata regolando la temperatura del forno come indicato. I gas di controllo dell'interferenza dell'ossigeno sono indicati al punto 1.2.3.

- a) Azzerare l'analizzatore.
- b) Calibrare l'analizzatore con la miscela allo 0 % di ossigeno per i motori a benzina.
- c) Ricontrollare la risposta di azzeramento. Se è cambiata di oltre lo 0,5 % del fondo scala, ripetere le procedure di cui alle lettere a) e b) di questo punto.
- d) Introdurre i gas di controllo dell'interferenza dell'ossigeno al 5 % e al 10 %.
- e) Ricontrollare la risposta di azzeramento. Se è cambiata di oltre $\pm 1\%$ del fondo scala, ripetere la prova.
- f) Calcolare l'interferenza dell'ossigeno (%O₂I) per ciascuna miscela di cui alla lettera d) come segue:

$$\text{O}_2\text{I} = \frac{(B - C)}{B} \times 100 \quad \text{ppm} \quad C = \frac{A}{D}$$

dove:

- A = concentrazione di idrocarburi (ppm C) del gas di calibrazione utilizzato alla lettera b)
- B = concentrazione di idrocarburi (ppm C) dei gas di controllo dell'interferenza dell'ossigeno utilizzati alla lettera d)
- C = risposta dell'analizzatore
- D = percentuale della risposta dell'analizzatore rispetto al fondo scala a seguito del punto A.

- g) La % dell'interferenza dell'ossigeno (% O₂I) deve essere inferiore a $\pm 3\%$ per tutti i gas di controllo dell'interferenza dell'ossigeno prima della prova.
- h) Se l'interferenza dell'ossigeno è superiore a $\pm 3\%$, il flusso dell'aria deve essere regolato per incrementi al di sopra e al di sotto del valore specificato dal costruttore, ripetendo le procedure del punto 1.9.1 per ciascun flusso.

- i) Se l'interferenza dell'ossigeno è superiore a $\pm 3\%$ dopo aver regolato il flusso dell'aria variare il flusso del carburante e successivamente il flusso del campione, ripetendo le procedure del punto 1.9.1 per ciascuna nuova regolazione.
- j) Se l'interferenza dell'ossigeno è ancora superiore a $\pm 3\%$, riparare o sostituire l'analizzatore, il carburante del FID o l'aria del bruciatore prima di eseguire la prova. La procedura descritta in questo punto deve essere ripetuta dopo la riparazione o la sostituzione dell'apparecchiatura o dei gas.

1.10. Effetti di interferenza con gli analizzatori di CO, CO₂, NO_x e O₂

Gas diversi da quello analizzato possono interferire in vari modi col valore letto. Si verifica un'interferenza positiva in strumenti NDIR e PMD quando il gas interferente fornisce, in minor misura, lo stesso effetto del gas misurato. Si verifica una interferenza negativa, negli strumenti NDIR, a causa di gas interferenti che ampliano la banda di assorbimento del gas misurato e, negli strumenti CLD, a causa di gas interferenti che estinguono la radiazione. Eseguire i controlli di interferenza descritti nei punti 1.10.1 e 1.10.2 prima dell'utilizzo iniziale dell'analizzatore e dopo intervalli di inutilizzo importanti, e comunque almeno una volta all'anno.

1.10.1. Controllo dell'interferenza sull'analizzatore di CO

Acqua e CO₂ possono interferire con le prestazioni dell'analizzatore di CO. Pertanto, gorgogliare attraverso acqua a temperatura ambiente un gas di calibrazione del CO₂ avente una concentrazione dall'80 al 100 % del fondo scala dell'intervallo operativo massimo durante la prova e registrare la risposta dell'analizzatore. Quest'ultima non deve essere superiore all'1% del fondo scala per intervalli uguali o superiori a 300 ppm, e non deve essere superiore a 3 ppm per intervalli al di sotto di 300 ppm.

1.10.2. Controlli dell'attenuazione sull'analizzatore di NO_x

I due gas che possono dare problemi sugli analizzatori CLD (e HCLD) sono il CO₂ e il vapore acqueo. Le risposte di estinzione di questi gas sono proporzionali alle loro concentrazioni e richiedono pertanto tecniche d'analisi per determinare l'estinzione alle più elevate concentrazioni prevedibili durante la prova.

1.10.2.1. Prova dell'attenuazione da CO₂

Far passare attraverso l'analizzatore NDIR un gas di calibrazione del CO₂ avente una concentrazione dall'80 al 100 % del fondo scala dell'intervallo operativo massimo e registrare come A il valore del CO₂. Diluire poi approssimativamente al 50 % con gas di calibrazione di NO e farlo passare attraverso gli analizzatori NDIR e (H)CLD registrando come B e C rispettivamente i valori di CO₂ e NO. Chiudere poi il CO₂ e far passare solo il gas di calibrazione di NO attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO.

L'attenuazione, che non deve superare il 3 % del fondo scala, viene calcolata come segue:

$$\% \text{ attenuazione CO}_2 = \left[1 - \left(\frac{(C \times A)}{(D \times A) - (D \times B)} \right) \right] \times 100$$

dove:

A: concentrazione CO₂ non diluito misurata con NDIR (%)

B: concentrazione CO₂ diluito misurata con NDIR (%)

C: concentrazione NO diluito misurata con CLD (ppm)

D: concentrazione NO non diluito misurata con CLD (ppm)

È possibile utilizzare metodi alternativi per diluire e quantificare i valori dei gas di calibrazione CO₂ ed NO, ad esempio la miscelazione dinamica.

1.10.2.2. Controllo dell'attenuazione causata dall'acqua

Il controllo si applica solo alle misure della concentrazione dei gas su umido. Il calcolo dell'attenuazione provocata dall'acqua deve considerare la diluizione del gas di taratura di NO con vapore acqueo e la messa in scala della concentrazione di vapore acqueo nella miscela in proporzione a quella prevista durante l'esecuzione delle prove.

Far passare un gas di calibrazione di NO avente una concentrazione dall'80 al 100 % del fondo scala del normale intervallo operativo attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO. Gorgogliare poi il gas di NO attraverso acqua a temperatura ambiente e farlo passare attraverso l'analizzatore (H)CLD, registrando come C il valore di NO. La temperatura dell'acqua deve essere determinata e registrata come F. Determinare e registrare come G la pressione di vapore di saturazione della miscela che corrisponde alla temperatura dell'acqua nel gorgogliatore (F). Calcolare la concentrazione di vapore acqueo (in %) della miscela come segue:

$$H = 100 \times \left(\frac{G}{p_B} \right)$$

e registrarla come H. Calcolare la concentrazione attesa del gas di calibrazione NO diluito (in vapore acqueo) come segue:

$$D_e = D \times \left(1 - \frac{H}{100} \right)$$

e registrarla come D_e.

L'attenuazione causata dall'acqua, che non deve superare il 3 %, viene calcolata come segue:

$$\% \text{ H}_2\text{O attenuati} = 100 \times \left(\frac{D_e - C}{D_e} \right) \times \left(\frac{H_m}{H} \right)$$

dove:

D_e = concentrazione prevista NO diluito (ppm)

C = concentrazione NO diluito (ppm)

H_m = concentrazione massima vapore acqueo

H = concentrazione effettiva vapore acqueo (%)

Nota: È importante che il gas di taratura di NO contenga una concentrazione minima di NO₂ per questa prova perché nei calcoli dell'attenuazione non si è tenuto conto dell'assorbimento di NO₂ in acqua.

1.10.3. Interferenza sull'analizzatore di O₂

La risposta degli strumenti di un analizzatore PMD causata dai gas diversi dall'ossigeno è relativamente bassa. Gli equivalenti ossigeno dei componenti dei gas di scarico più comuni sono illustrati nella tabella 1.

Tabella 1

Equivalenti ossigeno

| Gas | Equivalenti O ₂ % |
|---|---------------------------------|
| Biossido di carbonio (CO ₂) | - 0,623 |
| Monossido di carbonio (CO) | - 0,354 |
| Ossido di azoto (NO) | + 44,4 |
| Biossido di azoto (NO ₂) | + 28,7 |
| Acqua (H ₂ O) | - 0,381 |

Se sono necessarie misurazioni di alta precisione, la concentrazione di ossigeno rilevata deve essere corretta secondo la seguente formula:

$$\text{Interferenza} = \frac{\text{(Equivalente O}_2\% \times \text{Conc oss)}}{100}$$

1.11. Intervalli di taratura

Tarare gli analizzatori conformemente al punto 1.5 almeno una volta ogni tre mesi o tutte le volte che vengono effettuate riparazioni o modifiche al sistema che possano influire sulla taratura.

Appendice 3

1. VALUTAZIONE DEI DATI E CALCOLI

1.1. Valutazione dei dati relativi alle emissioni gassose

Per la valutazione delle emissioni gassose, calcolare la media dei valori registrati almeno degli ultimi 120 secondi di ciascuna modalità di funzionamento e determinare le concentrazioni (conc) medie di HC, CO, NO_x e CO₂ per ciascuna modalità in base alla media dei valori registrati e ai corrispondenti dati di taratura. È ammesso un differente tipo di registrazione, purché assicurati un'acquisizione equivalente dei dati.

Le concentrazioni medie di fondo (conc_d) possono essere determinate in base ai valori ottenuti per l'aria di diluizione col metodo del sacco o ai valori di fondo ottenuti in modo continuo (senza sacco) e dai corrispondenti dati di taratura.

1.2. Calcolo delle emissioni gassose

I risultati finali della prova registrati risultano dai seguenti calcoli.

1.2.1. Correzione secco/umido

Convertire la concentrazione misurata nel valore su umido secondo le formule seguenti, salvo che sia già stata misurata su umido:

$$\text{conc (wet)} = k_w \times \text{conc (dry)}$$

Per il gas di scarico grezzo:

$$k_w = k_{w,r} = \frac{1}{1 + \alpha \times 0,005 \times (\% \text{ CO [dry]} + \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]}) - 0,01 \times \% \text{ H}_2 \text{ [dry]} + k_{w2}}$$

dove α è il rapporto idrogeno-carbonio nel carburante.

Calcolare la concentrazione di H₂ nello scarico come segue:

$$\text{H}_2 \text{ [dry]} = \frac{0,5 \times \alpha \times \% \text{ CO [dry]} \times (\% \text{ CO [dry]} + \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]})}{\% \text{ CO [dry]} + (3 \times \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]})}$$

Calcolare il fattore k_{w2} :

$$k_{w2} = \frac{1,608 \times H_a}{1\ 000 + (1,608 \times H_a)}$$

H_a : umidità assoluta dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca.

Per il gas di scarico grezzo:

Per la misura del CO₂ su umido:

$$k_w = k_{w,e,1} = \left(1 - \frac{\alpha \times \% \text{ CO}_2 \text{ [wet]}}{200} \right) - k_{w1}$$

Per la misura del CO₂ su secco:

$$k_w = k_{w,e,2} = \left(\frac{(1 - k_{w1})}{1 + \frac{\alpha \times \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]}}{200}} \right)$$

dove α è il rapporto idrogeno-carbonio nel carburante.

Calcolare il fattore k_{w1} in base alle seguenti equazioni:

$$k_{w1} = \left(\frac{1,608 \times [H_d \times (1 - 1/DF) + H_a \times (1/DF)]}{1\,000 + 1,608 \times [H_d \times (1 - 1/DF) + H_a \times (1/DF)]} \right)$$

dove:

H_d = umidità assoluta dell'aria di diluizione, g d'acqua per kg di aria secca

H_a = umidità assoluta dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca

$$DF = \frac{13,4}{\% \text{ conc}_{\text{CO}_2} + (\text{ppm conc}_{\text{CO}} + \text{ppm conc}_{\text{HC}}) \times 10^{-4}}$$

Per l'aria di diluizione:

$$k_{w,d} = 1 - k_{w1}$$

Calcolare il fattore k_{w1} in base alle seguenti equazioni:

$$k_{w1} = \left(\frac{1,608 \times [H_d \times (1 - 1/DF) + H_a \times (1/DF)]}{1\,000 + 1,608 \times [H_d \times (1 - 1/DF) + H_a \times (1/DF)]} \right)$$

dove:

H_d = umidità assoluta dell'aria di diluizione, g d'acqua per kg di aria secca

H_a = umidità assoluta dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca

$$DF = \frac{13,4}{\% \text{ conc}_{\text{CO}_2} + (\text{ppm conc}_{\text{CO}} + \text{ppm conc}_{\text{HC}}) \times 10^{-4}}$$

Per l'aria di aspirazione (se è differente dall'aria di diluizione):

$$k_{w,a} = 1 - k_{w2}$$

Calcolare il fattore k_{w1} in base alle seguenti equazioni:

$$k_{w2} = \frac{1,608 \times H_a}{1\,000 + (1,608 \times H_a)}$$

H_a : umidità assoluta dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria secca.

1.2.2. Correzione dell'umidità per NO_x

Poiché l'emissione di NO_x dipende dalle condizioni dell'aria ambiente, la concentrazione di NO_x deve essere moltiplicata per il fattore K_H per tener conto dell'umidità:

$$K_H = 0,6272 + 44,030 \times 10^{-3} \times H_a - 0,862 \times 10^{-3} \times H_a^2 \text{ (per motori a 4 tempi)}$$

$$K_H = 1 \text{ (per motori a 2 tempi)}$$

H_a umidità assoluta dell'aria di aspirazione, g d'acqua per kg di aria

1.2.3. Calcolo della portata massica di emissione

La portata massica di emissione Gas_{mass} (g/h) per ciascuna modalità si calcola come segue:

a) Per il gas di scarico grezzo ⁽¹⁾:

$$Gas_{mass} = \frac{MW_{Gas}}{MW_{FUEL}} \times \frac{1}{\{(\% CO_2 [wet] - \% CO_{2AIR}) + \% CO [wet] + \% HC [wet]\}} \times \% conc \times G_{FUEL} \times 1\ 000$$

dove:

G_{FUEL} (kg/h) è la portata massica di carburante

MW_{Gas} (kg/kmole) è il peso molecolare di ciascun gas indicato nella tabella 1

Tabella 1

Pesi molecolari

| Gas | MW_{Gas} (kg/kmole) |
|-----------------|-----------------------|
| NO _x | 46,01 |
| CO | 28,01 |
| HC | $MW_{HC} = MW_{FUEL}$ |
| CO ₂ | 44,01 |

$MW_{FUEL} = 12,011 + \alpha \times 1,00794 + \beta \times 15,9994$ (kg/kmole) è il peso molecolare del carburante, dove α è il rapporto idrogeno-carbonio e β è il rapporto ossigeno-carbonio del carburante ⁽²⁾;

CO_{2AIR} è la concentrazione di CO₂ nell'aria di alimentazione (che, se non viene misurata, è calcolata allo 0,04 %).

b) Per il gas di scarico grezzo diluito ⁽³⁾:

$$Gas_{mass} = u \times conc_c \times G_{TOTW}$$

dove:

G_{TOTW} (kg/h) è la portata massica del gas di scarico diluito su umido che, quando si utilizza un sistema di diluizione a flusso pieno, deve essere determinata secondo quanto indicato nell'allegato III, appendice 1, punto 1.2.4

$conc_c$ è la concentrazione di fondo corretta:

$$conc_c = conc - conc_d \times (1 - 1/DF)$$

$$\text{in cui } DF = \frac{13,4}{\% conc_{CO_2} + (ppm conc_{CO} + ppm conc_{HC}) \times 10^{-4}}$$

Il coefficiente u figura nella tabella 2.

Tabella 2

Valori del coefficiente u

| Gas | u | conc |
|-----------------|----------|------|
| NO _x | 0,001587 | ppm |
| CO | 0,000966 | ppm |
| HC | 0,000478 | ppm |
| CO ₂ | 15,19 | % |

⁽¹⁾ Per i NO_x la concentrazione deve essere moltiplicata per il fattore K_H (fattore di correzione dell'umidità per i NO_x).

⁽²⁾ La norma ISO 8178-1 illustra una formula più completa per il calcolo del peso molecolare del carburante (formula 50, capitolo 13.5.1 b). La formula non tiene conto solo del rapporto idrogeno-carbonio e del rapporto ossigeno-carbonio, ma anche di altri possibili componenti del carburante quali zolfo e azoto. Tuttavia, poiché per le prove sui motori ad accensione comandata della direttiva viene utilizzato un tipo di benzina che di solito contiene solo carbonio e idrogeno (denominato «carburante di riferimento» nell'allegato V), si considera la formula semplificata.

⁽³⁾ Nel caso dei NO_x moltiplicare la concentrazione per il fattore di correzione dell'umidità K_H (fattore di correzione dell'umidità per i NO_x).

I valori del coefficiente u si basano su un peso molecolare del gas di scarico diluito pari a 29 [kg/mole]. Il valore del coefficiente u degli HC è basato su un rapporto medio carbonio su idrogeno pari a 1/1,85.

1.2.4. Calcolo delle emissioni specifiche

Le emissioni specifiche (g/kWh) per tutti i singoli componenti sono calcolate nel modo seguente:

$$\text{Singolo gas} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Gas}_{\text{mass},i} \times \text{WF}_i)}{\sum_{i=1}^n (P_i \times \text{WF}_i)}$$

dove $P_i = P_{M,i} + P_{AE,i}$

Se per la prova vengono montati dispositivi ausiliari (ad esempio ventilatori di raffreddamento o soffianti) la potenza che assorbono deve essere aggiunta ai valori registrati, eccetto il caso in cui i dispositivi ausiliari costituiscano parte integrante del motore. La potenza del ventilatore o del soffiante deve essere determinata alle velocità utilizzate per la prova mediante calcolo sulla base delle caratteristiche standard o mediante prove pratiche (cfr. allegato VII, appendice 3).

I fattori di ponderazione e il numero di modalità (n) utilizzati nel calcolo suddetto sono descritti nell'allegato IV, punto 3.5.1.1.

2. ESEMPI

2.1. Dati sui gas di scarico grezzi prodotti da un motore ad accensione comandata a quattro tempi

Per quanto riguarda i dati sperimentali (tabella 3), effettuare prima i calcoli per la modalità 1 ed estenderli successivamente alle altre modalità di prova seguendo la stessa procedura.

Tabella 3

Dati sperimentali relativi ad un motore ad accensione comandata a quattro tempi

| Modalità | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Regime del motore | m^{-1} | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 1 480 |
| Potenza | kW | 9,96 | 7,5 | 4,88 | 2,36 | 0,94 | 0 |
| Carico in % | % | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 0 |
| Fattori di ponderazione | — | 0,090 | 0,200 | 0,290 | 0,300 | 0,070 | 0,050 |
| Pressione barometrica | kPa | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Temperatura aria | °C | 20,5 | 21,3 | 22,4 | 22,4 | 20,7 | 21,7 |
| Umidità relativa aria | % | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 |
| Umidità assoluta aria | g_{H_2O}/kg_{air} | 5,696 | 5,986 | 6,406 | 6,236 | 5,614 | 6,136 |
| CO sul secco | ppm | 60 995 | 40 725 | 34 646 | 41 976 | 68 207 | 37 439 |
| NO _x su umido | ppm | 726 | 1 541 | 1 328 | 377 | 127 | 85 |
| HC su umido | ppm C1 | 1 461 | 1 308 | 1 401 | 2 073 | 3 024 | 9 390 |
| CO ₂ sul secco | % Vol. | 11,4098 | 12,691 | 13,058 | 12,566 | 10,822 | 9,516 |
| Portata massica carburante | kg/h | 2,985 | 2,047 | 1,654 | 1,183 | 1,056 | 0,429 |
| Rapporto α H/C del carburante | — | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Rapporto β O/C del carburante | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1.1. Fattore di correzione secco/umido k_w

Calcolare il fattore di correzione secco/umido k_w per convertire le misure sul secco di CO e CO₂ in misure su umido.

$$k_w = k_{w,r} = \frac{1}{1 + \alpha \times 0,005 \times (\% \text{ CO [dry]} + \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]}) - 0,01 \times \% \text{ H}_2 \text{ [dry]} + k_{w2}}$$

dove:

$$\text{H}_2 \text{ [dry]} = \frac{0,5 \times \alpha \times \% \text{ CO [dry]} \times (\% \text{ CO [dry]} + \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]})}{\% \text{ CO [dry]} + (3 \times \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]})}$$

nonché:

$$k_{w2} = \frac{1,608 \times H_a}{1\,000 + (1,608 \times H_a)}$$

$$\text{H}_2 \text{ [dry]} = \frac{0,5 \times 1,85 \times 6,0995 \times (6,0995 + 11,4098)}{6,0995 + (3 \times 11,4098)} = 2,450 \%$$

$$k_{w2} = \frac{1,608 \times 5,696}{1\,000 + (1,608 \times 5,696)} = 0,009$$

$$k_w = k_{w,r} = \frac{1}{1 + 1,85 \times 0,005 \times (6,0995 + 11,4098) - 0,01 \times 2,450 + 0,009} = 0,872$$

$$\text{CO [wet]} = \text{CO [dry]} \times k_w = 60\,995 \times 0,872 = 53\,198 \text{ ppm}$$

$$\text{CO}_2 \text{ [wet]} = \text{CO}_2 \text{ [dry]} \times k_w = 11,410 \times 0,872 = 9,951 \% \text{ Vol}$$

Tabella 4

Valori di CO e CO₂ misurati su umido in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H ₂ sul secco | % | 2,450 | 1,499 | 1,242 | 1,554 | 2,834 | 1,422 |
| K _{w2} | — | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,010 |
| K _w | — | 0,872 | 0,870 | 0,869 | 0,870 | 0,874 | 0,894 |
| CO su umido | ppm | 53 198 | 35 424 | 30 111 | 36 518 | 59 631 | 33 481 |
| CO ₂ su umido | % | 9,951 | 11,039 | 11,348 | 10,932 | 9,461 | 8,510 |

2.1.2. Emissioni di HC

$$\text{HC}_{\text{mass}} = \frac{\text{MW}_{\text{HC}}}{\text{MW}_{\text{FUEL}}} \times \frac{1}{\{(\% \text{ CO}_2 \text{ [wet]} - \% \text{ CO}_{2\text{AIR}}) + \% \text{ CO [wet]} + \% \text{ HC [wet]}\}} \times \% \text{ conc} \times G_{\text{FUEL}} \times 1\,000$$

dove:

$$\text{MW}_{\text{HC}} = \text{MW}_{\text{FUEL}}$$

$$\text{MW}_{\text{FUEL}} = 12,011 + \alpha \times 1,00794 = 13,876$$

$$\text{HC}_{\text{mass}} = \frac{13,876}{13,876} \times \frac{1}{(9,951 - 0,04 + 5,3198 + 0,1461)} \times 0,1461 \times 2,985 \times 1\,000 = 28,361 \text{ g/h}$$

Tabella 5

Emissioni di HC [g/h] in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HC _{mass} | 28,361 | 18,248 | 16,026 | 16,625 | 20,357 | 31,578 |

2.1.3. Emissioni di NO_x

Calcolare prima il fattore di correzione dell'umidità K_H delle emissioni di NO_x come segue:

$$K_H = 0,6272 + 44,030 \times 10^{-3} \times H_a - 0,862 \times 10^{-3} \times H_a^2$$

$$K_H = 0,6272 + 44,030 \times 10^{-3} \times 5,696 - 0,862 \times 10^{-3} \times (5,696)^2 = 0,850$$

Tabella 6

Fattore di correzione dell'umidità K_H delle emissioni di NO_x in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| K _H | 0,850 | 0,860 | 0,874 | 0,868 | 0,847 | 0,865 |

Calcolare quindi la massa NO_{xmass} [g/h]:

$$NO_{xmass} = \frac{MW_{NO_x}}{MW_{FUEL}} \times \frac{1}{\{(\% CO_2 [wet] - \% CO_{2AIR}) + \% CO [wet] + \% HC [wet]\}} \times \% conc \times K_H \times G_{FUEL} \times 1\ 000$$

$$NO_{xmass} = \frac{46,01}{13,876} \times \frac{1}{(9,951 - 0,04 + 5,3198 + 0,1461)} \times 0,073 \times 0,85 \times 2,985 \times 1\ 000 = 39,717\ g/h$$

Tabella 7

Emissioni di NO_x [g/h] in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| NO _{xmass} | 39,717 | 61,291 | 44,013 | 8,703 | 2,401 | 0,820 |

2.1.4. Emissioni di CO

$$CO_{mass} = \frac{MW_{CO}}{MW_{FUEL}} \times \frac{1}{\{(\% CO_2 [wet] - \% CO_{2AIR}) + \% CO [wet] + \% HC [wet]\}} \times \% conc \times G_{FUEL} \times 1\ 000$$

$$CO_{2mass} = \frac{44,01}{13,876} \times \frac{1}{(9,951 - 0,04 + 5,3198 + 0,1461)} \times 9,951 \times 2,985 \times 1\ 000 = 6\ 126,806\ g/h$$

Tabella 8

Emissioni di CO (g/h) in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CO _{mass} | 2 084,588 | 997,638 | 695,278 | 591,183 | 810,334 | 227,285 |

2.1.5. Emissioni di CO₂

$$CO_{2mass} = \frac{MW_{CO_2}}{MW_{FUEL}} \times \frac{1}{\{(\% CO_2 [wet] - \% CO_{2AIR}) + \% CO [wet] + \% HC [wet]\}} \times \% conc \times G_{FUEL} \times 1\ 000$$

$$CO_{2mass} = \frac{44,01}{13,876} \times \frac{1}{(9,951 - 0,04 + 5,3198 + 0,1461)} \times 9,951 \times 2,985 \times 1\ 000 = 6\ 126,806\ g/h$$

Tabella 9

Emissioni di CO₂ (g/h) in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| CO _{2mass} | 6 126,806 | 4 884,739 | 4 117,202 | 2 780,662 | 2 020,061 | 907,648 |

2.1.6. Emissioni specifiche

Le emissioni specifiche (g/kWh) per tutti i singoli componenti sono calcolate nel modo seguente:

$$\text{Singolo gas} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Gas}_{\text{mass}_i} \times \text{WF}_i)}{\sum_{i=1}^n (P_i \times \text{WF}_i)}$$

Tabella 10

Emissioni (g/h) e fattori di ponderazione in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| HC _{mass} | g/h | 28,361 | 18,248 | 16,026 | 16,625 | 20,357 | 31,578 |
| NO _{xmass} | g/h | 39,717 | 61,291 | 44,013 | 8,703 | 2,401 | 0,820 |
| CO _{mass} | g/h | 2 084,588 | 997,638 | 695,278 | 591,183 | 810,334 | 227,285 |
| CO _{2mass} | g/h | 6 126,806 | 4 884,739 | 4 117,202 | 2 780,662 | 2 020,061 | 907,648 |
| Potenza P ₁ | KW | 9,96 | 7,50 | 4,88 | 2,36 | 0,94 | 0 |
| Fattori di ponderazione WF ₁ | — | 0,090 | 0,200 | 0,290 | 0,300 | 0,070 | 0,050 |

$$\text{HC} = \frac{28,361 \times 0,090 + 18,248 \times 0,200 + 16,026 \times 0,290 + 16,625 \times 0,300 + 20,357 \times 0,070 + 31,578 \times 0,050}{9,96 \times 0,090 + 7,50 \times 0,200 + 4,88 \times 0,290 + 2,36 \times 0,300 + 0,940 \times 0,070 + 0 \times 0,050} = 4,11 \text{ g/kWh}$$

$$\text{NO}_x = \frac{39,717 \times 0,090 + 61,291 \times 0,200 + 44,013 \times 0,290 + 8,703 \times 0,300 + 2,401 \times 0,070 + 0,820 \times 0,050}{9,96 \times 0,090 + 7,50 \times 0,200 + 4,88 \times 0,290 + 2,36 \times 0,300 + 0,940 \times 0,070 + 0 \times 0,050} = 6,85 \text{ g/kWh}$$

$$\text{CO} = \frac{2 084,59 \times 0,090 + 997,64 \times 0,200 + 695,28 \times 0,290 + 591,18 \times 0,300 + 810,33 \times 0,070 + 227,29 \times 0,050}{9,96 \times 0,090 + 7,50 \times 0,200 + 4,88 \times 0,290 + 2,36 \times 0,300 + 0,940 \times 0,070 + 0 \times 0,050} = 181,93 \text{ g/kWh}$$

$$\text{CO}_2 = \frac{6 126,81 \times 0,090 + 4 884,74 \times 0,200 + 4 117,20 \times 0,290 + 2 780,66 \times 0,300 + 2 020,06 \times 0,070 + 907,65 \times 0,050}{9,96 \times 0,090 + 7,50 \times 0,200 + 4,88 \times 0,290 + 2,36 \times 0,300 + 0,940 \times 0,070 + 0 \times 0,050} = 816,36 \text{ g/kWh}$$

2.2. Dati sui gas di scarico grezzi prodotti da un motore ad accensione comandata a due tempi

Per quanto riguarda i dati sperimentali (tabella 11), effettuare prima i calcoli per la modalità 1 ed estenderli successivamente alle altre modalità di prova seguendo la stessa procedura.

Tabella 11

Dati sperimentali relativi a un motore ad accensione comandata a due tempi

| Modalità | | 1 | 2 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| Regime del motore | m ⁻¹ | 9 500 | 2 800 |
| Potenza | kW | 2,31 | 0 |
| Carico in % | % | 100 | 0 |
| Fattori di ponderazione | — | 0,9 | 0,1 |
| Pressione barometrica | kPa | 100,3 | 100,3 |
| Temperatura aria | °C | 25,4 | 25 |
| Umidità relativa aria | % | 38,0 | 38,0 |
| Umidità assoluta aria | g _{H2O} /kg _{air} | 7,742 | 7,558 |
| CO sul secco | ppm | 37 086 | 16 150 |
| NO _x su umido | ppm | 183 | 15 |
| HC su umido | ppm C1 | 14 220 | 13 179 |
| CO ₂ sul secco | % Vol. | 11,986 | 11,446 |
| Portata massica carburante | kg/h | 1,195 | 0,089 |
| Rapporto α H/C del carburante | — | 1,85 | 1,85 |
| Rapporto β O/C del carburante | | 0 | 0 |

2.2.1. Fattore di correzione secco/umido k_w

Calcolare il fattore di correzione secco/umido k_w per convertire le misure a secco di CO e CO₂ in misure su umido.

$$k_w = k_{w,r} = \frac{1}{1 + \alpha \times 0,005 \times (\% \text{ CO [dry]} + \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]}) - 0,01 \times \% \text{ H}_2 \text{ [dry]} + k_{w2}}$$

dove:

$$\text{H}_2 \text{ [dry]} = \frac{0,5 \times \alpha \times \% \text{ CO [dry]} \times (\% \text{ CO [dry]} + \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]})}{\% \text{ CO [dry]} + (3 \times \% \text{ CO}_2 \text{ [dry]})}$$

$$\text{H}_2 \text{ [dry]} = \frac{0,5 \times 1,85 \times 3,7086 \times (3,7086 + 11,986)}{3,7086 + (3 \times 11,986)} = 1,357 \%$$

$$k_{w2} = \frac{1,608 \times H_a}{1\,000 + (1,608 \times H_a)}$$

$$k_{w2} = \frac{1,608 \times 7,742}{1\,000 + (1,608 \times 7,742)} = 0,012$$

$$k_w = k_{w,r} = \frac{1}{1 + 1,85 \times 0,005 \times (3,7086 + 11,986) - 0,01 \times 1,357 + 0,012} = 0,874$$

$$\text{CO [wet]} = \text{CO [dry]} \times k_w = 37\,086 \times 0,874 = 32\,420 \text{ ppm}$$

$$\text{CO}_2 \text{ [wet]} = \text{CO}_2 \text{ [dry]} \times k_w = 11,986 \times 0,874 = 10,478 \text{ \% Vol}$$

Tabella 12

Valori di CO e CO₂ misurati su umido in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | | 1 | 2 |
|--------------------------|-----|--------|--------|
| H ₂ su secco | % | 1,357 | 0,543 |
| k _{w2} | — | 0,012 | 0,012 |
| k _w | — | 0,874 | 0,887 |
| CO su umido | ppm | 32 420 | 14 325 |
| CO ₂ su umido | % | 10,478 | 10,153 |

2.2.2. Emissioni di HC

$$\text{HC}_{\text{mass}} = \frac{\text{MW}_{\text{HC}}}{\text{MW}_{\text{FUEL}}} \times \frac{1}{\{(\% \text{ CO}_2 \text{ [wet]} - \% \text{ CO}_{2\text{AIR}}) + \% \text{ CO [wet]} + \% \text{ HC [wet]}\}} \times \% \text{ conc} \times G_{\text{FUEL}} \times 1\,000$$

dove:

$$\text{MW}_{\text{HC}} = \text{MW}_{\text{FUEL}}$$

$$\text{MW}_{\text{FUEL}} = 12,011 + \alpha \times 1,00794 = 13,876$$

$$\text{HC}_{\text{mass}} = \frac{13,876}{13,876} \times \frac{1}{(10,478 - 0,04 + 3,2420 + 1,422)} \times 1,422 \times 1,195 \times 1\,000 = 112,520 \text{ g/h}$$

Tabella 13

Emissioni di HC (g/h) in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 |
|--------------------|---------|-------|
| HC _{mass} | 112,520 | 9,119 |

2.2.3. Emissioni di NO_x

Il fattore di correzione K_H per le emissioni di NO_x è uguale a 1 per i motori a due tempi:

$$\text{NO}_{x\text{mass}} = \frac{\text{MW}_{\text{NO}_x}}{\text{MW}_{\text{FUEL}}} \times \frac{1}{\{(\% \text{ CO}_2 \text{ [wet]} - \% \text{ CO}_{2\text{AIR}}) + \% \text{ CO [wet]} + \% \text{ HC [wet]}\}} \times \% \text{ conc} \times K_H \times G_{\text{FUEL}} \times 1\,000$$

$$\text{NO}_{x\text{mass}} = \frac{46,01}{13,876} \times \frac{1}{(10,478 - 0,04 + 3,2420 + 1,422)} \times 0,0183 \times 1 \times 1,195 \times 1\,000 = 4,800 \text{ g/h}$$

Tabella 14

Emissioni di NO_x (g/h) in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 |
|---------------------|-------|-------|
| NO _{xmass} | 4,800 | 0,034 |

2.2.4. Emissioni di CO

$$CO_{\text{mass}} = \frac{MW_{\text{CO}}}{MW_{\text{FUEL}}} \times \frac{1}{\{(\% \text{ CO}_2 [\text{wet}] - \% \text{ CO}_{2\text{AIR}}) + \% \text{ CO} [\text{wet}] + \% \text{ HC} [\text{wet}]\}} \times \% \text{ conc} \times G_{\text{FUEL}} \times 1\,000$$

$$CO_{\text{mass}} = \frac{28,01}{13,876} \times \frac{1}{(10,478 - 0,04 + 3,2420 + 1,422)} \times 3,2420 \times 1,195 \times 1\,000 = 517,851 \text{ g/h}$$

Tabella 15

Emissioni di CO (g/h) in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 |
|--------------------|---------|--------|
| CO _{mass} | 517,851 | 20,007 |

2.2.5. Emissioni di CO₂

$$CO_{2\text{mass}} = \frac{MW_{\text{CO}_2}}{MW_{\text{FUEL}}} \times \frac{1}{\{(\% \text{ CO}_2 [\text{wet}] - \% \text{ CO}_{2\text{AIR}}) + \% \text{ CO} [\text{wet}] + \% \text{ HC} [\text{wet}]\}} \times \% \text{ conc} \times G_{\text{FUEL}} \times 1\,000$$

$$CO_{2\text{mass}} = \frac{44,01}{13,876} \times \frac{1}{(10,478 - 0,04 + 3,2420 + 1,422)} \times 10,478 \times 1,195 \times 1\,000 = 2\,629,658 \text{ g/h}$$

Tabella 16

Emissioni di CO₂ (g/h) in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 |
|---------------------|-----------|---------|
| CO _{2mass} | 2 629,658 | 222,799 |

2.2.6. Emissioni specifiche

Le emissioni specifiche (g/kWh) per tutti i singoli componenti sono calcolate nel modo seguente:

$$\text{Singolo gas} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Gas}_{\text{mass}_i} \times \text{WF}_i)}{\sum_{i=1}^n (P_i \times \text{WF}_i)}$$

Tabella 17

Emissioni [g/h] e fattori di ponderazione in due modalità di prova

| Modalità | | 1 | 2 |
|---|-----|-----------|---------|
| HC _{mass} | g/h | 112,520 | 9,119 |
| NO _{xmass} | g/h | 4,800 | 0,034 |
| CO _{mass} | g/h | 517,851 | 20,007 |
| CO _{2mass} | g/h | 2 629,658 | 222,799 |
| Potenza P _{II} | kW | 2,31 | 0 |
| Fattori di ponderazione WF _i | — | 0,85 | 0,15 |

$$\text{HC} = \frac{112,52 \times 0,85 + 9,119 \times 0,15}{2,31 \times 0,85 + 0 \times 0,15} = 49,4 \text{ g/kWh}$$

$$\text{NO}_x = \frac{4,800 \times 0,85 + 0,034 \times 0,15}{2,31 \times 0,85 + 0 \times 0,15} = 2,08 \text{ g/kWh}$$

$$\text{CO} = \frac{517,851 \times 0,85 + 20,007 \times 0,15}{2,31 \times 0,85 + 0 \times 0,15} = 225,71 \text{ g/kWh}$$

$$\text{CO}_2 = \frac{2\,629,658 \times 0,85 + 222,799 \times 0,15}{2,31 \times 0,85 + 0 \times 0,15} = 1\,155,4 \text{ g/kWh}$$

2.3. Dati sui gas di scarico grezzi prodotti da un motore ad accensione comandata a quattro tempi

Per quanto riguarda i dati sperimentali (tabella 18), effettuare prima i calcoli per la modalità 1 ed estenderli successivamente alle altre modalità di prova seguendo la stessa procedura.

Tabella 18

Dati sperimentali sui gas di scarico grezzi prodotti da un motore ad accensione comandata a quattro tempi

| Modalità | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Regime del motore | m ⁻¹ | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 2 100 |
| Potenza | kW | 13,15 | 9,81 | 6,52 | 3,25 | 1,28 | 0 |
| Carico in % | % | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 0 |
| Fattori di ponderazione | — | 0,090 | 0,200 | 0,290 | 0,300 | 0,070 | 0,050 |
| Pressione barometrica | kPa | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Temperatura aria di alimentazione | °C | 25,3 | 25,1 | 24,5 | 23,7 | 23,5 | 22,6 |
| Umidità relativa aria di alimentazione | % | 19,8 | 19,8 | 20,6 | 21,5 | 21,9 | 23,2 |
| Umidità assoluta aria di alimentazione | G _{H2O} /kg | 4,08 | 4,03 | 4,05 | 4,03 | 4,05 | 4,06 |
| CO sul secco | ppm | 3 681 | 3 465 | 2 541 | 2 365 | 3 086 | 1 817 |
| NO _x su umido | ppm | 85,4 | 49,2 | 24,3 | 5,8 | 2,9 | 1,2 |
| HC su umido | ppm C1 | 91 | 92 | 77 | 78 | 119 | 186 |
| CO ₂ sul secco | % Vol. | 1,038 | 0,814 | 0,649 | 0,457 | 0,330 | 0,208 |
| CO sul secco (di fondo) | ppm | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| NO _x su umido (di fondo) | ppm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| HC su umido (di fondo) | ppm C1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| CO ₂ sul secco (di fondo) | % Vol. | 0,042 | 0,041 | 0,041 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Portata mass. Gas di scarico dil. G _{TOTW} | kg/h | 625,722 | 627,171 | 623,549 | 630,792 | 627,895 | 561,267 |
| Rapporto α H/C del carburante | — | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Rapporto β O/C del carburante | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.1. Fattore di correzione secco/umido k_w

Calcolare il fattore di correzione secco/umido k_w per convertire le misure sul secco di CO e CO₂ in misure su umido.

Per il gas di scarico grezzo diluito:

$$k_w = k_{w,e,2} = \left(\frac{(1 - k_{w1})}{1 + \frac{\alpha \times \% \text{CO}_2 \text{ [dry]}}{200}} \right)$$

dove:

$$k_{w1} = \left(\frac{1,608 \times [H_d \times (1 - 1/DF) + H_a \times (1/DF)]}{1\,000 + 1,608 \times [H_d \times (1 - 1/DF) + H_a \times (1/DF)]} \right)$$

$$DF = \frac{13,4}{\% \text{conc}_{\text{CO}_2} + (\text{ppm conc}_{\text{CO}} + \text{ppm conc}_{\text{HC}}) \times 10^{-4}}$$

$$DF = \frac{13,4}{1,038 + (3\,681 + 91) \times 10^{-4}} = 9,465$$

$$k_{w1} = \left(\frac{1,608 \times [4,08 \times (1 - 1/9,465) + 4,08 \times (1/9,465)]}{1\,000 + 1,608 \times [4,08 \times (1 - 1/9,465) + 4,08 \times (1/9,465)]} \right) = 0,007$$

$$k_w = k_{w,e,2} = \left(\frac{(1 - 0,007)}{1 + \frac{1,85 \times 1,038}{200}} \right) = 0,984$$

$$\text{CO [wet]} = \text{CO [dry]} \times k_w = 3\,681 \times 0,984 = 3\,623 \text{ ppm}$$

$$\text{CO}_2 \text{ [wet]} = \text{CO}_2 \text{ [dry]} \times k_w = 1,038 \times 0,984 = 1,0219 \%$$

Tabella 19

Valori di CO e CO₂ misurati su umido per i gas di scarico diluiti in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DF | — | 9,465 | 11,454 | 14,707 | 19,100 | 20,612 | 32,788 |
| k _{w1} | — | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| k _w | — | 0,984 | 0,986 | 0,988 | 0,989 | 0,991 | 0,992 |
| CO su umido | ppm | 3 623 | 3 417 | 2 510 | 2 340 | 3 057 | 1 802 |
| CO ₂ su umido | % | 1,0219 | 0,8028 | 0,6412 | 0,4524 | 0,3264 | 0,2066 |

Per l'aria di diluizione:

$$k_{w,d} = 1 - k_{w1}$$

dove il fattore k_{w1} è uguale a quello già calcolato per il gas di scarico diluito.

$$k_{w,d} = 1 - 0,007 = 0,993$$

$$\text{CO [wet]} = \text{CO [dry]} \times k_w = 3 \times 0,993 = 3 \text{ ppm}$$

$$\text{CO}_2 \text{ [wet]} = \text{CO}_2 \text{ [dry]} \times k_w = 0,042 \times 0,993 = 0,042 \text{ \% Vol}$$

Tabella 20

Valori di CO e CO₂ misurati su umido per l'aria di diluizione in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| K _{w1} | — | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| K _w | — | 0,993 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
| CO su umido | ppm | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| CO ₂ su umido | % | 0,0421 | 0,0405 | 0,0403 | 0,0398 | 0,0394 | 0,0401 |

2.3.2. Emissioni di HC

$$\text{HC}_{\text{mass}} = u \times \text{conc}_c \times G_{\text{TOTW}}$$

dove:

$$u = 0,000478 \text{ dalla tabella 2}$$

$$\text{conc}_c = \text{conc} - \text{conc}_d \times (1 - 1/DF)$$

$$\text{conc}_c = 91 - 6 \times (1 - 1/9,465) = 86 \text{ ppm}$$

$$\text{HC}_{\text{mass}} = 0,000478 \times 86 \times 625,722 = 25,666 \text{ g/h}$$

Tabella 21

Emissioni di HC [g/h] in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HC _{mass} | 25,666 | 25,993 | 21,607 | 21,850 | 34,074 | 48,963 |

2.3.3. Emissioni di NO_x

Calcolare il fattore di correzione K_H delle emissioni di NO_x come segue:

$$K_H = 0,6272 + 44,030 \times 10^{-3} \times H_a - 0,862 \times 10^{-3} \times H_a^2$$

$$K_H = 0,6272 + 44,030 \times 10^{-3} \times 4,08 - 0,862 \times 10^{-3} \times (4,08)^2 = 0,79$$

Tabella 22

Fattore di correzione dell'umidità K_H delle emissioni di NO_x in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| K _H | 0,793 | 0,791 | 0,791 | 0,790 | 0,791 | 0,792 |

$$\text{NO}_{x\text{mass}} = u \times \text{conc}_c \times K_H \times G_{\text{TOTW}}$$

dove:

$$u = 0,001587 \text{ dalla tabella 2}$$

$$\text{conc}_c = \text{conc} - \text{conc}_d \times (1 - 1/DF)$$

$$\text{conc}_c = 85 - 0 \times (1 - 1/9,465) = 85 \text{ ppm}$$

$$\text{NO}_{x\text{mass}} = 0,001587 \times 85 \times 0,79 \times 625,722 = 67,168 \text{ g/h}$$

Tabella 23

Emissioni di NO_x (g/h) in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| NO _{xmass} | 67,168 | 38,721 | 19,012 | 4,621 | 2,319 | 0,811 |

2.3.4. Emissioni di CO

$$\text{CO}_{\text{mass}} = u \times \text{conc}_c \times G_{\text{TOTW}}$$

dove:

$$u = 0,000966 \text{ dalla tabella 2}$$

$$\text{conc}_c = \text{conc} - \text{conc}_d \times (1 - 1/DF)$$

$$\text{conc}_c = 3\,622 - 3 \times (1 - 1/9,465) = 3\,620 \text{ ppm}$$

$$\text{CO}_{\text{mass}} = 0,000966 \times 3\,620 \times 625,722 = 2\,188,001 \text{ g/h}$$

Tabella 24

Emissioni di CO (g/h) in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| CO _{mass} | 2 188,001 | 2 068,760 | 1 510,187 | 1 424,792 | 1 853,109 | 975,435 |

2.3.5. Emissioni di CO₂

$$\text{CO}_{2\text{mass}} = u \times \text{conc}_c \times G_{\text{TOTW}}$$

dove:

u = 15,19 dalla tabella 2

$$\text{conc}_c = \text{conc} - \text{conc}_d \times (1 - 1/\text{DF})$$

$$\text{conc}_c = 1,0219 - 0,0421 \times (1 - 1/9,465) = 0,9842 \% \text{ Vol}$$

$$\text{CO}_{2\text{mass}} = 15,19 \times 0,9842 \times 625,722 = 9 354,488 \text{ g/h}$$

Tabella 25

Emissioni di CO₂ (g/h) in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO _{2mass} | 9 354,488 | 7 295,794 | 5 717,531 | 3 973,503 | 2 756,113 | 1 430,229 |

2.3.6. Emissioni specifiche

Le emissioni specifiche (g/kWh) per tutti i singoli componenti sono calcolate nel modo seguente:

$$\text{Singolo gas} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Gas}_{\text{mass}_i} \times \text{WF}_i)}{\sum_{i=1}^n (P_i \times \text{WF}_i)}$$

Tabella 26

Emissioni (g/h) e fattori di ponderazione in base alle diverse modalità di prova

| Modalità | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HC _{mass} | G/h | 25,666 | 25,993 | 21,607 | 21,850 | 34,074 | 48,963 |
| NO _{xmass} | G/h | 67,168 | 38,721 | 19,012 | 4,621 | 2,319 | 0,811 |
| CO _{mass} | G/h | 2 188,001 | 2 068,760 | 1 510,187 | 1 424,792 | 1 853,109 | 975,435 |
| CO _{2mass} | G/h | 9 354,488 | 7 295,794 | 5 717,531 | 3 973,503 | 2 756,113 | 1 430,229 |
| Potenza P _i | KW | 13,15 | 9,81 | 6,52 | 3,25 | 1,28 | 0 |
| Fattori di ponderazione WF _i | — | 0,090 | 0,200 | 0,290 | 0,300 | 0,070 | 0,050 |

$$\text{HC} = \frac{25,666 \times 0,090 + 25,993 \times 0,200 + 21,607 \times 0,290 + 21,850 \times 0,300 + 34,074 \times 0,070 + 48,963 \times 0,050}{13,15 \times 0,090 + 9,81 \times 0,200 + 6,52 \times 0,290 + 3,25 \times 0,300 + 1,28 \times 0,070 + 0 \times 0,050} = 4,12 \text{ g/kWh}$$

$$\text{NO}_x = \frac{67,168 \times 0,090 + 38,721 \times 0,200 + 19,012 \times 0,290 + 4,621 \times 0,300 + 2,319 \times 0,070 + 0,811 \times 0,050}{13,15 \times 0,090 + 9,81 \times 0,200 + 6,52 \times 0,290 + 3,25 \times 0,300 + 1,28 \times 0,070 + 0 \times 0,050} = 3,42 \text{ g/kWh}$$

$$\text{CO} = \frac{2 188,001 \times 0,090 + 2 068,760 \times 0,200 + 1 510,187 \times 0,290 + 1 424,792 \times 0,300 + 1 853,109 \times 0,070 + 975,435 \times 0,050}{13,15 \times 0,090 + 9,81 \times 0,200 + 6,52 \times 0,290 + 3,25 \times 0,300 + 1,28 \times 0,070 + 0 \times 0,050} = 271,15 \text{ g/kWh}$$

$$\text{CO}_2 = \frac{9 354,488 \times 0,090 + 7 295,794 \times 0,200 + 5 717,531 \times 0,290 + 3 973,503 \times 0,300 + 2 756,113 \times 0,070 + 1 430,229 \times 0,050}{13,15 \times 0,090 + 9,81 \times 0,200 + 6,52 \times 0,290 + 3,25 \times 0,300 + 1,28 \times 0,070 + 0 \times 0,050} = 887,53 \text{ g/kWh}$$

Appendice 4

1. CONFORMITÀ AGLI STANDARD DI EMISSIONE

La presente appendice si applica solo ai motori ad accensione comandata nella fase II.

- 1.1. Gli standard di emissione dei gas di scarico per i motori nella fase II, di cui all'allegato I, punto 4.2, si applicano alle emissioni dei motori per il periodo di durabilità delle caratteristiche di emissione (EDP) determinato ai sensi della presente appendice.
- 1.2. Per tutti i motori della fase II, se tutti i motori sottoposti a prova che rappresentano una famiglia di motori producono, quando vengono sottoposti correttamente a prove secondo le procedure illustrate nella presente direttiva, emissioni inferiori o uguali a ciascuno standard di emissione della fase II (limite di emissione della famiglia o FEL) in una determinata classe di motori, previa correzione con il fattore di deterioramento (DF) di cui alla presente appendice, s'intende che la famiglia in questione soddisfa gli standard di emissione di quella classe. Se un motore sottoposto a prova che rappresenta una famiglia di motori presenta emissioni che, previa correzione con il fattore di deterioramento di cui alla presente appendice, risultino superiori a uno standard di emissione (FEL, se applicabile) per una determinata classe di motori, s'intende che la famiglia in questione non soddisfa gli standard di emissione per quella classe di motori.
- 1.3. 1.3 I piccoli produttori di motori possono scegliere se applicare i fattori di deterioramento per HC + NO_x e CO indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente punto o se calcolare i fattori di deterioramento per HC + NO_x e CO secondo la procedura descritta al punto 1.3.1. Per le tecnologie non comprese nelle tabelle 1 e 2 del presente punto, il costruttore può utilizzare la procedura descritta al punto 1.4 della presente appendice.

Tabella 1

Motori portatili — Fattori di deterioramento predefiniti per HC + NO_x e CO per i piccoli costruttori

| Classe motore | Motori a due tempi | | Motori a quattro tempi | | Motori con post-trattamento |
|---------------|----------------------|-----|------------------------|-----|--|
| | HC + NO _x | CO | HC + NO _x | CO | |
| SH:1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | I DF sono calcolati con la formula del punto 1.3.1 |
| SH:2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | |
| SH:3 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | |

Tabella 2

Motori non portatili — Fattori di deterioramento predefiniti per HC + NO_x e CO per i piccoli costruttori

| Classe motore | Motori con valvole laterali | | Motori con valvole in testa | | Motori con post-trattamento |
|---------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|--|
| | HC + NO _x | CO | HC + NO _x | CO | |
| SN:1 | 2,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | I DF sono calcolati con la formula del punto 1.3.1 |
| SN:2 | 2,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | |
| SN:3 | 2,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | |
| SN:4 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | |

- 1.3.1. Formula per il calcolo dei fattori di deterioramento per i motori con post-trattamento

$$DF = [(NE * EDF) - (CC * F)] / (NE - CC)$$

dove:

DF = attore di deterioramento

NE = livelli di emissione di un motore nuovo prima del catalizzatore (g/kWh)

EDF = fattore di deterioramento per motori senza catalizzatore, come indicato nella tabella 1

CC = quantità convertita a 0 ore in g/kWh

F = 0,8 per gli HC e 0,0 per i NO_x per i motori di classe SN3 e SN4

F = 0,8 per il CO per tutte le classi di motori

- 1.4. Il costruttore sceglie un DF predefinito o lo calcola, secondo il caso, per ciascun inquinante regolamentato e per tutte le famiglie di motori della fase II. I DF devono essere utilizzati per l'omologazione e per le prove delle linee di produzione.
- 1.4.1. Per i motori che non utilizzano i DF predefiniti delle tabelle 1 o 2, i fattori di deterioramento sono calcolati come indicato di seguito.
- 1.4.1.1. Su almeno un motore di prova che rappresenti la configurazione prescelta maggiormente suscettibile di superare gli standard di emissione (FEL, se applicabili) per HC + NO_x e costruito in modo da rappresentare i motori in produzione, eseguire la prova delle emissioni seguendo la procedura (completa) descritta nella presente direttiva dopo il numero di ore che corrisponde alla stabilizzazione delle emissioni.
- 1.4.1.2. Se la prova riguarda più di un motore, fare la media dei risultati e arrotondarla allo stesso numero di decimali contenuti nello standard applicabile, con una cifra significativa in più.
- 1.4.1.3. Ripetere la prova delle emissioni dopo invecchiamento del motore. La procedura di invecchiamento dovrebbe essere tale da consentire al costruttore di predire adeguatamente il deterioramento delle emissioni durante l'uso nel periodo di durabilità del motore, tenendo conto del tipo di usura e di altri meccanismi di deterioramento previsti in caso di uso normale da parte dell'utilizzatore e che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni a livello di emissioni. Se la prova riguarda più di un motore, fare la media dei risultati e arrotondarla allo stesso numero di decimali contenuti nello standard applicabile, con una cifra significativa in più.
- 1.4.1.4. Dividere le emissioni ottenute alla fine del periodo di durabilità EDP (emissioni medie, se del caso) per ciascun inquinante regolamentato per le emissioni stabilizzate (emissioni medie, se applicabili) e arrotondare il valore a due cifre significative. Il valore ottenuto è il DF; se risulta inferiore a 1,00, il DF è pari a 1,0.
- 1.4.1.5. È facoltà del costruttore programmare altri punti di prova delle emissioni tra il punto di prova delle emissioni stabilizzate e la fine dell'EDP. Se sono previste prove intermedie, i punti di prova devono essere equamente distanziati nell'arco dell'EDP (più o meno due ore) e uno di essi deve situarsi a metà dell'intero EDP (più o meno 2 ore).

Per ciascun inquinante HC + NO_x e CO viene tracciata una retta tra i punti corrispondenti ai dati, considerando che la prova iniziale sia avvenuta all'ora zero e utilizzando il metodo dei minimi quadrati. Il fattore di deterioramento è dato dalle emissioni calcolate al termine dell'EDP diviso le emissioni calcolate all'ora zero.

- 1.4.1.6. I fattori di deterioramento calcolati possono riguardare famiglie e anni di produzione diversi da quelli utilizzati come riferimento per il loro calcolo, a condizione che il costruttore dimostri all'autorità competente nazionale, prima dell'omologazione, che si può ragionevolmente prevedere che le famiglie di motori interessate presentino caratteristiche analoghe di deterioramento delle emissioni alla luce della progettazione e della tecnologia utilizzate.

Segue un elenco non limitativo delle classificazioni dei modelli e delle tecnologie.

- Motori convenzionali a due tempi senza sistema di post-trattamento.
- Motori convenzionali a due tempi con convertitore in ceramica avente lo stesso materiale attivo e carico e lo stesso numero di celle per cm₂.
- Motori convenzionali a due tempi con convertitore metallico avente lo stesso materiale attivo e carico, lo stesso substrato e lo stesso numero di celle per cm₂.
- Motori a due tempi dotati di sistema di evacuazione fumi stratificato.

- Motori a quattro tempi con catalizzatore (definito in precedenza) con la stessa tecnologia valvolare e sistema di lubrificazione identico.
- Motori a quattro tempi con catalizzatore con la stessa tecnologia valvolare e sistema di lubrificazione identico.

2. PERIODI DI DURABILITÀ DELLE EMISSIONI (EDP) PER I MOTORI DELLA FASE II

2.1. Al momento dell'omologazione i costruttori dichiarano la categoria di EDP applicabile a ciascuna famiglia di motori. La categoria in questione è la categoria che più si avvicina alla vita utile prevista dell'apparecchiatura nella quale si presume sarà montato il motore, secondo quanto indicato dal costruttore del motore. Il costruttore conserva i dati necessari a giustificare la scelta della categoria di EDP per ciascuna famiglia di motori e, su richiesta, li fornisce all'autorità di omologazione.

2.1.1. Motori portatili: il costruttore seleziona una categoria di EDP in base alla tabella 1 del presente punto.

Tabella 1

Categorie di EDP per motori portatili (in ore)

| Categoria | 1 | 2 | 3 |
|-------------|----|-----|-----|
| Classe SH:1 | 50 | 125 | 300 |
| Classe SH:2 | 50 | 125 | 300 |
| Classe SH:3 | 50 | 125 | 300 |

2.1.2. Motori non portatili: il costruttore seleziona una categoria di EDP in base alla tabella 2 del presente punto.

Tabella 2

Categorie di EDP per motori non portatili (in ore)

| Categoria | 1 | 2 | 3 |
|-------------|-----|-----|-------|
| Classe SN:1 | 50 | 125 | 300 |
| Classe SN:2 | 125 | 250 | 500 |
| Classe SN:3 | 125 | 250 | 500 |
| Classe SN:4 | 250 | 500 | 1 000 |

2.1.3. Il costruttore deve garantire all'autorità di omologazione che la vita utile dichiarata è adeguata. I dati che giustificano la scelta della categoria di EDP operata dal costruttore per una famiglia di motori possono comprendere, ma non sono limitati, ai seguenti:

- studi sulle vite utili delle attrezzature sulle quali devono essere installati i motori;
- valutazioni tecniche dei motori invecchiati a seguito di usura normale per accertare il momento in cui le prestazioni del motore deteriorano al punto tale che l'utilità e/o l'affidabilità dello stesso siano ridotte al punto di richiedere la riparazione o la sostituzione;
- dichiarazioni di garanzia e periodi di garanzia;
- materiale di marketing riguardante la vita del motore;
- rapporti sui guasti presentati dagli utilizzatori dei motori e
- valutazioni tecniche della durabilità, espressa in ore, delle tecnologie, dei materiali o dei progetti specifici dei motori.»

5. L'allegato IV diventa il nuovo allegato V ed è modificato come segue:

I titoli attuali sono sostituiti dai seguenti testi:

«CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO PRESCRITTO PER LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

CARBURANTE DI RIFERIMENTO PER MACCHINE MOBILI NON STRADALI — MOTORI AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE ⁽¹⁾»

Nella tabella, alla riga «Indice di neutralizzazione», il termine «Minimo» della seconda colonna è sostituito dal termine «Massimo». Vengono aggiunte una nuova tabella e nuove note:

«CARBURANTE DI RIFERIMENTO PER MACCHINE MOBILI NON STRADALI — MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA

Nota: Il carburante impiegato nei motori a due tempi è una miscela di olio lubrificante e di benzina come indicato di seguito. Il rapporto carburante/miscela di olio deve essere quello raccomandato dal costruttore, come indicato nell'allegato IV, punto 2.7.

| Parametri | Unità di misura | Limiti ⁽¹⁾ | | Metodo di prova | Pubblicazione |
|--|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|---------------|
| | | Minimo | Massimo | | |
| Numero di ottani ricerca (RON) | | 95,0 | — | EN 25164 | 1993 |
| Numero di ottani motore (MON) | | 85,0 | — | EN 25163 | 1993 |
| Densità a 15 °C | kg/m ³ | 748 | 762 | ISO 3675 | 1995 |
| Pressione di vapore Reid | kPa | 56,0 | 60,0 | EN 12 | 1993 |
| Distillazione: | | | | | |
| — Punto di ebollizione iniziale | °C | 24 | 40 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| — Evaporato a 100 °C | % v/v | 49,0 | 57,0 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| — Evaporato a 150 °C | % v/v | 81,0 | 87,0 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| — Punto di ebollizione finale | °C | 190 | 215 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| Residui | % | — | 2 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| Analisi degli idrocarburi: | | | | | |
| — Olefine | % v/v | — | 10 | ASTM D 1319 | 1995 |
| Idrocarburi aromatici | % v/v | 28,0 | 40,0 | ASTM D 1319 | 1995 |
| — Benzene | % v/v | — | 1,0 | EN 12177 | 1998 |
| — Saturi | % v/v | — | saldo | ASTM D 1319 | 1995 |
| Rapporto carbonio/idrogeno | | rapporto | rapporto | | |
| Stabilità all'ossidazione ⁽²⁾ | min | 480 | — | EN-ISO 7536 | 1996 |
| Tenore di ossigeno | % m/m | — | 2,4 | EN 1601 | 1997 |
| Gomma esistente | mg/ml | — | 0,04 | EN-ISO 6246 | 1997 |
| Tenore di zolfo | mg/kg | — | 100 | EN-ISO 14596 | 1998 |
| Corrosione rame a 50 °C | | — | 1 | EN-ISO 2160 | 1995 |
| Tenore di piombo | g/l | — | 0,005 | EN 237 | 1996 |
| Tenore di fosforo | g/l | — | 0,0013 | ASTM D 3231 | 1994 |

⁽¹⁾ I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per stabilire i loro valori limite sono state applicate le condizioni della norma ISO 4259, Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test, e nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questi calcoli, necessari per ragioni statistiche, il produttore di un carburante deve comunque mirare ad un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R e al valore medio quando siano indicati limite massimo e limite minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

⁽²⁾ Il carburante può contenere inibitori dell'ossidazione e disattivanti metallici normalmente impiegati per stabilizzare flussi di benzina in raffineria; è vietato aggiungere detergenti/additivi dispersivi e oli solventi.»

6. L'allegato V diventa allegato VI.
7. L'allegato VI diventa allegato VII ed è modificato come segue:

a) L'appendice 1 è modificata come segue:

— Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Appendice 1

RISULTATI DELLE PROVE PER I MOTORI AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE»

— Il testo del punto 1.3.2 è sostituito dal testo seguente:

«1.3.2. Potenza assorbita ai regimi del motore indicati (secondo quanto specificato dal costruttore):

| Apparecchiatura | Potenza P_{AE} (in kW) assorbita a vari regimi del motore ⁽¹⁾ , tenendo conto dell'appendice 3 del presente allegato | |
|-----------------|---|-----------------|
| | Regime intermedio (se applicabile) | Regime nominale |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale: | | |

⁽¹⁾ Non deve essere maggiore del 10 % della potenza misurata durante la prova.»

— Il testo del punto 1.4.2 è sostituito dal testo seguente:

«1.4.2. Potenza del motore ⁽¹⁾

| Condizione | Regolazione della potenza (kW) a vari regimi del motore | |
|---|---|-----------------|
| | Regime intermedio (se applicabile) | Regime nominale |
| Potenza massima misurata durante la prova (P_M)(kW) a) | | |
| Potenza totale assorbita dall'apparecchiatura azionata dal motore conformemente al punto 1.3.2 della presente appendice o al punto 2.8 dell'allegato III (P_{AE})(kW) (b) | | |
| Potenza netta del motore specificata nel punto 2.4 dell'allegato I (kW) (c) | | |
| $c = a + b$ | | |

⁽¹⁾ Potenza non corretta misurata a norma dell'allegato I, punto 2.4.»

— Il punto 1.5 è modificato come segue:

«1.5. Livelli di emissione

1.5.1. Regolazione del dinamometro (kW)

| Carico percentuale | Regolazione del dinamometro (kW) a vari regimi del motore | |
|---------------------|---|-----------------|
| | Regime intermedio (se applicabile) | Regime nominale |
| 10 (se applicabile) | | |
| 25 (se applicabile) | | |
| 50 | | |
| 75 | | |
| 100 | | |

1.5.2. Risultati delle emissioni nel ciclo di prova»

b) Viene aggiunta una nuova appendice 2:

«Appendice 2

RISULTATI DELLE PROVE PER I MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLE PROVE (1):
 - 1.1. Carburante di riferimento utilizzato per le prove:
 - 1.1.1. Numero di ottani
 - 1.1.2. Indicare la percentuale di olio nella miscela se il lubrificante e la benzina sono miscelati come avviene nei motori a due tempi
 - 1.1.3. Densità della benzina per i motori a quattro tempi e della miscela benzina/olio per i motori a due tempi
 - 1.2. Lubrificante
 - 1.2.1. Marca o marche:
 - 1.2.2. Tipo o tipi:
 - 1.3. Apparecchiatura azionata dal motore (se applicabile)
 - 1.3.1. Elenco e dettagli di identificazione
 - 1.3.2. Potenza assorbita ai regimi del motore indicati (secondo quanto specificato dal costruttore)

| Apparecchiatura | Potenza P_{AE} (kW) assorbita ai vari regimi del motore (1) tenendo conto dell'appendice 3 del presente allegato | |
|-----------------|--|-----------------|
| | Regime intermedio (se applicabile) | Regime nominale |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale | | |

(1) Non deve essere maggiore del 10 % della potenza misurata durante la prova.

1.4. Prestazioni del motore

1.4.1. Regimi del motore:

Minimo: m^{-1}

Intermedio: m^{-1}

Nominale: m^{-1}

1.4.2. Potenza del motore ⁽²⁾

| Condizione | Regolazione della potenza (kW) a vari regimi del motore | |
|--|---|-----------------|
| | Regime intermedio (se applicabile) | Regime nominale |
| Potenza massima misurata durante la prova (P_M) (kW) a) | | |
| Potenza totale assorbita dall'apparecchiatura azionata dal motore conformemente al punto 1.3.2 della presente appendice o al punto 2.8 dell'allegato III (P_{AE}) (kW) (b) | | |
| Potenza netta del motore specificata nel punto 2.4 dell'allegato I (kW) (c) | | |
| $c = a + b$ | | |

1.5. Livelli di emissione

1.5.1. Regolazione del dinamometro (kW)

| Carico percentuale | Regolazione del dinamometro (kW) a vari regimi del motore | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| | Regime intermedio (se applicabile) | Regime nominale (se applicabile) |
| 10 (se applicabile) | | |
| 25 (se applicabile) | | |
| 50 | | |
| 75 | | |
| 100 | | |

1.5.2. Risultati delle emissioni nel ciclo di prova

CO: (g/kWh)

HC: (g/kWh)

NO_x: (g/kWh)⁽¹⁾ Nel caso di vari motori capostipite, indicare le informazioni relative a ciascuno di essi.⁽²⁾ Potenza non corretta misurata a norma dell'allegato I, punto 2.4.»

c) Viene aggiunta una nuova appendice 3:

«Appendice 3

APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI AUSILIARI DA INSTALLARE PER LA PROVA PER DETERMINARE LA POTENZA DEL MOTORE

| Numero | Apparecchiature e dispositivi ausiliari | Installati durante la prova delle emissioni |
|--------|--|---|
| 1 | Sistema di aspirazione | |
| | Collettore di aspirazione | Sì, apparecchiatura di serie |
| | Sfiatatoio del basamento (del carter) | Sì, apparecchiatura di serie |
| | Dispositivi di controllo per il sistema a doppio collettore di aspirazione | Sì, apparecchiatura di serie |
| | Flussometro dell'aria | Sì, apparecchiatura di serie |
| | Condotto aspirazione dell'aria | Sì (a) |
| | Filtro dell'aria | Sì (a) |
| | Silenziatore di aspirazione | Sì (a) |
| | Limitatori di velocità | Sì (a) |

| Numero | Apparecchiature e dispositivi ausiliari | Installati durante la prova delle emissioni |
|--------|---|--|
| 2 | Dispositivo di riscaldamento dell'aria aspirata del collettore di aspirazione | Sì, apparecchiatura di serie da installare, se possibile, nella condizione più favorevole |
| 3 | Sistema di scarico Depuratore di scarico Collettore di scarico Condotti di scarico Silenziatore Tubo di scarico Freno-motore Dispositivo di sovralimentazione | Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie Sì (b) Sì (b) Sì (b) No (c) Sì, apparecchiatura di serie |
| 4 | Pompa di alimentazione del carburante | Sì, apparecchiatura di serie (d) |
| 5 | Carburazione Carburatore Dispositivo di controllo elettronico, flussometro dell'aria, ecc. Dispositivo per motori a gas Riduttore di pressione Evaporatore Miscelatore | Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie |
| 6 | Dispositivo di iniezione del carburante (benzina e diesel) Prefiltro Filtro Pompa Tubo del carburante Iniettore Valvola di aspirazione dell'aria Dispositivo di controllo elettronico, flussometro dell'aria, ecc. Regolatore/sistema di comando Fine corsa automatico di pieno carico della cremagliera in funzione delle condizioni atmosferiche | Sì, apparecchiatura di serie o attrezzatura banco di prova Sì, apparecchiatura di serie o attrezzatura banco di prova Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie (e) Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie |
| 7 | Impianto di raffreddamento a liquido Radiatore Ventilatore Carenatura del ventilatore Pompa dell'acqua Termostato | No No No Sì, apparecchiatura di serie (f) Sì, apparecchiatura di serie (g) |
| 8 | Raffreddamento ad aria Carenatura Ventilatore o soffiante Dispositivo per regolare la temperatura | No (h) No (h) No |

| Numero | Apparecchiature e dispositivi ausiliari | Installati durante la prova delle emissioni |
|--------|---|--|
| 9 | Impianto elettrico Dinamo Sistema distribuzione a scintilla Bobina(e) Schema elettrico Candele Impianto di controllo elettronico, compreso sensore battito/sistema di ritardo accensione | Sì, apparecchiatura di serie (i) Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie |
| 10 | Dispositivo di sovralimentazione Compressore azionato direttamente o dal motore e/o dai suoi gas di scarico Refrigeratore ad aria Pompa o ventola del refrigerante (azionata dal motore) Dispositivo per regolare la portata di liquido di raffreddamento | Sì, apparecchiatura di serie Sì, apparecchiatura di serie o attrezzatura banco di prova (j) (k) No (h) Sì, apparecchiatura di serie |
| 11 | Ventola ausiliaria del banco di prova | Sì, se necessario |
| 12 | Dispositivo antinquinamento | Sì, apparecchiatura di serie (l) |
| 13 | Impianto di avviamento | Impianto banco di prova |
| 14 | Pompa olio lubrificante | Sì, apparecchiatura di serie |

- (a) Il sistema completo di aspirazione deve essere montato come previsto per l'impiego voluto, se:
 può influire sensibilmente sulla potenza del motore;
 si tratta di motori ad accensione comandata con aspirazione atmosferica;
 il costruttore lo richiede.
 Negli altri casi, può essere installato un sistema equivalente ed occorre verificare che la pressione di aspirazione non differisca di oltre 100 Pa dal valore limite specificato dal costruttore per un filtro dell'aria pulito.
- (b) Il sistema completo di scarico deve essere montato come previsto per l'impiego voluto, se:
 può influire sensibilmente sulla potenza del motore;
 si tratta di motori ad accensione comandata con aspirazione atmosferica;
 il costruttore lo richiede.
 Negli altri casi può essere montato un sistema equivalente purché la pressione misurata non differisca di oltre 1 000 Pa dal valore specificato dal costruttore.
- (c) Se nel motore è incorporato un freno motore, la farfalla deve essere fissata in posizione completamente aperta.
- (d) La pressione di alimentazione del carburante può essere regolata, se del caso, per riprodurre la pressione esistente per quella particolare applicazione del motore (in particolare, se è previsto un sistema di ritorno del carburante).
- (e) La valvola di aspirazione dell'aria è quella che comanda il regolatore pneumatico della pompa di iniezione. Il regolatore o il sistema di iniezione possono contenere altri dispositivi in grado di influire sul quantitativo di carburante iniettato.
- (f) La circolazione del liquido di raffreddamento deve essere attivata soltanto dalla pompa dell'acqua del motore. Il raffreddamento del liquido può avvenire attraverso un circuito esterno, a condizione che la perdita di pressione di questo circuito e la pressione all'entrata della pompa restino più o meno pari a quelle del sistema di raffreddamento del motore.
- (g) Il termostato può essere fissato in posizione di massima apertura.
- (h) Se per la prova viene montato un ventilatore di raffreddamento o un soffiante la potenza che assorbono deve essere aggiunta ai valori registrati, eccetto il caso in cui i dispositivi ausiliari costituiscano parte integrante del motore (e.g. ventilatori di raffreddamento di motori raffreddati ad aria montati direttamente sull'albero a gomiti). La potenza del ventilatore o del soffiante deve essere determinata alle velocità utilizzate per la prova mediante calcolo sulla base delle caratteristiche standard o mediante prove pratiche.
- (i) Erogazione minima della dinamo: la dinamo deve fornire la corrente minima necessaria al funzionamento dei dispositivi ausiliari indispensabili al funzionamento del motore. Ove occorra raccordare una batteria, quest'ultima dovrà essere in buono stato e completamente carica.
- (j) I motori a raffreddamento dell'aria di sovralimentazione devono essere collaudati con tale sistema in azione (a liquido o ad aria); a discrezione del fabbricante, però, il refrigeratore dell'aria può essere sostituito con un dispositivo sul banco di prova. In entrambi i casi, la misurazione della potenza ad ogni velocità deve essere effettuata agli abbassamenti massimi di pressione e minimi di temperatura dell'aria del motore attraverso il refrigeratore dell'aria di sovralimentazione nel dispositivo sul banco di prova specificato dal costruttore.
- (k) Ad esempio, dispositivo di ricircolazione dei gas combusti (EGR), convertitore catalitico, reattore termico, alimentatore secondario di aria e dispositivo di protezione dell'evaporazione del carburante.
- (l) L'energia per l'impianto elettrico o altri sistemi di avviamento viene fornita dal banco di prova.»

8. Gli allegati da VII a X sono rinumerati in allegati da VIII a XI.

9. È aggiunto un nuovo allegato XII.

«ALLEGATO XII

PROCEDURA PER IL SISTEMA FACOLTATIVO DI COMPENSAZIONE E DI DEPOSITO DEI CREDITI DI EMISSIONE ⁽¹⁾

1. INTRODUZIONE

- 1.1. In alternativa alla procedura di omologazione dei motori i costruttori possono ricorrere alle procedure di compensazione e di deposito dei crediti di emissione descritte nel presente allegato, nel rispetto dei valori limite di cui al punto 4.2.2.1 dell'allegato I.
- 1.2. Il sistema della compensazione e del deposito dei crediti di emissione descritto nel presente allegato può essere utilizzato solo per soddisfare i requisiti della fase II nel caso dei motori ad accensione comandata.
- 1.3. I motori che rispettano i limiti di emissione in base al suddetto sistema di compensazione e di deposito devono soddisfare tutte le altre disposizioni della presente direttiva, compresi i valori limite per l'emissione di CO fissati nel punto 4.2.2.1 dell'allegato I.
- 1.4. I costruttori che desiderino ricorrere al sistema facoltativo della compensazione e del deposito dei crediti di emissione devono applicarlo a decorrere dai seguenti anni civili:

| Klasse | Classe — Anno di inizio (anno civile) |
|--------|---------------------------------------|
| SH:1 | 2005 |
| SH:2 | 2005 |
| SH:3 | 2007 |
| SN:1 | 2004 |
| SN:2 | 2004 |
| SN:3 | 2007 |
| SN:4 | 2005 |

1.5. Il costruttore può ricorrere al sistema facoltativo di cui al presente allegato per una o più classi di motori.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni che seguono:

compensazione (averaging): scambio dei crediti di emissione tra famiglie di motori nell'ambito di una determinata linea di produzione del costruttore;

deposito (banking): conservazione di crediti di emissione da parte del costruttore che genera crediti di emissione da utilizzare nella compensazione dell'anno civile successivo, come consentito dal presente allegato;

limite di emissione della famiglia o FEL: livello di emissione dichiarato dal costruttore da utilizzare al posto di uno standard di emissione ai fini dell'omologazione o di una prova in corso di produzione;

crediti di emissione: ammontare della riduzione delle emissioni, o del superamento delle stesse, da parte di una famiglia di motori, al di sotto o al di sopra dello standard di emissione di HC + NO_x applicabile. Se il livello di emissione FEL è inferiore allo standard applicabile si parla di "credito positivo"; se il FEL è superiore allo standard si parla di "credito negativo". Inoltre, l'espressione "crediti di omologazione" si riferisce ai crediti di emissione basati sul volume di produzione applicabile previsto della famiglia di motori. Per "crediti in deposito" si intendono i crediti di emissione maturati in un anno civile e che devono essere dichiarati entro il 30 aprile dell'anno civile successivo. Per "crediti effettivi" si intendono i crediti di emissione basati sul volume di produzione applicabile accumulati al termine dell'anno civile.

⁽¹⁾ Prima dell'entrata in vigore del presente allegato la Commissione intende riesaminare le disposizioni contenute in merito alle conseguenze amministrative che esso comporta e alla concorrenza tra piccoli e grandi costruttori, al fine di proporre le opportune modifiche.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

- 3.1. Nel calcolo dei crediti il costruttore può includere solo i motori destinati ad essere immessi sul mercato dell'UE e costruiti nell'anno civile interessato.
- 3.2. Il costruttore può omologare famiglie di motori che presentino limiti di emissione FEL superiori o inferiori allo standard di emissione applicabile, nei limiti del presente allegato, a condizione che la somma del bilancio previsto dei crediti di cui dispone il costruttore e risultanti da tutte le transazioni effettuate per tutte le classi di motori omologate ai sensi del presente allegato in un dato anno civile sia superiore o uguale a zero, secondo quanto stabilito al punto 7 del presente allegato.
- 3.3. Il costruttore di una famiglia di motori i cui FEL superino lo standard di emissione applicabile deve ottenere crediti di emissione sufficienti per bilanciare il saldo ricorrendo al sistema di compensazione o di deposito dei crediti di emissione.
- 3.4. Una famiglia di motori che presenti un FEL inferiore allo standard di emissione applicabile può creare crediti positivi di emissione da utilizzare nel sistema di compensazione o di deposito o in un sistema misto.
- 3.5. I valori limite della fase II devono essere sempre rispettati da tutte le famiglie di motori.

4. STANDARD DI EMISSIONE APPLICABILI

Il costruttore che intenda utilizzare il sistema della compensazione e del deposito dei crediti di emissione per HC + NO_x deve rispettare gli standard (FEL) riportati di seguito (in g/kWh).

Classe SH:1

| Anno civile | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 e successivi |
|---------------------------------------|------|------|------|-------------------|
| Valore limite (HC + NO _x) | 238 | 175 | 113 | 50 |

Classe SH:2

| Anno civile | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 e successivi |
|---------------------------------------|------|------|------|-------------------|
| Valore limite (HC + NO _x) | 196 | 148 | 99 | 50 |

Classe SH:3

| Anno civile | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 e successivi |
|---------------------------------------|------|------|------|-------------------|
| Valore limite (HC + NO _x) | 143 | 119 | 96 | 72 |

Classe SN:1

| Anno civile | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 e successivi |
|---------------------------------------|------|------|------|-------------------|
| Valore limite (HC + NO _x) | 50 | 50 | 50 | 50 |

Classe SN:2

| Anno civile | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 e successivi |
|---------------------------------------|------|------|------|-------------------|
| Valore limite (HC + NO _x) | 40 | 40 | 40 | 40 |

Classe SN:3

| Anno civile | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 e successivi |
|---------------------------------------|------|------|------|-------------------|
| Valore limite (HC + NO _x) | 40 | 40 | 40 | 16,1 |

Classe SN:4

| Anno civile | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 e successivi |
|-------------------------------|------|------|------|------|-------------------|
| Valore limite NO _x | 18,0 | 16,6 | 15,0 | 13,6 | 12,1 |

5. COMPENSAZIONE

- 5.1. I crediti negativi generati da famiglie di motori con un FEL superiore allo standard di emissione applicabile devono essere bilanciati dai crediti positivi delle famiglie di motori con un FEL inferiore al suddetto standard, secondo quanto previsto dal presente allegato. Compensando i crediti in questo modo si garantisce il rispetto dei valori limite riportati al punto 4 del presente allegato.
- 5.2. È consentito compensare i crediti tra tutte le classi di motori non stradali ad accensione comandata.
- 5.3. I crediti utilizzabili nel sistema di compensazione di un dato anno civile possono essere ottenuti con una duplice procedura: dai crediti accumulati nello stesso anno civile da un'altra famiglia di motori o dai crediti accumulati in anni civili precedenti.

6. DEPOSITO DEI CREDITI DI EMISSIONE

- 6.1. A decorrere dal 1° gennaio del primo anno in cui riceve, ai sensi del presente allegato, un'omologazione per una famiglia di motori con un FEL inferiore allo standard di emissione applicabile, il costruttore può depositare gli eventuali crediti ottenuti in quell'anno civile per utilizzarli nel sistema di compensazione.
- 6.2. Il costruttore può depositare i crediti effettivi generati solo al termine dell'anno civile interessato e dopo che l'autorità di omologazione competente avrà esaminato e approvato il rapporto di fine anno presentato dal costruttore.

7. CALCOLO DEI CREDITI E CONFORMITÀ CON GLI STANDARD DI EMISSIONE

- 7.1. Per ciascuna famiglia di motori i crediti di emissione (positivi e negativi) HC + NO_x ai fini dell'omologazione vengono calcolati in base all'equazione riportata di seguito e arrotondati al grammo più vicino. All'equazione si applicano unità di misura coerenti.

$$\text{Credito} = \text{Produzione} \times (\text{Standard} - \text{FEL}) \times \text{Potenza} \times \text{EDP} \times \text{fattore di carico}$$

dove:

produzione = produzione di cui tener conto. Per prevedere i crediti disponibili per l'omologazione iniziale si utilizzano le previsioni annue di produzione. Il volume di produzione ammissibile si utilizza per calcolare i crediti effettivi al fine di determinare la conformità al termine dell'anno considerato;

standard = lo standard attuale e applicabile espresso in grammi per kilowatt-ora e determinato in base al punto 4;

FEL = limite di emissione della famiglia di motori espresso in grammi per kilowatt-ora;

potenza = la potenza massima del motore capostipite nella rispettiva modalità, espressa in kW e calcolata sulla base della procedura di prova applicabile descritta nella presente direttiva;

EDP = periodo di durabilità della emissioni, espresso in ore, corrispondente alla categoria EDP per la quale la famiglia di motori è stata omologata;

fattore di carico = 47 per cento (= 0,47) per il ciclo di prova G1 e il ciclo di prova G2. (85 % (= 0,85) per il ciclo di prova G3).

8. PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE

- 8.1. Se il costruttore opta per il sistema facoltativo della compensazione e del deposito dei crediti di emissione descritto nel presente allegato egli è tenuto a:
 - 8.1.1. rivolgersi ad un'unica autorità di omologazione nazionale per tutta la gamma di prodotti di un determinato anno civile e a garantire che i suoi rappresentanti all'interno della Comunità non adottino provvedimenti distinti per alcuni motori;
 - 8.1.2. presentare una dichiarazione in base alla quale i motori ai quali applica il sistema non risulteranno, in base alle sue conoscenze, non conformi a norma del punto 7 del presente allegato nel momento in cui verranno calcolati tutti i crediti relativi alle famiglie di motori prodotte dal costruttore;
 - 8.1.3. dichiarare un FEL per HC + NO_x per ciascuna famiglia di motori; il FEL deve essere costituito dallo stesso numero di cifre significative utilizzato per lo standard di emissione;

- 8.1.4. presentare copie dei certificati di omologazione per ciascuna famiglia di motori cui si applica il sistema della compensazione e del deposito dei crediti di emissione all'autorità di omologazione che rilascia la rispettiva omologazione per il sistema di compensazione, al fine di dimostrare che i motori sono stati certificati ad un livello di emissione inferiore al FEL dichiarato;
- 8.1.5. indicare il numero previsto di crediti prodotti/necessari per la famiglia di motori in questione, il volume di vendite annue ammissibili previste e i valori necessari per calcolare i crediti di emissione di cui al punto 7 del presente allegato;
- 8.1.6. presentare i calcoli di cui al punto 7 del presente allegato relativi ai crediti di emissione (positivi e negativi) previsti, basandosi su previsioni annue di produzione per ciascuna famiglia di motori che intende inserire nel sistema di compensazione e di deposito dei crediti;
- 8.1.7. se prevede che la famiglia di motori possa presentare crediti di emissione negativi, indicare specificamente la provenienza dei crediti necessari a bilanciare il deficit (tramite compensazione o deposito dei crediti) in base alla produzione annua prevista;
- 8.1.8. se prevede che la famiglia di motori possa generare crediti, indicare specificamente dove verranno utilizzati i suddetti crediti (sistema della compensazione o del deposito dei crediti).
- 8.2. Tutte le omologazioni rilasciate ai sensi del presente allegato sono subordinate al rispetto, da parte del costruttore, delle disposizioni del presente allegato nel corso dell'anno civile interessato e successivamente. Le omologazioni rimangono valide fino al 30 aprile dell'anno civile successivo. La nuova omologazione viene rilasciata solo se il costruttore ha presentato un rapporto di fine anno nel quale dimostra di aver soddisfatto le disposizioni del presente allegato.
- 8.3. Il costruttore ha l'onere di stabilire se le condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'omologazione siano state rispettate o meno, con l'approvazione dell'autorità nazionale di omologazione.
9. CONSERVAZIONE DEI REGISTRI
- 9.1. Il costruttore che intenda avvalersi del sistema della compensazione e del deposito dei crediti ai sensi del presente allegato deve preparare, aggiornare e conservare i registri indicati di seguito per ciascuna famiglia di motori, provvedendo ad organizzarli e a repertoriarli in maniera accurata:
- codice di identificazione della famiglia di motori;
 - limite o limiti di emissione della famiglia (FEL), qualora questi siano cambiati nel corso dell'anno civile in questione;
 - massima potenza di modalità per il motore capostipite;
 - produzione prevista per l'anno civile;
 - dati adeguati a determinare la quantità di motori che rappresenta la produzione ammissibile di cui al punto 2 del presente allegato, per ciascun FEL.
- 9.2. Il costruttore che si avvale del sistema della compensazione e del deposito dei crediti ai sensi del presente allegato deve conservare tutti i registri di cui al presente punto per un periodo di otto anni a partire dalla data prevista per la consegna del rapporto di fine anno. I dati devono essere conservati su carta o su microfilm, su dischetti, ecc., in base alla procedura normalmente seguita dal costruttore per conservare i dati, a condizione che vengano comunque conservate tutte le informazioni utilizzate per l'omologazione.
- 9.3. Su richiesta dell'autorità di omologazione nazionale il costruttore deve presentare a quest'ultima tutte le informazioni che è tenuto a conservare.
- 9.4. L'autorità di omologazione può ritirare il certificato o i certificati di omologazione per una famiglia di motori se il costruttore non conserva tutti i dati richiesti dal presente punto o non fornisce le suddette informazioni all'autorità di omologazione stessa.

10. RAPPORTI DI FINE ANNO

- 10.1. I rapporti di fine anno devono indicare la famiglia di motori, la classe di motori, la quantità effettiva di motori immessi sul mercato, i valori richiesti per il calcolo dei crediti di cui al punto 7 del presente allegato e il numero di crediti maturati o richiesti. Il costruttore deve inoltre indicare come e dove sono stati destinati (o verranno depositati) i crediti in eccesso, o come e con quali mezzi si è garantito il saldo dei crediti in difetto. Il rapporto deve contenere il calcolo dei crediti positivi e negativi per dimostrare che la somma dei crediti per tutti i motori effettivamente prodotti è uguale o superiore a zero. Il rapporto deve contenere il calcolo del FEL medio per HC + NO_x della produzione al fine di dimostrare la conformità alle disposizioni dell'allegato XII, punto 4.
- 10.2. Il calcolo della produzione ammissibile indicato nel rapporto di fine anno deve basarsi sul numero di motori immessi sul mercato nell'UE.
- 10.3. I rapporti di fine anno devono essere inoltrati all'autorità di omologazione competente entro il 1° aprile dell'anno successivo al rilascio dell'omologazione.

L'autorità di omologazione rilascia una nuova omologazione sulla base del rapporto di fine anno pervenuto.

- 10.4. Se il costruttore non presenta il rapporto di fine anno entro le scadenze previste per i motori disciplinati ai sensi del presente allegato, vengono automaticamente revocati i certificati di omologazione per tutte le famiglie di motori di cui al presente allegato.
- 10.5. Se il rapporto di fine anno indica che il credito totale è negativo, quest'ultimo viene messo da parte e riportato all'anno successivo. Se il credito risulta negativo per due o più anni consecutivi, l'autorità di omologazione può revocare l'omologazione per il sistema della compensazione e del deposito. Se il credito risulta negativo per quattro o più anni consecutivi, l'autorità di omologazione deve sospendere l'omologazione per il sistema della compensazione e del deposito.»

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da un porto della Comunità

(2001/C 180 E/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 46 def. — 2001/0026(COD)

(Presentata dalla Commissione il 7 febbraio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità attua una politica consolidata di incentivazione dei trasporti sostenibili, come i trasporti marittimi, e in particolare di promozione del trasporto marittimo a corto raggio.
- (2) La facilitazione del trasporto marittimo è un obiettivo essenziale della Comunità per consolidare la posizione di questa forma specifica nel sistema dei trasporti, quale alternativa e complemento ad altre modalità nella catena dei trasporti da porta a porta.
- (3) Le procedure documentali richieste nei trasporti marittimi suscitano preoccupazione in quanto si ritiene che impediscano a questo modo di trasporto di raggiungere le sue piene potenzialità di sviluppo.
- (4) La convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo dell'Organizzazione marittima internazionale (in prosieguo «IMO») e modifiche successive (in prosieguo «Convenzione FAL dell'IMO»), adottata il 9 aprile 1965 dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi ha predisposto una serie di modelli di formulari normalizzati per l'espletamento di talune formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo o in partenza da un porto.
- (5) La maggior parte degli Stati membri si avvale di tali formulari di facilitazione ma non utilizza in modo uniforme i modelli elaborati sotto gli auspici dell'IMO.
- (6) Un formato uniforme per i formulari utilizzati dalle navi in arrivo o in partenza da un porto faciliterebbe le procedure documentali di scalo e gioverebbe allo sviluppo del trasporto marittimo nella Comunità.

(7) È opportuno, di conseguenza prevedere il riconoscimento a livello comunitario dei formulari di facilitazione IMO (in prosieguo formulari FAL DELL'IMO). Gli Stati membri devono considerare detti formulari FAL dell'IMO e le categorie di informazione in essi contenute come prove sufficienti del fatto che una nave ha espletato le formalità di dichiarazione a cui sono destinati i suddetti formulari.

(8) Il riconoscimento di taluni formulari FAL dell'IMO, in particolare il formulario «Dichiarazione di carico» e, per le navi passeggeri, il formulario «Elenco dei passeggeri», complicherebbe le formalità di dichiarazione perché tali formulari non possono contenere tutte le informazioni necessarie oppure perché esistono già pratiche diverse ben collaudate in materia. Non è auspicabile pertanto introdurre l'obbligo di riconoscere tali formulari.

(9) Il trasporto marittimo è un'attività articolata su scala mondiale e l'introduzione dei formulari FAL dell'IMO nella Comunità potrebbe aprire la strada ad una loro più diffusa applicazione in tutto il mondo.

(10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di facilitare il trasporto marittimo, non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario. Le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo richiesto per perseguire tali obiettivi e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo.

(11) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è facilitare il trasporto marittimo, in particolare tra porti situati negli Stati membri, mediante una normalizzazione delle formalità di dichiarazione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione elencate nell'allegato I, parte A, concernenti la nave, le provviste di bordo, gli effetti personali dell'equipaggio, il ruolo dell'equipaggio e, nel caso di navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'elenco dei passeggeri.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «Convenzione FAL dell'IMO», la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo dell'Organizzazione marittima internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulle facilitazioni ai viaggi e ai trasporti marittimi il 9 aprile 1965;
- b) «formulari FAL dell'IMO», i formulari di facilitazione dell'IMO normalizzati, di formato A4, previsti dalla Convenzione FAL dell'IMO;
- c) «formalità di dichiarazione», le informazioni che, su richiesta di uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto;
- d) «nave», un'imbarcazione marittima o qualsiasi altro mezzo che opera in ambiente marino;
- e) «provviste di bordo», le merci, diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere usate a bordo della nave, tra cui merci di consumo, merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile e lubrificanti;
- f) «attrezzature della nave», i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;
- g) «parti di ricambio», le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;
- h) «effetti personali dell'equipaggio», gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e trasportati dalla nave;
- i) «membro dell'equipaggio», una persona, iscritta nel ruolo dell'equipaggio, arruolata per svolgere, durante il viaggio, mansioni operative o di servizio a bordo;
- j) «passeggero», chiunque si trovi a bordo della nave e non sia un membro dell'equipaggio o un minore di età inferiore ad un anno.

Articolo 4

Riconoscimento dei formulari

Gli Stati membri considerano assolute le formalità di dichiarazione di cui all'articolo 2 quando vengono fornite informazioni conformemente

- a) alle pertinenti specifiche di cui all'allegato I, parti B e C, e
- b) ai corrispondenti modelli di formulari di cui all'allegato II, con le relative categorie di dati.

Articolo 5

Procedure di modifica

Ogni eventuale modifica degli allegati e dei riferimenti agli strumenti dell'IMO, destinata ad adeguarli alle disposizioni della Comunità o dell'IMO successivamente entrate in vigore, è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 7

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

ALLEGATO I

PARTE A

Elenco delle formalità di dichiarazione a cui sono tenute le navi in arrivo o in partenza da un porto della Comunità (cfr. articolo 2)

1. Formulario FAL dell'IMO n. 1, «Dichiarazione generale»

Il formulario «Dichiarazione generale» è il documento di base per le navi in arrivo e in partenza, contenente le informazioni relative alla nave richieste dalle autorità di uno Stato membro.

2. Formulario FAL dell'IMO n. 3, «Dichiarazione delle provviste di bordo»

Il formulario «Dichiarazione delle provviste di bordo» è il documento di base per le navi in arrivo e in partenza, contenente le informazioni relative alle provviste di bordo richieste dalle autorità di uno Stato membro.

3. Formulario FAL dell'IMO n. 4, «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio»

Il formulario «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio» è il documento di base contenente le informazioni relative agli effetti personali dell'equipaggio richieste dalle autorità di uno Stato membro. Il documento non è richiesto alla partenza.

4. Formulario FAL dell'IMO n. 5, «Ruolo dell'equipaggio»

Il «Ruolo dell'equipaggio» è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative al numero e alla composizione dell'equipaggio all'arrivo e alla partenza di una nave. Le autorità che esigono informazioni sull'equipaggio al momento della partenza della nave accettano una copia del «Ruolo dell'equipaggio» presentata all'arrivo, se controfirmata e autenticata per indicare eventuali modifiche nel numero o nella composizione dell'equipaggio o per indicare che l'equipaggio non ha subito cambiamenti rispetto all'arrivo.

5. Formulario FAL dell'IMO n. 6, «Elenco dei passeggeri»

Per le navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'«Elenco dei passeggeri» è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative ai passeggeri all'arrivo e alla partenza di una nave.

PARTE B

Firmatari

1. Formulario FAL dell'IMO n. 1, «Dichiarazione generale»

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una «Dichiarazione generale» datata e firmata dal comandante della nave, dall'agente marittimo o da un'altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

2. Formulario FAL dell'IMO n. 3, «Dichiarazione delle provviste di bordo»

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una «Dichiarazione delle provviste di bordo» datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave, debitamente autorizzato dal comandante e personalmente a conoscenza delle provviste della nave, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

3. Formulario FAL dell'IMO n. 4, «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio»

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio» datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione. Le autorità di uno Stato membro possono inoltre esigere che ogni membro dell'equipaggio apponga la propria firma o, se non in grado di firmare, il proprio contrassegno a fronte della dichiarazione relativa ai suoi effetti personali.

4. Formulario FAL dell'IMO n. 5, «Ruolo dell'equipaggio»

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un «Ruolo dell'equipaggio» datato e firmato dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

5. Formulario FAL dell'IMO n. 6, «Elenco dei passeggeri»

Per le navi omologate per trasportare al massimo 12 passeggeri, le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un «Elenco dei passeggeri» datato e firmato dal comandante della nave, dall'agente marittimo o da un'altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

PARTE C

Specifiche tecniche

1. Il formato dei formulari FAL dell'IMO rispetta, per quanto tecnicamente possibile, le proporzioni dei modelli riportati all'allegato II. Ogni singolo formulario è stampato su un foglio di formato A4 (210 × 297 mm) con orientamento verticale. Almeno $\frac{1}{3}$ della facciata posteriore del formulario è riservato all'uso ufficiale delle autorità degli Stati membri.

Ai fini del riconoscimento dei formulari FAL dell'IMO, il formato e la veste grafica dei formulari di facilitazione normalizzati raccomandati e riprodotti dall'IMO sulla base della Convenzione FAL, quale in vigore il 1° maggio 1997, sono considerati equivalenti ai formati riprodotti all'allegato II.

2. Le autorità degli Stati membri riconoscono la validità delle informazioni trasmesse su qualsiasi supporto leggibile e comprensibile, in particolare i formulari compilati con penna a inchiostro o pennarello indelebile o realizzati con tecniche di elaborazione automatica dei dati.
3. Fatti salvi i mezzi di trasmissione elettronica dei dati, quando uno Stato membro riconosce la validità delle informazioni contenute nella dichiarazione di una nave trasmessa in forma elettronica, il formato del formulario visualizzato sullo schermo dell'utente finale e il formato del formulario stampato devono corrispondere ai modelli che figurano nell'allegato II.

Qualora un formulario sia trasmesso per via elettronica l'immagine visualizzata sullo schermo dell'utente finale può non corrispondere al formato A4 ma deve rispettarne le proporzioni.

ALLEGATO II

Modelli dei formulari FAL dell'IMO di cui all'articolo 4 e all'allegato I

Per una migliore riproduzione, i modelli contenuti nel presente allegato sono presentati in scala 4:5 rispetto al formato A4.

Formulario IMO «DICHIARAZIONE GENERALE»

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> Arrivo | <input type="checkbox"/> Partenza |
| 1. Nome e descrizione della nave | | 2. Porto di arrivo/partenza | 3. Data e ora di arrivo/partenza |
| 4. Nazionalità della nave | 5. Nome del comandante | 6. Porto di provenienza/destinazione | |
| 7. Certificato di iscrizione (Porto; data; numero) | | 8. Nome ed indirizzo dell'agente marittimo | |
| 9. Stazza lorda | 10. Stazza netta | | |
| 11. Posizione della nave nel porto (posto di ormeggio o ancoraggio) | | | |
| 12. Breve descrizione del viaggio (scali precedenti e successivi; precisare dove verrà sbarcato il carico restante) | | | |
| 13. Breve descrizione del carico | | | |
| 14. Numero di membri dell'equipaggio (comandante compreso) | 15. Numero di passeggeri | 16. Osservazioni | |
| Documenti allegati (indicare il numero di copie) | | | |
| 17. Dichiarazione di carico | 18. Dichiarazione delle provviste di bordo | 21. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato | |
| 19. Ruolo dell'equipaggio | 20. Elenco dei passeggeri | | |
| 22. Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio (*) | 23. Dichiarazione marittima di sanità (*) | | |

Riservato all'amministrazione

Convenzione dell'IMO sulle facilitazioni al traffico marittimo

Formulario
FAL
dell'IMO n. 1

(*) Solo all'arrivo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

(2001/C 180 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 798 def./2 — 2001/0048(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 febbraio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Comitato delle Regioni,

in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Le ferrovie costituiscono una parte importante delle reti di trasporto della Comunità.
- (2) La Commissione necessita di statistiche sul trasporto di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia per il monitoraggio e lo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché degli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.
- (3) Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono richieste dalla Commissione per la preparazione ed il monitoraggio delle azioni comunitarie nel settore della sicurezza dei trasporti.
- (4) Le statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per un sistema europeo per l'osservazione del mercato ferroviario ai sensi della direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio recante emendamento della direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- (5) Le statistiche comunitarie su tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere raccolte in base a concetti e norme comuni, allo scopo di consentire la più completa comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto.
- (6) La ristrutturazione dell'industria ferroviaria ai sensi della direttiva 91/440/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, come pure la variazione del tipo di informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri utenti delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari, rendono superate le disposizioni della direttiva 80/1177/CEE del Consiglio ⁽²⁾ per la raccolta di statistiche presso le amministrazioni delle principali reti ferroviarie specificate.
- (7) La coesistenza di imprese ferroviarie di proprietà pubblica e privata in un mercato commerciale dei trasporti ferro-

viari richiede un'esplicita specificazione delle informazioni statistiche che devono essere trasmesse da tutte le imprese ferroviarie, e diffuse dall'Eurostat.

- (8) Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, la creazione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario; tali norme saranno peraltro applicate in ciascun Stato membro sotto l'autorità degli organismi e istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali.
- (9) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 sulle statistiche comunitarie ⁽³⁾ costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.
- (10) Dato che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, tali misure devono essere approvate in base alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione citata.
- (11) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁵⁾ del Consiglio è stato consultato in conformità all'articolo 3 della citata decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie nell'Unione europea. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento:

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 350 del 23.12.1980, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

- le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, ivi comprese le installazioni portuali,
- le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore,
- altre imprese ferroviarie che rappresentano collettivamente meno del 2 % del totale dei trasporti ferroviari di passeggeri o di merci nel paese interessato, misurati rispettivamente in passeggeri-km e tonnellate-km. Queste soglie possono essere modificate in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - «paese dichiarante»: lo Stato membro che trasmette i dati all'Eurostat.
 - «autorità nazionali»: istituti nazionali di statistica ed altri organi responsabili della produzione delle statistiche comunitarie in ciascun Stato membro.
 - «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia.
2. Le definizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rettifiche o aggiornate con l'adozione di ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Raccolta dei dati

1. Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati al presente regolamento. Tali statistiche coprono le seguenti categorie di dati:
 - statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato A)
 - statistiche annuali sui trasporti di merci — dati semplificati (allegato B)
 - statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati particolareggiati (allegato C)
 - statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati semplificati (allegato D)
 - statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato E)
 - statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato F)
 - statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato G)

- statistiche sugli incidenti (allegato H).

2. Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato, da utilizzarsi da parte degli Stati membri in alternativa ai normali requisiti particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C. Le norme applicate dagli Stati membri per determinare le imprese che possono essere coperte da tali procedure semplificate sono approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per ciascuna categoria di dati, l'allegato corrispondente specifica:

- l'elenco delle variabili e le corrispondenti unità di misura
- i periodi e la frequenza di riferimento
- l'elenco delle tabelle, con la composizione di ciascuna tabella
- le scadenze per la trasmissione dei dati
- il primo periodo di riferimento per cui devono essere trasmessi i dati
- se necessario, ulteriori note.

4. Gli Stati membri presentano un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato all'allegato I.

5. Ai fini del presente regolamento, le merci vengono classificate conformemente all'allegato J. Le merci pericolose vengono ulteriormente classificate conformemente all'allegato K.

6. Il contenuto degli allegati può essere rettificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 5

Fonti dei dati

1. Gli Stati membri hanno facoltà di designare qualsiasi organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.
2. I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:
 - indagine obbligatoria
 - dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione
 - procedure statistiche estimative
 - dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria
 - studi specifici.
3. Le autorità nazionali prendono provvedimenti per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.

*Articolo 6***Trasmissione delle statistiche all'Eurostat**

1. Gli Stati membri trasmettono all'Eurostat le statistiche di cui all'articolo 4.
2. Le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 4 vengono fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 7***Diffusione**

1. I dati di cui agli allegati A-H del presente regolamento vengono diffusi dall'Eurostat. Tuttavia, su richiesta presentata alle autorità nazionali da un'impresa ferroviaria, i dati che permettono l'indiretta identificazione dell'impresa e che non sono disponibili al pubblico a livello nazionale non vengono diffusi, ovvero tali dati vengono ristrutturati affinché la loro diffusione non rechi pregiudizio al mantenimento della riservatezza statistica. Tali richieste, con le necessarie informazioni di sostegno, vengono notificate all'Eurostat dalle autorità nazionali.
2. Le informazioni di cui all'allegato I non vengono diffuse, salvo nella misura in cui vengano fissate specifiche disposizioni in materia in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 8***Qualità delle statistiche**

1. Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche in questo settore, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria.
2. La qualità dei dati statistici viene valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche.

*Articolo 9***Relazioni**

Trascorsi tre anni dall'inizio della raccolta dei dati, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle esperienze acquisite nell'ambito del presente regolamento. Questa relazione comprende i risultati della valutazione qualitativa di cui all'articolo 8. La relazione valuta inoltre i benefici derivanti dalla disponibilità delle statistiche in questo settore, i costi inerenti alla loro elaborazione e il relativo onere sulle imprese.

*Articolo 10***Procedure di applicazione**

- Le seguenti misure di applicazione vengono prese conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:
- rettifica della soglia per la copertura statistica dei trasporti ferroviari (articolo 2),
 - rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3),
 - rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4),
 - approvazione delle norme di applicazione delle dichiarazioni semplificate (articolo 4),
 - disposizioni per la trasmissione dei dati all'Eurostat (articolo 6),
 - diffusione delle informazioni di cui all'allegato I (articolo 7).

*Articolo 11***Procedura**

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾.
2. In riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽²⁾, conformemente agli articoli 7, paragrafo 3, e 8 di tale decisione.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è di tre mesi.

*Articolo 12***Direttiva 80/1177/CEE**

1. Gli Stati membri trasmettono i risultati per l'anno 2001 in base alla direttiva 80/1177/CEE.
2. La direttiva 80/1177/CEE viene abrogata con effetto al 1° gennaio 2002.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è vincolante nella sua totalità e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999 pag. 23.

ALLEGATO A

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI — DATI PARTICOLAREGGIATI

| | |
|---|--|
| Elenco delle variabili e unità di misura | merci trasportate in: — tonnellate — tonnellate-km numero di unità di trasporto intermodali trasportate, in: — numero — TEU (per contenitori e casse mobili) |
| Periodo di riferimento | anno |
| Frequenza | ogni anno |
| Elenco delle tabelle con ripartizione di ciascuna tabella | Tabella A1: merci trasportate, per tipo di trasporto Tabella A2: merci trasportate, per tipo di merce (allegato J) Tabella A3: merci trasportate (traffico internazionale e in transito) per paese di carico e paese di scarico Tabella A4: merci trasportate, per categoria di merce pericolosa (allegato K) Tabella A5: merci trasportate, per tipo di spedizione Tabella A6: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto Tabella A7: numero delle unità di trasporto intermodali cariche trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto Tabella A8: numero di unità di trasporto intermodali vuote trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto |
| Scadenza per la trasmissione dei dati | 5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento |
| Primo periodo di riferimento | 2002 |
| Note | <p>1. Tipo di trasporto ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nazionale — internazionale — in entrata — internazionale — in uscita — transito <p>2. Tipo di spedizione ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spedizione per treno completo — spedizione per carro completo — altro <p>3. Tipo di unità di trasporto ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenitori e casse mobili — semirimorchi (non accompagnati) — veicoli stradali (accompagnati) <p>4. Per la tabella A3, l'Eurostat e gli Stati membri hanno facoltà di accordarsi per facilitare il consolidamento dei dati provenienti da imprese in altri Stati membri, al fine di assicurare la coerenza dei dati stessi</p> <p>5. Per la tabella A4, gli Stati membri indicano eventualmente quale categoria di traffico non è coperta dai dati</p> |

ALLEGATO B

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI — DATI SEMPLIFICATI

| | |
|--|--|
| Elenco delle variabili e unità di misura | merci trasportate in — tonnellate — tonnellate-km |
| Periodo di riferimento | anno |
| Frequenza | ogni anno |
| Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella | Tabella B1: merci trasportate, per tipo di trasporto Tabella B2: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto |
| Scadenza per la trasmissione dei dati | 5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento |
| Primo periodo di riferimento | 2002 |
| Note | Tipo di trasporto ripartito come segue: — nazionale — internazionale — in entrata — internazionale — in uscita — transito |

ALLEGATO C

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI

| | |
|--|--|
| Elenco delle variabili e unità di misura | <p>passengeri trasportati in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numero di passeggeri — passeggeri-km |
| Periodo di riferimento | anno |
| Frequenza | ogni anno |
| Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella | <p>Tabella C1: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati provvisori, solo numero passeggeri)</p> <p>Tabella C2: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco (dati provvisori, solo numero passeggeri)</p> <p>Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati finali consolidati)</p> <p>Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese di imbarco e paese di sbarco (dati finali consolidati, solo numero passeggeri)</p> |
| Scadenza per la trasmissione dei dati | <p>8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (Tabelle C1, C2)</p> <p>14 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (Tabelle C3, C4)</p> |
| Primo periodo di riferimento | 2003 |
| Note | <p>1. Tipo di trasporto ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nazionale — internazionale <p>2. Per le tabelle C1 e C2, gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati provvisori basati sui biglietti venduti nel solo paese dichiarante. Per le tabelle C3 e C4, gli Stati membri riportano i dati finali consolidati comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti</p> |

ALLEGATO D

STATISTICHE ANNUALI SUL TRASPORTO DI PASSEGGERI — DATI SEMPLIFICATI

| | |
|--|---|
| Elenco delle variabili e unità di misura | <p>passengeri trasportati in:</p> <p>— numero di passeggeri</p> <p>— passeggeri-km</p> |
| Periodo di riferimento | anno |
| Frequenza | ogni anno |
| Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella | Tabella D1: passeggeri trasportati |
| Scadenza per la trasmissione dei dati | 8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento |
| Primo periodo di riferimento | 2003 |
| Note | Per la tabella D1, gli Stati membri riportano i dati basati sulle vendite di biglietti nel solo paese dichiarante, come per la tabella C1 |

ALLEGATO E

STATISTICHE TRIMESTRALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

| | |
|--|---|
| Elenco delle variabili e unità di misura | <p>merci trasportate in:</p> <p>— tonnellate</p> <p>— tonnellate-km</p> <p>passengeri trasportati in:</p> <p>— numero di passeggeri</p> <p>— passeggeri-km</p> |
| Periodo di riferimento | trimestre |
| Frequenza | ogni trimestre |
| Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella | <p>Tabella E1: merci trasportate</p> <p>Tabella E2: passeggeri trasportati</p> |
| Scadenza per la trasmissione dei dati | 3 mesi dopo la fine del periodo di riferimento |
| Primo periodo di riferimento | Primo trimestre 2002 |
| Note | <p>1. le tabelle E1 ed E2 possono essere compilate sulla base di dati provvisori, stime comprese. Per la tabella E2, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti nel solo paese dichiarante</p> <p>2. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese coperte dagli allegati A e C</p> |

ALLEGATO F

STATISTICHE REGIONALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

| | |
|--|--|
| Elenco delle variabili e unità di misura | merci trasportate in: — tonnellate passeggeri trasportati in: — numero di passeggeri |
| Periodo di riferimento | un anno |
| Frequenza | ogni 5 anni |
| Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella | Tabella F1: trasporti nazionali di merci, per regione di carico e regione di scarico (NUTS 2) Tabella F2: trasporti internazionali di merci, per regione di carico e di scarico (NUTS 2) Tabella F3: trasporti nazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2) Tabella F4: trasporti internazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2) |
| Scadenza per la trasmissione dei dati | 12 mesi dopo la fine del periodo di riferimento |
| Primo periodo di riferimento | 2003 |
| Note | <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando il luogo di carico o scarico (Tabelle F1, F2) ovvero d'imbarco o sbarco (Tabelle F3, F4) è situato al di fuori dello Spazio economico europeo, gli Stati membri riportano soltanto il paese 2. Per assistere gli Stati membri nella preparazione di queste tabelle, l'Eurostat trasmette agli Stati membri un elenco dei codici UIC delle stazioni e dei corrispondenti codici NUTS 3. per le tabelle F3 ed F4, gli Stati membri hanno facoltà di riportare i dati in base ai biglietti venduti 4. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese di cui agli allegati A e C |

ALLEGATO G

STATISTICHE SUI FLUSSI DI TRAFFICO SULLE RETI FERROVIARIE

| | |
|--|--|
| Elenco delle variabili e unità di misura | trasporto di merci: — numero di treni trasporto di passeggeri: — numero di treni |
| Periodo di riferimento | un anno |
| Frequenza | ogni cinque anni |
| Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella | Tabella G1: trasporto di merci, per segmento di rete Tabella G2: trasporto di passeggeri, per segmento di rete |
| Scadenza per la trasmissione dei dati | 18 mesi dopo la fine del periodo di riferimento |
| Primo periodo di riferimento | 2005 |
| Note | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Stati membri definiscono una serie di segmenti di rete tale da comprendere almeno la rete ferroviaria TEN sul rispettivo territorio nazionale. Essi comunicano all'Eurostat: <ul style="list-style-type: none"> — le coordinate geografiche e gli altri dati necessari per individuare ed identificare sulla carta ciascun segmento di rete nonché i collegamenti fra i segmenti — le informazioni sulle caratteristiche (compresa la capacità) dei treni che utilizzano ciascun segmento di rete 2. Ciascun segmento di rete che fa parte della rete ferroviaria transeuropea (TEN) è identificato con un particolare attributo nella presentazione dei dati, in modo da poter quantificare il traffico sulla rete ferroviaria TEN |

ALLEGATO H

STATISTICHE SUGLI INCIDENTI

| | |
|--|--|
| Elenco delle variabili e unità di misura | <ul style="list-style-type: none"> — numero di incidenti (Tabelle H1, H2) — numero di morti (Tabella H3) — numero di feriti gravi (Tabella H4) |
| Periodo di riferimento | anno |
| Frequenza | ogni anno |
| Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella | <p>Tabella H1: numero di incidenti, per tipo di incidente</p> <p>Tabella H2: numero di incidenti interessanti il trasporto di merci pericolose</p> <p>Tabella H3: numero di morti, per tipo di incidente e per categoria di persone</p> <p>Tabella H4: numero di feriti gravi, per tipo di incidente e per categoria di persone</p> |
| Scadenza per la trasmissione dei dati | 5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento |
| Primo periodo di riferimento | 2002 |
| Note | <p>1. Tipo di incidente ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — collisioni (ad eccezione di incidenti a passaggi a livello) — deragliamenti — incidenti a passaggi a livello — incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento — altri — totale <p>2. La tabella H2 è ripartita nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numero totale di incidenti interessanti almeno un veicolo ferroviario trasportante merci pericolose, secondo la definizione dell'elenco delle merci coperte dall'allegato K — numero di tali incidenti nei quali si è verificata la dispersione nell'ambiente di merci pericolose <p>3. Categoria di persone ripartita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — passeggeri — personale (compreso quello delle imprese appaltatrici) — altri — totale <p>4. I dati di cui alle tabelle H1-H4 vengono trasmessi per tutte le ferrovie coperte dal presente regolamento, ad eccezione di metropolitane e sistemi leggeri</p> <p>5. Durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere queste statistiche in base alle definizioni nazionali, qualora non siano disponibili dati conformi alle definizioni armonizzate (approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2)</p> |

ALLEGATO I

ELENCO DELLE IMPRESE FERROVIARIE

| | |
|--|---|
| Elenco delle variabili e unità di misura | vedi sotto |
| Periodo di riferimento | un anno |
| Frequenza | ogni anno |
| Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella | vedi sotto |
| Scadenza per la trasmissione dei dati | 5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento |
| Primo periodo di riferimento | 2002 |
| Note | <p>Le informazioni elencate in appresso (Tabella I1) vengono trasmesse per ciascuna impresa ferroviaria per cui sono previsti dati in base agli allegati A-H.</p> <p>Tali informazioni vengono utilizzate</p> <ul style="list-style-type: none">— per verificare quali imprese sono coperte dalle tabelle degli allegati A-H— per convalidare la copertura degli allegati A e C in relazione al totale delle attività di trasporto ferroviario |

| Tabella I1 | | |
|------------|--|-------|
| | Identificazione della fonte dei dati | |
| I1.1 | Paese dichiarante | |
| I1.2 | Anno di riferimento | |
| I1.3 | Denominazione dell'impresa | |
| I1.4 | Paese in cui ha sede l'impresa | |
| | Tipo di attività | |
| I1.2.1 | Trasporto di merci: internazionale | sì/no |
| I1.2.2 | Trasporto di merci: nazionale | sì/no |
| I1.2.3 | Trasporto di passeggeri: internazionale | sì/no |
| I1.2.4 | Trasporto di passeggeri: nazionale | sì/no |
| I1.2.5 | Trasporto di passeggeri: metropolitane o sistemi leggeri | sì/no |
| | Livello delle attività di trasporto | |
| I1.3.1 | Totale trasporto merci (tonnellate) | |
| I1.3.2 | Totale trasporto merci (tonnellate-km) | |
| I1.3.3 | Totale trasporto passeggeri (passeggeri) | |
| I1.3.4 | Totale trasporto passeggeri (passeggeri-km) | |
| | Dati compresi negli allegati A-H | |
| | Allegato A | sì/no |
| | Allegato B | sì/no |
| | Allegato C | sì/no |
| | Allegato D | sì/no |
| | Allegato E | sì/no |
| | Allegato F | sì/no |
| | Allegato G | sì/no |
| | Allegato H | sì/no |

ALLEGATO J

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

I seguenti gruppi di merci vengono utilizzati fino alla definizione di una nuova classificazione in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

| Gruppi di merci | NST/R capitolo | NST/R gruppi | Descrizione |
|-----------------|----------------|------------------------|--|
| 1 | 0 | 01 | Cereali |
| 2 | | 02, 03 | Patate, frutta e verdura fresca o congelata |
| 3 | | 00, 06 | Animali vivi, barbabietole da zucchero |
| 4 | | 05 | Legno e sughero |
| 5 | | 04, 09 | Tessili, articoli tessili e fibre artificiali, altre materie prime di origine animale o vegetale |
| 6 | 1 | 11, 12, 13, 14, 16, 17 | Derrate alimentari o foraggiere |
| 7 | | 18 | Oleaginose |
| 8 | 2 | 21, 22, 23 | Combustibili minerali solidi |
| 9 | 3 | 31 | Petrolio grezzo |
| 10 | | 32, 33, 34 | Prodotti petroliferi |
| 11 | 4 | 41, 46 | Minerali di ferro, rottami e polveri d'altoforno |
| 12 | | 45 | Altri minerali e cascami non ferrosi |
| 13 | 5 | 51, 52, 53, 54, 55, 56 | Prodotti metallurgici |
| 14 | 6 | 64, 69 | Cementi, calci, materiali da costruzione manifatturati |
| 15 | | 61, 62, 63, 65 | Minerali grezzi e manufatti |
| 16 | 7 | 71, 72 | Concimi naturali e manufatti |
| 17 | 8 | 83 | Prodotti carbochimici, catrami |
| 18 | | 81, 82, 89 | Prodotti chimici ad esclusione dei prodotti carbochimici e dei catrami |
| 19 | | 84 | Cellulosa ed avanzi |
| 20 | 9 | 91, 92, 93 | Veicoli e materiali da trasporto, macchine, motori anche smontati e parti |
| 21 | | 94 | Articoli metallici |
| 22 | | 95 | Vetro, vetreria, prodotti della ceramica |
| 23 | | 96, 97 | Cuoio, tessuti, abbigliamento, altri manufatti diversi |
| 24 | | 99 | Articoli diversi |

ALLEGATO K

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

1. Esplosivi
2. Gas, compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
3. Materie liquide infiammabili
- 4.1. Materie solide infiammabili
- 4.2. Materie soggette a combustione spontanea
- 4.3. Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
- 5.1. Sostanze comburenti
- 5.2. Perossidi organici
- 6.1. Sostanze tossiche
- 6.2. Sostanze infettanti
7. Materie radioattive
8. Materie corrosive
9. Sostanze pericolose diverse

Nota: queste categorie sono quelle definite nei regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, solitamente denominati RID, approvati ai sensi della direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi emendamenti ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.09.1996, pag. 25. Gli emendamenti più recenti sono costituiti dalla direttiva 96/87/CE della Commissione del 13 dicembre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

(2001/C 180 E/08)

COM(2001) 83 def. — 2001/0046(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 febbraio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Gli utenti delle statistiche manifestano una sempre maggiore necessità di armonizzazione, al fine di disporre di dati comparabili in tutta l'Unione europea. Per poter funzionare correttamente, il mercato interno necessita di standard statistici applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione di statistiche nazionali e comunitarie, in modo da fornire a tutti gli operatori del mercato unico dati statistici comparabili. In tale contesto le classificazioni costituiscono uno strumento importante per la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche comparabili.
- (2) Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo. Esse sono utilizzate per molteplici scopi. Per molti anni le statistiche regionali europee sono state fondate su una classificazione regionale comune detta «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica» (denominata qui di seguito NUTS). Tale classificazione regionale deve essere ora fissata in un quadro giuridico e devono essere stabilite regole chiare per le sue future modifiche.
- (3) Di conseguenza, tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, suddivise in unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS, ove opportuno.
- (4) Per l'analisi e la diffusione la Commissione dovrebbe ricorrere alla classificazione NUTS per tutte le statistiche classificate per unità territoriali, ove opportuno.
- (5) Per le statistiche regionali sono necessari vari livelli, a seconda della finalità per cui sono elaborate. È quindi opportuno disporre di tre livelli di dettaglio nella classificazione regionale europea NUTS.
- (6) Le informazioni relative alla composizione territoriale delle regioni NUTS di livello 3 sono necessarie per una corretta gestione della classificazione NUTS e devono quindi essere trasmesse regolarmente alla Commissione.

(7) Per garantire l'imparzialità nella compilazione e nell'uso per scopi politici delle statistiche regionali la definizione delle regioni deve potersi basare su criteri oggettivi.

(8) Gli utenti delle statistiche regionali devono poter disporre di dati stabili nel tempo. Per tale motivo la classificazione NUTS non deve essere modificata più di una volta ogni tre anni. L'esistenza di un regolamento garantirà già una maggiore stabilità delle regole nel tempo.

(9) Per garantire la comparabilità delle statistiche regionali, la popolazione delle regioni deve essere di entità comparabile. Per raggiungere tale obiettivo le modifiche della classificazione NUTS devono rendere la struttura regionale più omogenea in termini di dimensione della popolazione.

(10) Le modifiche della NUTS vanno apportate dopo aver consultato accuratamente gli Stati membri.

(11) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi di tale atto giuridico non possono essere raggiunti adeguatamente dagli Stati membri. L'armonizzazione delle statistiche regionali costituisce un obiettivo raggiungibile in modo ottimale a livello comunitario; il presente atto giuridico non eccede quanto necessario a raggiungere i suddetti obiettivi.

(12) La classificazione NUTS oggetto del presente regolamento sostituisce la «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)» istituita finora dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali. Di conseguenza, tutti i riferimenti alla «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)» negli atti comunitari vanno intesi come riferimenti alla classificazione NUTS oggetto del presente regolamento.

(13) Poiché le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 che istituisce le procedure per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, esse devono essere adottate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 della presente decisione.

(14) Conformemente all'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽²⁾ del Consiglio è stato consultato il Comitato del programma statistico istituito dalla suddetta decisione,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali, denominata qui di seguito «NUTS», al fine di garantire la produzione e la diffusione di statistiche regionali comparabili nella Comunità.

2. La classificazione NUTS di cui all'allegato I sostituisce la «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)» elaborata dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Articolo 2

Struttura

1. La classificazione NUTS comprende, per ogni regione, un nome ed un codice specifici. Come definito dalla decisione 91/450/CEE della Commissione del 26 luglio 1991 ⁽¹⁾, il territorio della Comunità è suddiviso in unità territoriali, denominate qui di seguito «regioni».

2. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in regioni di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in regioni di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in regioni di livello NUTS 3.

3. Tuttavia, una determinata regione può comprendere numerosi livelli NUTS.

4. Due regioni diverse nello stesso Stato membro non possono essere identificate dallo stesso nome. Se due regioni in Stati membri diversi hanno lo stesso nome, al nome della regione è aggiunto l'identificatore del paese.

Articolo 3

Criteri di classificazione

1. Le unità amministrative esistenti all'interno degli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione delle regioni.

A tal fine, per «unità amministrativa» si intende una zona geografica in cui un'autorità amministrativa ha la competenza di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all'interno del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro.

2. Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata una determinata classe di unità amministrative di uno Stato membro, si considera la dimensione media della classe di unità amministrative dal punto di vista della popolazione facendo riferimento alla tabella seguente:

| Livello | Minimo | Massimo |
|---------|-----------|-----------|
| NUTS 1 | 3 milioni | 7 milioni |
| NUTS 2 | 800 000 | 3 milioni |
| NUTS 3 | 150 000 | 800 000 |

3. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell'allegato II. Gli emendamenti all'allegato II sono adottati dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Se, per un determinato livello NUTS, nello Stato membro non esistono unità amministrative di dimensione opportuna, in conformità dei criteri relativi alla dimensione elencati nel paragrafo 2, il livello NUTS sarà costituito aggregando un numero adeguato di unità amministrative esistenti di dimensione minore. L'aggregazione terrà conto delle caratteristiche geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e/ di altre caratteristiche importanti dell'unità.

Le unità risultanti dall'aggregazione saranno definite qui di seguito «unità non amministrative». La dimensione delle unità non amministrative in uno Stato membro per un determinato livello NUTS dovrà rientrare nei limiti indicati dalla tabella del paragrafo 2.

Tuttavia, in determinate circostanze amministrative e geografiche, previa valutazione della Commissione, singole unità non amministrative possono non rientrare nei suddetti limiti.

5. Se la popolazione di un intero Stato membro non raggiunge il limite massimo per un determinato livello NUTS, l'intero Stato membro sarà considerato una regione NUTS per tale livello.

Articolo 4

Componenti della NUTS

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, pubblica l'elenco dei componenti di ogni regione NUTS di livello 3, ovvero l'elenco delle unità amministrative locali.

Le unità amministrative locali esistenti sono elencate nell'allegato III. Gli emendamenti all'allegato III sono adottati dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i cambiamenti dei componenti per l'anno precedente, rispettando il formato elettronico dei dati richiesto dalla Commissione.

3. Se le modifiche delle unità amministrative locali rendono necessari cambiamenti dei confini al livello 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

⁽¹⁾ GU L 240 del 29.8.1991.

*Articolo 5***Emendamenti alla NUTS**

1. Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le modifiche apportate alle unità amministrative esistenti, nonché di tutte le altre modifiche a livello nazionale aventi un effetto sui criteri di classificazione di cui all'articolo 3.
2. Gli emendamenti alla classificazione NUTS di cui all'allegato I sono adottati dalla Commissione ad intervalli di tempo non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 e in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. La Commissione modifica le unità non amministrative di uno Stato membro, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 4, solo se, al livello NUTS in questione, tale modifica riduce la deviazione media della dimensione (in termini di popolazione) di tutte le regioni UE.
4. Gli emendamenti alla classificazione NUTS entrano in vigore il primo giorno di un trimestre due anni dopo l'adozione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
5. Dopo l'adozione di un emendamento alla NUTS, lo Stato membro in questione deve garantire entro due anni la fornitura di serie storiche per la nuova suddivisione regionale per gli ultimi cinque anni.

*Articolo 6***Gestione**

La Commissione adotta le misure necessarie a garantire una gestione coerente della classificazione NUTS. Tali misure possono includere, in particolare:

- a) l'elaborazione e l'aggiornamento di note esplicative della NUTS,
- b) l'analisi di problemi legati all'applicazione della NUTS per la classificazione delle regioni degli Stati membri.

*Articolo 7***Procedura**

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, va applicata la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 99/468/CE del Consiglio, conformemente agli articoli 7 e 8 della medesima.
3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 99/468/CE del Consiglio è tre mesi.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

La classificazione NUTS (codice — nome)

BELGIQUE/BELGIË

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--|--|--|
| BE | | | |
| BE1 | RÉG. BRUXELLES-CAP BRUSSELS HFDST. GEWEST | | |
| BE10 | | Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest | |
| BE100 | | | Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest |
| BE2 | VLAAMS GEWEST | | |
| BE21 | | Antwerpen | |
| BE211 | | | Antwerpen (Arrondissement) |
| BE212 | | | Mechelen |
| BE213 | | | Turnhout |
| BE22 | | Limburg (B) | |
| BE221 | | | Hasselt |
| BE222 | | | Maaseik |
| BE223 | | | Tongeren |
| BE23 | | Oost-Vlaanderen | |
| BE231 | | | Aalst |
| BE232 | | | Dendermonde |
| BE233 | | | Eeklo |
| BE234 | | | Gent (Arrondissement) |
| BE235 | | | Oudenaarde |
| BE236 | | | Sint-Niklaas |
| BE24 | | Vlaams Brabant | |
| BE241 | | | Halle-Vilvoorde |
| BE242 | | | Leuven |
| BE25 | | West-Vlaanderen | |
| BE251 | | | Brugge |
| BE252 | | | Diksmuide |
| BE253 | | | Ieper |
| BE254 | | | Kortrijk |
| BE255 | | | Oostende |
| BE256 | | | Roeselare |
| BE257 | | | Tielt |
| BE258 | | | Veurne |
| BE3 | RÉGION WALLONNE | | |
| BE31 | | Brabant Wallon | |
| BE310 | | | Brabant Wallon |
| BE32 | | Hainaut | |
| BE321 | | | Ath |
| BE322 | | | Charleroi |
| BE323 | | | Mons |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------|----------------|------------------------|
| BE324 | | | Mouscron |
| BE325 | | | Soignies |
| BE326 | | | Thuin |
| BE327 | | | Tournai |
| BE33 | | Liège | |
| BE331 | | | Huy |
| BE332 | | | Liège (Arrondissement) |
| BE333 | | | Verviers |
| BE334 | | | Waremme |
| BE34 | | Luxembourg (B) | |
| BE341 | | | Arlon |
| BE342 | | | Bastogne |
| BE343 | | | Marche-en-Famenne |
| BE344 | | | Neufchâteau |
| BE345 | | | Virton |
| BE35 | | Namur | |
| BE351 | | | Dinant |
| BE352 | | | Namur (Arrondissement) |
| BE353 | | | Philippeville |

DANMARK

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|---------|---------|-------------------------------------|
| DK | | | |
| DK0 | DANMARK | | |
| DK00 | | Danmark | |
| DK001 | | | København og Frederiksberg kommuner |
| DK002 | | | Københavns amt |
| DK003 | | | Frederiksborg amt |
| DK004 | | | Roskilde amt |
| DK005 | | | Vestsjællands amt |
| DK006 | | | Storstrøms amt |
| DK007 | | | Bornholms amt |
| DK008 | | | Fyns amt |
| DK009 | | | Sønderjyllands amt |
| DK00A | | | Ribe amt |
| DK00B | | | Vejle amt |
| DK00C | | | Ringkøbing amt |
| DK00D | | | Århus amt |
| DK00E | | | Viborg amt |
| DK00F | | | Nordjyllands amt |

DEUTSCHLAND

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|-------------------|-----------|----------------------------------|
| DE | | | |
| DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | | |
| DE11 | | Stuttgart | |
| DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |
| DE112 | | | Böblingen |
| DE113 | | | Esslingen |
| DE114 | | | Göppingen |
| DE115 | | | Ludwigsburg |
| DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |
| DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |
| DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |
| DE119 | | | Hohenlohekreis |
| DE11A | | | Schwäbisch Hall |
| DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |
| DE11C | | | Heidenheim |
| DE11D | | | Ostalbkreis |
| DE12 | | Karlsruhe | |
| DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |
| DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |
| DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |
| DE124 | | | Rastatt |
| DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |
| DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |
| DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |
| DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |
| DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |
| DE12A | | | Calw |
| DE12B | | | Enzkreis |
| DE12C | | | Freudenstadt |
| DE13 | | Freiburg | |
| DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |
| DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |
| DE133 | | | Emmendingen |
| DE134 | | | Ortenaukreis |
| DE135 | | | Rottweil |
| DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| DE137 | | | Tuttlingen |
| DE138 | | | Konstanz |
| DE139 | | | Lörrach |
| DE13A | | | Waldshut |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------|--------------|------------------------------|
| DE14 | | Tübingen | |
| DE141 | | | Reutlingen |
| DE142 | | | Tübingen, Landkreis |
| DE143 | | | Zollernalbkreis |
| DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |
| DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |
| DE146 | | | Biberach |
| DE147 | | | Bodenseekreis |
| DE148 | | | Ravensburg |
| DE149 | | | Sigmaringen |
| DE2 | BAYERN | | |
| DE21 | | Oberbayern | |
| DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |
| DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt |
| DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |
| DE214 | | | Altötting |
| DE215 | | | Berchtesgadener Land |
| DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen |
| DE217 | | | Dachau |
| DE218 | | | Ebersberg |
| DE219 | | | Eichstätt |
| DE21A | | | Erding |
| DE21B | | | Freising |
| DE21C | | | Fürstenfeldbruck |
| DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |
| DE21E | | | Landsberg a. Lech |
| DE21F | | | Miesbach |
| DE21G | | | Mühlendorf a. Inn |
| DE21H | | | München, Landkreis |
| DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |
| DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |
| DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |
| DE21L | | | Starnberg |
| DE21M | | | Traunstein |
| DE21N | | | Weilheim-Schongau |
| DE22 | | Niederbayern | |
| DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |
| DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |
| DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |
| DE224 | | | Deggendorf |
| DE225 | | | Freyung-Grafenau |
| DE226 | | | Kelheim |
| DE227 | | | Landshut, Landkreis |
| DE228 | | | Passau, Landkreis |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------|---------------|-------------------------------------|
| DE229 | | | Regen |
| DE22A | | | Rottal-Inn |
| DE22B | | | Straubing-Bogen |
| DE22C | | | Dingolfing-Landau |
| DE23 | | Oberpfalz | |
| DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |
| DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |
| DE233 | | | Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt |
| DE234 | | | Amberg-Sulzbach |
| DE235 | | | Cham |
| DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |
| DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |
| DE238 | | | Regensburg, Landkreis |
| DE239 | | | Schwandorf |
| DE23A | | | Tirschenreuth |
| DE24 | | Oberfranken | |
| DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |
| DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |
| DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |
| DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |
| DE245 | | | Bamberg, Landkreis |
| DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |
| DE247 | | | Coburg, Landkreis |
| DE248 | | | Forchheim |
| DE249 | | | Hof, Landkreis |
| DE24A | | | Kronach |
| DE24B | | | Kulmbach |
| DE24C | | | Lichtenfels |
| DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
| DE25 | | Mittelfranken | |
| DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |
| DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |
| DE253 | | | Fürth, Kreisfreie Stadt |
| DE254 | | | Nürnberg, Kreisfreie Stadt |
| DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |
| DE256 | | | Ansbach, Landkreis |
| DE257 | | | Erlangen-Höchstadt |
| DE258 | | | Fürth, Landkreis |
| DE259 | | | Nürnberger Land |
| DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |
| DE25B | | | Roth |
| DE25C | | | Weißenburg-Gunzenhausen |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|-------------|--------------|--|
| DE26 | | Unterfranken | |
| DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |
| DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |
| DE263 | | | Würzburg, Kreisfreie Stadt |
| DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |
| DE265 | | | Bad Kissingen |
| DE266 | | | Rhön-Grabfeld |
| DE267 | | | Haßberge |
| DE268 | | | Kitzingen |
| DE269 | | | Miltenberg |
| DE26A | | | Main-Spessart |
| DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |
| DE26C | | | Würzburg, Landkreis |
| DE27 | | Schwaben | |
| DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |
| DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |
| DE273 | | | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |
| DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |
| DE275 | | | Aichach-Friedberg |
| DE276 | | | Augsburg, Landkreis |
| DE277 | | | Dillingen a. d. Donau |
| DE278 | | | Günzburg |
| DE279 | | | Neu-Ulm |
| DE27A | | | Lindau (Bodensee) |
| DE27B | | | Ostallgäu |
| DE27C | | | Unterallgäu |
| DE27D | | | Donau-Ries |
| DE27E | | | Oberallgäu |
| DE3 | BERLIN | | |
| DE30 | | Berlin | |
| DE300 | | | Berlin |
| DE4 | BRANDENBURG | | |
| DE40 | | Brandenburg | |
| DE401 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |
| DE402 | | | Cottbus, Kreisfreie Stadt |
| DE403 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |
| DE404 | | | Potsdam, Kreisfreie Stadt |
| DE405 | | | Barnim |
| DE406 | | | Dahme-Spreewald |
| DE407 | | | Elbe-Elster |
| DE408 | | | Havelland |
| DE409 | | | Märkisch-Oderland |
| DE40A | | | Oberhavel |
| DE40B | | | Oberspreewald-Lausitz |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|---------|-----------|-------------------------------------|
| DE40C | | | Oder-Spree |
| DE40D | | | Ostprignitz-Ruppin |
| DE40E | | | Potsdam-Mittelmark |
| DE40F | | | Prignitz |
| DE40G | | | Spree-Neiße |
| DE40H | | | Teltow-Fläming |
| DE40I | | | Uckermark |
| DE5 | BREMEN | | |
| DE50 | | Bremen | |
| DE501 | | | Bremen, Kreisfreie Stadt |
| DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt |
| DE6 | HAMBURG | | |
| DE60 | | Hamburg | |
| DE600 | | | Hamburg |
| DE7 | HESSEN | | |
| DE71 | | Darmstadt | |
| DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie Stadt |
| DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt |
| DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt |
| DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt |
| DE715 | | | Bergstraße |
| DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |
| DE717 | | | Groß-Gerau |
| DE718 | | | Hochtaunuskreis |
| DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |
| DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |
| DE71B | | | Odenwaldkreis |
| DE71C | | | Offenbach, Landkreis |
| DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |
| DE71E | | | Wetteraukreis |
| DE72 | | Gießen | |
| DE721 | | | Gießen, Landkreis |
| DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |
| DE723 | | | Limburg-Weilburg |
| DE724 | | | Marburg-Biedenkopf |
| DE725 | | | Vogelsbergkreis |
| DE73 | | Kassel | |
| DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |
| DE732 | | | Fulda |
| DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |
| DE734 | | | Kassel, Landkreis |
| DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |
| DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |
| DE737 | | | Werra-Meißner-Kreis |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|------------------------|-----------------------------------|---|
| DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | Mecklenburg-Vorpommern | |
| DE80 | | | |
| DE801 | | | <i>Greifswald, Kreisfreie Stadt</i> |
| DE802 | | | <i>Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt</i> |
| DE803 | | | <i>Rostock, Kreisfreie Stadt</i> |
| DE804 | | | <i>Schwerin, Kreisfreie Stadt</i> |
| DE805 | | | <i>Stralsund, Kreisfreie Stadt</i> |
| DE806 | | | <i>Wismar, Kreisfreie Stadt</i> |
| DE807 | | | <i>Bad Doberan</i> |
| DE808 | | | <i>Demmin</i> |
| DE809 | | | <i>Güstrow</i> |
| DE80A | | | <i>Ludwigslust</i> |
| DE80B | | | <i>Mecklenburg-Strelitz</i> |
| DE80C | | | <i>Müritz</i> |
| DE80D | | | <i>Nordvorpommern</i> |
| DE80E | | | <i>Nordwestmecklenburg</i> |
| DE80F | | | <i>Ostvorpommern</i> |
| DE80G | | | <i>Parchim</i> |
| DE80H | | | <i>Rügen</i> |
| DE80I | | | <i>Uecker-Randow</i> |
| DE9 | NIEDERSACHSEN | Braunschweig | |
| DE91 | | | |
| DE911 | | | <i>Braunschweig, Kreisfreie Stadt</i> |
| DE912 | | | <i>Salzgitter, Kreisfreie Stadt</i> |
| DE913 | | | <i>Wolfsburg, Kreisfreie Stadt</i> |
| DE914 | | | <i>Gifhorn</i> |
| DE915 | | | <i>Göttingen</i> |
| DE916 | | | <i>Goslar</i> |
| DE917 | | | <i>Helmstedt</i> |
| DE918 | | | <i>Northeim</i> |
| DE919 | | | <i>Osterode am Harz</i> |
| DE91A | | | <i>Peine</i> |
| DE91B | | | <i>Wolfenbüttel</i> |
| DE92 | | | Hannover |
| DE921 | | <i>Hannover, Kreisfreie Stadt</i> | |
| DE922 | | <i>Diepholz</i> | |
| DE923 | | <i>Hameln-Pyrmont</i> | |
| DE924 | | <i>Hannover, Landkreis</i> | |
| DE925 | | <i>Hildesheim</i> | |
| DE926 | | <i>Holz Minden</i> | |
| DE927 | | <i>Nienburg (Weser)</i> | |
| DE928 | | <i>Schaumburg</i> | |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|---------------------|------------|---|
| DE93 | | Lüneburg | |
| DE931 | | | Celle |
| DE932 | | | Cuxhaven |
| DE933 | | | Harburg |
| DE934 | | | Lüchow-Dannenberg |
| DE935 | | | Lüneburg, Landkreis |
| DE936 | | | Osterholz |
| DE937 | | | Rotenburg (Wümme) |
| DE938 | | | Soltau-Fallingb.ostel |
| DE939 | | | Stade |
| DE93A | | | Uelzen |
| DE93B | | | Verden |
| DE94 | | Weser-Ems | |
| DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |
| DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |
| DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |
| DE944 | | | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |
| DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |
| DE946 | | | Ammerland |
| DE947 | | | Aurich |
| DE948 | | | Cloppenburg |
| DE949 | | | Emsland |
| DE94A | | | Friesland |
| DE94B | | | Grafschaft Bentheim |
| DE94C | | | Leer |
| DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |
| DE94E | | | Osnabrück, Landkreis |
| DE94F | | | Vechta |
| DE94G | | | Wesermarsch |
| DE94H | | | Wittmund |
| DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |
| DEA1 | | Düsseldorf | |
| DEA11 | | | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt |
| DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |
| DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |
| DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |
| DEA15 | | | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |
| DEA16 | | | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt |
| DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |
| DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |
| DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |
| DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |
| DEA1B | | | Kleve |
| DEA1C | | | Mettmann |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------|----------|---------------------------------|
| DEA1D | | | Neuss |
| DEA1E | | | Viersen |
| DEA1F | | | Wesel |
| DEA2 | | Köln | |
| DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |
| DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |
| DEA23 | | | Köln, Kreisfreie Stadt |
| DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |
| DEA25 | | | Aachen, Landkreis |
| DEA26 | | | Düren |
| DEA27 | | | Erfkreis |
| DEA28 | | | Euskirchen |
| DEA29 | | | Heinsberg |
| DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |
| DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer-Kreis |
| DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |
| DEA3 | | Münster | |
| DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |
| DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |
| DEA33 | | | Münster, Kreisfreie Stadt |
| DEA34 | | | Borken |
| DEA35 | | | Coesfeld |
| DEA36 | | | Recklinghausen |
| DEA37 | | | Steinfurt |
| DEA38 | | | Warendorf |
| DEA4 | | Detmold | |
| DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |
| DEA42 | | | Gütersloh |
| DEA43 | | | Herford |
| DEA44 | | | Höxter |
| DEA45 | | | Lippe |
| DEA46 | | | Minden-Lübbecke |
| DEA47 | | | Paderborn |
| DEA5 | | Arnsberg | |
| DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |
| DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |
| DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |
| DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |
| DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |
| DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |
| DEA58 | | | Märkischer Kreis |
| DEA59 | | | Olpe |
| DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |
| DEA5B | | | Soest |
| DEA5C | | | Unna F |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|-----------------|-------------------|--|
| DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |
| DEB1 | | Koblenz | |
| DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |
| DEB12 | | | Ahrweiler |
| DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |
| DEB14 | | | Bad Kreuznach |
| DEB15 | | | Birkenfeld |
| DEB16 | | | Cochem-Zell |
| DEB17 | | | Mayen-Koblenz |
| DEB18 | | | Neuwied |
| DEB19 | | | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |
| DEB1B | | | Westerwaldkreis |
| DEB2 | | Trier | |
| DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |
| DEB22 | | | Berncastel-Wittlich |
| DEB23 | | | Bitburg-Prüm |
| DEB24 | | | Daun |
| DEB25 | | | Trier-Saarburg |
| DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |
| DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |
| DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |
| DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |
| DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt |
| DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |
| DEB36 | | | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt |
| DEB37 | | | Pirmasens, Kreisfreie Stadt |
| DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |
| DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |
| DEB3A | | | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt |
| DEB3B | | | Alzey-Worms |
| DEB3C | | | Bad Dürkheim |
| DEB3D | | | Donnersbergkreis |
| DEB3E | | | Germersheim |
| DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |
| DEB3G | | | Kusel |
| DEB3H | | | Südliche Weinstraße |
| DEB3I | | | Ludwigshafen, Landkreis |
| DEB3J | | | Mainz-Bingen |
| DEB3K | | | Südwestpfalz |
| DEC | SAARLAND | | |
| DEC0 | | Saarland | |
| DEC01 | | | Stadtverband Saarbrücken |
| DEC02 | | | Merzig-Wadern |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|----------------|----------|-------------------------------------|
| DEC03 | | | Neunkirchen |
| DEC04 | | | Saarlouis |
| DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |
| DEC06 | | | Sankt Wendel |
| DED | SACHSEN | | |
| DED1 | | Chemnitz | |
| DED11 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |
| DED12 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |
| DED13 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |
| DED14 | | | Annaberg |
| DED15 | | | Chemnitzer Land |
| DED16 | | | Freiberg |
| DED17 | | | Vogtlandkreis |
| DED18 | | | Mittlerer Erzgebirgskreis |
| DED19 | | | Mittweida |
| DED1A | | | Stollberg |
| DED1B | | | Aue-Schwarzenberg |
| DED1C | | | Zwickauer Land |
| DED2 | | Dresden | |
| DED21 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |
| DED22 | | | Görlitz, Kreisfreie Stadt |
| DED23 | | | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt |
| DED24 | | | Bautzen |
| DED25 | | | Meißen |
| DED26 | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
| DED27 | | | Riesa-Großenhain |
| DED29 | | | Sächsische Schweiz |
| DED28 | | | Löbau-Zittau |
| DED2A | | | Weißeritzkreis |
| DED2B | | | Kamenz |
| DED3 | | Leipzig | |
| DED31 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |
| DED32 | | | Delitzsch |
| DED33 | | | Döbeln |
| DED34 | | | Leipziger Land |
| DED35 | | | Muldentalkreis |
| DED36 | | | Torgau-Oschatz |
| DEE | SACHSEN-ANHALT | | |
| DEE1 | | Dessau | |
| DEE11 | | | Dessau, Kreisfreie Stadt |
| DEE12 | | | Anhalt-Zerbst |
| DEE13 | | | Bernburg |
| DEE14 | | | Bitterfeld |
| DEE15 | | | Köthen |
| DEE16 | | | Wittenberg |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| DEE2 | | Halle | |
| DEE21 | | | Halle/Saale, Stadtkreis |
| DEE22 | | | Burgenlandkreis |
| DEE23 | | | Mansfelder Land |
| DEE24 | | | Merseburg-Querfurt |
| DEE25 | | | Saalkreis |
| DEE26 | | | Sangerhausen |
| DEE27 | | | Weißenfels |
| DEE3 | | Magdeburg | |
| DEE31 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |
| DEE32 | | | Aschersleben-Staßfurt |
| DEE33 | | | Bördekreis |
| DEE34 | | | Halberstadt |
| DEE35 | | | Jerichower Land |
| DEE36 | | | Ohrekreis |
| DEE37 | | | Stendal |
| DEE38 | | | Quedlinburg |
| DEE39 | | | Schönebeck |
| DEE3A | | | Wernigerode |
| DEE3B | | | Altmarkkreis Salzwedel |
| DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | | |
| DEF0 | | Schleswig-Holstein | |
| DEF01 | | | Flensburg, Kreisfreie Stadt |
| DEF02 | | | Kiel, Kreisfreie Stadt |
| DEF03 | | | Lübeck, Kreisfreie Stadt |
| DEF04 | | | Neumünster, Kreisfreie Stadt |
| DEF05 | | | Dithmarschen |
| DEF06 | | | Herzogtum Lauenburg |
| DEF07 | | | Nordfriesland |
| DEF08 | | | Ostholstein |
| DEF09 | | | Pinneberg |
| DEF0A | | | Plön |
| DEF0B | | | Rendsburg-Eckernförde |
| DEF0C | | | Schleswig-Flensburg |
| DEF0D | | | Segeberg |
| DEF0E | | | Steinburg |
| DEF0F | | | Stormarn |
| DEG | THÜRINGEN | | |
| DEG0 | | Thüringen | |
| DEG01 | | | Erfurt, Kreisfreie Stadt |
| DEG02 | | | Gera, Kreisfreie Stadt |
| DEG03 | | | Jena, Kreisfreie Stadt |
| DEG04 | | | Suhl, Kreisfreie Stadt |
| DEG05 | | | Weimar, Kreisfreie Stadt |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------|--------|-----------------------------------|
| DEG06 | | | <i>Eichsfeld</i> |
| DEG07 | | | <i>Nordhausen</i> |
| DEG09 | | | <i>Unstrut-Hainich-Kreis</i> |
| DEG0A | | | <i>Kyffhäuserkreis</i> |
| DEG0B | | | <i>Schmalkalden-Meiningen</i> |
| DEG0C | | | <i>Gotha</i> |
| DEG0D | | | <i>Sömmerda</i> |
| DEG0E | | | <i>Hildburghausen</i> |
| DEG0F | | | <i>Ilm-Kreis</i> |
| DEG0G | | | <i>Weimarer Land</i> |
| DEG0H | | | <i>Sonneberg</i> |
| DEG0I | | | <i>Saalfeld-Rudolstadt</i> |
| DEG0J | | | <i>Saale-Holzland-Kreis</i> |
| DEG0K | | | <i>Saale-Orla-Kreis</i> |
| DEG0L | | | <i>Greiz</i> |
| DEG0M | | | <i>Altenburger Land</i> |
| DEG0N | | | <i>Eisenach, Kreisfreie Stadt</i> |
| DEG0P | | | <i>Wartburgkreis</i> |

ΕΛΛΑΔΑ

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|---------------|----------------------------|-------------|
| GR | | | |
| GR1 | ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | | |
| GR11 | | Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | |
| GR111 | | | Έβρος |
| GR112 | | | Ξάνθη |
| GR113 | | | Ροδόπη |
| GR114 | | | Δράμα |
| GR115 | | | Καβάλα |
| GR12 | | Κεντρική Μακεδονία | |
| GR121 | | | Ημαθία |
| GR122 | | | Θεσσαλονίκη |
| GR123 | | | Κιλκίς |
| GR124 | | | Πέλλα |
| GR125 | | | Πιερία |
| GR126 | | | Σέρρες |
| GR127 | | | Χαλκιδική |
| GR13 | | Δυτική Μακεδονία | |
| GR131 | | | Γρεβενά |
| GR132 | | | Καστοριά |
| GR133 | | | Κοζάνη |
| GR134 | | | Φλώρινα |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|----------------------|---------------|-----------------|
| GR14 | | Θεσσαλία | |
| GR141 | | | Καρδίτσα |
| GR142 | | | Λάρισα |
| GR143 | | | Μαγνησία |
| GR144 | | | Τρίκαλα |
| GR2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | | |
| GR21 | | Ήπειρος | |
| GR211 | | | Άρτα |
| GR212 | | | Θεσπρωτία |
| GR213 | | | Ιωάννινα |
| GR214 | | | Πρέβεζα |
| GR22 | | Ιόνια Νησιά | |
| GR221 | | | Ζάκυνθος |
| GR222 | | | Κέρκυρα |
| GR223 | | | Κεφαλληνία |
| GR224 | | | Λευκάδα |
| GR23 | | Δυτική Ελλάδα | |
| GR231 | | | Αιτωλοακαρνανία |
| GR232 | | | Αχαΐα |
| GR233 | | | Ηλεία |
| GR24 | | Στερεά Ελλάδα | |
| GR241 | | | Βοιωτία |
| GR242 | | | Εύβοια |
| GR243 | | | Ευρυτανία |
| GR244 | | | Φθιώτιδα |
| GR245 | | | Φωκίδα |
| GR25 | | Πελοπόννησος | |
| GR251 | | | Αργολίδα |
| GR252 | | | Αρκαδία |
| GR253 | | | Κορινθία |
| GR254 | | | Λακονία |
| GR255 | | | Μεσσηνία |
| GR3 | ΑΤΤΙΚΗ | | |
| GR30 | | Αττική | |
| GR300 | | | Αττική |
| GR4 | ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ | | |
| GR41 | | Βόρειο Αιγαίο | |
| GR411 | | | Λέσβος |
| GR412 | | | Σάμος |
| GR413 | | | Χίος |
| GR42 | | Νότιο Αιγαίο | |
| GR421 | | | Δωδεκάνησος |
| GR422 | | | Κυκλάδες |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------|--------|----------|
| GR43 | | Κρήτη | |
| GR431 | | | Ηράκλειο |
| GR432 | | | Λασιθί |
| GR433 | | | Ρεθύμνη |
| GR434 | | | Χανιά |

ESPAÑA

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|---------------------|----------------------------|------------|
| ES | | | |
| ES1 | NOROESTE | | |
| ES11 | | Galicia | |
| ES111 | | | A Coruña |
| ES112 | | | Lugo |
| ES113 | | | Ourense |
| ES114 | | | Pontevedra |
| ES12 | | Principado de Asturias | |
| ES120 | | | Asturias |
| ES13 | | Cantabria | |
| ES130 | | | Cantabria |
| ES2 | NORESTE | | |
| ES21 | | País Vasco | |
| ES211 | | | Álava |
| ES212 | | | Guipúzcoa |
| ES213 | | | Vizcaya |
| ES22 | | Comunidad Foral de Navarra | |
| ES220 | | | Navarra |
| ES23 | | La Rioja | |
| ES230 | | | La Rioja |
| ES24 | | Aragón | |
| ES241 | | | Huesca |
| ES242 | | | Teruel |
| ES243 | | | Zaragoza |
| ES3 | COMUNIDAD DE MADRID | | |
| ES30 | | Comunidad de Madrid | |
| ES300 | | | Madrid |
| ES4 | CENTRO (E) | | |
| ES41 | | Castilla y León | |
| ES411 | | | Ávila |
| ES412 | | | Burgos |
| ES413 | | | León |
| ES414 | | | Palencia |
| ES415 | | | Salamanca |
| ES416 | | | Segovia |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|----------|----------------------|-------------------------------|
| ES417 | | | <i>Soria</i> |
| ES418 | | | <i>Valladolid</i> |
| ES419 | | | <i>Zamora</i> |
| ES42 | | Castilla-La Mancha | |
| ES421 | | | <i>Albacete</i> |
| ES422 | | | <i>Ciudad Real</i> |
| ES423 | | | <i>Cuenca</i> |
| ES424 | | | <i>Guadalajara</i> |
| ES425 | | | <i>Toledo</i> |
| ES43 | | Extremadura | |
| ES431 | | | <i>Badajoz</i> |
| ES432 | | | <i>Cáceres</i> |
| ES5 | ESTE | | |
| ES51 | | Cataluña | |
| ES511 | | | <i>Barcelona</i> |
| ES512 | | | <i>Girona</i> |
| ES513 | | | <i>Lleida</i> |
| ES514 | | | <i>Tarragona</i> |
| ES52 | | Comunidad Valenciana | |
| ES521 | | | <i>Alicante/Alacant</i> |
| ES522 | | | <i>Castellón/Castelló</i> |
| ES523 | | | <i>Valencia/València</i> |
| ES53 | | Illes Balears | |
| ES530 | | | <i>Illes Balears</i> |
| ES6 | SUR | | |
| ES61 | | Andalucía | |
| ES611 | | | <i>Almería</i> |
| ES612 | | | <i>Cádiz</i> |
| ES613 | | | <i>Córdoba</i> |
| ES614 | | | <i>Granada</i> |
| ES615 | | | <i>Huelva</i> |
| ES616 | | | <i>Jaén</i> |
| ES617 | | | <i>Málaga</i> |
| ES618 | | | <i>Sevilla</i> |
| ES62 | | Región de Murcia | |
| ES620 | | | <i>Murcia</i> |
| ES63 | | Ceuta y Melilla | |
| ES631 | | | <i>Ceuta</i> |
| ES632 | | | <i>Melilla</i> |
| ES7 | CANARIAS | | |
| ES70 | | Canarias | |
| ES701 | | | <i>Las Palmas</i> |
| ES702 | | | <i>Santa Cruz de Tenerife</i> |

FRANCE

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------|
| FR | | | |
| FR1 | ÎLE DE FRANCE | | |
| FR10 | | Île de France | |
| FR101 | | | Paris |
| FR102 | | | Seine-et-Marne |
| FR103 | | | Yvelines |
| FR104 | | | Essonne |
| FR105 | | | Hauts-de-Seine |
| FR106 | | | Seine-Saint-Denis |
| FR107 | | | Val-de-Marne |
| FR108 | | | Val-d'Oise |
| FR2 | BASSIN PARISIEN | | |
| FR21 | | Champagne-Ardenne | |
| FR211 | | | Ardennes |
| FR212 | | | Aube |
| FR213 | | | Marne |
| FR214 | | | Haute-Marne |
| FR22 | | Picardie | |
| FR221 | | | Aisne |
| FR222 | | | Oise |
| FR223 | | | Somme |
| FR23 | | Haute-Normandie | |
| FR231 | | | Eure |
| FR232 | | | Seine-Maritime |
| FR24 | | Centre | |
| FR241 | | | Cher |
| FR242 | | | Eure-et-Loir |
| FR243 | | | Indre |
| FR244 | | | Indre-et-Loire |
| FR245 | | | Loir-et-Cher |
| FR246 | | | Loiret |
| FR25 | | Basse-Normandie | |
| FR251 | | | Calvados |
| FR252 | | | Manche |
| FR253 | | | Orne |
| FR26 | | Bourgogne | |
| FR261 | | | Côte-d'Or |
| FR262 | | | Nièvre |
| FR263 | | | Saône-et-Loire |
| FR264 | | | Yonne |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| FR3 | NORD — PAS-DE-CALAIS | | |
| FR30 | | Nord — Pas-de-Calais | |
| FR301 | | | <i>Nord</i> |
| FR302 | | | <i>Pas-de-Calais</i> |
| FR4 | EST | | |
| FR41 | | Lorraine | |
| FR413 | | | <i>Moselle</i> |
| FR411 | | | <i>Meurthe-et-Moselle</i> |
| FR412 | | | <i>Meuse</i> |
| FR414 | | | <i>Vosges</i> |
| FR42 | | Alsace | |
| FR421 | | | <i>Bas-Rhin</i> |
| FR422 | | | <i>Haut-Rhin</i> |
| FR43 | | Franche-Comté | |
| FR431 | | | <i>Doubs</i> |
| FR432 | | | <i>Jura</i> |
| FR433 | | | <i>Haute-Saône</i> |
| FR434 | | | <i>Territoire de Belfort</i> |
| FR5 | OUEST | | |
| FR51 | | Pays de la Loire | |
| FR511 | | | <i>Loire-Atlantique</i> |
| FR512 | | | <i>Maine-et-Loire</i> |
| FR513 | | | <i>Mayenne</i> |
| FR514 | | | <i>Sarthe</i> |
| FR515 | | | <i>Vendée</i> |
| FR52 | | Bretagne | |
| FR521 | | | <i>Côtes-d'Armor</i> |
| FR522 | | | <i>Finistère</i> |
| FR523 | | | <i>Ille-et-Vilaine</i> |
| FR524 | | | <i>Morbihan</i> |
| FR53 | | Poitou-Charentes | |
| FR531 | | | <i>Charente</i> |
| FR532 | | | <i>Charente-Maritime</i> |
| FR533 | | | <i>Deux-Sèvres</i> |
| FR534 | | | <i>Vienne</i> |
| FR6 | SUD-OUEST | | |
| FR61 | | Aquitaine | |
| FR611 | | | <i>Dordogne</i> |
| FR612 | | | <i>Gironde</i> |
| FR613 | | | <i>Landes</i> |
| FR614 | | | <i>Lot-et-Garonne</i> |
| FR615 | | | <i>Pyrénées-Atlantiques</i> |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| FR62 | | Midi-Pyrénées | |
| FR621 | | | Ariège |
| FR622 | | | Aveyron |
| FR623 | | | Haute-Garonne |
| FR624 | | | Gers |
| FR625 | | | Lot |
| FR626 | | | Hautes-Pyrénées |
| FR627 | | | Tarn |
| FR628 | | | Tarn-et-Garonne |
| FR63 | | Limousin | |
| FR631 | | | Corrèze |
| FR632 | | | Creuse |
| FR633 | | | Haute-Vienne |
| FR7 | CENTRE-EST | | |
| FR71 | | Rhône-Alpes | |
| FR711 | | | Ain |
| FR712 | | | Ardèche |
| FR713 | | | Drôme |
| FR714 | | | Isère |
| FR715 | | | Loire |
| FR716 | | | Rhône |
| FR717 | | | Savoie |
| FR718 | | | Haute-Savoie |
| FR72 | | Auvergne | |
| FR721 | | | Allier |
| FR722 | | | Cantal |
| FR723 | | | Haute-Loire |
| FR724 | | | Puy-de-Dôme |
| FR8 | MÉDITERRANÉE | | |
| FR81 | | Languedoc-Roussillon | |
| FR811 | | | Aude |
| FR812 | | | Gard |
| FR813 | | | Hérault |
| FR814 | | | Lozère |
| FR815 | | | Pyrénées-Orientales |
| FR82 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
| FR821 | | | Alpes-de-Haute-Provence |
| FR822 | | | Hautes-Alpes |
| FR823 | | | Alpes-Maritimes |
| FR824 | | | Bouches-du-Rhône |
| FR825 | | | Var |
| FR826 | | | Vaucluse |
| FR83 | | Corse | |
| FR831 | | | Corse-du-Sud |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |
|-------|--------------------------|--------|--------------------|-------------------|
| FR832 | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | | <i>Haute-Corse</i> | |
| FR9 | | | | |
| FR91 | | | Guadeloupe | |
| FR910 | | | | <i>Guadeloupe</i> |
| FR92 | | | Martinique | |
| FR920 | | | | <i>Martinique</i> |
| FR93 | | | Guyane | |
| FR930 | | | | <i>Guyane</i> |
| FR94 | | | Réunion | |
| FR940 | | | | <i>Réunion</i> |

IRELAND

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |
|-------|---------|--------|-----------------------------|-------------------------|
| IE | IRELAND | | | |
| IE0 | | | | |
| IE01 | | | Border, Midland and Western | |
| IE011 | | | | <i>Border</i> |
| IE012 | | | | <i>Midland</i> |
| IE013 | | | | <i>West</i> |
| IE02 | | | Southern and Eastern | |
| IE021 | | | | <i>Dublin</i> |
| IE022 | | | | <i>Mid-East</i> |
| IE023 | | | | <i>Mid-West</i> |
| IE024 | | | | <i>South-East (IRL)</i> |
| IE025 | | | | <i>South-West (IRL)</i> |

ITALIA

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |
|-------|------------|--------|---------------|-----------------------------|
| IT | NORD OVEST | | | |
| IT1 | | | | |
| IT11 | | | Piemonte | |
| IT111 | | | | <i>Torino</i> |
| IT112 | | | | <i>Vercelli</i> |
| IT113 | | | | <i>Biella</i> |
| IT114 | | | | <i>Verbano-Cusio-Ossola</i> |
| IT115 | | | | <i>Novara</i> |
| IT116 | | | | <i>Cuneo</i> |
| IT117 | | | | <i>Asti</i> |
| IT118 | | | | <i>Alessandria</i> |
| IT12 | | | Valle d'Aosta | |
| IT120 | | | | <i>Valle d'Aosta</i> |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| IT13 | | Liguria | |
| IT131 | | | <i>Imperia</i> |
| IT132 | | | <i>Savona</i> |
| IT133 | | | <i>Genova</i> |
| IT134 | | | <i>La Spezia</i> |
| IT2 | LOMBARDIA | | |
| IT20 | | Lombardia | |
| IT201 | | | <i>Varese</i> |
| IT202 | | | <i>Como</i> |
| IT203 | | | <i>Lecco</i> |
| IT204 | | | <i>Sondrio</i> |
| IT205 | | | <i>Milano</i> |
| IT206 | | | <i>Bergamo</i> |
| IT207 | | | <i>Brescia</i> |
| IT208 | | | <i>Pavia</i> |
| IT209 | | | <i>Lodi</i> |
| IT20A | | | <i>Cremona</i> |
| IT20B | | | <i>Mantova</i> |
| IT3 | NORD EST | | |
| IT31 | | Trentino-Alto Adige | |
| IT311 | | | <i>Bolzano-Bozen</i> |
| IT312 | | | <i>Trento</i> |
| IT32 | | Veneto | |
| IT321 | | | <i>Verona</i> |
| IT322 | | | <i>Vicenza</i> |
| IT323 | | | <i>Belluno</i> |
| IT324 | | | <i>Treviso</i> |
| IT325 | | | <i>Venezia</i> |
| IT326 | | | <i>Padova</i> |
| IT327 | | | <i>Rovigo</i> |
| IT33 | | Friuli-Venezia Giulia | |
| IT331 | | | <i>Pordenone</i> |
| IT332 | | | <i>Udine</i> |
| IT333 | | | <i>Gorizia</i> |
| IT334 | | | <i>Trieste</i> |
| IT4 | EMILIA-ROMAGNA | | |
| IT40 | | Emilia-Romagna | |
| IT401 | | | <i>Piacenza</i> |
| IT402 | | | <i>Parma</i> |
| IT403 | | | <i>Reggio nell'Emilia</i> |
| IT404 | | | <i>Modena</i> |
| IT405 | | | <i>Bologna</i> |
| IT406 | | | <i>Ferrara</i> |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |
|-------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| IT407 | CENTRO (I) | Toscana | Ravenna | |
| IT408 | | | Forlì-Cesena | |
| IT409 | | | Rimini | |
| IT5 | | | | |
| IT51 | | | | |
| IT511 | | | | Massa-Carrara |
| IT512 | | | | Lucca |
| IT513 | | | | Pistoia |
| IT514 | | | | Firenze |
| IT515 | | | | Prato |
| IT516 | | | | Livorno |
| IT517 | | | | Pisa |
| IT518 | | | | Arezzo |
| IT519 | | | | Siena |
| IT51A | | | | Grosseto |
| IT52 | | | | Umbria |
| IT521 | | | | Perugia |
| IT522 | | | | Terni |
| IT53 | | | | Marche |
| IT531 | | | | Pesaro e Urbino |
| IT532 | | Ancona | | |
| IT533 | | Macerata | | |
| IT534 | | Ascoli Piceno | | |
| IT6 | LAZIO | | | |
| IT60 | | Lazio | | |
| IT601 | | | Viterbo | |
| IT602 | | | Rieti | |
| IT603 | | | Roma | |
| IT604 | | | Latina | |
| IT605 | | | Frosinone | |
| IT7 | ABRUZZO-MOLISE | | | |
| IT71 | | Abruzzo | | |
| IT711 | | | L'Aquila | |
| IT712 | | | Teramo | |
| IT713 | | | Pescara | |
| IT714 | | | Chieti | |
| IT72 | | Molise | | |
| IT721 | | | Isernia | |
| IT722 | | | Campobasso | |
| IT8 | CAMPANIA | | | |
| IT80 | | Campania | | |
| IT801 | | | Caserta | |
| IT802 | | | Benevento | |
| IT803 | | | Napoli | |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |
|-------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| IT804 | SUD | Puglia | <i>Avellino</i> | |
| IT805 | | | <i>Salerno</i> | |
| IT9 | | | | |
| IT91 | | | | |
| IT911 | | | | <i>Foggia</i> |
| IT912 | | | | <i>Bari</i> |
| IT913 | | | | <i>Taranto</i> |
| IT914 | | | | <i>Brindisi</i> |
| IT915 | | | | <i>Lecce</i> |
| IT92 | | | | Basilicata |
| IT921 | | | | <i>Potenza</i> |
| IT922 | | | | <i>Matera</i> |
| IT93 | | | | Calabria |
| IT931 | | | | <i>Cosenza</i> |
| IT932 | | | | <i>Crotone</i> |
| IT933 | | <i>Catanzaro</i> | | |
| IT934 | | <i>Vibo Valentia</i> | | |
| IT935 | | <i>Reggio di Calabria</i> | | |
| ITA | SICILIA | Sicilia | | |
| ITA0 | | | | |
| ITA01 | | | <i>Trapani</i> | |
| ITA02 | | | <i>Palermo</i> | |
| ITA03 | | | <i>Messina</i> | |
| ITA04 | | | <i>Agrigento</i> | |
| ITA05 | | | <i>Caltanissetta</i> | |
| ITA06 | | | <i>Enna</i> | |
| ITA07 | | | <i>Catania</i> | |
| ITA08 | | | <i>Ragusa</i> | |
| ITA09 | | <i>Siracusa</i> | | |
| ITB | SARDEGNA | Sardegna | | |
| ITB0 | | | | |
| ITB01 | | | <i>Sassari</i> | |
| ITB02 | | | <i>Nuoro</i> | |
| ITB03 | | | <i>Oristano</i> | |
| ITB04 | | <i>Cagliari</i> | | |

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| LU | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) | Luxembourg (Grand-Duché) | |
| LU0 | | | |
| LU00 | | | |
| LU000 | | | <i>Luxembourg (Grand-Duché)</i> |

NEDERLAND

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| NL | | | |
| NL1 | NOORD-NEDERLAND | | |
| NL11 | | Groningen | |
| NL111 | | | Oost-Groningen |
| NL112 | | | Delfzijl en omgeving |
| NL113 | | | Overig Groningen |
| NL12 | | Friesland | |
| NL121 | | | Noord-Friesland |
| NL122 | | | Zuidwest-Friesland |
| NL123 | | | Zuidoost-Friesland |
| NL13 | | Drenthe | |
| NL131 | | | Noord-Drenthe |
| NL132 | | | Zuidoost-Drenthe |
| NL133 | | | Zuidwest-Drenthe |
| NL2 | OOST-NEDERLAND | | |
| NL21 | | Overijssel | |
| NL211 | | | Noord-Overijssel |
| NL212 | | | Zuidwest-Overijssel |
| NL213 | | | Twente |
| NL22 | | Gelderland | |
| NL221 | | | Veluwe |
| NL222 | | | Achterhoek |
| NL223 | | | Arnhem/Nijmegen |
| NL224 | | | Zuidwest-Gelderland |
| NL23 | | Flevoland | |
| NL230 | | | Flevoland |
| NL3 | WEST-NEDERLAND | | |
| NL31 | | Utrecht | |
| NL310 | | | Utrecht |
| NL32 | | Noord-Holland | |
| NL321 | | | Kop van Noord-Holland |
| NL322 | | | Alkmaar en omgeving |
| NL323 | | | IJmond |
| NL324 | | | Agglomeratie Haarlem |
| NL325 | | | Zaanstreek |
| NL326 | | | Groot-Amsterdam |
| NL327 | | | Het Gooi en Vechtstreek |
| NL33 | | Zuid-Holland | |
| NL331 | | | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek |
| NL332 | | | Agglomeratie 's-Gravenhage |
| NL333 | | | Delft en Westland |
| NL334 | | | Oost-Zuid-Holland |
| NL335 | | | Groot-Rijnmond |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |
|-------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| NL336 | ZUID-NEDERLAND | Zeeland | Zuidoost-Zuid-Holland | |
| NL34 | | | | |
| NL341 | | | | Zeeuwsch-Vlaanderen |
| NL342 | | | Overig Zeeland | |
| NL4 | | Noord-Brabant | | |
| NL41 | | | | |
| NL411 | | | | West-Noord-Brabant |
| NL412 | | | | Midden-Noord-Brabant |
| NL413 | | | | Noordoost-Noord-Brabant |
| NL414 | | | | Zuidoost-Noord-Brabant |
| NL42 | | Limburg (NL) | | |
| NL421 | | | | Noord-Limburg |
| NL422 | | | | Midden-Limburg |
| NL423 | | | | Zuid-Limburg |
| | | | | |

ÖSTERREICH

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |
|-------|---------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| AT | OSTÖSTERREICH | Burgenland | | |
| AT1 | | | | |
| AT11 | | | | Mittelburgenland |
| AT111 | | | | Nordburgenland |
| AT112 | | | | Südburgenland |
| AT113 | | | | |
| AT12 | | Niederösterreich | | |
| AT121 | | | | Mostviertel-Eisenwurzen |
| AT122 | | | | Niederösterreich-Süd |
| AT123 | | | | Sankt Pölten |
| AT124 | | | | Waldviertel |
| AT125 | | | | Weinviertel |
| AT126 | | | | Wiener Umland/Nordteil |
| AT127 | | | | Wiener Umland/Südteil |
| AT13 | | SÜDÖSTERREICH | Wien | |
| AT130 | | | | Wien |
| AT2 | Kärnten | | | |
| AT21 | | | | |
| AT211 | | | | Klagenfurt-Villach |
| AT212 | | | | Oberkärnten |
| AT213 | | | | Unterkärnten |
| AT22 | Steiermark | | | |
| AT221 | | | | Graz |
| AT222 | | | Liezen | |
| AT223 | | | Östliche Obersteiermark | |
| AT224 | | | Oststeiermark | |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | | | |
|-------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| AT225 | WESTÖSTERREICH | Oberösterreich | West- und Südsteiermark | | | |
| AT226 | | | Westliche Obersteiermark | | | |
| AT3 | | | Salzburg | Innviertel | | |
| AT31 | | | | Linz-Wels | | |
| AT311 | | | | Mühlviertel | | |
| AT312 | | | | Steyr-Kirchdorf | | |
| AT313 | | | | Traunviertel | | |
| AT314 | | | | Lungau | Pinzgau-Pongau | |
| AT315 | | | | | Salzburg und Umgebung | |
| AT32 | | | | | Tirol | Außerfern |
| AT321 | | | | | | Innsbruck |
| AT322 | | | | Osttirol | | |
| AT323 | | | Tiroler Oberland | | | |
| AT33 | | | Vorarlberg | Tiroler Unterland | | |
| AT331 | | | | Bludenz-Bregenzer Wald | | |
| AT332 | | | | Rheintal-Bodenseegebiet | | |
| AT333 | | | | | | |
| AT334 | | | | | | |
| AT335 | | | | | | |
| AT34 | | | | | | |
| AT341 | | | | | | |
| AT342 | | | | | | |

PORTUGAL

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |
|-------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| PT | CONTINENTE | Norte | Minho-Lima | |
| PT1 | | | Cávado | |
| PT11 | | | Ave | |
| PT111 | | | Grande Porto | |
| PT112 | | | Tâmega | |
| PT113 | | | Entre Douro e Vouga | |
| PT114 | | | Douro | |
| PT115 | | | Centro (P) | Alto Trás-os-Montes |
| PT116 | | | | Baixo Vouga |
| PT117 | | | | Baixo Mondego |
| PT118 | | Pinhal Litoral | | |
| PT12 | | Pinhal Interior Norte | Dão-Lafões | |
| PT121 | | | Pinhal Interior Sul | |
| PT122 | | | | |
| PT123 | | | | |
| PT124 | | | | |
| PT125 | | | | |
| PT126 | | | | |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|---------|-----------------------|-----------------------------|
| PT127 | | | <i>Serra da Estrela</i> |
| PT128 | | | <i>Beira Interior Norte</i> |
| PT129 | | | <i>Beira Interior Sul</i> |
| PT12A | | | <i>Cova da Beira</i> |
| PT13 | | Lisboa e Vale do Tejo | |
| PT131 | | | <i>Oeste</i> |
| PT132 | | | <i>Grande Lisboa</i> |
| PT133 | | | <i>Península de Setúbal</i> |
| PT134 | | | <i>Médio Tejo</i> |
| PT135 | | | <i>Lezíria do Tejo</i> |
| PT14 | | Alentejo | |
| PT141 | | | <i>Alentejo Litoral</i> |
| PT142 | | | <i>Alto Alentejo</i> |
| PT143 | | | <i>Alentejo Central</i> |
| PT144 | | | <i>Baixo Alentejo</i> |
| PT15 | | Algarve | |
| PT150 | | | <i>Algarve</i> |
| PT2 | AÇORES | | |
| PT20 | | Açores | |
| PT200 | | | <i>Açores</i> |
| PT3 | MADEIRA | | |
| PT30 | | Madeira | |
| PT300 | | | <i>Madeira</i> |

SUOMI/FINLAND

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------------|---------------|--------------------------|
| FI | | | |
| FI1 | MANNER-SUOMI | | |
| FI13 | | Itä-Suomi | |
| FI131 | | | <i>Etelä-Savo</i> |
| FI132 | | | <i>Pohjois-Savo</i> |
| FI133 | | | <i>Pohjois-Karjala</i> |
| FI134 | | | <i>Kainuu</i> |
| FI14 | | Väli-Suomi | |
| FI141 | | | <i>Keski-Suomi</i> |
| FI142 | | | <i>Etelä-Pohjanmaa</i> |
| FI143 | | | <i>Pohjanmaa</i> |
| FI144 | | | <i>Keski-Pohjanmaa</i> |
| FI15 | | Pohjois-Suomi | |
| FI151 | | | <i>Pohjois-Pohjanmaa</i> |
| FI152 | | | <i>Lappi</i> |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------|-------------|-----------------|
| FI16 | | Uusimaa | |
| FI161 | | | Uusimaa |
| FI162 | | | Itä-Uusimaa |
| FI17 | | Etelä-Suomi | |
| FI171 | | | Varsinais-Suomi |
| FI172 | | | Satakunta |
| FI173 | | | Kanta-Häme |
| FI174 | | | Pirkanmaa |
| FI175 | | | Päijät-Häme |
| FI176 | | | Kymenlaakso |
| FI177 | | | Etelä-Karjala |
| FI2 | ÅLAND | | |
| FI20 | | Åland | |
| FI200 | | | Åland |

SVERIGE

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|---------|---------------------|---------------------|
| SE | | | |
| SE0 | SVERIGE | | |
| SE01 | | Stockholm | |
| SE010 | | | Stockholms län |
| SE02 | | Östra Mellansverige | |
| SE021 | | | Uppsala län |
| SE022 | | | Södermanlands län |
| SE023 | | | Östergötlands län |
| SE024 | | | Örebro län |
| SE025 | | | Västmanlands län |
| SE04 | | Sydsverige | |
| SE041 | | | Blekinge län |
| SE044 | | | Skåne län |
| SE06 | | Norra Mellansverige | |
| SE061 | | | Värmlands län |
| SE062 | | | Dalarnas län |
| SE063 | | | Gävleborgs län |
| SE07 | | Mellersta Norrland | |
| SE071 | | | Västernorrlands län |
| SE072 | | | Jämtlands län |
| SE08 | | Övre Norrland | |
| SE081 | | | Västerbottens län |
| SE082 | | | Norrbottnens län |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------|-------------------|-----------------------------|
| SE09 | | Småland med öarna | |
| SE091 | | | <i>Jönköpings län</i> |
| SE092 | | | <i>Kronobergs län</i> |
| SE093 | | | <i>Kalmar län</i> |
| SE094 | | | <i>Gotlands län</i> |
| SE0A | | Västsverige | |
| SE0A1 | | | <i>Hallands län</i> |
| SE0A2 | | | <i>Västra Götalands län</i> |

UNITED KINGDOM

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|------------|----------------------------------|--|
| UK | | | |
| UKC | NORTH EAST | | |
| UKC1 | | Tees Valley and Durham | |
| UKC11 | | | <i>Hartlepool and Stockton-on-Tees</i> |
| UKC12 | | | <i>South Teesside</i> |
| UKC13 | | | <i>Darlington</i> |
| UKC14 | | | <i>Durham CC</i> |
| UKC2 | | Northumberland and Tyne and Wear | |
| UKC21 | | | <i>Northumberland</i> |
| UKC22 | | | <i>Tyneside</i> |
| UKC23 | | | <i>Sunderland</i> |
| UKD | NORTH WEST | | |
| UKD1 | | Cumbria | |
| UKD11 | | | <i>West Cumbria</i> |
| UKD12 | | | <i>East Cumbria</i> |
| UKD2 | | Cheshire | |
| UKD21 | | | <i>Halton and Warrington</i> |
| UKD22 | | | <i>Cheshire CC</i> |
| UKD3 | | Greater Manchester | |
| UKD31 | | | <i>Greater Manchester South</i> |
| UKD32 | | | <i>Greater Manchester North</i> |
| UKD4 | | Lancashire | |
| UKD41 | | | <i>Blackburn with Darwen</i> |
| UKD42 | | | <i>Blackpool</i> |
| UKD43 | | | <i>Lancashire CC</i> |
| UKD5 | | Merseyside | |
| UKD51 | | | <i>East Merseyside</i> |
| UKD52 | | | <i>Liverpool</i> |
| UKD53 | | | <i>Sefton</i> |
| UKD54 | | | <i>Wirral</i> |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|--------------------------|--|------------------------------------|
| UKE | YORKSHIRE AND THE HUMBER | | |
| UKE1 | | East Riding and North Lincolnshire | |
| UKE11 | | | Kingston upon Hull, City of |
| UKE12 | | | East Riding of Yorkshire |
| UKE13 | | | North and North East Lincolnshire |
| UKE2 | | North Yorkshire | |
| UKE21 | | | York |
| UKE22 | | | North Yorkshire CC |
| UKE3 | | South Yorkshire | |
| UKE31 | | | Barnsley, Doncaster and Rotherham |
| UKE32 | | | Sheffield |
| UKE4 | | West Yorkshire | |
| UKE41 | | | Bradford |
| UKE42 | | | Leeds |
| UKE43 | | | Calderdale, Kirklees and Wakefield |
| UKF | EAST MIDLANDS | | |
| UKF1 | | Derbyshire and Nottinghamshire | |
| UKF11 | | | Derby |
| UKF12 | | | East Derbyshire |
| UKF13 | | | South and West Derbyshire |
| UKF14 | | | Nottingham |
| UKF15 | | | North Nottinghamshire |
| UKF16 | | | South Nottinghamshire |
| UKF2 | | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | |
| UKF21 | | | Leicester |
| UKF22 | | | Leicestershire CC and Rutland |
| UKF23 | | | Northamptonshire |
| UKF3 | | Lincolnshire | |
| UKF30 | | | Lincolnshire |
| UKG | WEST MIDLANDS | | |
| UKG1 | | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | |
| UKG11 | | | Herefordshire, County of |
| UKG12 | | | Worcestershire |
| UKG13 | | | Warwickshire |
| UKG2 | | Shropshire and Staffordshire | |
| UKG21 | | | Telford and Wrekin |
| UKG22 | | | Shropshire CC |
| UKG23 | | | Stoke-on-Trent |
| UKG24 | | | Staffordshire CC |
| UKG3 | | West Midlands | |
| UKG31 | | | Birmingham |
| UKG32 | | | Solihull |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------|----------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|---|
| UKG33 | EAST OF ENGLAND | | <i>Coventry</i> | | | | | | |
| UKG34 | | | <i>Dudley and Sandwell</i> | | | | | | |
| UKG35 | | | <i>Walsall and Wolverhampton</i> | | | | | | |
| UKH | | | East Anglia | | <i>Peterborough</i> | | | | |
| UKH1 | | | | | <i>Cambridgeshire CC</i> | | | | |
| UKH11 | | | | | <i>Norfolk</i> | | | | |
| UKH12 | | | | | <i>Suffolk</i> | | | | |
| UKH13 | | | | | Bedfordshire and Hertfordshire | | <i>Luton</i> | | |
| UKH14 | | | | | | | <i>Bedfordshire CC</i> | | |
| UKH2 | | | | | | | <i>Hertfordshire</i> | | |
| UKH21 | | | | | | | Essex | | <i>Southend-on-Sea</i> |
| UKH22 | | | | | | | | | <i>Thurrock</i> |
| UKH23 | | | | | <i>Essex CC</i> | | | | |
| UKH3 | | | | | Inner London | | <i>Inner London - West</i> | | |
| UKH31 | | | | | | | <i>Inner London - East</i> | | |
| UKH32 | | | | | | | Outer London | | <i>Outer London - East and North East</i> |
| UKH33 | | | | | <i>Outer London - South</i> | | | | |
| UKI | | | | | <i>Outer London - West and North West</i> | | | | |
| UKI | | | SOUTH EAST | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | <i>Berkshire</i> | | | | |
| UKI1 | | | | | <i>Milton Keynes</i> | | | | |
| UKI11 | | | | | <i>Buckinghamshire CC</i> | | | | |
| UKI12 | | | | | <i>Oxfordshire</i> | | | | |
| UKI2 | | | | | Surrey, East and West Sussex | | <i>Brighton and Hove</i> | | |
| UKI21 | <i>East Sussex CC</i> | | | | | | | | |
| UKI22 | <i>Surrey</i> | | | | | | | | |
| UKI23 | <i>West Sussex</i> | | | | | | | | |
| UKI24 | Hampshire and Isle of Wight | | | | <i>Portsmouth</i> | | | | |
| UKJ | | | | | <i>Southampton</i> | | | | |
| UKJ1 | | | | | <i>Hampshire CC</i> | | | | |
| UKJ11 | | | | | <i>Isle of Wight</i> | | | | |
| UKJ12 | Kent | | | | <i>Medway</i> | | | | |
| UKJ13 | | | | | <i>Kent CC</i> | | | | |
| UKJ14 | | | | | | | | | |
| UKJ2 | | | | | | | | | |
| UKJ3 | | | | | | | | | |
| UKJ4 | | | | | | | | | |
| UKJ41 | | | | | | | | | |
| UKJ42 | | | | | | | | | |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|------------|---|---|
| UKK | SOUTH WEST | | |
| UKK1 | | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | |
| UKK11 | | | <i>Bristol, City of</i> |
| UKK12 | | | <i>North and North East Somerset, South Gloucestershire</i> |
| UKK13 | | | <i>Gloucestershire</i> |
| UKK14 | | | <i>Swindon</i> |
| UKK15 | | | <i>Wiltshire CC</i> |
| UKK2 | | Dorset and Somerset | |
| UKK21 | | | <i>Bournemouth and Poole</i> |
| UKK22 | | | <i>Dorset CC</i> |
| UKK23 | | | <i>Somerset</i> |
| UKK3 | | Cornwall and Isles of Scilly | |
| UKK30 | | | <i>Cornwall and Isles of Scilly</i> |
| UKK4 | | Devon | |
| UKK41 | | | <i>Plymouth</i> |
| UKK42 | | | <i>Torbay</i> |
| UKK43 | | | <i>Devon CC</i> |
| UKL | WALES | | |
| UKL1 | | West Wales and The Valleys | |
| UKL11 | | | <i>Isle of Anglesey</i> |
| UKL12 | | | <i>Gwynedd</i> |
| UKL13 | | | <i>Conwy and Denbighshire</i> |
| UKL14 | | | <i>South West Wales</i> |
| UKL15 | | | <i>Central Valleys</i> |
| UKL16 | | | <i>Gwent Valleys</i> |
| UKL17 | | | <i>Bridgend and Neath Port Talbot</i> |
| UKL18 | | | <i>Swansea</i> |
| UKL2 | | East Wales | |
| UKL21 | | | <i>Monmouthshire and Newport</i> |
| UKL22 | | | <i>Cardiff and Vale of Glamorgan</i> |
| UKL23 | | | <i>Flintshire and Wrexham</i> |
| UKL24 | | | <i>Powys</i> |
| UKM | SCOTLAND | | |
| UKM1 | | North Eastern Scotland | |
| UKM10 | | | <i>Aberdeen City, Aberdeenshire and North East Moray</i> |
| UKM2 | | Eastern Scotland | |
| UKM21 | | | <i>Angus and Dundee City</i> |
| UKM22 | | | <i>Clackmannanshire and Fife</i> |
| UKM23 | | | <i>East Lothian and Midlothian</i> |
| UKM24 | | | <i>Scottish Borders, The</i> |
| UKM25 | | | <i>Edinburgh, City of</i> |
| UKM26 | | | <i>Falkirk</i> |

| CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
|-------|------------------|------------------------|---|
| UKM27 | | | <i>Perth and Kinross and Stirling</i> |
| UKM28 | | | <i>West Lothian</i> |
| UKM3 | | South Western Scotland | |
| UKM31 | | | <i>East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond</i> |
| UKM32 | | | <i>Dumfries and Galloway</i> |
| UKM33 | | | <i>East Ayrshire and North Ayrshire Mainland</i> |
| UKM34 | | | <i>Glasgow City</i> |
| UKM35 | | | <i>Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire</i> |
| UKM36 | | | <i>North Lanarkshire</i> |
| UKM37 | | | <i>South Ayrshire</i> |
| UKM38 | | | <i>South Lanarkshire</i> |
| UKM4 | | Highlands and Islands | |
| UKM41 | | | <i>Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty</i> |
| UKM42 | | | <i>Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey</i> |
| UKM43 | | | <i>Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands</i> |
| UKM44 | | | <i>Eilean Siar (Western Isles)</i> |
| UKM45 | | | <i>Orkney Islands</i> |
| UKM46 | | | <i>Shetland Islands</i> |
| UKN | NORTHERN IRELAND | | |
| UKN0 | | Northern Ireland | |
| UKN01 | | | <i>Belfast</i> |
| UKN02 | | | <i>Outer Belfast</i> |
| UKN03 | | | <i>East of Northern Ireland</i> |
| UKN04 | | | <i>North of Northern Ireland</i> |
| UKN05 | | | <i>West and South of Northern Ireland</i> |

*ALLEGATO II***Unità amministrative esistenti**

Al livello NUTS 1 per il Belgio «regio/régions» e per la Germania «Länder»,

al livello NUTS 2 per il Belgio «provincie/provinces», per la Germania «Regierungsbezirke», per la Spagna «comunidades autonomas», per la Francia «régions», per l'Irlanda «regions», per l'Italia «regioni», per i Paesi Bassi «provincies» e per l'Austria «Bundesländer»,

al livello NUTS 3 per il Belgio «arrondissements», per la Danimarca «Amter», per la Germania «Kreise/kreisfreie Städte», per la Grecia «nomoi», per la Spagna «provincias», per la Francia «départements», per l'Irlanda «regional authority regions», per l'Italia «provincie» e per la Svezia «län».

*ALLEGATO III***Unità amministrative locali esistenti**

Per il Belgio «Gemeenten/Communes», per la Danimarca «Kommuner», per la Germania «Gemeinden», per la Grecia «Demoi/Koinotites», per la Spagna «Municipios», per la Francia «Communes», per l'Irlanda «administrative counties», per l'Italia «Comuni», per il Lussemburgo «Communes», per i Paesi Bassi «Gemeenten», per l'Austria «Gemeinden», per il Portogallo «Freguesias», per la Finlandia «Kunnat», per la Svezia «Kommuner» e per il Regno Unito «Wards».

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola

(2001/C 180 E/09)

COM(2001) 101 def. — 2001/0055(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve andare di pari passo con l'instaurazione di una politica agricola comune e quest'ultima deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse a seconda dei prodotti.
- (2) L'obiettivo della politica agricola comune è quello di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato. Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso la creazione di strumenti che permettano di seguire meglio l'andamento del mercato, sia all'interno della Comunità, sia a livello degli scambi commerciali con l'esterno.
- (3) La trasformazione di talune materie prime agricole in alcole etilico di origine agricola è strettamente connessa all'economia di tali materie prime. Essa può contribuire in misura considerevole alla loro valorizzazione: oltre a rivestire un particolare interesse economico e sociale nell'economia di talune regioni della Comunità, tale trasformazione rappresenta anche una parte non trascurabile dei redditi dei produttori di tali materie prime. Essa permette, in altri casi, di eliminare prodotti di qualità non soddisfacente ed eccedenze congiunturali che sono fonte di gravi difficoltà momentanee nell'economia di taluni prodotti.
- (4) È necessario istituire, per la prima volta, un'organizzazione comune del mercato dell'alcole di origine agricola.
- (5) Lo smaltimento dell'alcole ottenuto da prodotti alcoligeni che hanno beneficiato di misure d'intervento o di altre misure particolari deve essere subordinato a procedure specifiche nel quadro dei pertinenti regolamenti che disciplinano tali prodotti, onde garantire una concorrenza adeguata ed evitare turbative del mercato tradizionale dell'alcole.
- (6) Per seguire l'andamento del mercato nel settore dell'alcole di origine agricola è necessario che gli Stati membri comunicino alla Commissione i dati necessari alla redazione di un bilancio del mercato dell'alcole agricolo.
- (7) La creazione di un mercato unico nel settore dell'alcole nella Comunità implica l'istituzione di un regime che disciplini gli scambi alle sue frontiere esterne. Un regime degli scambi che contempli l'imposizione di dazi all'importazione è, in linea di massima, idoneo a stabilizzare il mercato comunitario. Tale regime degli scambi si basa sugli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (8) Per poter seguire costantemente l'andamento degli scambi è opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso ad un regime di titoli di importazione e di esportazione, abbinati alla costituzione di una cauzione atta a garantire la realizzazione delle operazioni oggetto della richiesta dei titoli.
- (9) È opportuno assegnare alla Commissione le competenze in materia di apertura e gestione dei contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi ai sensi del trattato o di altri atti legislativi del Consiglio.
- (10) A complemento del regime sopra descritto è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo e di vietare tale ricorso quando la situazione del mercato lo richieda.
- (11) Il regime dei dazi doganali permette di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali può, in circostanze eccezionali, incepparsi. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le turbative che rischiano di scaturirne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (12) La realizzazione di un mercato unico potrebbe essere ostacolata dalla concessione di determinati aiuti. È pertanto opportuno rendere applicabili nel settore dell'alcole di origine agricola le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri, vietando quelli che risultano incompatibili con il mercato comune.

- (13) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura del comitato di gestione ivi prevista all'articolo 4.
- (14) L'organizzazione comune del mercato dell'alcole di origine agricola deve tener conto, parallelamente e opportunamente, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.
- (15) L'organizzazione comune del mercato dell'alcole deve altresì rispettare gli accordi conclusi conformemente all'articolo 300, paragrafo 2 del trattato, in particolare quelli che rientrano nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, e più precisamente l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.
- (16) Per garantire il corretto funzionamento del regime, occorre permettere alla Commissione di adottare misure transitorie. È altresì opportuno autorizzare la Commissione a risolvere problemi pratici specifici in via temporanea ed eccezionale.
- (17) Nell'applicazione del presente regolamento occorre tener conto del fatto che il mercato dell'alcole etilico nell'Unione europea è alimentato, eccettuato il settore delle bevande spiritose, contemporaneamente da alcole etilico di origine agricola e da alcole etilico di origine non agricola, senza limitazioni. Di conseguenza, l'applicazione del presente regolamento deve evitare l'adozione di misure tali da creare discriminazioni tra questi due tipi di alcole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Prodotti

1. È istituita un'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola che disciplina i seguenti prodotti:

| Codice NC | Designazione delle merci |
|-----------------------------------|--|
| ex 2207 10 00 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol., di origine agricola |
| ex 2207 20 00 | Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, di origine agricola |
| ex 2208 90 91 ed ex 2208 90 99 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol., di origine agricola |

⁽¹⁾ GU L 180 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «alcole etilico di origine agricola»: il prodotto liquido ottenuto tramite distillazione o per osmosi, dopo fermentazione di taluni zuccheri provocata dall'azione del lievito o di altri fermenti, di prodotti agricoli alcoligeni, ad esclusione delle bevande spiritose definite nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽²⁾;
- b) «alcole etilico di origine agricola e acquavite di origine agricola, denaturati»: i prodotti liquidi ai quali sono state intenzionalmente aggiunte delle sostanze allo scopo di renderli inadatti al consumo umano, senza tuttavia comprometterne l'impiego industriale;
- c) «prodotti agricoli alcoligeni»: i prodotti di cui ai capitoli 7, 8, 10, 11, 12 e 23 e alle voci 1701, 1702, 1703, 2008, 2009, 2204, 2205 e 2206 della nomenclatura combinata.

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 2

Definizioni

Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 possono essere adottate le modalità di ottenimento e le caratteristiche dell'alcole elaborato a partire da un prodotto alcoligeno specifico di origine agricola.

Articolo 3

Informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

- entro la fine del mese successivo a un trimestre, con riferimento a tale trimestre: la produzione di alcole di origine agricola in ettolitri di alcole puro (hap), ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato,
- entro la fine del mese di marzo, con riferimento all'anno precedente: l'alcole di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, con la ripartizione tra i diversi settori di destinazione (bevande spiritose, prodotti cosmetici e della profumeria, prodotti farmaceutici, fabbricazione di aceto ed altri impieghi industriali),

⁽²⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 21.12.1994, pag. 1).

— entro la fine del mese di marzo con riferimento all'anno precedente: le scorte di alcole di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell'anno precedente,

— entro la fine del mese di marzo: la stima della produzione dell'anno in corso.

2. In base alle suddette informazioni e ad altre informazioni disponibili, la Commissione redige un bilancio comunitario del mercato dell'alcole di origine agricola relativo all'anno precedente ed una stima del bilancio dell'anno in corso.

3. Entro la fine del mese di aprile, la Commissione comunica i suddetti bilanci agli Stati membri.

TITOLO II

SCAMBI COMMERCIALI CON I PAESI TERZI

Articolo 4

Titoli di importazione e di esportazione

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella Comunità può essere subordinata alla presentazione di un titolo di importazione. L'esportazione dei prodotti suddetti può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, ferme restando le disposizioni di applicazione dell'articolo 6.

Il titolo è valido nella Comunità.

3. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'impegno di importazione o di esportazione nel periodo di validità del titolo; salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte, qualora l'operazione non sia eseguita entro tale termine o lo sia solo parzialmente.

4. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

5. Secondo la stessa procedura la Commissione può decidere che il regime previsto dal presente articolo disciplini anche i prodotti del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole neutro, quale definito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1576/89.

Articolo 5

Applicazione dei dazi della tariffa doganale comune

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 6

Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari per i prodotti contemplati dal presente regolamento, che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o di un altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione secondo modalità stabilite nell'ambito della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Per la gestione dei contingenti si può applicare uno dei metodi seguenti o una combinazione di tali metodi:

- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);
- metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il metodo dell'«esame simultaneo»);
- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo dei «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur ispirandosi ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono, all'occorrenza, l'apertura dei contingenti su base annua, in base allo scaglionamento appropriato, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

- comprendono disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a);
- fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

*Articolo 7***Regime di perfezionamento attivo**

Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

*Articolo 8***Interpretazione della nomenclatura combinata**

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misure di effetto equivalente.

*Articolo 9***Misure di urgenza in caso di gravi turbative**

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa.

Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o chiesti titoli di importazione e dei dati figuranti nel bilancio della campagna.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure conservative.

2. Qualora si configuri la situazione descritta al paragrafo 1 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria

iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della loro comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare tali misure entro il termine di un mese dalla data alla quale è stato consultato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ottemperanza agli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 10***Aiuti nazionali**

Alla produzione e al commercio dei prodotti di cui al presente regolamento si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

*Articolo 11***Comunicazione tra Stati membri e Commissione**

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità di tale comunicazione, in particolare la natura e la presentazione dei dati da trasmettere e i termini per la loro comunicazione e la diffusione dei dati raccolti sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

*Articolo 12***Comitato di gestione**

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini (in appresso il «comitato»), istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 3 della medesima.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 13

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione indicata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 14***Rispetto del trattato e degli accordi internazionali**

Il presente regolamento si applica tenendo conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI*Articolo 15***Misure transitorie**

Secondo la procedura di cui all'articolo 12, la Commissione adotta:

a) le misure necessarie a facilitare la transizione al regime istituito dal presente regolamento,

b) le misure necessarie a risolvere problemi particolari. Se debitamente giustificate, tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione del regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 118 def. — 2000/0070(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE il 23 febbraio 2001)

⁽¹⁾ GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 113.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Invariato

considerando quanto segue:

(1) È opportuno apportare alcune modifiche al regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾ e (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽²⁾. Gli emendamenti sono connessi ai cambiamenti effettuati dagli Stati membri nei loro regimi di sicurezza sociale.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

⁽¹⁾ GU C 367 del 20.12.2000, pag. 18.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (2) Avendo il governo francese notificato al Presidente del Consiglio una dichiarazione volta a rendere applicabile ai regimi pensionistici integrativi ARRCO e AGIRC il regolamento (CEE) n. 1408/71, è opportuno facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai regimi in questione, aggiungendo nuovi punti all'allegato IV, parte C e all'allegato VI, in particolare per tener conto della natura integrativa dei regimi in questione rispetto ai regimi di base e del fatto che le relative prestazioni concesse vengono calcolate in base al numero di punti di pensione accumulati, a prescindere dai periodi maturati.
- (3) È opportuno chiarire che le prestazioni del regime austriaco statale di prepensionamento devono essere concesse conformemente alle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71.
- (4) Al fine di tener conto della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee dell'11 giugno 1998, nella causa C-275/96 Kuusijärvi v Riksförsäkringsverket ⁽¹⁾, deve essere modificata la sezione «N. SVEZIA» dell'allegato VI.
- (5) È opportuno modificare la disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 per distinguerla da quella di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo in modo da non fare più riferimento alla procedura di rimborso condizionata da un importo massimo, nel caso in cui le spese siano state sostenute durante un soggiorno in uno Stato membro che non prevede quote di rimborso.
- (6) È necessario modificare l'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto del regolamento (CE) n. 307/1999 ⁽²⁾ che estende agli studenti il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
- (7) È opportuno modificare l'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999.
- (8) Per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori è necessario e opportuno modificare le norme relative al coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale mediante uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
- (9) Ai fini dell'adozione del presente regolamento il trattato non prevede, ad eccezione all'articolo 42, altre disposizioni oltre quelle di cui all'articolo 308,

Invariato

⁽¹⁾ [1998] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia I-3419.

⁽²⁾ GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Gli allegati IIa, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Invariato

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. L'articolo 34, paragrafo 5 è modificato come segue:

«5. Se la legislazione dello Stato di residenza non stabilisce tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso conformemente alle proprie tariffe, senza che sia necessario il consenso dell'interessato. In ogni caso l'importo del rimborso non supererà l'importo delle spese sostenute.»

2. L'articolo 93, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi degli articoli 21, paragrafo 2, 22, 22a, 22b, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 31, 34a o 34b del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni secondo quanto risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.»

3. L'articolo 107 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 d, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46a, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase;

PROPOSTA INIZIALE

b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5;

il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.»

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, per quanto riguarda le modifiche alla sezione E. Francia dell'allegato IV, parte C e allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Invariato

ALLEGATO

Gli allegati IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono così modificati:

Gli allegati IIa, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono così modificati:

1) All'allegato IV, parte C, sezione «E. FRANCIA», la menzione «Nulla» è sostituita dalla seguente frase:

«Tutte le richieste di prestazioni pensionistiche o pensioni di reversibilità basate su regimi pensionistici integrativi per i lavoratori dipendenti,»

1) All'allegato IIa, sezione «O. REGNO UNITO», i trattini c) e g) sono modificati come segue:

«c) Credito fiscale per coadiuvante familiare [Contributi e prestazioni di sicurezza sociale, decreto 1992, sezione 123 1) b), contributi e prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) decreto 1992, sezione 122 1) b), e decreto sui crediti fiscali 1999].

g) Credito fiscale per persone disabili [contributi e prestazioni di sicurezza sociale, decreto 1992, sezione 123 1) c), contributi e prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord), decreto 1992, sezione 122 1) c), e decreto sui crediti fiscali 1999].»

2) All'allegato IV, parte C, sezione «E. FRANCIA», la menzione «Nulla» è sostituita dalla seguente frase:

«Tutte le richieste di prestazioni pensionistiche o pensioni di reversibilità basate su regimi pensionistici integrativi per i lavoratori dipendenti, ad eccezione delle richieste relative a pensioni di anzianità o pensioni di reversibilità o pensioni di reversibilità nell'ambito del regime pensionistico integrativo per i dipendenti dell'aeronautica civile.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2) L'allegato VI è così modificato:

a) La sezione «E. FRANCIA» è così modificata:

i) al punto 3, si aggiunge il seguente trattino:

«— Le condizioni precedenti valgono anche nel caso in cui si applichino a cittadini di altri Stati membri le disposizioni che consentono a un lavoratore dipendente francese che esercita la sua attività al di fuori della Francia di iscriversi volontariamente a un regime pensionistico integrativo francese per lavoratori dipendenti, sia direttamente, che tramite il datore di lavoro.»

ii) Il punto 5 è sostituito dal seguente testo:

«5) Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46 2) a) del regolamento, nei regimi di base o complementari in base ai quali le pensioni di anzianità sono calcolate sulla base dei punti accumulati, l'istituzione competente prenderà in considerazione, per quanto riguarda ogni anno di assicurazione maturato in base alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro, il numero di punti accumulati dividendo il numero di punti di pensione acquisiti secondo la legislazione applicata per il numero di anni che corrispondono ai punti in questione.»

iii) Si aggiunge il seguente punto 9:

«9) La legislazione francese applicabile a un lavoratore dipendente o a un ex lavoratore dipendente per conformarsi alle disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento si deve applicare sia al regime pensionistico di base di anzianità, che al/ai regime/i pensionistico/i integrativo/i cui l'interessato ha aderito.»

b) Nella sezione «K. AUSTRIA», si aggiunge il seguente punto 7:

«7) L'assistenza speciale conforme al decreto di assistenza speciale (SUG) del 30 novembre 1973 sarà ritenuta pensione di anzianità per quanto riguarda l'applicazione del regolamento».

c) Nella sezione «N. SVEZIA», il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1) Per l'applicazione dell'articolo 72, il diritto alle prestazioni per figli a carico sarà determinato considerando i periodi di occupazione completati in un altro Stato membro come basati su un reddito medio pari a quello corrispondente ai periodi di occupazione in Svezia, ai quali vengono sommati.»

3) L'allegato VI è così modificato:

Invariato

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca

(2001/C 180 E/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 94 def. — 2001/0053(COD)

(Presentata dalla Commissione il 26 febbraio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 163 del trattato assegna alla Comunità l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche della sua industria, favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altre politiche comunitarie.
- (2) A norma dell'articolo 165 del trattato, la Comunità e gli Stati membri coordinano le loro attività in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria in materia.
- (3) L'articolo 166 del trattato prevede l'adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (in appresso RST).
- (4) La Commissione ha presentato nel corso del 2000 due comunicazioni sulle prospettive e gli obiettivi dell'istituzione di uno Spazio europeo della ricerca ⁽¹⁾, la prima sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e la seconda sugli orientamenti per le azioni dell'Unione nel settore della ricerca 2002-2006 ⁽²⁾. «L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza» è stata altresì oggetto di una comunicazione della Commissione del corso del 2000 ⁽³⁾.
- (5) I Consigli europei di Lisbona di marzo 2000 e di Santa Maria de Feira di giugno 2000, nelle loro conclusioni, hanno sollecitato la rapida istituzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, nella prospettiva della creazione di posti di lavoro e della crescita economica.
- (6) Il Parlamento europeo ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, il Consiglio ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, il Comitato economico e sociale ⁽⁸⁾ e il Comitato delle regioni ⁽⁹⁾ si sono anch'essi espressi a favore della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.
- (7) Il 19 ottobre 2000 la Commissione ha presentato le conclusioni, corredate dalle sue osservazioni, della valutazione esterna della realizzazione e dei risultati delle azioni comunitarie condotte nei cinque anni precedenti la valutazione stessa ⁽¹⁰⁾.
- (8) E' pertanto necessario, per il periodo 2002-2006, adottare un programma quadro in grado di esercitare un effetto strutturante sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico in Europa e contribuire in maniera significativa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.
- (9) A norma dell'articolo 166, paragrafo 1, del trattato, è opportuno procedere alla definizione degli obiettivi e delle priorità scientifiche e tecnologiche delle azioni previste, dell'importo globale massimo e delle modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro 2002-2006. Sarà necessario stabilire anche le quote rispettive di tutte le azioni previste e indicare le grandi linee di queste azioni, nel rispetto degli obiettivi di tutela degli interessi finanziari della Comunità.
- (10) Il Centro comune di ricerca è chiamato ad apportare un contributo all'attuazione del programma quadro, in particolare nei settori in cui può offrire una competenza neutra e indipendente e svolgere un ruolo nell'esecuzione delle altre politiche comunitarie.

⁽¹⁾ COM(2000) 6 def. del 18.1.2000.

⁽²⁾ COM(2000) 612 def. del 4.10.2000.

⁽³⁾ COM(2000) 567 def. del 20.9.2000.

⁽⁴⁾ Risoluzione del 18 maggio 2000, PE 290.465, pag. 48.

⁽⁵⁾ Risoluzione del 15 febbraio 2001.

⁽⁶⁾ Risoluzione del 15 giugno 2000, GU C 205 del 19.7.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ Risoluzione del 16 novembre 2000, GU C 374 del 28.12.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ Parere del 24 maggio 2000, GU C 204 del 18.7.2000, pag. 70.

⁽⁹⁾ Parere del 12 aprile 2000, GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ COM(2000) 659 def. del 19.10.2000.

- (11) E' opportuno che le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma quadro siano realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali, in particolare quelli che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (12) A seguito alla comunicazione della Commissione «Donne e scienza»⁽¹⁾ e alle risoluzioni del Consiglio⁽²⁾ e del Parlamento europeo⁽³⁾ sullo stesso tema, è stato avviato un piano d'azione destinato a consolidare e incrementare il posto e il ruolo delle donne nel campo della scienza e della ricerca in Europa.
- (13) E' opportuno da una parte che la Commissione presenti regolarmente una relazione sui progressi dell'attuazione del programma quadro 2002-2006 e, dall'altra, che provveda a fare eseguire in tempo utile una valutazione indipendente della realizzazione delle azioni intraprese e comunque prima della presentazione della proposta del programma quadro successivo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo 2002-2006 è adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, in appresso denominato il «programma quadro 2002-2006».
2. Il programma quadro 2002-2006 comprende l'insieme delle azioni della Comunità ai sensi dell'articolo 164 del trattato.
3. L'allegato I fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici e le relative priorità, nonché le linee generali delle azioni previste.

Articolo 2

1. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità all'insieme del programma quadro 2002-2006 ammonta a 16,270 miliardi di euro; le quote rispettive di ciascuna azione sono precisate all'allegato II della presente decisione.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europee, integrate dall'allegato III della presente decisione.

Articolo 3

Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma quadro 2002-2006 devono essere realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

Articolo 4

Lo stato di avanzamento del programma quadro 2002-2006, e in particolare dei suoi obiettivi e priorità, è illustrato in maniera dettagliata nella relazione che la Commissione pubblicherà ogni anno ai sensi dell'articolo 173 del trattato.

Articolo 5

Prima di presentare la sua proposta relativa al programma quadro successivo, la Commissione affida a esperti indipendenti di alto livello la valutazione delle realizzazioni delle azioni comunitarie nel corso del quinquennio precedente la valutazione stessa. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate dalle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 6

Il programma quadro 2002-2006 è aperto alla partecipazione:

- dei paesi del SEE, conformemente alle condizioni previste negli accordi SEE;
- dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni previste negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
- di Cipro, Malta e la Turchia, sulla base di accordi bilaterali da concludere con questi paesi;
- della Svizzera e di Israele, sulla base di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.

(1) COM(1999) 76.

(2) Risoluzione del 20 maggio 1999, GU C 201 del 16 luglio 1999.

(3) Risoluzione del 3 febbraio 2000, PE 284.656.

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI E GRANDI LINEE DELLE AZIONI

Le azioni attuate nell'ambito del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2002-2006 saranno realizzate conformemente agli obiettivi generali assegnati dal trattato al programma quadro:

- rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità;
- favorire lo sviluppo della sua competitività;
- promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del trattato.

Per conseguire più adeguatamente questi obiettivi, il programma quadro è ristrutturato intorno a tre assi:

1. Integrare la ricerca europea;
2. Strutturare lo Spazio europeo della ricerca;
3. Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca.

Le attività svolte in relazione agli ultimi due obiettivi mirano a strutturare lo Spazio europeo della ricerca in varie dimensioni strettamente legate alla ricerca e che costituiscono il suo contesto, nonché a contribuire ad istituire o consolidare le basi del suo funzionamento. Si svolgeranno pertanto in tutti i settori della scienza e della tecnica.

Le attività corrispondenti al primo asse, che comprenderanno la maggior parte delle azioni svolte mediante il programma quadro, sono destinate a integrare gli sforzi e le attività di ricerca su scala europea e saranno realizzate:

- in un numero limitato di aree tematiche prioritarie, esclusivamente mediante strumenti potenti dal forte effetto integratore come le reti di eccellenza, i progetti integrati e la partecipazione dell'Unione a programmi nazionali di ricerca eseguiti congiuntamente, ai sensi dell'articolo 169 del trattato;
- in settori corrispondenti all'anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione, sia che si tratti di esigenze specifiche delle politiche dell'Unione che di bisogni nuovi ed emergenti;
- nell'insieme della scienza e della tecnologia per le azioni complementari di ricerca per le PMI.

Le attività di cooperazione internazionale faranno parte integrante delle azioni svolte nell'ambito del primo asse del programma quadro e si tratterà di

- nelle aree tematiche prioritarie:
 - iniziative destinate a garantire all'Europa una posizione di primo piano nelle attività internazionali di ricerca sulle questioni di dimensione planetaria, nonché la coerenza del contributo dell'Europa a queste ultime;
 - azioni di cooperazione bilaterale integrata con paesi o gruppi di paesi terzi;
 - la partecipazione di ricercatori e organismi di paesi terzi ⁽¹⁾ a progetti e reti in settori di particolare interesse per questi paesi.
- Nell'ambito dell'anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione, di azioni specifiche di cooperazione con determinati paesi o gruppi di paesi.

Per l'attuazione della maggior parte delle attività del programma quadro, vige, in linea di principio, la regola del contributo finanziario sulla base di inviti concorrenziali a presentare proposte e della valutazione della qualità scientifica e tecnologica di queste proposte da parte di esperti dello stesso livello (peer review).

(1) Paesi terzi: paesi non membri dell'Unione non associati al programma quadro. I paesi associati al programma quadro, i cui organismi e ricercatori in virtù di detta associazione possono partecipare alle sue attività alle stesse condizioni di cui beneficiano gli Stati membri dell'Unione, sono i paesi dello Spazio Economico Europeo, i paesi candidati, la Svizzera e Israele.

1. INTEGRARE LA RICERCA EUROPEA

1.1. **Aree tematiche prioritarie di ricerca**

Le azioni svolte in questa parte del programma quadro mirano a riunire una massa critica di mezzi e sostenere una forte integrazione delle capacità di ricerca in Europa in settori in cui se ne avverte maggiormente l'esigenza, data la loro importanza per la competitività industriale europea o la vasta portata politica e sociale delle questioni in oggetto.

Sono state individuate sette aree tematiche prioritarie.

1.1.1. **Genomica e biotecnologia per la salute**

O b i e t t i v o

Con le azioni svolte in quest'area s'intende aiutare l'Europa a valorizzare, mediante attività integrate di ricerca, i risultati delle scoperte realizzate nella decodificazione dei genomi degli organismi viventi, soprattutto a vantaggio della sanità pubblica e dei cittadini e per rafforzare la competitività dell'industria biotecnologica europea.

G i u s t i f i c a z i o n e d e l l' a z i o n e e v a l o r e a g g i u n t o e u r o p e o

I lavori di ricerca «post-genomica» basati sull'analisi del genoma umano e di genomi di organismi modello (animali, vegetali e microbici) dovrebbero portare a numerose applicazioni in diversi settori, in particolare nella messa a punto di nuovi strumenti diagnostici e nuove terapie in grado di lottare contro le malattie ancora non controllate, che costituiscono importanti mercati potenziali.

Questi lavori richiedono tuttavia impegni finanziari intensi e sostenuti. Negli Stati Uniti le attività di ricerca pubbliche e private nel campo della post-genomica sono in costante e notevole aumento: quasi 2 miliardi di finanziamenti pubblici l'anno, gestiti essenzialmente dal NIH ⁽¹⁾ (i cui stanziamenti di bilancio complessivi aumenteranno del 14,4 % nel 2001) e il doppio di finanziamenti provenienti dal settore industriale.

L'attività di ricerca europea oggi è sostanzialmente più debole e meno coerente. L'avvio di programmi pubblici di ricerca sulla post-genomica in vari Stati membri costituisce un passo importante nella giusta direzione. Nell'insieme, gli sforzi realizzati in questo campo sono tuttora insufficienti e frammentari.

Le attività industriali europee sono anch'esse notevolmente inferiori: 70 % delle imprese operanti nel campo della genomica sono negli Stati Uniti e una parte considerevole e crescente degli investimenti privati europei avviene in questo paese.

Per consentire all'Unione di migliorare la propria posizione in questo settore e di beneficiare pienamente delle ricadute economiche e sociali degli sviluppi previsti, è opportuno incrementare notevolmente gli investimenti ed integrare le attività di ricerca svolte in Europa in un'azione coerente.

A z i o n i p r e v i s t e

Le azioni svolte dalla Comunità a tal fine riguarderanno gli aspetti seguenti:

- Conoscenze fondamentali e strumenti di base nel campo della genomica funzionale:
 - espressione genica e proteomica;
 - genomica strutturale;
 - genomica comparativa e genetica delle popolazioni;
 - bioinformatica;
- Applicazione delle conoscenze e delle tecnologie della genomica nella biotecnologia della salute:
 - piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici, di prevenzione e terapeutici;
 - sostegno alla ricerca innovativa nelle «start-up» nel campo della genomica.
- Applicazione delle conoscenze e delle tecnologie in genomica e medicina, nel campo:
 - della lotta contro il cancro, le malattie degenerative del sistema nervoso, le malattie cardiovascolari e le malattie rare;

⁽¹⁾ National Institutes of Health.

- della lotta contro la resistenza ai medicinali;
- dello studio dello sviluppo umano, del cervello e del processo di invecchiamento.

Si ricorrerà ad una strategia più ampia per la lotta contro le tre malattie infettive legate alla povertà (AIDS, malaria e tubercolosi) che sono oggetto di un'azione di lotta prioritaria a livello dell'Unione e sul piano internazionale.

1.1.2. *Tecnologie per la Società dell'informazione*

Obiettivo

L'obiettivo delle azioni svolte in quest'area, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona e gli obiettivi dell'iniziativa e-Europe, è incentivare, in Europa, lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni alla base della costruzione della Società dell'informazione, al fine di rafforzare la competitività dell'industria europea e offrire ai cittadini europei di tutte le regioni dell'Unione la possibilità di beneficiare al massimo dello sviluppo della società della conoscenza.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

All'alba del 21° secolo, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione rivoluzionano il funzionamento dell'economia e della società e generano nuove modalità di produzione, commercio e comunicazione. Oggi, l'impegno dell'Europa a favore di queste tecnologie è ancora insufficiente e molto inferiore rispetto a quello che avviene oltre Atlantico. Gli Stati Uniti, considerando i finanziamenti pubblici e privati, consacrano a questo settore il triplo dei mezzi rispetto all'Europa.

D'altra parte questo settore è diventato il secondo settore economico dell'Unione, con un mercato annuale di 2 000 miliardi di euro. Offre lavoro ad oltre due milioni di persone e questa cifra è in costante aumento.

Successi industriali e commerciali come quello ottenuto dall'Europa nel campo delle comunicazioni mobili grazie allo standard GSM non si ripeteranno, se non si investirà in maniera concertata una massa critica di mezzi di ricerca e si garantirà l'integrazione a livello europeo delle attività pubbliche e private.

L'obiettivo dell'intelligenza diffusa

Per esercitare un impatto ottimale in termini economici e sociali, le attività devono concentrarsi sulla prossima generazione delle tecnologie con le quali computer, interfacce e reti saranno maggiormente integrati nell'ambiente quotidiano e renderanno accessibili, grazie ad interazioni facili e «naturali», un'infinità di servizi ed applicazioni. Questa visione dell'«intelligenza diffusa» mira a porre l'utilizzatore, cioè l'essere umano, al centro del futuro sviluppo della società della conoscenza. Le azioni della Comunità si concentreranno sulle priorità tecnologiche che consentiranno di concretizzare questa visione. Si intende mobilitare la comunità dei ricercatori intorno a iniziative mirate, come lo sviluppo delle generazioni future dei sistemi di comunicazione mobile, al fine di conseguire obiettivi a medio e lungo termine, offrendo nello stesso tempo la possibilità di reagire di fronte a richieste e bisogni nuovi dei mercati e delle politiche pubbliche.

Azioni previste

Le azioni intraprese riguarderanno le priorità tecnologiche seguenti:

Ricerche di carattere integrativo in aree tecnologiche di interesse prioritario per i cittadini e le imprese

Ad integrazione e nel contesto dei progressi attesi nello sviluppo delle tecnologie di base, ricerche destinate a fornire soluzioni ad importanti problematiche sociali ed economiche, e pertanto orientate a

- i sistemi di intelligenza diffusa che consentano a tutti, indipendentemente da età e condizioni, di accedere alla Società dell'informazione, nonché i sistemi interattivi e intelligenti per la salute, la mobilità e la sicurezza, il tempo libero, la tutela del patrimonio culturale e il monitoraggio dell'ambiente;
- il commercio elettronico e mobile, nonché le tecnologie che rafforzano la sicurezza delle transazioni e delle infrastrutture, i nuovi strumenti e i nuovi metodi di lavoro, le tecnologie per la formazione e l'istruzione ed i sistemi di capitalizzazione della conoscenza, di gestione integrata dell'impresa e per l'e-governement;

- le piattaforme ed i sistemi distribuiti su vasta scala, tra cui i sistemi a base di GRID che consentono di apportare soluzioni efficaci a problemi complessi in settori come l'ambiente, l'energia, la sanità, i trasporti e il design industriale.

Infrastrutture di comunicazione e di trattamento dell'informazione

Sistemi di accesso, trasmissione, immagazzinamento, distribuzione e localizzazione dell'informazione destinati a soddisfare le esigenze crescenti di connessione e trattamento dell'informazione; l'attività di ricerca sull'infrastruttura di comunicazione e calcolo riguarderà in via prioritaria:

- le nuove generazioni di sistemi e reti di comunicazioni senza filo e mobili; i sistemi satellitari di comunicazione; le tecnologie integralmente ottiche; l'integrazione e la gestione delle reti di comunicazione; le tecnologie abilitanti necessarie per lo sviluppo di sistemi, infrastrutture e servizi, in particolare audiovisivi;
- le tecnologie e configurazioni di software che garantiscono servizi multifunzionali e i sistemi distribuiti; l'ingegneria e il controllo di sistemi complessi e su larga scala di elevata affidabilità e robustezza.

Componenti e microsistemi

Componenti miniaturizzati e a costi ridotti, basati su nuovi materiali ed integranti ampie funzionalità; l'attività si concentrerà su:

- lo sviluppo e la produzione di componenti micro ed optoelettronici e fotonici,
- la nanoelettronica, le microtecnologie e i microsistemi, e la ricerca pluridisciplinare sui nuovi materiali e i dispositivi quantici; nuovi modelli e concetti di trattamento dell'informazione.

Gestione dell'informazione e interfacce

Ricerche sugli strumenti di gestione dell'informazione e sulle interfacce che consentono interazioni più agevoli, ovunque e in qualsiasi momento, con i servizi e le applicazioni basati sulla conoscenza; le ricerche si concentreranno su:

- i sistemi di rappresentazione e gestione della conoscenza basati sul contesto e la semantica, tra cui i sistemi cognitivi, nonché gli strumenti di creazione, organizzazione, condivisione e diffusione del contenuto digitale.
- Le interfacce multisensoriali capaci di comprendere ed interpretare l'espressione naturale dell'uomo attraverso le parole, i gesti e i sensi; gli ambienti virtuali, nonché i sistemi multilinguistici e multiculturali, indispensabili per la costruzione della società della conoscenza su scala europea.

1.1.3. Nanotecnologie, materiali intelligenti, nuovi processi di produzione

O b i e t t i v o

L'obiettivo delle azioni svolte in questo settore è aiutare l'Europa a dotarsi di una massa critica di capacità necessaria per sviluppare e valorizzare, all'insegna dell'eco-efficienza, le tecnologie di punta alla base dei prodotti, servizi e processi di fabbricazione dei prossimi anni, basati principalmente sulla conoscenza e l'intelligenza.

G i u s t i f i c a z i o n e d e l l ' a z i o n e e v a l o r e a g g i u n t o e u r o p e o

L'industria manifatturiera produce oggi beni e servizi per un valore di circa 4 000 miliardi di euro l'anno. In un mercato mondiale sempre più concorrenziale, deve mantenere e rafforzare la sua competitività soddisfacendo nello stesso tempo le esigenze dello sviluppo sostenibile. A tal fine è necessario impegnarsi per mettere a punto, sviluppare e diffondere le tecnologie avanzate: nanotecnologie, materiali basati sulla conoscenza, nuovi processi di produzione.

Situate alla frontiera dell'ingegneria quantica, della tecnologia dei materiali e della biologia molecolare, le nanotecnologie, che rappresentano sicuramente uno degli elementi chiave della prossima rivoluzione industriale, sono oggetto di ingenti investimenti da parte dei concorrenti dell'Unione (negli Stati Uniti, 500 milioni di finanziamenti pubblici nel 2001 cioè il doppio dei mezzi precedentemente assegnati e oltre il quintuplo dei fondi previsti oggi in Europa).

L'Europa, che vanta delle competenze importanti in alcuni settori interessati come la nanofabbricazione e la nanochimica, deve investire maggiori risorse e in modo più coordinato.

Nel campo dei materiali, l'obiettivo è sviluppare i materiali intelligenti a forte valore aggiunto con applicazioni previste in settori come i trasporti, l'energia o il settore biomedico, per i quali esiste un mercato potenziale di svariate decine di miliardi di euro.

Lo sviluppo di sistemi di produzione flessibili, integrati e puliti richiede d'altra parte un notevole sforzo di ricerca nel campo dell'applicazione delle nuove tecnologie alla fabbricazione e alla gestione.

A z i o n i p r e v i s t e

Nanotecnologie:

- ricerca interdisciplinare a lungo termine per la comprensione dei fenomeni, la gestione dei processi e lo sviluppo di strumenti di ricerca;
- architetture supramolecolari e macromolecole;
- nanobiotecnologie;
- tecniche di nanoingegneria per la creazione di materiali e componenti;
- sviluppo di dispositivi e di strumenti di manipolazione e controllo;
- applicazioni in settori quali la sanità, la chimica, l'energia, l'ottica e l'ambiente.

Materiali intelligenti:

- sviluppo delle conoscenze fondamentali;
- tecnologie associate alla produzione e alla trasformazione dei nuovi materiali;
- ingegneria di supporto.

Nuovi processi di produzione:

- sviluppo di sistemi di fabbricazione flessibili e intelligenti che integrino i progressi delle tecnologie di produzione virtuale, i sistemi interattivi di supporto al processo decisionale e l'ingegneria di alta precisione;
- ricerche sistemiche necessarie per gestire i residui e i rischi;
- sviluppo di nuovi concetti che ottimizzino il ciclo di vita dei sistemi, dei prodotti e dei servizi industriali.

1.1.4. **Aeronautica e spazio**

O b i e t t i v o

L'obiettivo delle azioni svolte in quest'area è duplice: consolidare, integrando le sue attività di ricerca, la posizione dell'industria europea nel settore aerospaziale di fronte ad una concorrenza sempre più agguerrita a livello mondiale; contribuire a valorizzare il potenziale di ricerca europea in questo settore ai fini di una maggiore sicurezza e una migliore tutela dell'ambiente.

G i u s t i f i c a z i o n e d e l l ' a z i o n e e v a l o r e a g g i u n t o e u r o p e o

Distinti sul piano tecnologico ed economico, ma affini per la loro portata industriale e politica e gli operatori coinvolti, l'aeronautica e lo spazio sono settori in cui l'Europa registra successi commerciali ed economici. Negli Stati Uniti tuttavia gli investimenti sono tuttora da tre a sei volte superiori, a seconda dei settori.

In un ambiente concorrenziale sempre più esigente, i bisogni prevedibili su scala mondiale in materia di trasporto aereo ammontano a circa 14 000 nuovi aeromobili nei prossimi quindici anni, equivalenti ad un mercato di 1 000 miliardi di euro. Lo sforzo di integrazione delle capacità industriali e delle attività di sviluppo che ha garantito i successi europei in questo campo deve oggi essere accompagnato da uno sforzo simile in materia di ricerca, sui temi e gli argomenti prioritari.

In questa prospettiva, la relazione «Vision 2020 ⁽¹⁾» degli alti responsabili industriali europei di questo settore raccomanda di ottimizzare le attività di ricerca europee, nazionali e private intorno ad una visione comune e agli obiettivi strategici nel campo della ricerca.

⁽¹⁾ «European aeronautics: a vision for 2020» (report of the Group of Personalities).

Nel settore dello spazio, a seguito della comunicazione della Commissione «L'Europa e lo spazio: comincia un nuovo capitolo» ⁽¹⁾, l'Unione dovrà sostenere le ricerche che permetteranno ai mercati e alla società di beneficiare dei vantaggi offerti dallo spazio.

Azioni previste

Aeronautica

Nel campo della ricerca aeronautica, l'azione della Comunità riguarderà le ricerche e le attività di sviluppo tecnologico necessarie per:

- rafforzare la competitività dell'industria europea in materia di aeromobili commerciali, motori e attrezzature;
- ridurre gli effetti dannosi e il carico ambientale (emissioni di CO₂ e di NO_x, rumore);
- rafforzare la sicurezza degli aeromobili in un traffico aereo in notevole aumento;
- rafforzare la capacità e la sicurezza dei sistemi di trasporto aereo, a favore dell'istituzione del «Cielo unico europeo» (sistemi di controllo e gestione del traffico aereo).

Spazio

L'azione della Comunità in questo settore, svolta in stretto coordinamento con l'ESA, le altre agenzie spaziali e l'industria e destinata a rafforzare la coerenza degli ingenti investimenti necessari, si concentrerà sull'attuazione:

- del progetto Galileo nel campo della navigazione satellitare;
- della piattaforma GMES per il monitoraggio dell'ambiente e la sicurezza;
- delle ricerche avanzate necessarie per l'integrazione del segmento spaziale e del segmento terrestre nel campo delle comunicazioni.

1.1.5. **Sicurezza alimentare e rischi per la salute**

Obiettivo

L'obiettivo delle azioni svolte in questo campo è contribuire a stabilire delle basi scientifiche e tecnologiche integrate necessarie per lo sviluppo di un sistema di produzione e distribuzione di alimenti sicuri e sani e per la gestione dei rischi legati all'alimentazione (ricorrendo in particolare agli strumenti della biotecnologia) e dei rischi per la salute legati alle alterazioni dell'ambiente.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

Le recenti crisi alimentari, in particolare quella dell'ESB, hanno evidenziato sia la complessità delle questioni legate alla sicurezza alimentare sia la loro dimensione spesso internazionale e transfrontaliera. L'integrazione del mercato interno europeo nel settore dell'agricoltura e dell'alimentazione impone un intervento a livello europeo per il trattamento dei problemi e l'esecuzione delle ricerche collegate. In quest'ottica entro breve sarà istituita l'Autorità alimentare europea.

I cittadini ed i consumatori si aspettano dalla ricerca che questa contribuisca a garantire che le derrate ed i prodotti commercializzati siano sicuri e sani e possano essere consumati in tutta sicurezza.

A tal fine è necessario disporre di conoscenze scientifiche estremamente approfondite, precise ed aggiornate. Oltre alla salute pubblica, è in gioco la prosperità di un settore che rappresenta circa 600 miliardi di euro di fatturato annuo e 2,6 milioni di posti di lavoro.

L'Europa deve inoltre poter apportare un contributo sostanziale alle attività di ricerca su queste problematiche che si pongono ormai a livello mondiale, nonché un apporto coerente, basato su conoscenze approfondite ed obiettive, al dibattito internazionale in materia.

Le stesse osservazioni valgono per i vari aspetti dei problemi legati all'impatto sulla salute delle alterazioni dell'ambiente, che destano preoccupazioni crescenti nei cittadini europei e si manifestano spesso su scala internazionale. Per queste ragioni, ma anche per beneficiare della combinazione delle migliori competenze disponibili in settori complessi, le ricerche in oggetto devono svolgersi a livello europeo, in modo da garantire un vero coordinamento delle attività nazionali.

⁽¹⁾ COM(2000) 597.

A z i o n i p r e v i s t e

L'azione della Comunità riguarderà le ricerche legate a vari aspetti della gestione del rischio alimentare e dei collegamenti tra salute ed alimentazione:

- metodi di analisi ed individuazione dei contaminanti chimici e dei microorganismi patogeni (virus, batteri, parassiti e nuovi agenti come i prioni);
- impatto dell'alimentazione animale e dell'utilizzo in questa alimentazione di sottoprodotti di origini diverse sulla salute umana;
- procedure di «rintracciabilità», in particolare degli organismi geneticamente modificati, ivi compresi quelli basati sui recenti sviluppi nel campo della biotecnologia;
- metodi di produzione più sicuri e di alimenti più sani, ivi compresi quelli basati sulle biotecnologie e sui processi dell'agricoltura biologica;
- epidemiologia delle malattie legate all'alimentazione e delle predisposizioni genetiche;
- impatto dell'alimentazione, in particolare dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, sulla salute;
- rischi ambientali per la salute, in particolare i rischi cumulativi, le vie di trasmissione all'uomo, gli effetti a lungo termine e le conseguenze dell'esposizione a dosi ridotte, nonché l'impatto sui gruppi più vulnerabili, in particolare i bambini.

1.1.6. *Sviluppo sostenibile e cambiamento globale* ⁽¹⁾

O b i e t t i v o

L'obiettivo delle azioni svolte in quest'area è rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche necessarie affinché l'Europa possa realizzare uno sviluppo sostenibile e contribuire significativamente alle attività svolte a livello internazionale per capire e gestire il cambiamento globale e preservare l'equilibrio degli ecosistemi.

G i u s t i f i c a z i o n e d e l l ' a z i o n e e v a l o r e a g g i u n t o e u r o p e o

L'attuazione, su scala planetaria, di uno sviluppo sostenibile richiede in particolare:

- l'elaborazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che consentano di garantire un'utilizzazione più razionale delle risorse naturali, una minore produzione di rifiuti e la riduzione dell'impatto dell'attività economica sull'ambiente;
- una conoscenza più approfondita dei meccanismi del cambiamento globale, in particolare del cambiamento del clima, e delle nostre capacità di previsione in questo campo.

In campo tecnologico, come rilevato nel Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» ⁽²⁾, due settori particolarmente interessati sono l'energia ed i trasporti, responsabili di oltre l'80 % delle emissioni totali di gas ad effetto serra e di oltre 90 % delle emissioni di CO₂.

Conformemente al protocollo di Kyoto, nel periodo 2008-2012, l'Unione deve ridurre dell'8 %, rispetto ai livelli del 1990, le sue emissioni di gas ad effetto serra.

Il conseguimento di questo obiettivo, fissato a breve termine, richiede la diffusione su vasta scala di tecnologie attualmente in fase di sviluppo.

Al di là di questo obiettivo, l'attuazione di uno sviluppo sostenibile a lungo termine, nell'arco dei prossimi decenni, presuppone che siano disponibili a condizioni vantaggiose le fonti ed i vettori energetici più adeguati da questo punto di vista. Ciò richiede un'attività di ricerca sostenuta a più lungo termine.

Sarà necessario svolgere attività di ricerca a medio e lungo termine anche per sviluppare il sistema europeo di trasporto sostenibile destinato a diventare uno degli obiettivi prioritari dell'Unione, come precisato nel Libro bianco sulla politica comune dei trasporti che la Commissione sta preparando.

Nel campo dello studio del cambiamento climatico, le attività svolte attualmente a livello mondiale rappresentano circa 2 miliardi di euro l'anno. L'Europa contribuisce con circa 500 milioni di euro, contro i 900 milioni degli Stati Uniti.

⁽¹⁾ Gli obiettivi prioritari in materia di ricerca nucleare sono presentati nell'allegato «Obiettivi scientifici e tecnologici» della proposta relativa al programma quadro Euratom.

⁽²⁾ COM(2000) 769.

L'Unione europea ha sottoscritto gli accordi internazionali nei vari settori legati al cambiamento climatico, come il protocollo di Kyoto sul cambiamento climatico o le convenzioni delle Nazioni Unite sulla biodiversità e la desertificazione. E' tenuta pertanto ad apportare un contributo sostanziale e coerente alle attività svolte su questi temi nell'ambito dei grandi programmi di ricerca internazionali.

L'azione della Comunità può contribuire a garantire il coordinamento necessario della partecipazione europea all'impegno mondiale.

A z i o n i p r e v i s t e

Tecnologie per lo sviluppo sostenibile

L'azione della Comunità in una prospettiva di breve e medio termine si concentrerà su un numero limitato di azioni di vasta portata nei settori seguenti:

- energie rinnovabili, risparmio energetico, efficienza energetica, soprattutto in ambiente urbano, e trasporti non inquinanti, con lo sviluppo di veicoli di nuova concezione, in particolare per il trasporto stradale, e lo sviluppo di carburanti alternativi;
- trasporto intelligente, in particolare sotto forma di tecnologie che consentono l'equilibramento, l'integrazione e l'aumento dell'interoperatività dei vari modi di trasporto, grazie ad esempio ad innovazioni nella gestione della catena logistica (soprattutto dei container).

A più lungo termine, le azioni svolte si concentreranno in via prioritaria su:

- le pile a combustibile per le applicazioni fisse e nei trasporti;
- la tecnologia dell'idrogeno;
- le tecnologie solari fotovoltaiche di nuova concezione e le utilizzazioni avanzate della biomassa.

Cambiamento globale

L'azione della Comunità riguarderà in via prioritaria gli aspetti seguenti:

- impatto e meccanismi delle emissioni di gas ad effetto serra sul clima e dei «pozzi» di carbonio (oceani, foreste, suoli);
- ciclo dell'acqua;
- biodiversità, protezione delle risorse genetiche, funzionamento degli ecosistemi terrestri e marini e interazioni delle attività umane con questi ultimi;
- meccanismi della desertificazione e delle catastrofi naturali legate al cambiamento climatico;
- sistemi globali di osservazione del cambiamento climatico.

1.1.7. **Cittadini e governance nella società europea della conoscenza**

O b i e t t i v o

L'obiettivo delle azioni svolte in quest'area è mobilitare in uno sforzo coerente le capacità di ricerca europee, con la loro ricchezza e diversità, nel campo delle scienze economiche, politiche, sociali ed umane per comprendere e gestire le problematiche legate allo sviluppo della società della conoscenza e di nuovi tipi di rapporti tra i cittadini e le istituzioni.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

Ai Consigli europei di Lisbona di marzo 2000 e di Nizza di novembre 2000, l'Unione si è prefissata l'ambizioso obiettivo di «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale».

In questa prospettiva, il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato in particolare che le «le persone sono la principale risorsa dell'Europa» ribadendo la necessità per i sistemi europei di educazione e formazione di «essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione».

La transizione dell'Europa verso l'economia e la società della conoscenza e lo sviluppo sostenibile di quest'ultima al servizio della qualità della vita di tutti i cittadini, risulteranno più agevoli se questi fenomeni saranno chiaramente compresi e gestiti. Ciò richiede un notevole sforzo di ricerca sulle problematiche di un progresso economico e sociale integrato e sostenibile, basato sui valori fondamentali della giustizia e della solidarietà che caratterizzano il modello sociale europeo. In questa prospettiva, le ricerche nel settore delle scienze economiche, politiche, sociali e umane devono in particolare contribuire a garantire l'adeguata gestione e la valorizzazione di informazioni e conoscenze che aumenta in maniera esponenziale, e la comprensione dei processi in atto in questo campo.

In Europa, la questione si pone tra l'altro in riferimento a quella del funzionamento della democrazia e delle nuove forme di governance e nel contesto generale di quest'ultima. La posta in gioco è il rapporto dei cittadini con le istituzioni in un ambiente politico e decisionale complesso, caratterizzato dalla sovrapposizione dei livelli di decisione nazionale, regionale ed europeo e il ruolo crescente, nel dibattito politico, della società civile e dei suoi rappresentanti.

Queste problematiche sono caratterizzate da un'evidente dimensione europea, addirittura intrinseca, che merita di essere analizzata tenendo a mente i loro aspetti globali.

Nelle ricerche svolte a livello nazionale solo recentemente si è cominciato a tenere conto della dimensione europea che non beneficia ancora dell'attenzione che meriterebbe.

Risulta più logico affrontare questi aspetti a livello europeo. Un'azione intrapresa a livello dell'Unione consente oltretutto di garantire la coerenza metodologica necessaria e di trarre il massimo beneficio dalla ricchezza legata alla varietà di strategie esistenti nell'Unione e alla diversità europea.

A z i o n i p r e v i s t e

L'azione della Comunità si concentrerà sui temi seguenti:

Società della conoscenza

- miglioramento della produzione, della trasmissione e dell'utilizzazione delle conoscenze in Europa;
- opzioni e scelte per lo sviluppo di una società della conoscenza al servizio degli obiettivi che l'Unione si è prefissata nei Consigli europei di Lisbona e Nizza, in particolare in materia di miglioramento della qualità della vita, di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, di istruzione e formazione permanente, di rafforzamento delle coesione sociale e di sviluppo sostenibile;
- varietà delle dinamiche di transizione verso la società della conoscenza a livello locale, nazionale e regionale.

Cittadinanza, democrazia e nuove forme di governance

- conseguenze dell'integrazione europea e dell'allargamento dell'Unione per la democrazia, la nozione di legittimità e il funzionamento delle istituzioni;
- ridefinizione delle aree di competenza e responsabilità e nuove forme di governance;
- questioni di sicurezza, legate alla soluzione dei conflitti e al ristabilimento della pace e della giustizia;
- nascita di nuove forme di cittadinanza e identità, forme e impatto della diversità culturale in Europa.

In termini concreti, l'azione della Comunità si concentrerà sul sostegno:

- a ricerche e studi comparati transnazionali e allo sviluppo coordinato di statistiche e indicatori di qualità e quantità;
- alle ricerche interdisciplinari a sostegno delle politiche pubbliche;
- alla costituzione e valorizzazione su scala europea di infrastrutture di ricerca, di basi di dati e di conoscenze.

1.2. **Anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione**

Le attività svolte a questo titolo mirano a:

- rispondere alle esigenze scientifiche e tecnologiche delle politiche della Comunità e dell'Unione, nell'insieme dei settori corrispondenti a queste politiche, ivi comprese le aree tematiche prioritarie, per le quali non è necessario ricorrere ai tre grandi strumenti impiegati nelle aree prioritarie, ma che richiedono azioni e modi di intervento specifici;

- rispondere in maniera flessibile e rapida a nuove esigenze scientifiche e tecnologiche particolari e a sviluppi importanti imprevedibili, nonché a determinati bisogni specifici che emergono alle frontiere della conoscenza, in particolare nei settori multitematici e interdisciplinari, anche se legati alle aree prioritarie.

Queste attività rientrano nelle aree e riguardano gli argomenti seguenti:

1.2.1. *Attività svolte in base ad inviti a presentare proposte*

Riguardano due categorie di ricerca non esclusive:

- Ricerche necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e il controllo dell'applicazione delle politiche della Comunità e dell'Unione:
 - ricerche a sostegno dell'attuazione delle politiche comuni, come la politica agricola comune e la politica comune della pesca;
 - ricerche a sostegno degli obiettivi politici dell'Unione definiti, tra l'altro, nel Sesto programma d'azione per l'ambiente ⁽¹⁾ e nel Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» ⁽²⁾;
 - ricerche a sostegno degli obiettivi stabiliti per l'Unione dal Consiglio europeo, ad esempio quelli fissati dai Consigli europei di Lisbona e di Feira in materia di politica economica, nel campo della Società dell'informazione e della e-Europe, dell'impresa, della politica sociale e occupazionale, dell'istruzione e della formazione, ivi compresi gli strumenti e i metodi statistici necessari;
 - ricerche necessarie per altre politiche della Comunità e dell'Unione nei settori, ad esempio, della salute, soprattutto la sanità pubblica, dello sviluppo regionale, del commercio, delle relazioni esterne e dell'aiuto allo sviluppo o della giustizia e degli affari interni.
- Ricerche che rispondono alle esigenze di determinati nuovi settori, interdisciplinari o multidisciplinari, o alle frontiere della conoscenza, soprattutto al fine di aiutare la ricerca europea a far fronte a sviluppi specifici importanti e inattesi, anche nei settori legati alle aree prioritarie.

Le attività svolte in questi settori sono attuate nelle condizioni, in base ai principi e con l'aiuto dei meccanismi seguenti:

- le attività in questione assumono principalmente le forme seguenti:
 - progetti specifici mirati di portata generalmente limitata, svolti nell'ambito di partenariati di una dimensione adatta alle esigenze da soddisfare;
 - collegamento in rete di attività di ricerca svolte a livello nazionale, qualora il conseguimento degli obiettivi mirati richieda la mobilitazione delle capacità esistenti negli Stati membri.

In alcuni casi debitamente giustificati, qualora gli obiettivi mirati possano essere più adeguatamente conseguiti attraverso questi mezzi, sarà possibile ricorrere, se pur in maniera limitata, agli strumenti utilizzati nelle aree tematiche prioritarie, come le reti di eccellenza, o addirittura, i progetti integrati.

- la scelta dei temi, delle aree e degli argomenti di ricerca sarà operata dalla Commissione in base alle valutazioni di un gruppo interno di utilizzatori, che seguirà i pareri di una struttura di consulenza indipendente composta da esperti scientifici e industriali di alto livello;
- per l'attuazione di queste attività ci si potrà avvalere di un meccanismo in due tappe: inviti a manifestare interesse aperti a tutte le entità e le organizzazioni nell'Unione per individuare con precisione e valutare, i bisogni; inviti a presentare proposte sui temi così scelti;
- tra i progetti ritenuti da esperti dello stesso settore («peer review») di una qualità scientifica e tecnologica sufficiente, la Commissione selezionerà quelli più adatti a contribuire al sostegno delle politiche di sua competenza.
- Conformemente al loro approccio e ai loro obiettivi, le attività svolte in questo ambito saranno attuate in base a decisioni annuali.

⁽¹⁾ COM(2001) 31.

⁽²⁾ COM(2000) 769.

Queste attività comprendono, in particolare:

— *Attività specifiche di ricerca per le PMI*

La partecipazione delle PMI al programma quadro avviene perlopiù nell'ambito delle azioni svolte nelle aree tematiche prioritarie.

Realizzate ai fini del sostegno alla competitività europea e alla politica dell'impresa e dell'innovazione, queste azioni specifiche mirano ad aiutare le PMI europee a rafforzare la loro capacità tecnologica nei settori tradizionali o nuovi e a sviluppare la loro capacità di operare su scala europea e internazionale.

Queste azioni, che possono riguardare l'insieme dei settori scientifici e tecnologici, assumono la forma di:

— Azioni di ricerca collettiva

Azioni di ricerca a medio termine di ampia portata svolte su scala europea da centri di ricerca tecnica a beneficio di associazioni industriali o raggruppamenti di industrie, in interi settori industriali in cui predominano le PMI.

— Azioni di ricerca cooperativa

Azioni di ricerca svolte da centri di ricerca per conto di talune PMI di più paesi europei su temi di interesse comune, o da PMI ad alta tecnologia in collaborazione con centri di ricerca ed università.

— *Attività specifiche di cooperazione internazionale*

Svolte nell'ambito del sostegno alla politica estera e alla politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione, queste attività specifiche rientrano nel campo della cooperazione in particolare con:

— i paesi terzi mediterranei;

— la Russia e i paesi della CSI;

— i paesi in via di sviluppo.

1.2.2. *Attività del Centro comune di ricerca* ⁽¹⁾

Conformemente alla sua missione di sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione, il CCR concentrerà le sue attività su temi prioritari per la definizione e l'attuazione delle politiche settoriali. Le azioni svolte presenteranno una forte dimensione europea e si baseranno su un insieme di competenze particolari.

Queste attività saranno svolte dal CCR nei suoi settori di competenza, nei quali dispone di impianti speciali, se non unici, ma anche nei settori in cui la sua neutralità rispetto agli interessi nazionali e privati gli consente di eseguire nel miglior modo possibile le attività di ricerca legate all'elaborazione e l'attuazione delle politiche comunitarie, nonché all'esecuzione dei compiti che ne derivano, che in parte incombono alla Commissione.

Il CCR svolgerà queste attività in stretto coordinamento e in rete con gli ambienti scientifici, gli organismi nazionali di ricerca e le imprese in Europa.

Le attività del CCR avranno come comune denominatore la sicurezza dei cittadini sotto i suoi vari aspetti: salute, ambiente, sicurezza nucleare, sicurezza del pubblico, lotta antifrode.

Sono stati individuate due aree di ricerca specifiche (un terzo settore è coperto dalle attività svolte nell'ambito delle azioni Euratom):

— *Alimentazione, prodotti chimici e sanità:*

Sicurezza e qualità dell'alimentazione, in particolare la lotta contro la BSE; organismi geneticamente modificati; prodotti chimici; applicazioni biomediche (in particolare definizione di riferimenti in questo settore).

⁽¹⁾ Le attività del CCR nel campo della ricerca nucleare sono descritti nell'allegato «Obiettivi scientifici e tecnologici» della proposta relativa al programma quadro Euratom. Il CCR svolgerà inoltre attività nel quadro delle azioni di strutturazione dello Spazio europeo della ricerca e potrà partecipare all'insieme delle attività di ricerca del programma quadro svolte in base ad inviti a presentare proposte, nelle aree tematiche prioritarie e nell'ambito della sezione «Anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione». In collegamento con queste attività, svolgerà una quantità limitata di ricerca di carattere esplorativo.

— *Ambiente e sviluppo sostenibile:*

Cambiamento climatico (ciclo del carbonio, modellizzazione, impatti) e tecnologie per lo sviluppo sostenibile (energie rinnovabili, strumenti di integrazione delle politiche); tutela ambientale in Europa; sviluppo di reti e misure di riferimento; sostegno tecnico agli obiettivi del GMES.

D'altra parte sono previsti tre tipi di attività di carattere generale:

— *Prospettiva scientifica e tecnologica:*

Attività di prospettiva tecnico-economica basate sulle attività di rete europee;

— *Materiali e misure ⁽¹⁾di riferimento:*

Ufficio comunitario di riferimento e materiali di riferimento certificati; convalida e qualificazione di metodi relativi alle misure chimiche.

— *Sicurezza pubblica e lotta antifrode:*

Individuazione delle mine antipersona; prevenzione dei rischi naturali e tecnologici; rete di sostegno alla sicurezza informatica nell'Unione; tecnologie di controllo delle frodi.

2. STRUTTURARE LO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA

2.1. **Ricerca e innovazione**

O b i e t t i v o

L'obiettivo di queste azioni è incentivare, nella Comunità e nell'insieme delle sue regioni, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, nonché l'istituzione di imprese tecnologiche.

G i u s t i f i c a z i o n e d e l l ' a z i o n e e v a l o r e a g g i u n t o e u r o p e o

La capacità relativamente limitata dell'Europa di trasformare i risultati delle ricerche e delle scoperte scientifiche e tecnologiche in successi industriali, economici e commerciali costituisce una delle sue debolezze più note. Le azioni di incentivazione dell'innovazione realizzate a livello europeo possono contribuire a incrementare il livello globale dei risultati dell'Europa e ad accrescere le capacità europee in questo campo, aiutando le imprese e gli innovatori nei loro tentativi di operare su scala europea e sui mercati internazionali. Ciò consentirà agli operatori dell'insieme delle regioni dell'Unione di beneficiare, grazie ad opportune iniziative, dell'esperienza e delle conoscenze acquisite in altre regioni.

A z i o n i p r e v i s t e

Queste attività integreranno le attività in materia di innovazione che rientrano in quelle eseguite sotto la voce «Integrare la ricerca».

Si tratterà di azioni di sostegno generale all'innovazione, a complemento delle attività nazionali e regionali e in collegamento con queste, al fine di rafforzare la coerenza degli sforzi in questo ambito.

Le azioni svolte in questo campo saranno destinate a sostenere:

- il collegamento in rete degli operatori del sistema europeo dell'innovazione e lo svolgimento di analisi e studi, al fine di incentivare gli scambi di esperienze e di buone pratiche;
- azioni di incentivazione delle cooperazioni transregionali in materia di innovazione e di sostegno alla creazione di imprese tecnologiche e all'elaborazione di strategie regionali in questo campo;
- azioni di sperimentazione di nuovi strumenti e nuovi approcci in materia di innovazione tecnologica;
- avvio o consolidamento di servizi di informazione, soprattutto elettronici (ad es. Cordis), nonché di servizi di assistenza in materia di innovazione (trasferimento tecnologico, tutela della proprietà intellettuale, accesso al capitale di rischio);

⁽¹⁾ Le attività nel settore della metrologia in campo nucleare sono descritte nell'allegato «Obiettivi scientifici e tecnologici» della proposta relativa al programma quadro Euratom.

- azioni nel campo dell'«intelligenza» economica e tecnologica (analisi delle evoluzioni tecnologiche, delle applicazioni e dei mercati e trattamento e diffusione di informazioni che possono essere utili per i ricercatori, gli imprenditori, in particolare le PMI, e gli investitori nelle loro decisioni);
- analisi e valutazione delle attività in materia di innovazione svolte nel quadro dei progetti di ricerca comunitari e valorizzazione degli insegnamenti che se ne possono trarre per le politiche di innovazione.

Parte di queste azioni saranno attuate in collegamento con quelle svolte dalla BEI (attraverso, in particolare, il FEL) nell'ambito del suo piano «Iniziativa Innovazione 2000», nonché dei Fondi strutturali.

2.2. Risorse umane e mobilità

Obiettivo

Le attività svolte in questo ambito mirano a sostenere lo sviluppo, nell'insieme delle regioni comunitarie, di risorse umane abbondanti e di livello mondiale. Si tratterà di incentivare la mobilità transnazionale ai fini della formazione, dello sviluppo delle competenze o del trasferimento delle conoscenze, in particolare tra settori diversi; di sostenere l'eccellenza scientifica e di contribuire a rafforzare l'interesse che l'Europa suscita nei ricercatori dei paesi terzi. Nel perseguire questi obiettivi, si cercherà, adottando opportune misure, di trarre il massimo beneficio dal potenziale rappresentato da questo punto di vista da tutti i componenti della popolazione, in particolare le donne.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

La promozione della mobilità transnazionale è un mezzo semplice, particolarmente efficace e potente, di rafforzare l'eccellenza europea nel suo insieme e la sua distribuzione nelle varie regioni dell'Unione. Offre infatti la possibilità di migliorare notevolmente la qualità della formazione dei ricercatori, incoraggia la circolazione e la valorizzazione delle conoscenze, e aiuta ad istituire ovunque in Europa dei poli di eccellenza di livello internazionale in grado di suscitare un notevole interesse. Un'azione avviata a livello dell'Unione in questo campo, o in materia di risorse umane in generale, e poi portata ad un livello adeguato di massa critica, avrà necessariamente un impatto significativo.

Azioni previste

Svolte nell'insieme dei settori scientifici e tecnologici, queste attività assumeranno la forma di:

- sostegni globali ad università, centri di ricerca, imprese e reti, per l'accoglienza di ricercatori europei e di paesi terzi;
- borse individuali concesse a ricercatori europei ai fini della mobilità verso un altro paese europeo o un paese terzo, nonché a ricercatori dei paesi terzi di livello eccellente che desiderino venire in Europa;
- meccanismi per il rientro nei paesi e regioni di origine e il reinserimento professionale, in collegamento con la concessione di sostegni globali e individuali;
- partecipazione finanziaria a programmi nazionali o regionali di sostegno alla mobilità dei ricercatori, aperti a ricercatori di altri paesi europei;
- sostegno alle équipes europee di ricerca situate al più alto livello dell'eccellenza, specialmente per le attività di ricerca di punta o interdisciplinari;
- premi scientifici per lavori di livello eccellente realizzati da un ricercatore che abbia beneficiato di un sostegno finanziario dell'Unione a favore della mobilità.

2.3. Infrastrutture di ricerca

Obiettivo

Le attività svolte a questo titolo sono destinate a contribuire alla creazione di un tessuto di infrastrutture di ricerca di altissimo livello in Europa e a incentivare il loro uso ottimale su scala europea.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

Lo sviluppo di un approccio europeo in materia di infrastrutture di ricerca e l'attuazione di azioni in questo campo a livello dell'Unione, possono contribuire significativamente a rafforzare il potenziale europeo di ricerca e la sua valorizzazione in vari modi: contribuendo a garantire un accesso più ampio alle infrastrutture esistenti nei vari Stati membri e a rafforzare la complementarità degli impianti in attività; incentivando lo sviluppo o la creazione di infrastrutture che garantiscano un servizio su scala europea e scelte ottimali di costruzione, dal punto di vista europeo, e di sviluppo tecnologico regionale.

A z i o n i p r e v i s t e

Queste attività saranno attuate nell'insieme dei settori scientifici e tecnologici, ivi comprese le aree tematiche prioritarie. Si presterà particolare attenzione alla necessità per la ricerca europea, in tutti i settori e le discipline, di disporre di un'infrastruttura di comunicazione di elevata capacità e ad alta velocità (basata in particolare su strutture di tipo GRID), nonché di servizi di editoria elettronici. Definite e svolte sulla base, tra l'altro, del parere scientifico della Fondazione europea della scienza, queste azioni consisteranno in attività di sostegno a:

- l'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca;
- mediante infrastrutture o consorzi di infrastrutture di portata europea, attuazione di iniziative integrate che consentano di garantire la fornitura di servizi su scala europea e che riguardino, oltre all'accesso transnazionale, l'istituzione e il funzionamento di reti di cooperazione e l'esecuzione di progetti comuni di ricerca destinati ad incrementare il livello delle prestazioni delle infrastrutture in questione;
- realizzazione di studi di fattibilità e di lavori preparatori in vista della creazione di infrastrutture nuove di portata europea;
- ottimizzazione delle infrastrutture europee mediante un sostegno limitato allo sviluppo di infrastrutture nuove. Questo supporto può aggiungersi al contributo della BEI o dei Fondi strutturali al finanziamento di queste infrastrutture; gli studi di fattibilità dovrebbero sistematicamente valutare questa possibilità.

2.4. **Scienza/società**

O b i e t t i v o

L'obiettivo delle azioni svolte in questo ambito è incoraggiare lo sviluppo, in Europa, di rapporti armoniosi tra scienza e società e l'apertura nei confronti dell'innovazione grazie all'istituzione di nuovi rapporti e di un dialogo consapevole tra ricercatori, industriali, responsabili politici e cittadini.

G i u s t i f i c a z i o n e d e l l ' a z i o n e e v a l o r e a g g i u n t o e u r o p e o

Le questioni scienza/società devono essere trattate ampiamente a livello dell'Unione data la loro marcata dimensione europea che è dovuta a più fattori: il più delle volte queste problematiche si pongono a livello europeo (come ad esempio, la questione della sicurezza alimentare), è importante poter beneficiare dell'esperienza e delle conoscenze (spesso complementari) acquisite nei vari paesi ed è necessario tenere conto delle varie opinioni in materia che rispecchiano la diversità culturale europea.

A z i o n i p r e v i s t e

Conformemente agli orientamenti delineati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione «Scienza, società e cittadini in Europa»⁽¹⁾, le attività svolte in questo ambito, in tutti i settori scientifici e tecnologici, riguarderanno in via prioritaria i temi seguenti:

- Una società più vicina alla ricerca: scienza e governance; parere scientifico; coinvolgimento della società nella ricerca; analisi previsionale;
- Un uso responsabile del progresso scientifico e tecnologico: rischio; competenze; applicazione del principio di precauzione; sistema di riferimento europeo; etica;
- Un dialogo più stretto tra scienza e società: nuove forme di dialogo; far conoscere la scienza ai cittadini; interesse dei giovani per le carriere scientifiche; le donne nella scienza e nella ricerca.

Si tratterà di azioni di sostegno per:

- il collegamento in rete e l'istituzione di legami strutturali tra le istituzioni e le attività corrispondenti a livello nazionale, regionale ed europeo;
- lo scambio di esperienze e di buone pratiche;
- la realizzazione di ricerche specifiche;

⁽¹⁾ SEC(2000) 1973.

- le iniziative di sensibilizzazione «ad alta visibilità» (ad esempio riconoscimenti e concorsi);
- la creazione di basi di dati e di informazioni, nonché lo svolgimento di studi, soprattutto statistici e metodologici, sui vari temi.

3. RAFFORZARE LE BASI DELLO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA

Obiettivo

Le azioni svolte in quest'ambito mirano a rafforzare il coordinamento e sostenere lo sviluppo coerente delle politiche e delle attività di ricerca e di incentivazione dell'innovazione in Europa.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

La creazione dello Spazio europeo della ricerca si basa innanzitutto sul miglioramento della coerenza e del coordinamento delle attività e delle politiche di ricerca e di innovazione svolte a livello nazionale, regionale ed europeo. L'azione della Comunità può contribuire a incentivare le attività realizzate a tal fine e a costituire la base di informazioni, conoscenze e analisi indispensabile per portare a termine questo progetto.

Azioni previste

Svolte nell'insieme delle aree scientifiche e tecnologiche, queste attività assumeranno la forma descritta qui di seguito.

- Per rafforzare il coordinamento delle attività di ricerca svolte in Europa sul piano nazionale e a livello europeo, azioni di sostegno finanziario per:
 - l'apertura reciproca dei programmi nazionali;
 - il collegamento in rete di attività di ricerca realizzate a livello nazionale e regionale;
 - attività di cooperazione scientifica e tecnologica svolte nell'ambito di altri quadri di cooperazione europea, ad esempio le attività della Fondazione europea della scienza;
 - collaborazione e iniziative comuni di organismi specializzati di cooperazione scientifica europea come il CERN, l'EMBL, l'ESO o l'ESA ⁽¹⁾.

Queste azioni saranno realizzate nel contesto generale delle attività avviate per ottimizzare il funzionamento globale della cooperazione scientifica e tecnologica europea e garantire la complementarità delle sue varie componenti (che comprendono COST e Eureka).

- Per sostenere lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca e innovazione in Europa:
 - realizzazione di analisi e studi, lavori in materia di prospettiva, statistiche ed indicatori scientifici e tecnologici;
 - creazione e sostegno alle attività dei gruppi di lavoro specializzati e di istanze per la concertazione e il dibattito politico;
 - sostegno al benchmarking delle politiche di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale ed europeo;
 - sostegno alla realizzazione dei lavori di cartografia dell'eccellenza scientifica e tecnologica in Europa;
 - sostegno alla realizzazione dei lavori necessari per migliorare l'ambiente regolamentare e amministrativo della ricerca e dell'innovazione in Europa.

⁽¹⁾ CERN: Organizzazione europea per la ricerca nucleare; EMBL: Laboratorio europeo di biologia molecolare; ESO: Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe; ESA: Agenzia spaziale europea.

ALLEGATO II

IMPORTO GLOBALE MASSIMO, QUOTE RISPETTIVE E RIPARTIZIONE INDICATIVA

L'importo finanziario globale massimo e le quote rispettive delle varie azioni, quali sono indicate all'articolo 164 del trattato CE, sono:

| | Milioni di euro |
|---|-----------------------|
| Prima azione ⁽¹⁾ | 13 570 |
| Seconda azione ⁽²⁾ | 600 |
| Terza azione ⁽³⁾ | 300 |
| Quarta azione ⁽⁴⁾ | 1 800 |
| Importo globale massimo ^(*) | 16 270 |
| (*) Ripartizione indicativa: | |
| 1) Integrare la ricerca ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ | 12 770 |
| — Genomica e biotecnologia per la salute | 2 000 |
| — Tecnologie per la Società dell'informazione | 3 600 |
| — Nanotecnologie, materiali intelligenti, nuovi processi di produzione | |
| — Aeronautica e spazio | 1 000 |
| — Sicurezza alimentare e rischi per la salute | 600 |
| — Sviluppo sostenibile e cambiamento globale | 1 700 |
| — Cittadini e governance nella società europea della conoscenza | 225 |
| — Anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione ⁽⁷⁾ | 2 345 |
| 2) Structurare lo Spazio europeo della ricerca | 3 050 |
| — Ricerca e innovazione | 300 |
| — Risorse umane | 1 800 |
| — Infrastrutture di ricerca | 900 |
| — Scienza/società | 50 |
| 3) Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca | 450 |
| — Sostegno al coordinamento delle attività | 400 |
| — Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche | 50 |
| Totale | 16 270 ⁽⁸⁾ |

⁽¹⁾ Comprende le attività svolte sotto la voce «Integrare la ricerca», ad eccezione delle attività di cooperazione internazionale; le attività in materia di infrastrutture di ricerca e sul tema Scienza/società svolte sotto la voce «Structurare lo Spazio europeo della ricerca»; nonché quelle svolte sotto la voce «Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca».

⁽²⁾ Comprende le attività di cooperazione internazionale svolte sotto la voce «Integrare la ricerca», nelle aree prioritarie e nell'ambito dell'anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione.

⁽³⁾ Comprende le attività specifiche sul tema «Ricerca e innovazione» svolte sotto la voce «Structurare lo Spazio europeo della ricerca» ad integrazione delle attività in materia di innovazione realizzate nell'ambito delle attività di cui alla sezione «Integrare la ricerca».

⁽⁴⁾ Comprende le attività in materia di risorse umane e di sostegno alla mobilità svolte sotto la voce «Structurare lo Spazio europeo della ricerca».

⁽⁵⁾ Si intende assegnare a delle PMI almeno il 15 % dei mezzi finanziari previsti sotto questa voce.

⁽⁶⁾ di cui 600 milioni di euro in tutto per le attività di cooperazione internazionale.

⁽⁷⁾ di cui 715 milioni di euro per le attività del CCR

⁽⁸⁾ ai quali si aggiunge un importo di 1 230 mio di euro per il programma quadro Euratom, suddiviso indicativamente come segue: Trattamento e stoccaggio dei residui nucleari 150 mio di euro; Fusione termonucleare controllata 700 mio di euro (di cui 200 mio di euro per la partecipazione al progetto ITER); altre attività 50 mio di euro; attività del CCR 330 mio di euro (di cui 110 mio di euro per il trattamento e lo stoccaggio dei residui).

ALLEGATO III

STRUMENTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

Per contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, la Comunità partecipa finanziariamente, nell'ambito dei programmi specifici, alle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, comprese le attività di dimostrazione, svolte nelle aree tematiche prioritarie del programma quadro, nonché in altri settori e su altri temi della scienza e della tecnologia.

La partecipazione finanziaria della Comunità a queste attività, che comprendono misure destinate a incentivare l'innovazione, avviene mediante la gamma di strumenti descritti qui di seguito.

1. STRUMENTI**1.1. Strumenti di integrazione della ricerca****1.1.1. Reti di eccellenza**

Nelle aree tematiche prioritarie di ricerca del programma quadro, partecipazione finanziaria a reti di eccellenza.

Il sostegno a queste reti è destinato a incentivare l'eccellenza in Europa mediante l'integrazione profonda e duratura delle capacità di eccellenza esistenti nelle università, centri di ricerca e industrie di vari Stati membri in una massa critica di competenze, sotto forma di «centri di eccellenza virtuali».

L'azione di integrazione sarà garantita da un programma comune di attività che costituisce una parte importante delle attività delle entità collegate in rete. Queste entità dovranno possedere o acquisire l'autonomia di funzionamento necessaria per garantire un'integrazione progressiva delle loro attività con quelle di altre entità.

I programmi di attività, dell'ordine di grandezza di svariati milioni di euro, saranno definiti in funzione di temi e argomenti di ricerca precisi, ma non di obiettivi o risultati stabiliti in anticipo. La loro esecuzione comporterà l'integrazione progressiva dei programmi di lavoro nelle aree interessate, una ripartizione precisa delle attività, un volume significativo di scambi di personale, nonché un ampio ricorso alle reti elettroniche d'informazione e comunicazione e alle modalità di lavoro virtuali e interattive. Questi programmi comporteranno necessariamente e in modo verificabile attività di gestione, trasferimento e valorizzazione delle conoscenze prodotte.

Le reti di eccellenza saranno selezionate attraverso inviti a presentare proposte.

L'apertura delle reti di eccellenza alla partecipazione di ricercatori di paesi europei diversi da quelli delle entità associate sarà incentivata mediante misure di sostegno alla mobilità. Gli organismi di paesi terzi e le organizzazioni di cooperazione scientifica europea potranno partecipare alle reti di eccellenza.

1.1.2. Progetti integrati

Nelle aree tematiche prioritarie di ricerca del programma quadro, partecipazione finanziaria a progetti integrati.

Questi progetti, di un ordine di grandezza fino a svariate decine di milioni di euro, saranno eseguiti da consorzi che comporteranno spesso un'intensa collaborazione tra università e industria.

Potranno eventualmente riguardare attività di ricerca «a rischio» e saranno comunque dotati di obiettivi chiaramente definiti in termini di conoscenze scientifiche e tecnologiche e di prodotti, processi o servizi. In alcuni casi i progetti integrati saranno costituiti da raggruppamenti («clusters») di elementi orientati verso aspetti diversi di uno stesso obiettivo, integrati in un'azione unica dall'industria e dai partner di ricerca pubblici in base ad un calendario regolarmente aggiornato.

La loro esecuzione comporterà necessariamente e in modo verificabile attività di diffusione, trasferimento e valorizzazione delle conoscenze, nonché di analisi e valutazione dell'impatto economico e sociale delle tecnologie interessate e dei fattori di successo della loro valorizzazione.

La loro attuazione avverrà preferibilmente in base a piani di finanziamento globali che comportano un'importante mobilitazione di fondi pubblici e privati, nonché il ricorso ad altri sistemi di collaborazione o finanziamento, in particolare Eureka o gli strumenti della BEI e del FEI.

I progetti integrati saranno selezionati in base a inviti a presentare proposte. Saranno aperti alla partecipazione degli organismi di paesi terzi e delle organizzazioni di cooperazione scientifica europea. Saranno previste misure specifiche destinate ad incentivare la partecipazione delle PMI.

Le reti di eccellenza ed i progetti integrati saranno gestiti in maniera ampiamente autonoma dai partecipanti che disporranno, in particolare, della possibilità di:

- associare altri partner alle attività che intraprendono;
- definire progetti di portata limitata in quanto elementi del loro programma di attività e di varare inviti a presentare proposte;
- adeguare il contenuto di questi programmi in funzione delle esigenze.

L'esecuzione dei programmi di attività realizzati dalle reti di eccellenza e nell'ambito dei progetti integrati sarà regolarmente soggetta a valutazione.

1.1.3. **Partecipazione a programmi nazionali eseguiti congiuntamente**

Nelle aree tematiche prioritarie di ricerca del programma quadro, partecipazione finanziaria a programmi nazionali eseguiti congiuntamente, ai sensi dell'articolo 169 del trattato.

Si tratterà di programmi adeguatamente definiti e attuati dai governi e dalle organizzazioni nazionali di ricerca. La loro esecuzione congiunta prevede il ricorso ad una struttura specifica di attuazione e si baserà su programmi di lavoro armonizzati e inviti a presentare proposte comuni, congiunti o coordinati. Se del caso, comporterà l'instaurazione o l'utilizzazione di infrastrutture comuni.

La Comunità potrà contribuire finanziariamente ai programmi eseguiti congiuntamente. Qualora questi programmi fossero aperti ad altri paesi europei, la Comunità potrà anche sostenere la partecipazione di ricercatori, équipe o istituzioni di questi paesi.

1.1.4. **Anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione**

Gli strumenti di attuazione delle azioni svolte sotto la voce «Anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione» sono descritti nell'allegato I.

1.2. **Strumenti per la strutturazione dello Spazio europeo della ricerca**

Gli strumenti di attuazione delle azioni svolte nei settori seguenti sono descritti nell'allegato I:

- Ricerca e innovazione;
- Risorse umane e mobilità;
- Infrastrutture di ricerca;
- Scienza/società.

1.3. **Strumenti di rafforzamento delle basi dello Spazio europeo della ricerca**

Gli strumenti di attuazione delle azioni svolte in questo ambito sono descritti nell'allegato I.

2. **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ**

La Comunità parteciperà finanziariamente all'attuazione delle azioni eseguite con l'ausilio degli strumenti sopra indicati, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, nonché delle norme internazionali in questo campo, in particolare l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative. Dovrà pertanto essere possibile adeguare di volta in volta l'importo e la forma della partecipazione finanziaria del programma quadro, soprattutto se si prevede l'intervento di altre fonti di finanziamento, anche comunitarie come la BEI e il FEI.

Nel caso della partecipazione di organismi di regioni in ritardo di sviluppo, qualora un progetto benefici del tasso massimo autorizzato di cofinanziamento del programma quadro o di una sovvenzione globale, potrà essere concesso un contributo complementare dei Fondi strutturali, conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio n. 1260/1999⁽¹⁾.

Nel caso della partecipazione di organismi dei paesi candidati, potrà essere concesso un contributo supplementare degli strumenti finanziari di preadesione in condizioni simili.

La partecipazione finanziaria della Comunità sarà concessa nel rispetto del principio di cofinanziamento, ad eccezione dei finanziamenti destinati a studi, conferenze e appalti pubblici. In funzione della tipologia dei vari strumenti, la partecipazione finanziaria della Comunità potrà essere di natura globale o assumere la forma di una sovvenzione alle dotazioni di bilancio di ciascuna tappa dell'attuazione degli strumenti.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

La partecipazione finanziaria della Comunità sarà, in linea di principio, stabilita a seguito di procedure aperte di inviti a presentare proposte o bandi di gara.

La Comunità può inoltre essere chiamata a contribuire sotto forma di sovvenzioni al capitale necessario per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca.

La Commissione attua le attività di ricerca in modo da garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante controlli efficaci e, qualora si individuassero delle irregolarità, mediante sanzioni dissuasive e proporzionate.

Nelle decisioni relative ai programmi specifici che attuano il programma quadro, non sono previste deroghe alle regole stabilite nella tabella riportata qui di seguito.

| Strumenti | Partecipazione finanziaria della Comunità nell'ambito del programma quadro |
|--|---|
| Integrare la ricerca ⁽¹⁾ | |
| 1. Partecipazione finanziaria a reti di eccellenza | La Comunità può concedere una sovvenzione globale sulla base dei risultati dell'attuazione di un programma comune di attività. |
| 2. Partecipazione finanziaria a progetti integrati. | La Comunità può concedere una sovvenzione al bilancio previsionale di questi progetti che non può superare il 50 % del loro costo totale. |
| 3. Partecipazione finanziaria a programmi nazionali eseguiti congiuntamente. | La Comunità può concedere una sovvenzione al bilancio previsionale delle attività eseguite congiuntamente che non può superare il 50 % del costo totale; questa sovvenzione può coprire globalmente la partecipazione di ricercatori e organismi di paesi terzi della Comunità a queste attività. |
| 4. Partecipazione finanziaria ad attività destinate ad anticipare le esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione, ivi comprese le azioni specifiche di ricerca per le PMI e delle attività specifiche di cooperazione internazionale. | La Comunità può concedere una sovvenzione al bilancio previsionale di queste attività che non deve superare il 50 % del loro costo totale; potrà farsi carico della totalità del bilancio del CCR. |
| Strutturare lo Spazio europeo della ricerca | |
| 1. Partecipazione finanziaria ad azioni di incentivazione dell'interazione tra ricerca e innovazione. | La Comunità può concedere una sovvenzione al bilancio previsionale di queste azioni. |
| 2. Partecipazione finanziaria ad azioni di sviluppo delle risorse umane e di rafforzamento della mobilità. | Per le borse e il sostegno all'eccellenza si tratta di importi complessivi. |
| 3. Partecipazione finanziaria ad azioni di sostegno a favore delle infrastrutture di ricerca. | La Comunità può concedere una sovvenzione al bilancio previsionale dei lavori tecnici preparatori, ivi compresi gli studi di fattibilità, che non può superare il 50 % del loro costo totale; può concedere una sovvenzione globale per le attività transnazionali di accesso e di sviluppo di reti, nonché, sulla base dei risultati, per l'attuazione di iniziative integrate; può concedere una sovvenzione ai bilanci previsionali di sviluppo di nuove infrastrutture, che non può superare il 10 % dei loro costi totali. |
| 4. Partecipazione finanziaria a favore dello sviluppo di rapporti armoniosi tra scienza e società. | La Comunità può concedere una sovvenzione per i bilanci previsionali di queste iniziative. |
| Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca | |
| 1. Partecipazione finanziaria ad attività di coordinamento. | La Comunità può concedere una sovvenzione per i bilanci previsionali di queste attività. |
| 2. Partecipazione finanziaria a misure di sostegno destinate allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca. | La Comunità può concedere una sovvenzione per i bilanci previsionali di queste misure. |

⁽¹⁾ Nel caso delle tre categorie di azioni eseguite sotto la voce «Integrare la ricerca», la partecipazione finanziaria della Comunità potrà coprire la partecipazione di organismi e ricercatori di paesi terzi.

Proposta di decisione del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca

(2001/C 180 E/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 94 def. — 2001/0054(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 7 del trattato può essere adottato un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle attività di ricerca, comprese le attività di dimostrazione e formazione nel campo dell'energia nucleare, da realizzare mediante programmi di ricerca e di formazione.
- (2) La Commissione ha presentato nel corso del 2000 due comunicazioni sulle prospettive e gli obiettivi della creazione di uno Spazio europeo della ricerca ⁽¹⁾, la prima sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e la seconda sugli orientamenti per le azioni dell'Unione nel settore della ricerca 2002-2006 ⁽²⁾. «L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza» è stata altresì oggetto di una comunicazione della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I Consigli europei di Lisbona di marzo 2000 e di Santa Maria de Feira di giugno 2000, nelle loro conclusioni hanno sollecitato la rapida istituzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, nella prospettiva della creazione di posti di lavoro e della crescita economica.
- (4) Il Parlamento europeo ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, il Consiglio ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, il Comitato economico e sociale ⁽⁸⁾ e il Comitato delle regi-

oni ⁽⁹⁾ si sono anch'essi espressi a favore della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

- (5) Il 19 ottobre 2000 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha presentato le conclusioni, corredate dalle sue osservazioni, della valutazione esterna della realizzazione e dei risultati delle azioni comunitarie condotte nei cinque anni precedenti la valutazione stessa.
- (6) È pertanto necessario, per il periodo 2000-2006, adottare un nuovo programma quadro destinato a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.
- (7) Il programma quadro 2002-2006 stabilisce gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecniche delle azioni previste e indica le grandi linee di queste azioni che saranno attuate nel rispetto degli obiettivi di tutela degli interessi finanziari della Comunità.
- (8) Nella presente decisione, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹¹⁾, è inserito un importo di riferimento finanziario per l'intera durata del programma quadro, senza che questo modifichi le competenze dell'autorità di bilancio stabilite dal trattato.
- (9) Il Centro comune di ricerca (CCR) è chiamato ad apportare un contributo all'attuazione del programma quadro, in particolare nei settori in cui può offrire competenze neutre e indipendenti e svolgere un ruolo ai fini dell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

- (10) È opportuno che le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma quadro siano realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali, in particolare quelli che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ COM(2000) 6 def. del 18.1.2000.

⁽²⁾ COM(2000) 612 def. del 4.10.2000.

⁽³⁾ COM(2000) 567 def. del 20.9.2000.

⁽⁴⁾ Risoluzione del 18 maggio 2000, PE 290.465, pag. 48.

⁽⁵⁾ Risoluzione del 15 febbraio 2001.

⁽⁶⁾ Risoluzione del 15 giugno 2000, GU C 205 del 19.7.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ Risoluzione del 16 novembre 2000, GU C 374 del 28.12.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ Parere del 24 maggio 2000, GU C 204 del 18.7.2000, pag. 70.

⁽⁹⁾ Parere del 12 aprile 2000, GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ COM(2000) 659 def. del 19.10.2000.

⁽¹¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

- (11) A seguito alla comunicazione della Commissione «Donne e scienza»⁽¹⁾ e alle risoluzioni del Consiglio⁽²⁾ e del Parlamento europeo⁽³⁾ sullo stesso tema, è stato avviato un piano d'azione destinato a consolidare e incrementare il posto e il ruolo delle donne nel campo della scienza e della ricerca in Europa.
- (12) È opportuno da una parte che la Commissione presenti regolarmente una relazione sui progressi dell'attuazione del programma quadro 2002-2006 e, dall'altra, che provveda a fare eseguire una valutazione indipendente della realizzazione delle azioni intraprese in tempo utile e prima della presentazione da parte della Commissione della sua proposta relativa al programma quadro successivo.
- (13) Il Comitato scientifico e tecnico è stato consultato dalla Commissione e ha reso il suo parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo 2002-2006 è adottato un programma quadro pluriennale di azioni di ricerca e di formazione nel settore dell'energia nucleare, in appresso denominato «programma quadro 2002-2006».
2. Il programma quadro 2002-2006 comprende l'insieme delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, cooperazione internazionale, diffusione e valorizzazione, nonché di formazione nei settori seguenti:
- trattamento e stoccaggio dei residui
 - fusione termonucleare controllata
 - altre attività Euratom
 - attività Euratom del Centro comune di ricerca.
3. L'allegato stabilisce gli obiettivi scientifici e tecnologici e le relative priorità e indica le grandi linee delle azioni previste.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma quadro nel periodo 2002-2006 ammonta a 1 230 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per il trattamento e lo stoccaggio dei residui, 700 milioni di euro per la fusione termonucleare controllata, 50 milioni di euro

per altre attività Euratom e 330 milioni di euro per le attività Euratom del Centro comune di ricerca.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e saranno, se del caso, completate da uno o più programmi di ricerca e formazione che il Consiglio adotterà nell'attuazione della presente decisione.

Articolo 3

Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma quadro 2002-2006 devono essere realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 7 del trattato, la Commissione pubblicherà ogni anno una relazione dettagliata relativa ai progressi realizzati nell'attuazione del programma quadro 2002-2006 ed in particolare dei suoi obiettivi e priorità.

Articolo 5

Prima di presentare la sua proposta relativa al programma quadro successivo, la Commissione affida a esperti indipendenti di alto livello la valutazione delle realizzazioni delle azioni comunitarie nel corso del quinquennio precedente la valutazione stessa. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate dalle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 6

Il programma quadro 2002-2006 è aperto alla partecipazione:

- dei paesi del SEE, conformemente alle condizioni previste negli accordi SEE;
- dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni previste negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
- di Cipro, Malta e la Turchia, sulla base di accordi bilaterali da sottoscrivere con questi paesi;
- della Svizzera e di Israele, sulla base di accordi bilaterali da sottoscrivere con questi paesi.

⁽¹⁾ COM(1999) 76.

⁽²⁾ Risoluzione del 20 maggio 1999, GU C 201 del 16 luglio 1999.

⁽³⁾ Risoluzione del 3 febbraio 2000, PE 284.656.

ALLEGATO

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

1. AREE TEMATICHE PRIORITARIE DI RICERCA

1.1. **Trattamento e stoccaggio dei residui**

L'energia nucleare di fissione fornisce oggi il 35 % dell'elettricità nell'Unione e rappresenta un elemento del dibattito sulla lotta contro il cambiamento climatico e sulla riduzione della dipendenza energetica europea. Le centrali attualmente in attività continueranno ad essere sfruttate almeno per altri venti anni.

In una prospettiva a più lungo termine, si potrebbero sviluppare nuove tecnologie di sfruttamento sicuro dell'energia nucleare da fissione per far fronte alle esigenze energetiche europee nei prossimi decenni, tenendo conto dei requisiti dello sviluppo sostenibile.

Lo sfruttamento dell'energia nucleare da fissione ai fini della produzione di energia deve oggi fare i conti con la questione dei residui, ed in particolare con l'attuazione su scala industriale di soluzioni tecniche per la gestione dei rifiuti a vita lunga.

Le attività di ricerca pubbliche e private europee in materia di tecnologie di trattamento e stoccaggio dei residui nucleari sono significative. Grazie al suo impatto in termini di coordinamento, l'azione dell'Unione in questo ambito consente di riunire queste attività in una massa critica e di garantire la coerenza degli orientamenti adottati dagli organismi di gestione dei residui e le industrie interessate.

L'azione dell'Unione riguarderà il problema urgente dello stoccaggio dei residui e la questione, a più lungo termine, della riduzione del loro impatto. In questa prospettiva riguarderà gli aspetti seguenti:

- ricerche sui processi di stoccaggio a lungo termine in strati geologici profondi, con il collegamento in rete delle attività svolte nei tre grandi tipi di formazione geologica previsti;
- ricerche destinate a ridurre l'impatto dei residui, in particolare grazie allo sviluppo di nuove tipologie di reattori che producono meno residui e allo sviluppo di tecnologie che consentono di ridurre i rischi legati ai residui grazie a tecniche di suddivisione e trasmutazione.

1.2. **Fusione termonucleare controllata**

La fusione termonucleare controllata costituisce una delle opzioni a lungo termine per l'approvvigionamento energetico all'insegna dello sviluppo sostenibile, in particolare per la fornitura centralizzata di elettricità di base.

Per motivi legati alla complessità delle conoscenze fisiche fondamentali e ai problemi tecnologici non ancora risolti, gli sviluppi da realizzare ai fini dell'applicazione della fusione alla produzione di energia avverranno in più tappe, di cui ciascuna, oltre a durare anche svariate decine di anni, condiziona la seguente.

Le attività svolte nell'ambito del programma di ricerca europeo integrato sulla fusione termonucleare controllata attuato dall'Unione europea hanno consentito all'Europa di occupare una posizione di primo piano nel campo della ricerca sulla fusione per confinamento magnetico.

Lo stato di avanzamento delle ricerche e i risultati ottenuti, in particolare sul tokamak europeo JET, consentono attualmente di prevedere il passaggio al «Next Step»: la realizzazione di una macchina in grado di produrre reazioni di fusione in condizioni paragonabili a quelle di un reattore di produzione di energia.

Nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale ITER, il completamento dei lavori di preparazione di un progetto dettagliato di «Next Step» consentirà di prendere una decisione sull'avvio di questo progetto e la costruzione della macchina.

Con questa macchina si intende dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica della produzione di energia da fusione. Le modalità precise di realizzazione del progetto dipenderanno dall'esito delle negoziazioni attualmente in corso nel quadro della cooperazione internazionale e dai suoi futuri sviluppi, in particolare dalle decisioni adottate in merito al contributo dell'Europa al progetto ITER e alla localizzazione della macchina. Si dovrà elaborare una disciplina giuridica adeguata.

La partecipazione dell'Unione europea all'iniziativa ITER richiede l'attuazione di un programma di accompagnamento contenente gli elementi seguenti:

- l'utilizzazione della macchina JET in modo da beneficiare dei miglioramenti in corso e la possibile partecipazione alle attività di ricerca necessarie per portare a termine lo smantellamento del JET alla fine del suo ciclo di vita.
- Il proseguimento delle ricerche sulla fisica e la tecnologia di fusione che comprendono: lo studio e la valutazione di formule alternative di confinamento magnetico, con in particolare il proseguimento della costruzione dello «stellarator» Wendelstein 7-X e l'utilizzo degli impianti esistenti nelle Associazioni Euratom; attività coordinate in materia di ricerca tecnologica, in particolare ricerche sui materiali da fusione.

La realizzazione del «Next Step» mobilerà risorse umane e finanziarie significative. Le attività in corso dei partner europei dell'Euratom in materia di fusione dovranno essere adeguate di conseguenza, una volta che sarà stata presa una decisione sulla costruzione di ITER.

2. ALTRE ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA SICUREZZA NUCLEARE

In base ad inviti a presentare proposte, e a sostegno delle politiche dell'Unione nel campo della sanità, dell'energia e dell'ambiente:

- ricerche nel campo della radioprotezione, in particolare in materia di quantificazione dei rischi associati ai livelli ridotti di esposizione;
- studi di concetti innovativi per nuovi processi più sicuri di sfruttamento dell'energia nucleare;
- istruzione e formazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione.

3. ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA

Conformemente alla sua missione di sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione, il CCR concentrerà le sue attività sui settori seguenti:

3.1. Sicurezza nucleare

Trattamento e stoccaggio dei residui, in particolare tecniche di suddivisione e trasmutazione degli attinidi a lunga durata di vita; radioprotezione; sicurezza dei reattori nucleari attuali (con priorità ai reattori dei paesi candidati), nonché ai reattori di nuova generazione; controllo delle materie fissili e sostegno alla non proliferazione; controllo delle attività di smantellamento degli impianti nucleari obsoleti.

3.2. Misure e materiali di riferimento

Metrologia dei radionuclidi, in particolare nel caso di attività ridotte e di prove interlaboratorio nell'ambito di reti di laboratori di eccellenza; interazione dei neutroni e della materia per la generazione di dati di base per gli studi sulla trasmutazione dei residui e lo sviluppo di nuovi sistemi.

Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(2001/C 180 E/13)

COM(2001) 111 def. — 2001/0052(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 febbraio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio ⁽¹⁾ ha modificato il titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ⁽²⁾ e adattato in conformità, senza alterarne la sostanza, le disposizioni che disciplinano il regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine d'innesto e dei fichi secchi. Questo regime, incluso finora negli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, si fonda d'ora in poi sull'articolo 6 bis dello stesso regolamento. Per tener conto di questa presentazione, occorre rettificare il testo dell'articolo 31 del citato regolamento (CE) n. 2201/96, che stabilisce le spese finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
- (2) Allo stesso articolo 31, il riferimento al regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽³⁾, abrogato, deve essere sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 31

Le spese effettuate a norma degli articoli 2, 6 bis e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (*).

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 124 def. — 2000/0195(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 28 febbraio 2001)

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 242.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del trattato dispone che fra le attività della Comunità si annoveri la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione.
- (2) Il Titolo VIII del trattato, in particolare l'articolo 127, stabilisce che, ove necessario, la Comunità integri l'azione degli Stati membri. Esso stabilisce inoltre che nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si debba tenere conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
- (3) Il Titolo VIII del trattato, in particolare l'articolo 128, stabilisce le procedure attraverso le quali gli Stati membri e la Comunità devono lavorare per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare per promuovere una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici; in particolare, il Consiglio adotta orientamenti per il raggiungimento dell'obiettivo consistente nell'elaborare una strategia coordinata per l'occupazione, e può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri; il Consiglio e la Commissione presentano una relazione annuale comune al Consiglio europeo sulla situazione dell'occupazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(4) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, ha lanciato una strategia complessiva in materia occupazionale, detta Strategia europea per l'occupazione, che comprende il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri sulla base di orientamenti in materia di occupazione formulati di comune accordo (processo di Lussemburgo), il proseguimento e lo sviluppo di una politica macroeconomica coordinata e un mercato interno efficiente, al fine di gettare le basi di una crescita sostenibile, di un nuovo dinamismo e di un clima di fiducia che dia un impulso all'occupazione. La strategia inoltre richiede che tutte le politiche comunitarie di sostegno all'occupazione, siano esse politiche quadro o di supporto, ricevano una forma più sistematica.

(5) Il Consiglio europeo di Lisbona ha concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione, consistente nel costruire un'economia basata sulla conoscenza competitiva e dinamica, capace di sostenere la crescita economica con posti di lavoro migliori e più numerosi e una maggiore coesione sociale, per ristabilire le condizioni per la piena occupazione. A tal fine, il Consiglio europeo ha stabilito una nuova serie di obiettivi e parametri di confronto, per poi introdurli in un nuovo metodo aperto di coordinamento a tutti i livelli, associato a un ruolo guida e di coordinamento più forte da parte del Consiglio europeo, così da garantire una direzione strategica più coerente e un efficace monitoraggio dei progressi compiuti. Inoltre, esso ha auspicato che la valutazione intermedia del processo di Lussemburgo dia un nuovo impulso, arricchendo gli orientamenti di nuovi obiettivi concreti e istituendo legami più stretti con altri settori rilevanti.

(5 bis) Un punto specifico di forza della Strategia europea per l'occupazione sta nel fatto che gli Stati membri cooperano nelle politiche per l'occupazione, pur mantenendo il diritto di adottare decisioni adeguate alle circostanze nazionali. Un altro punto di forza è che gli Stati membri apprendono dalle esperienze degli altri, anche per quanto riguarda il coinvolgimento delle parti sociali, delle autorità locali e regionali e dei cittadini.

(6) L'articolo 129 consente al Consiglio di adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (7) In passato, il Parlamento europeo ha appoggiato con convinzione le azioni comunitarie a sostegno dell'occupazione.
- (8) Il Consiglio europeo ha deciso che occorre definire e raccogliere statistiche e indicatori comparabili e affidabili nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro.
- (9) La decisione 2000/98/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, ha istituito il Comitato per l'occupazione sulla base dell'articolo 130 del trattato al fine di promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di occupazione e politiche del mercato del lavoro ⁽¹⁾.
- (10) La decisione comprende un importo finanziario di riferimento, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio stabiliti dal trattato.
- (11) La decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro, che dispone tali attività, verrà a scadenza il 31 dicembre 2000 ⁽²⁾.
- (12) La presente decisione consente di proseguire e sviluppare le attività avviate sulla base della decisione 98/171/CE del Consiglio.
- (13) In conformità dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, le misure per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione citata,

- (7) Il Parlamento europeo, che nel passato ha appoggiato con convinzione le azioni comunitarie in campo occupazionale, svolge un ruolo importante per quanto riguarda la Strategia europea per l'occupazione ed è consultato in conformità delle disposizioni del trattato.

Invariato

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione delle attività comunitarie

1. Sono istituite attività comunitarie relative all'analisi, alla ricerca e alla cooperazione fra gli Stati membri nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005.
2. Dette attività contribuiscono allo sviluppo della strategia coordinata a favore dell'occupazione mediante l'analisi, il monitoraggio e il sostegno relativo alle azioni condotte negli Stati membri, nel rispetto della responsabilità di questi ultimi in materia.

⁽¹⁾ GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 2***Obiettivi**

1. Le attività che fanno l'oggetto della presente decisione sono quelle direttamente connesse con l'attuazione del Titolo sull'occupazione del TCE. Il loro compito precipuo consiste nello sviluppo, nella pianificazione, nel monitoraggio, nella verifica e nella valutazione della Strategia europea per l'occupazione, con un costante sforzo di lungimiranza.

2. In particolare, lo scopo è quello di incrementare la cooperazione fra gli Stati membri quanto ad analisi, ricerca e monitoraggio delle politiche relative al mercato del lavoro, individuando le migliori prassi e promuovendo scambi e trasferimenti di informazioni ed esperienze, sviluppando l'approccio e i contenuti della Strategia europea per l'occupazione, e infine attuando un'attiva politica d'informazione nel settore.

*Articolo 3***Misure comunitarie**

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, le misure comunitarie riguardano le seguenti attività:

- 1) attività che, nel contesto dell'obiettivo politico dichiarato consistente nell'elevare il tasso di occupazione, facciano da supporto a un approccio più strategico alla politica occupazionale dell'UE, grazie all'analisi e alla valutazione delle tendenze del settore e delle condizioni politiche generali, nonché al giudizio sulle opzioni politiche e sull'impatto delle politiche comunitarie. Si farà tutto il possibile affinché l'analisi sia specifica per quanto attiene al genere;
- 2) attività volte ad aiutare gli Stati membri a valutare i Piani nazionali d'azione in modo coerente e coordinato; in occasione del quinquennale del Vertice sull'occupazione di Lussemburgo, coincidente col termine del primo periodo di attuazione degli orientamenti, sarà completata una speciale procedura di valutazione;

PROPOSTA MODIFICATA

2. In particolare, lo scopo è quello di incrementare la cooperazione fra gli Stati membri quanto ad analisi, ricerca e monitoraggio delle politiche relative al mercato del lavoro, individuando le migliori prassi e promuovendo scambi e trasferimenti di informazioni ed esperienze, sviluppando l'approccio e i contenuti della Strategia europea per l'occupazione, compresi i modi di cooperare con le parti sociali e le autorità locali e regionali competenti, e infine attuando una politica d'informazione attiva e trasparente.

Invariato

- 2) attività volte ad aiutare gli Stati membri a valutare in modo coerente e coordinato i Piani nazionali d'azione con attenzione anche per i modi in cui le parti sociali e le autorità regionali e locali competenti sono state coinvolte nell'attuazione; in occasione del quinquennale del Vertice sull'occupazione di Lussemburgo, coincidente col termine del primo periodo di attuazione degli orientamenti, sarà completata una speciale procedura di valutazione;

2 bis) una valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti della Strategia europea per l'occupazione in generale, nonché un'analisi della coerenza della Strategia stessa rispetto alla politica economica generale e ad altri settori di attività;

PROPOSTA INIZIALE

- 3) attività intese alla raccolta e allo scambio di esperienze negli Stati membri, sia sui pilastri sia sui singoli orientamenti, come da Orientamenti in materia di occupazione per gli Stati membri. Aumentare la cooperazione aiuterà gli Stati membri a sviluppare le rispettive politiche occupazionali, grazie alle lezioni tratte dalla precedente esperienza;
- 4) attività tese al monitoraggio della Strategia europea per l'occupazione negli Stati membri, in particolare tramite l'osservatorio europeo per l'occupazione;
- 5) lavoro tecnico-scientifico necessario per sviluppare indicatori comuni e migliorare e integrare le statistiche, le analisi comparate dei risultati e lo scambio d'informazioni sulle buone prassi, dal momento che queste attività sono più efficaci se svolte su scala comunitaria anziché a livello dei singoli Stati membri;
- 6) analisi prospettica su settori strategici importanti per la Commissione e gli Stati membri, per lo sviluppo della Strategia europea per l'occupazione attraverso analisi previsionale, nuovi campi di ricerca e integrazione orizzontale dell'impatto delle politiche comunitarie sull'occupazione;
- 7) attività di sostegno all'impulso impresso dalle successive presidenze dell'Unione europea al fine di concentrare l'attenzione su alcuni elementi prioritari della Strategia, attraverso speciali manifestazioni di rilievo internazionale o di interesse generale per l'Unione e gli Stati membri.

2. Nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei dati statistici, degli studi e delle relazioni sui progetti ottenibili dalle organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

PROPOSTA MODIFICATA

- 3) attività intese alla raccolta e allo scambio di esperienze negli Stati membri, anche a livello locale e regionale, sia sui pilastri sia sui singoli orientamenti, come da Orientamenti in materia di occupazione per gli Stati membri. Aumentare la cooperazione aiuterà gli Stati membri a sviluppare le rispettive politiche occupazionali, grazie alle lezioni tratte dalla precedente esperienza;

Invariato

- 6) analisi prospettica su settori strategici importanti per la Commissione e gli Stati membri, per lo sviluppo della Strategia europea per l'occupazione, compresi studi sulle strategie e le iniziative locali per l'occupazione, attraverso analisi previsionale, nuovi campi di ricerca e integrazione orizzontale dell'impatto delle politiche comunitarie sull'occupazione;

Invariato

2. Nel quadro delle suddette attività si esamineranno gli sforzi degli Stati membri nei confronti delle pari opportunità uomo-donna in materia di occupazione e mercati del lavoro, compresi il settore dell'integrazione continua degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro e la promozione di politiche occupazionali su misura della famiglia.

3. Nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei dati statistici, degli studi e delle relazioni sui progetti ottenibili dalle organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 4

Risultati

I risultati delle attività di cui all'articolo 3 varieranno a seconda del tipo di attività avviate: si tratterà della relazione L'Occupazione in Europa e di altre pubblicazioni, di documenti di lavoro, relazioni da presentare al Consiglio e alla Commissione (in particolare la Relazione congiunta sull'occupazione), seminari nazionali ad esempio in preparazione dei Piani nazionali d'azione, seminari sulla politica in materia di occupazione o importanti manifestazioni internazionali su argomenti prioritari o di importanza generale. Si farà un maggiore ricorso a Internet per la divulgazione dei risultati (pubblicazione in rete, chat e seminari in linea), allo scopo di rafforzare la cooperazione e lo scambio d'informazioni.

Articolo 5

Coerenza e complementarità

La Commissione cura la coerenza e la complementarità tra le misure attuate nell'ambito della presente decisione e gli altri programmi e iniziative comunitarie pertinenti (come il programma relativo all'integrazione sociale e il programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione). I risultati delle altre iniziative comunitarie possono essere usati come contributi alle azioni di cui alla presente decisione, e i risultati delle attività qui menzionate possono essere utilizzati come contributi per le altre iniziative comunitarie.

Articolo 6

Partecipazione di paesi terzi

1. Le attività sono aperte alla partecipazione:
 - dei paesi dello Spazio economico europeo,
 - dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), in conformità delle condizioni istituite dagli Accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,
 - di Cipro, di Malta e della Turchia, in base ad accordi bilaterali da siglare con questi paesi,

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

1. I risultati delle attività di cui all'articolo 3 varieranno a seconda del tipo di attività avviate: si tratterà della relazione L'Occupazione in Europa e di altre pubblicazioni, di documenti di lavoro, relazioni da presentare al Consiglio e alla Commissione (in particolare la Relazione congiunta sull'occupazione), seminari nazionali ad esempio in preparazione dei Piani nazionali d'azione, seminari sulla politica in materia di occupazione o importanti manifestazioni internazionali su argomenti prioritari o di importanza generale. Una migliore divulgazione dei risultati contemplerà anche un maggiore ricorso a Internet (pubblicazione in rete, chat e seminari in linea), allo scopo di rafforzare la cooperazione e lo scambio d'informazioni.

2a. Al fine di migliorare la trasparenza, la Commissione provvederà affinché la valutazione dei Piani nazionali d'azione per l'occupazione e la Relazione annuale sull'occupazione risultino accessibili al grande pubblico.

Invariato

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, cura la coerenza generale con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni comunitarie e dell'Unione, in particolare con le attività pertinenti che riguardano la ricerca, la parità uomo-donna, l'integrazione sociale, la cultura, l'istruzione, la formazione e le politiche giovanili, nonché le relazioni esterne della Comunità.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

— di altri paesi mediterranei nel contesto delle relazioni dell'UE con tali paesi.

2. Il costo della partecipazione di cui al paragrafo 1 sarà a carico o dei paesi interessati o delle linee di bilancio comunitarie relative all'attuazione nel settore in questione degli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato con tali paesi.

*Articolo 7***Attuazione**

1. La Commissione provvede all'attuazione delle attività conformemente alla presente decisione.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (qui di seguito: «il Comitato»).

3. Laddove si faccia riferimento a questo paragrafo si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8.

4. In particolare, il rappresentante della Commissione consulta il Comitato su:

— gli orientamenti di massima per l'attuazione del programma;

— il bilancio annuale e la distribuzione dei fondi tra le misure;

— il piano di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni del programma e le proposte della Commissione relative a criteri di selezione per il sostegno finanziario.

5. Per garantire la coerenza e complementarità di questo programma con le altre misure di cui all'articolo 5, la Commissione informa regolarmente il Comitato di ogni altra azione comunitaria attinente. Ove opportuno, la Commissione avvia una cooperazione regolare e strutturata fra il Comitato e i comitati istituiti per altre politiche, strumenti e azioni attinenti.

*Articolo 8***Contatti da stabilire**

La Commissione stabilisce i contatti necessari col Comitato per l'occupazione e con le parti sociali nel quadro delle attività interessate dalla presente decisione.

La Commissione informa le parti sociali a livello europeo, su loro richiesta, dei risultati delle proprie attività di attuazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 9***Finanziamento**

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, è di 55 milioni di euro.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
3. La Commissione può usufruire di assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari, e delle spese d'appoggio.

*Articolo 10***Valutazione e relazioni**

1. La Commissione individua gli indicatori di risultato relativi alle azioni, osserva il perseguimento di risultati intermedi ed effettua valutazioni indipendenti nel corso del terzo anno (valutazione intermedia) e all'inizio dell'ultimo anno del programma (ex post). Tali valutazioni devono esaminare in particolare gli effetti ottenuti e l'efficienza conseguita nell'uso delle risorse, nonché servire a formulare raccomandazioni relative a modifica ed eventuale estensione del programma.
2. La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni intraprese e le relazioni di valutazione.
3. Alla luce di tali valutazioni, la Commissione può proporre un'estensione del programma.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sui risultati delle attività entro il 31 dicembre 2003, e una relazione definitiva entro il 31 dicembre 2006, inserendo in tali documenti informazioni sul finanziamento comunitario nel quadro del programma e sulla coerenza e complementarità con altri programmi, azioni e iniziative attinenti, nonché i risultati della valutazione.

*Articolo 11***Pubblicazione**

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 131 def. — 2000/0132(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE il 6 marzo 2001)

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 163.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, lettera a) della direttiva 96/22/CE del Consiglio ⁽¹⁾ prescrive agli Stati membri di vietare la somministrazione ad animali da azienda di sostanze ad effetto tireostatico, androgeno, estrogeno e gestageno. La somministrazione di queste sostanze ad animali da azienda può tuttavia essere autorizzata unicamente per scopi terapeutici o a fini di trattamento zootecnico, conformemente alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 della direttiva precitata.
- (2) La direttiva 96/22/CE del Consiglio, all'articolo 11, punto 2, prescrive agli Stati membri di vietare l'importazione da paesi terzi di animali da azienda o di animali d'acquacoltura ai quali siano state somministrate le sostanze di cui all'articolo 3, lettera a), nonché delle relative carni e di prodotti ottenuti da tali animali, eccetto qualora le suddette sostanze siano state somministrate conformemente alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 della direttiva e alle condizioni ivi stabilite.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Visto l'esito di una controversia dibattuta in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) per iniziativa degli Stati Uniti d'America e del Canada (il «caso ormoni») ⁽¹⁾ e viste le raccomandazioni formulate in proposito dall'organo di conciliazione dell'OMC in data 13 febbraio 1998, la Commissione ha intrapreso immediatamente una valutazione complementare dei rischi — conformemente alle disposizioni dell'accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie ⁽²⁾, secondo l'interpretazione datane dall'organo d'appello nel caso succitato — per le sei sostanze ormonali (estra-diolo-17 β , progesterone, testosterone, zeranol, acetato di trenbolone e acetato di melengestrolone) di cui la direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione a fini di stimolazione della crescita degli animali.
- (4) Parallelamente, la Commissione ha intrapreso e finanziato una serie di studi scientifici e progetti di ricerca mirati sui sei ormoni in causa, onde ottenere il maggior numero possibile di dati scientifici ancora mancanti su queste sostanze, come indicato nei succitati rapporti del gruppo di esperti e dell'organo d'appello dell'OMC nel caso «ormoni». Inoltre, la Commissione ha rivolto specifiche richieste agli Stati Uniti, al Canada e ad altri paesi terzi che autorizzano l'uso di questi sei ormoni come stimolatori della crescita degli animali ed ha pubblicato una richiesta di informazioni ⁽³⁾ in cui si invitano le parti interessate, tra cui i rappresentanti dell'industria, a fornire tutti i dati e gli elementi scientifici recenti e pertinenti in loro possesso, che possano essere utili ai fini della valutazione complementare dei rischi.
- (5) Il 30 aprile 1999, su richiesta della Commissione, il Comitato scientifico per le Misure veterinarie in relazione con la Salute pubblica (CSMVSP) ha emesso un parere sulla valutazione dei potenziali effetti nocivi per la salute umana dei residui di ormoni nella carne e nei prodotti a base di carne bovina ⁽⁴⁾. Le principali conclusioni del parere si possono così riassumere: primo, in caso di assunzione di una quantità eccessiva di residui di ormoni e dei loro metaboliti, viste le proprietà intrinseche degli ormoni e alla luce delle risultanze epidemiologiche, si ravvisa un rischio per il consumatore, suffragato da prove più o meno conclusive per ciascuno dei sei ormoni esaminati; secondo, ai sei ormoni si possono attribuire effetti endocrini, immunologici, neurobiologici, immunotossici, genotossici e cancerogeni, nonché effetti sullo sviluppo; tra i gruppi più esposti al rischio, il più vulnerabile è costituito dai bambini in età prepuberale; terzo, viste le proprietà intrinseche degli ormoni e alla luce delle risultanze epidemiologiche, non è possibile determinare un valore limite e quindi neanche una dose giornaliera ammissibile (ADI) per alcuno dei sei ormoni esaminati, qualora siano somministrati ai bovini per stimolarne la crescita.

⁽¹⁾ Documenti WT/DS26/R/USA e WT/DS48/R/CAN (rapporti degli esperti); AB-1997-4 (rapporto dell'organo d'appello).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 40.

⁽³⁾ GU C 56 del 26.2.1999, pag. 17.

⁽⁴⁾ Documento XXIV/B3/SC4 della Commissione del 30 aprile 1999.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (6) Per quanto concerne in particolare l'estradiolo-17 β , il CSMVSP afferma che, in base a un numero consistente di recenti prove scientifiche, questo ormone debba considerarsi una sostanza assolutamente cancerogena (è causa, cioè, d'insorgenza dei tumori e ne favorisce lo sviluppo) e che i dati attualmente disponibili non consentono di stimare quantitativamente i rischi.
- (7) Per quanto riguarda gli altri cinque ormoni (progesterone, testosterone, zeranol, acetato di trenbolone e acetato di melengestrololo), la conclusione del CSMVSP è che, nonostante i singoli dati tossicologici ed epidemiologici disponibili, che sono stati presi in debita considerazione, lo stato attuale delle conoscenze non consente di stimare quantitativamente i rischi per il consumatore.
- (8) Posteriormente al parere del CSMVSP del 30 aprile 1999, nuove e più recenti informazioni scientifiche su alcuni dei sei ormoni considerati sono state trasmesse alla Commissione dal Comitato per i prodotti veterinari del Regno Unito nell'ottobre 1999, dal Comitato scientifico per i medicinali veterinari della CE nel dicembre 1999 e dal Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari FAO/OMC nel febbraio 2000. Dopo aver esaminato attentamente tutta questa documentazione, il CSMVSP ha concluso, il 3 maggio 2000, che da essa non emergono dati e argomenti convincenti che giustifichino una revisione del parere del 30 aprile 1999.
- (9) Con particolare riguardo all'estradiolo-17 β , questa sostanza può essere ipoteticamente somministrata a tutti gli animali da azienda, sicché la quantità di residui assunta da tutte le fasce della popolazione, e in particolare dai gruppi a rischio elevato, può essere particolarmente rilevante e tale da costituire una minaccia per la salute umana. Inoltre, i relativi residui non sono attualmente rilevabili con i consueti metodi analitici.
- (10) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 7 dell'accordo SPS, considerati i risultati della suddetta valutazione dei rischi e tutte le altre informazioni pertinenti di cui si è avuta conoscenza, si deve concludere che, ai fini di una protezione ottimale della salute pubblica nella Comunità contro i rischi derivanti dal consumo di residui presenti nelle carni di animali cui sono stati somministrati gli ormoni in causa allo scopo di stimolarne la crescita, è necessario mantenere in via permanente il divieto sancito dalla direttiva 96/22/CE relativamente all'estradiolo-17 β e continuare ad applicare provvisoriamente il divieto per gli altri cinque ormoni (progesterone, testosterone, zeranol, acetato di trenbolone e acetato di melengestrololo). Il divieto provvisorio concernente questi cinque ormoni deve rimanere in applicazione finché la Comunità non avrà acquisito informazioni scientifiche più complete, provenienti da qualsiasi fonte, atte a chiarire e a colmare le lacune delle attuali conoscenze su queste sostanze, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 7 dell'accordo SPS.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (11) Si può tuttavia continuare ad autorizzare l'uso di alcune di queste sostanze per scopi terapeutici o a fini di trattamento zootecnico, nel rispetto delle condizioni rigorose stabilite dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio onde evitare qualsiasi abuso, ad eccezione dell'estradiolo-17 β e dei suoi derivati sotto forma di esteri, la cui somministrazione a fini terapeutici può essere autorizzata, in considerazione dei risultati della valutazione dei rischi, per animali non da azienda.
- (12) In genere esistono trattamenti o metodi alternativi che possono sostituire l'uso dell'estradiolo-17 β per scopi terapeutici o zootecnici. I rari casi in cui l'estradiolo-17 è realmente necessario per trattare determinate situazioni specifiche in singoli animali saranno analizzati dalla Commissione, in collaborazione con le autorità competenti, per cercare di mettere a punto valide soluzioni alternative prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.
- (13) Ai fini di un'efficace attuazione della direttiva 96/22/CE, occorre prevedere la possibilità di adattarne gli allegati e di modificare, se del caso, le sostanze ivi elencate.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (15) La Comunità non dispone di altri mezzi tecnicamente praticabili ed economicamente convenienti, e che siano nel contempo meno restrittivi nei confronti del commercio internazionale, per garantire un'adeguata tutela sanitaria contro la presenza di residui di ormoni nelle carni, sicché occorre modificare in tal senso la direttiva 96/22/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/22/CE è modificata come segue:

1. Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 2*

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato delle sostanze elencate nell'allegato II ai fini della loro somministrazione ad animali le cui carni e i cui prodotti sono destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all'articolo 4, punto 2.

Articolo 3

Gli Stati membri vietano definitivamente (per le sostanze di cui all'allegato II della presente direttiva) o provvisoriamente (per le sostanze di cui all'allegato III):

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- a) la somministrazione di tali sostanze, mediante qualsiasi metodo, a qualsivoglia animale da azienda o d'acquacoltura;
- b) la detenzione in un'azienda, eccetto sotto controllo ufficiale, nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali da azienda o di animali d'acquacoltura che contengano le sostanze di cui all'allegato II o all'allegato III, ovvero in cui sia stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati conformemente agli articoli 4 o 5;
- c) l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui siano state somministrate le sostanze sopracitate, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
- d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
- e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d).»

2. L'articolo 4 è così modificato:

- a) Nel punto 1, i termini «estradiolo-17 β » sono soppressi.
- b) È aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri vietano l'uso di estradiolo-17 β e dei suoi derivati sotto forma di esteri per stimolare la crescita, per trattamenti zootecnici e a fini terapeutici, eccetto per il trattamento terapeutico di animali non da azienda, effettuato sotto controllo veterinario.»

3. All'articolo 5, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«In deroga all'articolo 3, lettera a) e fatto salvo l'articolo 2, gli Stati membri possono autorizzare la somministrazione ad animali da azienda per fini di trattamento zootecnico, di medicinali ad azione estrogena (diversi dall'estradiolo-17 β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena, autorizzati conformemente alle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE.»

4. Nell'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrate sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena ovvero sostanze β -agoniste, conformemente alle disposizioni derogatorie della presente direttiva, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se gli animali in questione sono stati trattati con medicinali veterinari che rispettano le prescrizioni dell'articolo 6 e se è stato rispettato, prima della loro macellazione, il periodo di sospensione previsto».

«Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrate sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena ovvero sostanze β -agoniste, conformemente alle disposizioni derogatorie della presente direttiva, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se gli animali in questione sono stati trattati con medicinali veterinari che rispettano le prescrizioni dell'articolo 6 e se è stato rispettato, per il prodotto in questione prima della loro macellazione, il periodo di sospensione previsto».

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. L'articolo 8 è così modificato:

- a) Al punto 1, i termini «articoli 2 e 3, lettera a)» sono sostituiti da «articoli 2 e 3».
- b) Al punto 2, lettera a), i termini «all'articolo 2» sono sostituiti da «agli articoli 2 e 3».

6. L'articolo 11 è così modificato:

- a) Nel paragrafo 2 a) (i), i termini «all'articolo 2, lettera a)» sono sostituiti da «all'allegato II, elenco A».
- b) Nel paragrafo 2 a) (ii), i termini «all'articolo 3, lettera a)» sono sostituiti da «all'allegato II, elenco B, e all'allegato III».
- c) Nel paragrafo 3, i termini «secondo la procedura di cui all'articolo 33 della direttiva 96/23/CE» sono sostituiti da «secondo la procedura di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2».

7. Sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

1. Le disposizioni degli allegati possono essere modificate o abrogate secondo la procedura di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2.

2. Relativamente alle sostanze di cui all'allegato III, la Commissione cercherà di ottenere informazioni complementari, e riesaminerà periodicamente le misure.

Articolo 11 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito dall'articolo 1 della decisione 68/361/CEE del Consiglio (*) (in appresso «il comitato»).

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.»

8. È aggiunto il seguente articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli animali da azienda per i quali può essere certificato che l'estradiolo-17β è stato somministrato per fini terapeutici o di trattamento zootecnico anteriormente al 1° luglio 2001.»

Invariato

2. Relativamente alle sostanze di cui all'allegato III, la Commissione cercherà di ottenere informazioni complementari, tenendo presenti i dati scientifici recenti provenienti da tutte le fonti, e riesaminerà periodicamente le misure.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

9. L'allegato esistente della direttiva 96/22/CE diventa «Allegato I» e sono aggiunti gli allegati II e III della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° luglio 2001. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Artikel 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Invariato

Elenco di sostanze vietate:

Elenco A:

- tireostatici,
- estradiolo-17 β e suoi derivati sotto forma di esteri,
- stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri.

Elenco B:

- β -agonisti

ALLEGATO III

Elenco di sostanze vietate in via provvisoria:

Sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena.»

Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

(2001/C 180 E/16)

COM(2001) 110 def. — 2001/0058(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'8 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Le prime misure ammesse al contributo comunitario in base allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio ⁽¹⁾ sono state valutate e approvate dalla Commissione a partire dal 2000.
- (2) È opportuno modificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita nella valutazione ed approvazione delle misure da finanziare in base all'ISPA.
- (3) Il cofinanziamento delle misure, segnatamente da parte degli istituti finanziari internazionali, e l'utilizzazione di finanziamenti privati costituiscono elementi importanti del funzionamento dell'ISPA. In alcuni casi l'accesso a fonti di finanziamento diverse dal contributo comunitario è indispensabile affinché i paesi beneficiari possano cofinanziare misure rispondenti pienamente alle condizioni di ammissibilità e agli obiettivi dell'ISPA.
- (4) Allo scopo di rendere possibile o di agevolare i cofinanziamenti congiunti con istituti finanziari internazionali e/o fonti private, è necessario prevedere la possibilità di derogare, previo esame dei singoli casi, alle norme generali stabilite in materia di partecipazione a gare, aggiudicazioni ed appalti cofinanziati in base all'ISPA.
- (5) Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ prevede nell'articolo 114, paragrafo 2, che, in casi debitamente giu-

stificati, i cittadini di paesi terzi possano essere ammessi alle gare d'appalto secondo le specifiche disposizioni degli atti di base disciplinanti il settore della cooperazione e nel rispetto delle pertinenti procedure di autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 1267/1999 costituisce un siffatto atto di base.

- (6) A tal riguardo è utile ispirarsi a determinate disposizioni vigenti nell'ambito del programma PHARE, istituito con il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale ⁽³⁾.
- (7) È necessaria una precisazione in ordine alla definizione delle spese ammissibili al fine di consentire il cofinanziamento delle misure ISPA con altre fonti di aiuto esterno.
- (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 devono inoltre essere adeguate alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (9) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Aggiudicazione degli appalti

1. Relativamente alle misure per le quali la Comunità costituisce l'unica fonte di aiuto esterno, la partecipazione a gare, aggiudicazioni ed appalti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CEEA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai cofinanziamenti.

Tuttavia, in caso di cofinanziamenti, la partecipazione dei paesi terzi a gare, aggiudicazioni ed appalti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Commissione in seguito all'esame dei singoli casi.»

2) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Per le misure cofinanziate con istituti finanziari internazionali possono essere incluse, nel computo delle spese totali ammissibili, le spese conformi alle norme di ammissibilità di cui al paragrafo 7, ma effettuate secondo procedure vigenti per le fonti di finanziamento esterne diverse dal contributo comunitario e sostenute dagli istituti finanziari di cui trattasi.»

3) All'articolo 14, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rap-

presentante della Commissione (denominato nel prosieguo "comitato"). La Banca europea per gli investimenti può nominare un rappresentante senza diritto di voto.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

(2001/C 180 E/17)

COM(2001) 113 def. — 2001/0062(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma del trattato prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco, in seguito a raccomandazione trasmessagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario. L'articolo 119 non definisce lo strumento d'applicazione del concorso reciproco previsto.
- (2) È necessario che a un'operazione di prestito a uno Stato membro si possa procedere in tempo per consentirgli di adottare tempestivamente e in normali condizioni di cambio le misure di politica economica tali da prevenire il manifestarsi di una crisi acuta nella bilancia dei pagamenti e da sostenere i suoi sforzi di convergenza.
- (3) Ogni operazione di prestito a uno Stato membro deve essere subordinata all'adozione da parte sua di misure di politica economica tali da ristabilire od assicurare una situazione sostenibile della sua bilancia dei pagamenti e commisurate alla gravità e all'evolversi della situazione di questa.
- (4) È necessario prevedere in anticipo procedure e strumenti adeguati per consentire alla Comunità e agli Stati membri di fornire in tempi brevi, se necessario, un sostegno finanziario a medio termine, in particolare quando le circostanze esigano un'azione immediata.
- (5) Per assicurare il finanziamento del sostegno accordato, la Comunità deve essere in grado di avvalersi del suo credito per prendere a prestito fondi da mettere a disposizione, in forma di prestiti, degli Stati membri interessati. Opera-

zioni di questo tipo sono necessarie per conseguire gli obiettivi della Comunità quali sono definiti nel trattato, in particolare lo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità.

- (6) A tale scopo è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio ⁽¹⁾ un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.
- (7) Dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri partecipanti al sistema della moneta unica non possono più beneficiare del sostegno finanziario a medio termine. Nondimeno, è necessario preservare il meccanismo di sostegno finanziario per rispondere non soltanto alle esigenze potenziali degli Stati membri ai quali si applica attualmente una deroga per la partecipazione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, ma anche alle esigenze dei nuovi Stati membri, sintantoché non abbiano adottato la moneta unica.
- (8) L'introduzione della moneta unica ha comportato una consistente riduzione del numero di Stati membri che possono ricorrere al meccanismo in oggetto, il che giustifica una riduzione dell'attuale massimale di 16 miliardi di euro. Tuttavia, il massimale dei prestiti da concedere va mantenuto a un livello abbastanza alto da consentire di far fronte in misura adeguata alle esigenze simultanee di più Stati membri. Una riduzione del massimale da 16 a 12 miliardi di euro sembra di natura tale da rispondere a tali preoccupazioni.
- (9) L'evidente squilibrio tra il numero di paesi potenzialmente beneficiari dei prestiti nella terza fase dell'Unione economica e monetaria e il numero di paesi che possano finanziare tali prestiti rende difficile continuare ad assicurare il finanziamento diretto dei prestiti che vengono concessi da parte dell'insieme degli altri Stati membri. È quindi opportuno che i prestiti siano finanziati esclusivamente ricorrendo al mercato dei capitali o alle istituzioni finanziarie, che hanno raggiunto ormai uno stadio di sviluppo e di maturità tale da consentire la loro disponibilità per simili finanziamenti.
- (10) Inoltre, sulla scorta dell'esperienza acquisita si devono precisare le modalità di utilizzo del meccanismo, tenendo conto anche dello sviluppo dei mercati finanziari internazionali nonché delle possibilità e delle costrizioni di ordine tecnico inerenti al ricorso a tali fonti di finanziamento.

⁽¹⁾ GU L 178 dell'8.7.1988.

- (11) Spetta al Consiglio decidere sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sulla sua durata media, l'importo globale e l'ammontare delle quote successive. È opportuno tuttavia che le modalità di tali quote, in particolare la valuta, la durata e il tipo di tasso d'interesse, siano stabilite di comune accordo fra lo Stato membro beneficiario e la Commissione. Se ritenga che le modalità dei prestiti desiderate dallo Stato membro interessato comportino un finanziamento incompatibile con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati dei capitali o dalle istituzioni finanziarie, la Commissione deve essere in grado di proporre per il finanziamento modalità alternative.
- (12) Per finanziare i prestiti che verranno concessi a norma del presente regolamento, la Commissione deve essere autorizzata a contrarre prestiti, a nome della Comunità europea, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. Lo sviluppo delle tecniche di finanziamento in uso su tali mercati o presso tali istituzioni ha generalizzato il ricorso agli strumenti derivati, in particolare agli scambi di debiti e/o di tassi d'interesse (operazioni di swap). Perché i prestiti che verranno concessi nell'ambito del meccanismo in oggetto possano beneficiare di un costo di finanziamento più vantaggioso, la Commissione deve avere la possibilità di utilizzare anche tali strumenti finanziari.
- (13) È necessario adattare di conseguenza il meccanismo di sostegno finanziario istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.
- (14) Per l'adozione del presente regolamento, che prevede la concessione di prestiti comunitari unicamente mediante ricorso ai mercati dei capitali, escludendo il finanziamento di detti prestiti da parte degli altri Stati membri, il trattato non prevede altri poteri d'azione oltre a quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene istituito un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti a uno o più Stati membri che si trovano in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo comunitario soltanto gli Stati membri ai quali è stata accordata deroga, ai sensi dell'articolo 122 del trattato, per la partecipazione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo è limitata a 12 miliardi di euro.

2. La Commissione è autorizzata, in applicazione di una decisione che il Consiglio adotterà a norma dell'articolo 3 e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti a nome della Comunità economica europea sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, nonché scambi di debiti e/o di tassi d'interesse intesi a trasformare i prestiti contratti.

Articolo 2

Uno Stato membro beneficiario di deroga che intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare, fra l'altro, le possibilità offerte dal meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine. Tale consultazione avviene in sede di Comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio per iniziativa:

- a) della Commissione, che agirà a norma dell'articolo 119 del trattato in accordo con lo Stato membro che desidera ricorrere al finanziamento comunitario;
- b) di uno Stato membro che si trova in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.

2. Previo esame della situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine e del programma di riassetto o di accompagnamento da esso presentato a sostegno della sua domanda, il Consiglio decide, di norma nel corso della medesima sessione:

- a) sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sul suo importo e durata media;
- b) sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine, nell'intento di ripristinare o assicurare una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;
- c) sulle modalità del prestito o della linea di credito, il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.

Articolo 4

In caso d'introduzione o reintroduzione, nel corso della durata del sostegno finanziario, di restrizioni ai movimenti di capitali in applicazione dell'articolo 120 del trattato, le condizioni e modalità del sostegno vengono riesaminate a norma dell'articolo 119 del trattato.

Articolo 5

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto o di accompagnamento e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide le eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.

Articolo 6

I prestiti che vengono accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine possono fungere da consolidamento di un sostegno accordato dalla Banca centrale europea nell'ambito della linea di credito a brevissimo termine.

Articolo 7

1. Le operazioni di assunzione e di corrispondente erogazione di prestiti, di cui all'articolo 1, vengono eseguite con la medesima data di valuta e non devono comportare per la Comunità né modifica della scadenza né rischio di cambio o di tasso d'interesse né qualsiasi altro rischio commerciale.

Se i prestiti contratti dalla Comunità formano oggetto di scambio di debiti o di tassi d'interesse, il rischio commerciale insito in un'operazione di tal genere deve esser ridotto al minimo, mediante ricorso a una controparte avente un rating di credito molto elevato.

Le operazioni relative a prestiti contratti, da pagare o da rimborsare nella moneta di uno Stato membro che beneficia di deroga possono esser concluse soltanto previa consultazione delle autorità competenti di tale Stato.

Le modalità delle quote che la Comunità eroga successivamente nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario vengono negoziate fra lo Stato membro e la Commissione. Se la Commissione ritiene che le modalità desiderate dallo Stato membro comportino finanziamenti comunitari incompatibili con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati finanziari o tali da compromettere su questi medesimi mercati la reputazione della Comunità in quanto mutuataria, essa si riserva il diritto di opporre un rifiuto e di proporre una soluzione alternativa.

Se uno Stato membro beneficia di un prestito comprendente una clausola di rimborso anticipato e decide di avvalersi di questa facoltà, la Commissione adotta le disposizioni necessarie.

2. A richiesta dello Stato membro debitore e se le circostanze consentono di migliorare il tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere a modifiche del finanziamento

o alla revisione delle condizioni finanziarie relative alla totalità o ad una parte dei prestiti concessi inizialmente.

Le operazioni di modifica o revisione vanno effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non devono portare a una proroga della durata media dei prestiti che ne formano oggetto né a un aumento dell'importo, al tasso di cambio vigente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

3. Le spese a cui la Comunità deve far fronte per concludere ed effettuare ogni operazione sono a carico dallo Stato membro beneficiario.

4. Il Comitato economico e finanziario viene informato dello svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma e al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 8

Per l'applicazione dei massimali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, le operazioni di prestito sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui vengono concluse. Le operazioni di rimborso sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui è stato concluso il corrispondente prestito.

Articolo 9

Il Consiglio adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 5 a maggioranza qualificata, in base a una proposta presentatagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

Articolo 10

La Commissione adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti.

Articolo 11

Il Consiglio esamina ogni tre anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 1969/88 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti

(2001/C 180 E/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 137 def. — 1999/0010(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE il 9 marzo 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono indispensabili alla Comunità per controllare l'applicazione dei tre principi relativi alla politica dei rifiuti: prevenzione, massimo recupero e smaltimento sicuro.
- (2) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e la gestione degli stessi, al fine di ottenere risultati statistici comparabili.
- (3) La politica dei rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e dai responsabili della gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena: generazione, raccolta, recupero e smaltimento.
- (4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽³⁾ costituisce la normativa di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.
- (5) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente ad una determinata disaggregazione, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento.
- (6) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie dei rifiuti, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, vista l'esigenza di definire i termini per la descrizione dei rifiuti e della loro gestione assicurando così la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e possono dunque essere realiz-

zati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita al minimo richiesto per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario per tale scopo.

- (7) Gli Stati membri possono necessitare di un periodo di transizione per l'adattamento o per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti.
- (8) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di quella decisione.
- (9) Il Comitato del programma statistico delle Comunità europee è stato consultato dalla Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento fissa le norme per la produzione di statistiche comunitarie sulla generazione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla generazione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa.
3. Le statistiche riguardano i seguenti settori:
 - a) generazione dei rifiuti conformemente all'allegato I;
 - b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II.

Nell'elaborazione delle statistiche gli Stati membri e la Commissione osservano l'equivalenza tra il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui alla decisione 94/3/CE della Commissione ⁽⁵⁾ e l'aggregazione in base alle sostanze, che figura all'allegato III del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU C 87 del 29.3.1999, pag. 22.

⁽²⁾ GU C 329 del 17.11.1999, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) «rifiuto», qualsiasi sostanza o oggetto definito nell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio modificata ⁽¹⁾;
- b) «frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata», i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti;
- c) «riciclaggio», le operazioni corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 94/62/CE del Consiglio ⁽²⁾;
- d) «recupero», ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 75/442/CEE modificata ⁽³⁾;
- e) «smaltimento», ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A della direttiva 75/442/CEE modificata ⁽⁴⁾;
- f) «struttura di recupero o smaltimento», una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio;
- g) «rifiuto pericoloso», qualsiasi rifiuto definito nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾;
- h) «rifiuto non pericoloso», qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g);
- i) «discarica», un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g) della direttiva 1999/31/CE del Consiglio ⁽⁶⁾;
- j) «capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti», la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule;
- k) «capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti», la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue;
- l) «capacità delle discariche», la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi;
- m) «capacità di altre strutture di smaltimento», la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

Articolo 3

Raccolta dei dati

1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione, gli Stati membri raccolgono i dati necessari all'osservazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante quanto segue:

- indagini ⁽⁷⁾,
- ricorso a fonti amministrative o di altro tipo,
- procedure di stima statistica, o
- una combinazione di questi sistemi.

Per minimizzare il disturbo statistico le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla generazione di rifiuti.

3. Gli Stati membri forniscono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I e II. Dato che le strutture economiche e le condizioni tecniche relative ai sistemi di gestione dei rifiuti differiscono da Stato membro a Stato membro, la decisione di un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione può essere accettata, sempreché sia giustificata nelle relazioni di qualità di cui agli allegati I e II. In ogni caso, deve essere calcolato il quantitativo totale di rifiuti corrispondente a ciascuna delle voci di cui alle sezioni 2, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, dell'allegato I.

4. Le esclusioni di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere compatibili con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, paragrafo 1 degli allegati I e II.

5. Gli Stati membri trasmettono ad EUROSTAT i risultati, inclusi i dati riservati, in formato adeguato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II.

6. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione, come previsto nell'articolo 3, paragrafo 5, sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche.

⁽⁷⁾ Conformemente al principio di sussidiarietà, l'obbligatorietà o meno di tali indagini deve essere decisa dagli Stati membri.

*Articolo 4***Periodo di transizione**

1. Durante un periodo transitorio non superiore a due anni la Commissione può, su richiesta degli Stati membri e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, concedere una deroga alle disposizioni contenute nella sezione 5 degli allegati I e II, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo.

2. Tale deroga può essere concessa soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento.

*Articolo 5***Importazione ed esportazione di rifiuti**

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota che devono essere eseguiti su base volontaria dagli Stati membri in materia di importazione ed esportazione di rifiuti. Gli studi pilota hanno lo scopo di valutare l'opportunità e la possibilità di ottenere dati, i costi e i benefici derivanti dalla raccolta dei dati e l'onere per le imprese.

2. Il programma di studi pilota della Commissione deve essere coerente con il contenuto degli allegati I e II, in particolare con gli aspetti riguardanti il campo di applicazione e la copertura dei rifiuti, le categorie di rifiuti ai fini della loro classificazione, gli anni di riferimento e la periodicità, tenendo conto degli obblighi in materia di compilazione delle relazioni a norma del regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio ⁽¹⁾.

3. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare.

4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione può presentare una raccomandazione relativa a un nuovo allegato.

5. Gli studi pilota dovrebbero essere eseguiti entro i tre anni successivi al primo anno di riferimento.

*Articolo 6***Misure di attuazione**

I provvedimenti necessari per l'attuazione del presente strumento, relativi alle seguenti questioni, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 e includono:

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici riguardo alla raccolta e all'elaborazione statistica dei dati, al trattamento e alla trasmissione dei risultati;

b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;

c) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4;

d) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II del presente regolamento;

e) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

f) la compilazione dell'elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e deroghe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4;

g) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 5, paragrafo 4, nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 4 e nell'allegato II, sezione 8, paragrafo 3.

*Articolo 7***Comitatologia**

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 della decisione 1999/468/CE ⁽³⁾, in osservanza degli articoli 7, paragrafo 3, e 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. La Commissione trasmette le misure sottoposte al Comitato del programma statistico al Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della normativa CE istituito dalla direttiva 91/156/CEE ⁽⁴⁾ relativa ai rifiuti.

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

*Articolo 8***Relazioni**

1. La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese.

2. Entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, quando opportuno, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta

intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***GENERAZIONE DEI RIFIUTI****Sezione 1***Campo di applicazione*

Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da C a Q, ad eccezione della Divisione 12, della NACE REV. 1 ⁽¹⁾. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche, ad eccezione dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura (A) e della pesca (B), che esulano dal presente allegato.

Il presente allegato riguarda anche:

- i rifiuti domestici;
- i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.

Sezione 2*Categorie di rifiuti*

1. Le categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate statistiche sulla generazione di rifiuti sono ricavate dal Catalogo europeo dei rifiuti (CER) ricorrendo ad aggregazioni.
2. Ogni voce del CER è attribuita all'elenco di rifiuti aggregato in base alle sostanze, indicato al paragrafo 3 della presente sezione. La tavola di equivalenza tra il CER e l'aggregazione in base alle sostanze figura all'allegato III.
3. Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:

Elenco di aggregati (Pagina 1)

| Voce | Stat.-CER / Versione 2 | | Rifiuti pericolosi/non pericolosi |
|------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | Codice | Descrizione | |
| 1 | 01.1 | Solventi usati | Non pericolosi |
| 2 | 01.1 | Solventi usati | Pericolosi |
| 3 | 01.2 | Rifiuti acidi, alcalini o salini | Non pericolosi |
| 4 | 01.2 | Rifiuti acidi, alcalini o salini | Pericolosi |
| 5 | 01.3 | Oli usati | Non pericolosi |
| 6 | 01.3 | Oli usati | Pericolosi |
| 7 | 01.4 | Catalizzatori chimici esauriti | Non pericolosi |

⁽¹⁾ GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

| Voce | Stat.-CER / Versione 2 | | Rifiuti pericolosi/non pericolosi |
|------|------------------------|--|-----------------------------------|
| | Codice | Descrizione | |
| 8 | 01.4 | Catalizzatori chimici esauriti | Pericolosi |
| 9 | 02 | Rifiuti di preparazioni chimiche | Non pericolosi |
| 10 | 02 | Rifiuti di preparazioni chimiche | Pericolosi |
| 11 | 03.1 | Depositi e residui chimici | Non pericolosi |
| 12 | 03.1 | Depositi e residui chimici | Pericolosi |
| 13 | 03.2 | Fanghi derivanti da acque reflue industriali | Non pericolosi |
| 14 | 03.2 | Fanghi derivanti da acque reflue industriali | Pericolosi |
| 15 | 05 | Rifiuti della sanità e biologici | Non pericolosi |
| 16 | 05 | Rifiuti della sanità e biologici | Pericolosi |
| 17 | 06 | Rifiuti metallici | Non pericolosi |
| 18 | 06 | Rifiuti metallici | Pericolosi |
| 19 | 07.1 | Rifiuti in vetro | Non pericolosi |
| 20 | 07.2 | Rifiuti di carta e cartone | Non pericolosi |
| 21 | 07.3 | Rifiuti di gomma | Non pericolosi |
| 22 | 07.4 | Rifiuti in plastica | Non pericolosi |
| 23 | 07.5 | Rifiuti in legno | Non pericolosi |
| 24 | 07.6 | Rifiuti tessili | Non pericolosi |
| 25 | 07.6 | Rifiuti tessili | Pericolosi |
| 26 | 08 | Apparecchiature scartate | Non pericolosi |
| 27 | 08 | Apparecchiature scartate | Pericolosi |
| 28 | 08.1 | Veicoli fuori uso | Non pericolosi |
| 29 | 08.41 | Batterie e accumulatori da gettare | Non pericolosi |
| 30 | 08.41 | Batterie e accumulatori da gettare | Pericolosi |
| 31 | 09 | Cascami animali e residui vegetali | Non pericolosi |

Elenco di aggregati (Pagina 2)

| Voce | Stat. CER/Versione 2 | | Pericolosi/Non pericolosi |
|------|------------------------|---|---------------------------|
| | Codice | Descrizione | |
| 32 | 10.1 | Rifiuti domestici e simili | Non pericolosi |
| 33 | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | Non pericolosi |
| 34 | 10.3 | Residui di cernita | Non pericolosi |
| 35 | 11 | Fanghi comuni | Non pericolosi |
| 36 | 12.1, 12.2, 12.3, 12.5 | Rifiuti minerali (esclusi i terreni contaminati e i residui inquinati provenienti da operazioni di dragaggio) | Non pericolosi |
| 37 | 12.1, 12.2, 12.3, 12.5 | Rifiuti minerali (esclusi i terreni contaminati e i residui inquinati provenienti da operazioni di dragaggio) | Pericolosi |
| 38 | 12.6 | Terreni contaminati e residui inquinati provenienti da operazioni di dragaggio | Pericolosi |
| 39 | 12.4 | Residui di combustione | Non pericolosi |

| Voce | Stat. CER/Versione 2 | | Pericolosi/Non pericolosi |
|------|----------------------|--|---------------------------|
| | Codice | Descrizione | |
| 40 | 12.4 | Residui di combustione | Pericolosi |
| 41 | 13 | Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati | Non pericolosi |
| 42 | 13 | Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati | Pericolosi |

4. Tenuto conto dell'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione elabora un programma di studi pilota che saranno eseguiti su base volontaria dagli Stati membri per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di cui sopra le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 2). La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotta le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura prevista all'articolo 7 del presente regolamento.

Sezione 3

Caratteristiche

1. Caratteristiche delle categorie di rifiuti:

Per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, paragrafo 3, va riportata la quantità di rifiuti generati.

2. Caratteristiche regionali:

popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS II).

Sezione 4

Unità statistica

1. L'unità statistica da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.
2. Per le caratteristiche regionali, l'unità statistica dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni.

Sezione 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale.
2. Gli Stati membri forniscono dati ogni tre anni dopo il primo anno di riferimento.

Sezione 6

Trasmissione dei risultati ad Eurostat

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Sezione 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri devono indicare in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano la popolazione della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo va stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7.
2. Gli Stati membri devono presentare una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniscono una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, paragrafo 3, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

3. La Commissione acclude le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

Sezione 8

Fornitura dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, paragrafo 1, devono essere elaborati per:

- 1.1. Le sezioni, le divisioni, i gruppi e le classi seguenti della NACE Rev. 1:

| Voce | Codice della NACE Rev. 1 | Descrizione |
|------|---------------------------|--|
| 1 | C | Estrazione di minerali |
| 2 | DA | Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco |
| 3 | DB + DC | Industrie tessili e dell'abbigliamento + industrie conciari, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari |
| 4 | DD | Industria del legno e dei prodotti in legno |
| 5 | DE | Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria |
| 6 | DF | Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari |
| 7 | DG + DH | Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali + fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche |
| 8 | DI | Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
| 9 | DJ | Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo |
| 10 | DK + DL + DM | Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici + fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche + fabbricazione di mezzi di trasporto |
| 11 | DN Escluso 37 | Altre industrie manifatturiere. |
| 12 | E | Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda |
| 13 | F | Costruzioni |
| 14 | G-Q Esclusi 90 e 51.57 | Servizi: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa + alberghi e ristoranti + trasporti, magazzinaggio e comunicazioni + intermediazione monetaria e finanziaria + attività immobiliari, noleggi, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali + pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria + istruzione + sanità e altri servizi sociali + altri servizi pubblici, sociali e personali + servizi domestici prezzo famiglie e convivenze + organizzazioni ed organismi internazionali |
| 15 | 37 | Recupero e preparazione per il riciclaggio |
| 16 | 51.57 | Commercio all'ingrosso di rottami e frammenti |
| 17 | 90 | Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili |

- 1.2. Famiglie

| | |
|----|-------------------|
| 18 | Rifiuti domestici |
|----|-------------------|

2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica (UAE) così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE Rev. 1.

⁽¹⁾ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

ALLEGATO II

RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Sezione 1

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, paragrafo 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE Rev. 1, di cui all'allegato I, sezione 8, paragrafo 1.1.
2. Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati generati non sono contemplati dal presente allegato.

Sezione 2

Categorie di rifiuti

L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, paragrafo 2, sono le seguenti:

| Incenerimento | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Voce | Stat. CER/Versione 2 | | Rifiuti pericolosi/non pericolosi |
| | Codice | Descrizione | |
| 1 | 01 + 02 + 03 | Rifiuti chimici (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) | Non pericolosi |
| 2 | 01 + 02 + 03 | Rifiuti chimici (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) | Pericolosi |
| 3 | 01.3 | Oli usati | Non pericolosi |
| 4 | 01.3 | Oli usati | Pericolosi |
| 5 | 05 | Rifiuti della sanità e biologici | Non pericolosi |
| 6 | 05 | Rifiuti della sanità e biologici | Pericolosi |
| 7 | 10.1 | Rifiuti domestici misti e simili | Non pericolosi |
| 8 | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | Non pericolosi |
| 9 | 10.3 | Residui di cernita | Non pericolosi |
| 10 | 11 | Fanghi comuni | Non pericolosi |
| 11 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Altri rifiuti (Rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Non pericolosi |
| 12 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Altri rifiuti (Rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Pericolosi |

Riciclaggio

| Voce | Stat. CER/Versione 2 | | Rifiuti pericolosi/non pericolosi |
|------|---|---|-----------------------------------|
| | Codice | Descrizione | |
| 1 | 01.3 | Oli usati | Non pericolosi |
| 2 | 01.3 | Oli usati | Pericolosi |
| 3 | 06 | Rifiuti metallici | Non pericolosi |
| 4 | 06 | Rifiuti metallici | Pericolosi |
| 5 | 07.1 | Rifiuti in vetro | Non pericolosi |
| 6 | 07.2 | Rifiuti di carta e cartone | Non pericolosi |
| 7 | 07.3 | Rifiuti di gomma | Non pericolosi |
| 8 | 07.4 | Rifiuti in plastica | Non pericolosi |
| 9 | 07.5 | Rifiuti in legno | Non pericolosi |
| 10 | 07.6 | Rifiuti tessili | Non pericolosi |
| 11 | 07.6 | Rifiuti tessili | Pericolosi |
| 12 | 09 | Cascami animali e residui vegetali | Non pericolosi |
| 13 | 12 | Rifiuti minerali | Non pericolosi |
| 14 | 12 | Rifiuti minerali | Pericolosi |
| 15 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Altri rifiuti (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Non pericolosi |
| 16 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Altri rifiuti (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Pericolosi |

| Smaltimento (diverso dall'incenerimento) | | | |
|---|------------------------|--|---------------------------|
| Voce | Stat.CER/ Versione 2 | | Pericolosi/non pericolosi |
| | Codice | Descrizione | |
| 1 | 01 + 02 + 03 | Rifiuti chimici (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) | Non pericolosi |
| 2 | 01 + 02 + 03 | Rifiuti chimici (Rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) | Pericolosi |
| 3 | 01.3 | Oli usati | Non pericolosi |
| 4 | 01.3 | Oli usati | Pericolosi |
| 5 | 09 | Cascami animali e residui vegetali | Non pericolosi |
| 6 | 10.1 | Rifiuti domestici e simili | Non pericolosi |
| 7 | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | Non pericolosi |
| 8 | 10.3 | Residui di cernita | Non pericolosi |
| 9 | 11 | Fanghi comuni | Non pericolosi |
| 10 | 12 | Rifiuti minerali | Non pericolosi |
| 11 | 12 | Rifiuti minerali | Pericolosi |
| 12 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Altri rifiuti (Rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Non pericolosi |
| 13 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Altri rifiuti (Rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Pericolosi |

Sezione 3

Caratteristiche

Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, paragrafo 2 figurano nella tabella che segue.

| Numero e capacità delle operazioni di recupero e smaltimento per regione | | |
|--|--------|--|
| Voce | Codice | Descrizione |
| 1 | 2 00 | Numero di impianti di trattamento, livello NUTS 2 |
| 2 | 2 10 | Capacità in unità secondo le operazioni definite nell'articolo 2, livello NUTS 2 |
| Rifiuti trattati per operazione di recupero e smaltimento, inclusa l'importazione | | |
| 3 | 2 20 | Quantità totale di rifiuti trattati per categoria di rifiuti, escluso il riciclaggio di rifiuti sul posto di generazione, livello NUTS 1 |

Sezione 4

Unità statistica

L'unità statistica da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.

Sezione 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale.
2. Gli Stati membri forniscono i dati in base allo schema seguente:
 - a) ogni anno dopo l'anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, paragrafo 2 che svolgono una qualsiasi delle operazioni classificate sotto la voce «incenerimento» (voci 1 e 2) e smaltimento (voce 4 e 5), se questi impianti appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE Rev. 1: E, 75 e 90;
 - b) ogni terzo anno dopo l'anno di riferimento per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, paragrafo 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE Rev. 1, di cui all'allegato 1, sezione 8, paragrafo 1.1.

Sezione 6

Trasmissione dei risultati ad Eurostat

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Sezione 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascun tipo di operazione elencato nella sezione 8, paragrafo 2 gli Stati membri devono indicare in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano l'universo dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo va stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7.
2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3, paragrafo 2, gli Stati membri devono presentare una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti.
3. La Commissione acclude le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

Sezione 8

Fornitura dei risultati

1. I risultati per ciascuna operazione di recupero e smaltimento, devono essere elaborati come specificato, conformemente alla caratteristica 2 20, di cui alla sezione 3, e alle categorie specifiche di rifiuti elencate alla sezione 2.
2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE e adattata dalla decisione 96/350/CE della Commissione ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

| Voce | Codice | Tipo di operazione di recupero e smaltimento |
|--|---|--|
| Incenerimento | | |
| 1 | R1 | Incenerimento con recupero energetico: Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia |
| 2 | D10 | Incenerimento diverso da R1 |
| Riciclaggio (incluso il compostaggio) | | |
| 3 | R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10 + R11 | Riciclaggio: Recupero/rigenerazione dei solventi + riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) + riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici + riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche + rigenerazione degli acidi o delle basi + recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento + recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori + rigenerazione o altri reimpieghi degli oli + trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia + utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 |
| Smaltimento | | |
| 4 | D1 + D3 + D4 + D5 + D12 | Deposito definitivo: (vari tipi di messa in discarica) Deposito in discarica + iniezioni in profondità + lagunaggio (scarico di rifiuti liquidi in lagune naturali o artificiali) + messa in discarica specialmente allestita + deposito permanente |
| 5 | D2 + D6 + D7 | Altre operazioni di smaltimento definitivo: Trattamento in ambiente terrestre + scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, eccetto l'immersione in mari e oceani + immersione in mari e oceani, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino |

3. La Commissione elabora un programma di studi pilota che saranno eseguiti su base volontaria dagli Stati membri. Gli studi pilota hanno lo scopo di valutare l'opportunità e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio e adattate dalla decisione 96/350/CE⁽¹⁾ della Commissione. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino ad un massimo del 100 % del loro importo. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotta le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura prevista all'articolo 7 del presente regolamento.
4. Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93⁽²⁾ del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei dati dei raggruppamenti della NACE Rev. 1.

⁽¹⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

ALLEGATO III

TAVOLA DI EQUIVALENZA

Relativa all'Allegato I, sezione 2(2) e all'Allegato II, Sezione 2 Stat.- CER Rev. 2 (classificazione statistica dei rifiuti in base alle sostanze) Catalogo europeo dei rifiuti (CER)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---|--|------------------|----------|---|
| 01 Rifiuti chimici dei composti | 01.1 Solventi usati | 01.11 Solventi spesi alogenati | 1 Pericolosi | 04.01.03 | bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida | | | |
| | | | | 07.01.03 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | | | |
| | | | | 07.02.03 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | | | |
| | | | | 07.03.03 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | | | |
| | | | | 07.04.03 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | | | |
| | | | | 07.05.03 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | | | |
| | | | | 07.06.03 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | | | |
| | | | | 07.07.03 | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | | | |
| | | | | 14.01.01 | clorofluorocarburi | | | |
| | | | | 14.01.02 | altri solventi alogenati e miscele di solventi | | | |
| | | | | 14.01.04 | miscele acquose contenenti solventi alogenati | | | |
| | | | | 14.01.06 | fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati | | | |
| | | | | 14.02.01 | solventi alogenati e miscele di solventi | | | |
| | | | | 14.02.03 | fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati | | | |
| | | | | 14.03.01 | clorofluorocarburi | | | |
| | | | | 14.03.02 | altri solventi alogenati | | | |
| | | | | 14.03.04 | fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati | | | |
| | | | | 14.04.01 | clorofluorocarburi | | | |
| | | | | 14.04.02 | altri solventi alogenati e miscele di solventi | | | |
| | | | | 14.04.04 | fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati | | | |
| | | | | 14.05.01 | clorofluorocarburi | | | |
| | | | | 14.05.02 | solventi alogenati e miscele di solventi | | | |
| | | | | 14.05.04 | fanghi contenenti solventi alogenati | | | |
| | | | | | 01.12 Solventi spesi non alogenati | 0 Non pericolosi | 02.03.03 | rifiuti da separazione con solventi |
| | | | | | | 1 Pericolosi | 07.01.04 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
| | | | | | | | 07.02.04 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
| | | | 07.03.04 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------------------------|-------|------------------|------------------|--|
| | | | | 07.04.04 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
| | | | | 07.05.04 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
| | | | | 07.06.04 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
| | | | | 07.07.04 | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri |
| | | | | 14.01.03 | altri solventi e miscele di solventi |
| | | | | 14.01.05 | miscele acquose non contenenti solventi alogenati |
| | | | | 14.01.07 | fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati |
| | | | | 14.02.02 | miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati |
| | | | | 14.02.04 | fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
| | | | | 14.03.03 | solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati |
| | | | | 14.03.05 | fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
| | | | | 14.04.03 | altri solventi e miscele di solventi |
| | | | | 14.04.05 | fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi |
| | | | | 14.05.03 | altri solventi e miscele di solventi |
| | | | | 14.05.05 | fanghi contenenti altri solventi |
| | | | | 20.01.13 | solventi |
| 01.2 | Rifiuti acidi, alcalini o salini | 01.21 | Rifiuti acidi | 0 Non pericolosi | 11.01.04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri |
| | | | | 1 Pericolosi | 20.01.14 acidi |
| | | | | | 06.01.01 acido solforoso e solforico |
| | | | | | 06.01.02 acido cloridrico |
| | | | | | 06.01.03 acido fluoridrico |
| | | | | | 06.01.04 acido fosforoso e fosforico |
| | | | | | 06.01.05 acido nitroso e nitrico |
| | | | | | 06.01.99 rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | 09.01.04 soluzioni di fissaggio |
| | | | | | 09.01.05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore |
| | | | | | 10.01.09 acido solforico |
| | | | | | 11.01.03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri |
| | | | | | 11.01.05 soluzioni acide di decapaggio |
| | | | | | 11.01.06 acidi non specificati altrimenti |
| | | | | | 16.06.06 elettroliti da pile e accumulatori |
| | | 01.22 | Rifiuti alcalini | 0 Non pericolosi | 20.01.15 rifiuti alcalini |
| | | | | 1 Pericolosi | 06.02.01 idrossido di calcio |
| | | | | | 06.02.02 soda (idrossido di sodio) |
| | | | | | 06.02.03 ammoniaca |
| | | | | | 06.02.99 rifiuti non specificati altrimenti |

| | | | | | |
|--|--|-------|----------------------|------------|---|
| | | | | 09.01.01 | soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
| | | | | 09.01.02 | soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa |
| | | | | 09.01.03 | soluzioni di sviluppo a base solvente |
| | | | | 11.01.01 | soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo |
| | | | | 11.01.02 | soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti |
| | | | | 11.01.07 | alcali non specificati altrimenti |
| | | | | 11.03.01 | rifiuti contenenti cianuri |
| | | | | 19.02.01 | fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli |
| | | 01.23 | Soluzioni saline | 0 | Non pericolosi |
| | | | | 06.03.02 | soluzioni saline contenenti solfati, solfiti o solfuri |
| | | | | 06.03.04 | soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri e altri alogenuri |
| | | | | 06.03.06 | soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati |
| | | | | 06.03.08 | soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati |
| | | | | 10.06.05 | rifiuti della raffinazione elettrolitica |
| | | 01.24 | Altri rifiuti salini | 0 | Non pericolosi |
| | | | | 01.04.04 | rifiuti della produzione di potassa e salgemma |
| | | | | 01.05.02 | fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite |
| | | | | 01.05.03 | fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri |
| | | | | 01.05.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 05.05.01 | rifiuti contenenti zolfo |
| | | | | 05.07.02 | rifiuti contenenti zolfo |
| | | | | 06.03.01 | carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03) |
| | | | | 06.03.03 | sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri |
| | | | | 06.03.05 | sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati |
| | | | | 06.03.07 | fosfati e sali solidi collegati |
| | | | | 06.03.09 | sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli) |
| | | | | 06.03.10 | sali solidi contenenti ammonio |
| | | | | 06.03.12 | sali e soluzioni contenenti composti organici |
| | | | | 06.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 06.04.01 | ossidi metallici |
| | | | | 06.04.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 06.06.01 | rifiuti contenenti zolfo |
| | | | | 11.02.01 | rifiuti da processi idrometallurgici del rame |
| | | | 1 | Pericolosi | |
| | | | | 06.03.11 | sali e soluzioni contenenti cianuri |
| | | | | 06.04.02 | sali metallici (tranne 06 03 00) |
| | | | | 06.04.03 | rifiuti contenenti arsenico |
| | | | | 06.04.04 | rifiuti contenenti mercurio |

| | | | |
|----------------|---------------------------|------------------|---|
| 01.3 Oli usati | 01.31 Oli da motore usati | 1 Pericolosi | 06.04.05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 10.03.08 scorie saline di seconda fusione |
| 1 Pericolosi | | | 10.03.10 rifiuti dal trattamento di scorie saline e scorie nere |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 11.01.08 fanghi di fosfatazione |
| 1 Pericolosi | | | 11.02.02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 11.03.02 altri rifiuti |
| 1 Pericolosi | | | 13.02.01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 13.02.02 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati |
| 1 Pericolosi | | | 13.02.03 altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 01.05.01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio |
| 1 Pericolosi | | | 05.01.02 fanghi da processi di dissalazione |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 05.01.06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione |
| 1 Pericolosi | | | 12.02.02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 12.02.03 fanghi da lucidatura |
| 1 Pericolosi | | | 12.02.99 rifiuti non specificati altrimenti |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 05.01.03 morchie e fondi di serbatoi |
| 1 Pericolosi | | | 05.01.04 fanghi acidi da processi di alchilazione |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 12.01.06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) |
| 1 Pericolosi | | | 12.01.07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 12.01.08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni |
| 1 Pericolosi | | | 12.01.09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 12.01.10 oli sintetici per macchinari |
| 1 Pericolosi | | | 12.01.11 fanghi di lavorazione |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 12.01.12 grassi e cere esauriti |
| 1 Pericolosi | | | 13.01.01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB o PCT |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 13.01.02 altri oli (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati |
| 1 Pericolosi | | | 13.01.03 oli (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 13.01.04 emulsioni contenenti composti organici clorurati |
| 1 Pericolosi | | | 13.01.05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 13.01.06 oli per circuiti idraulici a formulazione minerale |
| 1 Pericolosi | | | 13.01.07 altri oli per circuiti idraulici |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 13.01.08 oli per freni |
| 1 Pericolosi | | | 13.03.01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB o PCT |
| | 01.32 Altri oli usati | 0 Non pericolosi | 13.03.02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati |
| 1 Pericolosi | | | 13.03.03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | 01.4 Catalizzatori chimici esauriti | 01.41 Catalizzatori chimici esauriti | 0 Non pericolosi | <p>13.03.04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica</p> <p>13.03.05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale</p> <p>13.06.01 rifiuti oleosi non specificati altrimenti</p> <p>05.03.01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi</p> <p>05.03.02 altri catalizzatori esauriti</p> <p>06.12.01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi</p> <p>06.12.02 altri catalizzatori esauriti</p> <p>07.01.05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi</p> <p>07.01.06 altri catalizzatori esauriti</p> <p>07.02.05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi</p> <p>07.02.06 altri catalizzatori esauriti</p> <p>07.03.05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi</p> <p>07.03.06 altri catalizzatori esauriti</p> <p>07.04.05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi</p> <p>07.04.06 altri catalizzatori esauriti</p> <p>07.05.05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi</p> <p>07.05.06 altri catalizzatori esauriti</p> <p>07.06.05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi</p> <p>07.06.06 altri catalizzatori esauriti</p> <p>07.07.05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi</p> <p>07.07.06 altri catalizzatori esauriti</p> <p>10.01.10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione</p> <p>19.01.09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli NO_x</p> |
| 02 Rifiuti di preparazioni chimiche | 02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche) | <p>02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici</p> <p>02.12 Medicine non utilizzate</p> <p>02.13 Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi</p> | <p>1 Pericolosi</p> <p>0 Non pericolosi</p> <p>0 Non pericolosi</p> | <p>02.01.05 rifiuti agrochimici</p> <p>06.13.01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica</p> <p>20.01.19 pesticidi</p> <p>18.01.05 sostanze chimiche e medicinali di scarto</p> <p>20.01.18 medicinali</p> <p>03.01.99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>04.02.13 tinture e pigmenti</p> <p>08.01.03 pitture e vernici di scarto a base acquosa</p> <p>08.01.04 pitture in polvere</p> <p>08.01.05 pitture e vernici indurite</p> <p>08.01.08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa</p> <p>08.01.09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)</p> <p>08.01.10 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici</p> |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|----------|---|
| | | | | 08.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 08.02.01 | polveri di scarto di rivestimenti |
| | | | | 08.02.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 08.03.03 | inchiostri di scarto a base acquosa |
| | | | | 08.03.04 | inchiostro essiccato |
| | | | | 08.03.07 | fanghi acquosi contenenti inchiostro |
| | | | | 08.03.08 | soluzioni acquose contenenti inchiostro |
| | | | | 08.03.09 | toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) |
| | | | | 08.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 08.04.03 | adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa |
| | | | | 08.04.04 | adesivi e sigillanti induriti |
| | | | | 08.04.07 | fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa |
| | | | | 08.04.08 | soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti |
| | | | | 08.04.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | 1 Pericolosi | 08.01.01 | pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati |
| | | | | 08.01.02 | pitture e vernici di scarto non contenenti solventi organici alogenati |
| | | | | 08.01.06 | fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati |
| | | | | 08.01.07 | fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati |
| | | | | 08.03.01 | inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati |
| | | | | 08.03.02 | inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati |
| | | | | 08.03.05 | fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati |
| | | | | 08.03.06 | fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati |
| | | | | 08.04.01 | adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati |
| | | | | 08.04.02 | adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati |
| | | | | 08.04.05 | fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati |
| | | | | 08.04.06 | fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati |
| | | | | 20.01.12 | vernici, inchiostri, adesivi e resine |
| | | 02.14 | Altri rifiuti di preparazioni chimiche | 02.03.02 | rifiuti dall'impiego di conservanti |
| | | | | 02.06.02 | rifiuti dall'impiego di conservanti |
| | | | | 02.07.03 | rifiuti da trattamenti chimici |
| | | | 0 Non pericolosi | 03.03.03 | fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro |

| | | | | | |
|----|------|-------|------------------|----------|---|
| | | | | 03.03.04 | fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca |
| | | | | 06.06.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 06.07.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 06.08.01 | rifiuti della produzione di silicio e di derivati del silicio |
| | | | | 06.09.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 06.10.01 | rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti |
| | | | | 06.11.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 06.13.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 09.01.07 | carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento |
| | | | | 16.05.01 | gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon) |
| | | | | 20.01.16 | detergenti |
| | | | | 20.01.22 | aerosol |
| | | | 1 Pericolosi | 03.02.01 | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati |
| | | | | 03.02.02 | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati |
| | | | | 03.02.03 | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici |
| | | | | 03.02.04 | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici |
| | | | | 05.07.01 | fanghi contenenti mercurio |
| | | | | 18.02.04 | sostanze chimiche di scarto |
| | | | | 20.01.17 | prodotti fotochimici |
| | 02.2 | 02.21 | 1 Pericolosi | 16.04.02 | fuochi artificiali di scarto |
| | | | | 16.04.03 | altri rifiuti esplosivi di scarto |
| | | 02.22 | 1 Pericolosi | 16.04.01 | munizioni di scarto |
| | 02.3 | 02.31 | 0 Non pericolosi | 16.05.02 | altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti |
| | | | | 16.05.03 | altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, ad es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti |
| | | 02.32 | 0 Non pericolosi | 19.02.02 | miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale |
| | | 02.33 | | | Imballaggi inquinati da sostanze pericolose |
| 03 | 03.1 | 03.11 | 0 Non pericolosi | 05.06.02 | asfalto |
| | | | | 05.06.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 06.13.03 | nerofumo di gas |
| | | | | 10.03.02 | frammenti di anodi |

| | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | 11.02.03 | rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi | |
| | | | 1 Pericolosi | 05.01.07 | catrami acidi | |
| | | | | 05.01.08 | altri catrami | |
| | | | | 05.06.01 | catrami acidi | |
| | | | | 05.06.03 | altri catrami | |
| | | | | 05.08.02 | catrami acidi | |
| | | | | 05.08.03 | altri catrami | |
| | | | | 10.03.01 | catrami ed altri rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi | |
| | | 03.12 | Fanghi di emulsioni oli/acqua | 1 Pericolosi | 13.04.01 | oli di cala da navigazione interna |
| | | | | | 13.04.02 | oli di cala derivanti dalle fognature dei moli |
| | | | | | 13.04.03 | oli di cala da altre navigazioni |
| | | | | | 13.05.01 | solidi di separazione olio/acqua |
| | | | | | 13.05.02 | fanghi di separazione olio/acqua |
| | | | | | 13.05.03 | fanghi da collettori |
| | | | | | 13.05.04 | fanghi o emulsioni da dissalatori |
| | | | | | 13.05.05 | altre emulsioni |
| | | | | | 16.07.01 | rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici |
| | | | | | 16.07.04 | rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici |
| | | | | | 16.07.05 | rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici |
| | | 03.13 | Scorie di reazioni chimiche | 0 Non pericolosi | 03.03.02 | fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione) |
| | | | | | 04.01.04 | liquido di concia contenente cromo |
| | | | | | 04.01.05 | liquido di concia non contenente cromo |
| | | | | | 07.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | 07.02.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | 07.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | 07.04.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | 07.05.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | 07.06.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | 07.07.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 1 Pericolosi | 07.01.01 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
| | | | | | 07.01.07 | fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
| | | | | | 07.01.08 | altri fondi di distillazione e residui di reazione |
| | | | | | 07.02.01 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
| | | | | | 07.02.07 | fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
| | | | | | 07.02.08 | altri fondi di distillazione e residui di reazione |
| | | | | | 07.03.01 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|----------|--|
| | | | | 07.03.07 | fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
| | | | | 07.03.08 | altri fondi di distillazione e residui di reazione |
| | | | | 07.04.01 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
| | | | | 07.04.07 | fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
| | | | | 07.04.08 | altri fondi di distillazione e residui di reazione |
| | | | | 07.05.01 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
| | | | | 07.05.07 | fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
| | | | | 07.05.08 | altri fondi di distillazione e residui di reazione |
| | | | | 07.06.01 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
| | | | | 07.06.07 | fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
| | | | | 07.06.08 | altri fondi di distillazione e residui di reazione |
| | | | | 07.07.01 | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
| | | | | 07.07.07 | fondi di distillazione e residui di reazione alogenati |
| | | | | 07.07.08 | altri fondi di distillazione e residui di reazione |
| | | | | 19.04.03 | fase solida non vetrificata |
| | | 03.14 | Residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 0 | Non pericolosi |
| | | | | 19.09.03 | fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque |
| | | | | 19.09.04 | carbone attivo esaurito |
| | | | | 19.09.05 | resine di scambio ionico sature od esauste |
| | | | | 19.09.06 | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico |
| | | | | 1 | Pericolosi |
| | | | | 05.04.01 | filtri di argilla esauriti |
| | | | | 05.08.01 | filtri di argilla esauriti |
| | | | | 06.07.02 | carbone attivo dalla produzione di cloro |
| | | | | 06.13.02 | carbone attivo esaurito (tranne 06.07.02) |
| | | | | 07.01.09 | residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati |
| | | | | 07.01.10 | altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
| | | | | 07.02.09 | residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati |
| | | | | 07.02.10 | altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
| | | | | 07.03.09 | residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati |
| | | | | 07.03.10 | altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
| | | | | 07.04.09 | residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati |

| | | | | | |
|------|--|-------|--|----------|--|
| | | | | 07.04.10 | altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
| | | | | 07.05.09 | residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati |
| | | | | 07.05.10 | altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
| | | | | 07.06.09 | residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati |
| | | | | 07.06.10 | altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
| | | | | 07.07.09 | residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati |
| | | | | 07.07.10 | altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti |
| | | | | 19.01.05 | residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi |
| | | | | 19.08.06 | resine di scambio ionico sature od esauste |
| | | | | 19.08.07 | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico |
| 03.2 | Fanghi derivanti da acque reflue industriali | 03.21 | Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue | 0 | Non pericolosi |
| | | | | 03.03.05 | fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta |
| | | | | 04.01.06 | fanghi contenenti cromo |
| | | | | 04.01.07 | fanghi non contenenti cromo |
| | | | | 04.02.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 05.01.01 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 06.05.01 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 07.01.02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 07.02.02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 07.03.02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 07.04.02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 07.05.02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 07.06.02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 07.07.02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 11.02.04 | fanghi non specificati altrimenti |
| | | | | 19.06.01 | fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili |
| | | | | 19.06.02 | fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali |
| | | | | 19.06.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 19.07.01 | percolato di discariche |
| | | 03.22 | Fanghi che contengono idrocarburi | 0 | Non pericolosi |
| | | | | 05.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 05.05.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 05.07.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 05.08.99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | 1 Pericolosi | 05.08.04 12.03.01 12.03.02 16.07.02 16.07.03 16.07.06 19.08.03 | rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio soluzioni acquose di lavaggio rifiuti di sgrassatura a vapore rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli grassi ed oli da separatori olio/acqua |
| 04 Rifiuti radioattivi | 04.1 Scorie nucleari 04.2 Fonti ionizzanti esaurite 04.3 Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività 04.4 Terreni contaminati dalla radioattività | 04.11 Scorie nucleari 04.21 Fonti ionizzanti esaurite 04.31 Apparecchiature e prodotti contaminati dalla radioattività 04.41 Terreni contaminati dalla radioattività | | | |
| 05 Rifiuti della sanità e biologici | 05.1 Rifiuti infettivi della sanità 05.2 Rifiuti non infettivi della sanità 05.3 Rifiuti dell'ingegneria genetica | 05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità 05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità 05.21 rifiuti umani non infettivi della sanità 05.22 rifiuti animali non infettivi della sanità 05.31 Rifiuti dell'ingegneria genetica | 0 Non pericolosi 1 Pericolosi 0 Non pericolosi 1 Pericolosi | 18.01.02 18.01.03 18.01.01 18.02.01 18.02.02 | parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni oggetti da taglio (bisturi, rasoi) oggetti da taglio (bisturi, rasoi) altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni |
| 06 Rifiuti metallici | 06.1 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso | 06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso | 0 Non pericolosi | 10.12.06 12.01.01 12.01.02 17.04.05 19.01.02 | stampi inutilizzabili limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi altre particelle di metalli ferrosi ferro e acciaio materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|
| | 06.2 | Rifiuti frammenti di metallo non ferroso | 06.21 | Rifiuti di metalli preziosi | 1 | Pericolosi | 09.01.06 | rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici | |
| | | | 06.22 | Rifiuti di imballaggio di alluminio | | | | | |
| | | | 06.23 | Altri rifiuti di alluminio | 0 | Non pericolosi | 17.04.02 | alluminio | |
| | | | 06.24 | Rifiuti di rame | 0 | Non pericolosi | 17.04.01 | rame, bronzo, ottone | |
| | | | | | | | 17.04.08 | cavi | |
| | | | 06.25 | Rifiuti di piombo | 0 | Non pericolosi | 17.04.03 | piombo | |
| | | | 06.26 | Altri rifiuti di metallo | 0 | Non pericolosi | 12.01.03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi | |
| | | | | | | | 12.01.04 | altre particelle di metalli non ferrosi | |
| | | | | | | | 17.04.04 | zinco | |
| | | | | | | | 17.04.06 | stagno | |
| | 06.3 | Rifiuti metallici misti | 06.31 | Imballaggi di metalli misti | 0 | Non pericolosi | 15.01.04 | imballaggi in metallo | |
| | | | | | | | 20.01.05 | metallo (piccole dimensioni, ad es. lattine) | |
| | | | | | | | 20.01.06 | altri tipi di metallo | |
| | | | 06.32 | Altri rifiuti di metalli misti | 0 | Non pericolosi | 10.10.99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
| | | | | | | | 17.04.07 | metalli misti | |
| 07 | Rifiuti non metallici | 07.1 | Rifiuti in vetro | 07.11 | Imballaggi di vetro | 0 | Non pericolosi | 20.01.02 | vetro |
| | | | | 07.12 | Altri rifiuti di vetro | 0 | Non pericolosi | 10.11.02 | vetro di scarto |
| | | | | | | | 17.02.02 | vetro | |
| | | 07.2 | Rifiuti di carta e cartone | 07.21 | Rifiuti di imballaggi di carta e cartone | 0 | Non pericolosi | 15.01.01 | carta e cartone |
| | | | | 07.22 | Rifiuti di imballaggi compositi di cartone | | | | |
| | | | | 07.23 | Altri rifiuti di carta e cartone | 0 | Non pericolosi | 03.03.06 | fibra e fanghi di carta |
| | | | | | | | 03.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
| | | | | | | | 20.01.01 | carta e cartone | |
| | | 07.3 | Rifiuti di gomma | 07.31 | Pneumatici usati | 0 | Non pericolosi | 16.01.03 | pneumatici usati |
| | | | | 07.32 | Altri rifiuti di gomma | | | | |
| | | 07.4 | Rifiuti in plastica | 07.41 | Residui di imballaggi in plastica | 0 | Non pericolosi | 15.01.02 | imballaggi in plastica |
| | | | | 07.42 | Altri rifiuti in plastica | 0 | Non pericolosi | 02.01.04 | rifiuti di plastica (esclusi imballaggi) |
| | | | | | | | 12.01.05 | particelle di plastica | |
| | | | | | | | 16.02.07 | rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica | |
| | | | | | | | 17.02.03 | plastica | |
| | | | | | | | 20.01.03 | plastica (piccole dimensioni) | |
| | | | | | | | 20.01.04 | altri tipi di plastica | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------|----------|--|
| | 07.5 Rifiuti in legno | 07.51 Imballaggi in legno | 0 Non pericolosi | 15.01.03 | imballaggi in legno |
| | | 07.52 Segatura e trucioli | 0 Non pericolosi | 03.01.02 | segatura |
| | | | | 03.01.03 | scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato |
| | | 07.53 Altri rifiuti in legno | 0 Non pericolosi | 03.01.01 | scarti di corteccia e sughero |
| | | | | 03.03.01 | corteccia |
| | | | | 17.02.01 | legno |
| | | | | 20.01.07 | legno |
| | 07.6 Rifiuti tessili | 07.61 Capi di abbigliamento usati | | | |
| | | 07.62 Rifiuti tessili vari | 0 Non pericolosi | 04.02.01 | rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale |
| | | | | 04.02.02 | rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale |
| | | | | 04.02.03 | rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche |
| | | | | 04.02.04 | rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura |
| | | | | 04.02.05 | rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale |
| | | | | 04.02.06 | rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale |
| | | | | 04.02.07 | rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche |
| | | | | 04.02.08 | rifiuti da fibre tessili lavorate miste |
| | | | | 04.02.09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| | | | | 04.02.12 | rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura |
| | | | | 15.02.01 | assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi |
| | | | | 20.01.10 | abiti |
| | | | | 20.01.11 | prodotti tessili |
| | | | 1 Pericolosi | 04.02.11 | rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura |
| | | 07.63 Rifiuti di cuoio | 0 Non pericolosi | 04.01.08 | cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo |
| | | | | 04.01.09 | cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura |
| | | | | 04.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 08 Apparecchiature scartate | 08.1 Veicoli fuori uso | 08.11 Veicoli privati inutilizzabili | 0 Non pericolosi | 20.03.05 | veicoli fuori uso |
| | | 08.12 Altri veicoli inutilizzabili | 0 Non pericolosi | 16.01.04 | veicoli inutilizzabili |
| | 08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso | 08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|---|---|----------------|----------|---|
| | | 08.22 | Apparecchi domestici fuori uso di piccole dimensioni | | | | |
| | | 08.23 | Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso | 0 | Non pericolosi | 09.01.09 | macchine fotografiche usa e getta con batterie |
| | | | | | | 09.01.10 | macchine fotografiche usa e getta senza batterie |
| | | | | | | 16.02.02 | altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati) |
| | | | | | | 20.01.24 | apparecchiature elettroniche (ad es. circuiti stampati) |
| | 08.3 | 08.31 | Apparecchiature domestiche ingombranti | | | | |
| | 08.4 | 08.41 | Batterie ed accumulatori | 0 | Non pericolosi | 16.06.04 | pile alcaline |
| | | | | | | 16.06.05 | altre pile ed accumulatori |
| | | | | | | 20.01.20 | batterie e pile |
| | | | | 1 | Pericolosi | 16.02.01 | trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT |
| | | | | | | 16.06.01 | accumulatori al piombo |
| | | | | | | 16.06.02 | accumulatori al nichel-cadmio |
| | | | | | | 16.06.03 | pile a secco al mercurio |
| | | 08.42 | Apparecchiature catalitiche consumate | 0 | Non pericolosi | 16.01.01 | catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli |
| | | | | | | 16.01.02 | altri catalizzatori sostituiti in veicoli |
| | | 08.43 | Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature | 0 | Non pericolosi | 16.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | 16.02.03 | apparecchiature contenenti clorofluorocarburi |
| | | | | | | 16.02.05 | altre apparecchiature fuori uso |
| | | | | | | 20.01.23 | apparecchiature contenenti clorofluorocarburi |
| | | | | 1 | Pericolosi | 20.01.21 | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
| 09 | Cascami animali e residui vegetali | 09.1 | Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari | 0 | Non pericolosi | 02.01.02 | scarti animali |
| | | | | | | 02.02.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| | | | | | | 02.02.02 | scarti animali |
| | | | | | | 04.01.01 | camiccio e frammenti di calce |
| | | | | | | 04.01.02 | rifiuti di calcinazione |
| | | | | | | 04.02.10 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) |
| | | 09.12 | Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale | 0 | Non pericolosi | 02.01.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| | | | | | | 02.01.03 | scarti vegetali |
| | | | | | | 02.03.01 | fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |
| | | | | | | 02.03.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| | | | | | | 02.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | 02.04.99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------------|---|---------------------|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | 02.07.01 | rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | | | |
| | | | | 02.07.05 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti | | | |
| | | 09.13 | Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari | 0 Non pericolosi | 02.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti | | |
| | | | | 02.02.03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | | |
| | | | | 02.02.99 | rifiuti non specificati altrimenti | | | |
| | | | | 02.05.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | | |
| | | | | 02.05.99 | rifiuti non specificati altrimenti | | | |
| | | | | 02.06.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | | |
| | | | | 02.07.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | | |
| | | | | 20.01.08 | rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti) | | | |
| | | | | 20.01.09 | oli e grassi | | | |
| | 09.2 | Rifiuti verdi | 09.21 | Rifiuti verdi | 0 Non pericolosi | 02.01.07 | rifiuti derivanti dalla silvicoltura | |
| | | | | | | 20.02.01 | rifiuti compostabili | |
| | 09.3 | Letame e fanghiglia | 09.31 | Letame e fanghiglia | 0 Non pericolosi | 02.01.06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | |
| 10 | Rifiuti ordinari misti | 10.1 | Rifiuti domestici e simili | 10.11 | Rifiuti domestici | 0 Non pericolosi | 20.03.01 | rifiuti urbani misti |
| | | | | 10.12 | Rifiuti della pulizia delle strade | 0 Non pericolosi | 20.03.02 | rifiuti di mercati |
| | | | | | | | 20.03.03 | residui di pulizia delle strade |
| | | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | 10.21 | Imballaggi compositi | 0 Non pericolosi | 15.01.06 | imballaggi compositi |
| | | | | 10.22 | Altri materiali misti e indifferenziati | 0 Non pericolosi | 02.06.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | | 02.07.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | | 09.01.08 | carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento |
| | | | | | | | 09.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | | 10.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | | 10.06.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | | 10.07.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | | 10.08.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | | 11.04.01 | altri rifiuti organici contenenti metalli non specificati altrimenti |
| | | | | | | | 12.01.13 | rifiuti di saldatura |
| | | | | | | | 12.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | | | | 12.02.01 | polvere per sabbiatura esausta |
| | | | | | | | 15.01.05 | imballaggi compositi |
| | | | | | | | 16.03.01 | prodotti fuori specifica inorganici |
| | | | | | | | 16.03.02 | prodotti fuori specifica organici |

| | | | | | |
|------------------|---|--|------------------|----------|--|
| | | | | 16.07.07 | rifiuti solidi della pulizia di stive di navi |
| | | | | 16.07.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 18.01.04 | rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (ad es. fasciature, fasciature in gesso, biancheria, abbigliamento monouso, pannolini) |
| | | | | 18.02.03 | rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni |
| | | | | 19.04.04 | rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati |
| | 10.3 Residui di cernita | 10.31 Rifiuti di demolizione dei veicoli | 0 Non pericolosi | 16.01.05 | parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli |
| | | 10.32 Altri residui di cernita | 0 Non pericolosi | 03.03.07 | scarti del riciclaggio della carta e del cartone |
| | | | | 16.02.08 | rifiuti della demolizione dei veicoli |
| | | | | 19.05.01 | frazione non composta di rifiuti urbani e simili |
| | | | | 19.05.02 | frazione non composta di rifiuti animali e vegetali |
| | | | | 19.05.03 | composti fuori specifica |
| | | | | 19.05.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 19.08.01 | mondiglia |
| 11 Fanghi comuni | 11.1 Fanghi da trattamento di acque residue | 11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche | 0 Non pericolosi | 19.08.05 | fanghi di trattamento delle acque reflue urbane |
| | | 11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di acque residue | 0 Non pericolosi | 02.02.04 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 02.03.05 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 02.04.03 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 02.05.02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 02.06.03 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| | | | | 05.02.02 | rifiuti da torri di raffreddamento |
| | | | | 05.02.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 05.06.04 | rifiuti da torri di raffreddamento |
| | | | | 19.08.04 | fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali |
| | | | | 19.08.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | 11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento | 11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento | 0 Non pericolosi | 05.02.01 | fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie |
| | | | | 19.09.02 | fanghi di impianti di chiarificazione delle acque |
| | | | | 19.09.99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|--|
| | 11.3 | Residui di dragaggio non inquinati | 11.31 | Residui di dragaggio non inquinati | 0 | Non pericolosi | 17.05.02 | terra di dragaggio | |
| | 11.4 | Materiali da pozzi neri | 11.41 | Materiali da pozzi neri | 0 | Non pericolosi | 20.03.04 | fanghi di serbatoi settici | |
| 12 | Rifiuti minerali | 12.1 | Rifiuti della costruzione e della demolizione | 12.11 | Rifiuti di cemento, mattoni e gesso | 0 | Non pericolosi | 10.12.99 10.13.03 10.13.99 17.01.01 17.01.02 17.01.04 | rifiuti non specificati altrimenti rifiuti della fabbricazione di altri materiali composti in cemento rifiuti non specificati altrimenti cemento mattoni materiali da costruzione a base di gesso |
| | | | 12.12 | Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi | 0 | Non pericolosi | 17.03.01 17.03.02 17.03.03 | asfalto contenente catrame asfalto (non contenente catrame) catrame e prodotti catramosi | |
| | | | | | 1 | Pericolosi | 17.06.01 | materiali isolanti contenenti amianto | |
| | | | 12.13 | Rifiuti misti della costruzione | 0 | Non pericolosi | 17.06.02 17.07.01 | altri materiali isolanti rifiuti misti di costruzioni e demolizioni | |
| | | 12.2 | Rifiuti di amianto | 12.21 | Rifiuti di amianto | 0 | Non pericolosi | 10.13.02 16.02.04 16.02.06 17.01.05 | rifiuti della fabbricazione di amianto cemento apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto materiali da costruzione a base di amianto |
| | | | | | 1 | Pericolosi | 06.07.01 | rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici | |
| | | 12.3 | Rifiuti di minerali naturali | 12.31 | Rifiuti di minerali naturali | 0 | Non pericolosi | 01.01.01 01.01.02 01.02.01 01.02.02 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.99 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.05 01.04.06 01.04.99 01.05.04 | rifiuti di estrazione di minerali metalliferi rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi colle polveri e rifiuti polverosi fanghi rossi dalla produzione di allumina rifiuti non specificati altrimenti ghiaia e rocce triturate di scarto sabbia e argilla di scarto polveri e rifiuti polverosi rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra rifiuti non specificati altrimenti fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |

| | | | | | | |
|------|------------------------|-------|------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | 02.04.01 | terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole | |
| | | | | 08.02.02 | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici | |
| | | | | 10.11.01 | miscela di preparazione scartata prima del processo termico | |
| | | | | 10.12.01 | miscela di preparazione scartata prima del processo termico | |
| | | | | 10.13.01 | miscela di preparazione scartata prima del processo termico | |
| | | | | 17.05.01 | terra e rocce | |
| | | | | 19.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
| | | | | 19.08.02 | rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque) | |
| | | | | 19.09.01 | rifiuti solidi di filtrazioni primarie e screenings | |
| | | | | 20.02.02 | terra e rocce | |
| | | | | 20.02.03 | altri rifiuti non compostabili | |
| 12.4 | Residui di combustione | 12.41 | Residui della depurazione dei fumi | 0 Non pericolosi | 10.01.05 | rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
| | | | | | 10.01.06 | altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.01.07 | fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
| | | | | | 10.01.08 | altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.02.03 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.02.04 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.03.11 | polveri dai gas effluenti da camino |
| | | | | | 10.03.13 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.03.14 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.07.03 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.07.05 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.08.03 | polveri dai gas effluenti da camino |
| | | | | | 10.08.05 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.08.06 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.11.04 | polveri dai gas effluenti da camino |
| | | | | | 10.11.06 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.11.07 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.12.02 | polveri dai gas effluenti da camino |
| | | | | | 10.12.05 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.13.05 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.13.07 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | 1 Pericolosi | 10.04.04 | polveri dai gas effluenti da camino |
| | | | | | 10.04.06 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.04.07 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.05.03 | polveri dai gas effluenti da camino |
| | | | | | 10.05.05 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | | 10.05.06 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------------|----------|---|
| | | | | 10.06.03 | polveri dai gas effluenti da camino |
| | | | | 10.06.06 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | 10.06.07 | fanghi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | 19.01.06 | acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue |
| | | | | 19.01.07 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | 19.04.02 | ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi |
| | 12.42 | Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione | 0 Non pericolosi | 06.09.02 | scorie contenenti fosforo |
| | | | | 10.01.01 | ceneri pesanti |
| | | | | 10.01.02 | ceneri leggere |
| | | | | 10.01.03 | ceneri leggere e torba |
| | | | | 10.01.11 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia |
| | | | | 10.02.01 | rifiuti della trasformazione delle scorie |
| | | | | 10.02.02 | scorie non trasformate |
| | | | | 10.02.05 | altri fanghi |
| | | | | 10.03.12 | altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione) |
| | | | | 10.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 10.05.04 | altre polveri e particolato |
| | | | | 10.06.01 | scorie (prima e seconda fusione) |
| | | | | 10.06.02 | incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
| | | | | 10.06.04 | altre polveri e particolato |
| | | | | 10.07.01 | scorie (prima e seconda fusione) |
| | | | | 10.07.02 | incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
| | | | | 10.07.04 | altre polveri e particolato |
| | | | | 10.08.01 | scorie (prima e seconda fusione) |
| | | | | 10.08.02 | incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
| | | | | 10.08.04 | altre polveri e particolato |
| | | | | 10.09.03 | scorie di fusione |
| | | | | 10.10.03 | scorie di fusione |
| | | | | 10.10.04 | polveri di fornace |
| | | | | 10.11.05 | altre polveri e particolato |
| | | | | 10.12.03 | altre polveri e particolato |
| | | | | 10.12.04 | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| | | | | 19.01.01 | ceneri pesanti e scorie |
| | | | | 19.01.08 | rifiuti di pirolisi |
| | | | 1 Pericolosi | 10.01.04 | ceneri leggere di olio |
| | | | | 10.03.03 | scorie |
| | | | | 10.03.04 | scorie bianche e incrostazioni di prima fusione |
| | | | | 10.03.09 | scorie nere di seconda fusione |
| | | | | 10.04.01 | scorie (prima e seconda fusione) |

| | | | | | |
|------|---------------------------|-------|-------------------------------|----------|--|
| | | | | 10.04.02 | incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
| | | | | 10.04.03 | arsenato di calcio |
| | | | | 10.04.05 | altre polveri e particolato |
| | | | | 10.05.01 | scorie (prima e seconda fusione) |
| | | | | 10.05.02 | incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) |
| | | | | 19.01.03 | ceneri leggere |
| | | | | 19.01.04 | polveri di caldaia |
| 12.5 | Resti di minerali diversi | 12.51 | Resti di minerali artificiali | 0 | Non pericolosi |
| | | | | 02.04.02 | carbonato di calcio fuori specifica |
| | | | | 02.07.02 | rifiuti della distillazione di bevande alcoliche |
| | | | | 06.09.01 | fosfogesso |
| | | | | 06.11.01 | gesso dalla produzione biossido di titanio |
| | | | | 08.02.03 | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici |
| | | | | 10.02.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 10.03.05 | polvere di allumina |
| | | | | 10.04.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 10.05.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 10.11.03 | materiali di scarto a base di vetro |
| | | | | 10.11.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| | | | | 10.13.04 | rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare |
| | | | | 10.13.06 | altre polveri e particolato |
| | | | | 17.01.03 | mattonelle e ceramica |
| | | 12.52 | Resti di materiali refrattari | 0 | Non pericolosi |
| | | | | 10.01.12 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | | 10.02.06 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | | 10.03.06 | suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi |
| | | | | 10.04.08 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | | 10.05.07 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | | 10.06.08 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | | 10.07.06 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | | 10.08.07 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | | 10.09.01 | forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate |
| | | | | 10.09.02 | forme contenenti leganti organici utilizzate |
| | | | | 10.09.04 | polveri di fornace |
| | | | | 10.09.99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------|----------|--|
| | | | | 10.10.01 | forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate |
| | | | | 10.10.02 | forme contenenti leganti organici utilizzate |
| | | | | 10.11.08 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | | 10.12.07 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | | 10.13.08 | rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
| | | | 1 Pericolosi | 10.03.07 | rivestimenti di carbone usati |
| | | | | 19.01.10 | carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi |
| | 12.6 Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati | 12.61 Terra e detriti inquinati | 1 Pericolosi | 05.01.05 | perdite di olio |
| | | 12.62 Residui di dragaggio inquinati | | | |
| 13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati | 13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati | 13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati | 0 Non pericolosi | 19.03.01 | rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici |
| | | | | 19.03.02 | rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici |
| | | | | 19.03.03 | rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici |
| | 13.2 Rifiuti vetrificati | 13.21 Rifiuti vetrificati | 0 Non pericolosi | 19.04.01 | rifiuti vetrificati |

Nota: i rifiuti pericolosi sono stati classificati conformemente alla decisione 94/904/CE del Consiglio (22 dicembre 1994) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati

(2001/C 180 E/19)

COM(2001) 133 def. — 2001/0063(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 14 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) È stato effettuato un esame approfondito delle aliquote e delle strutture delle accise gravanti sui tabacchi, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette ⁽¹⁾, nonché dell'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette ⁽²⁾.
- (2) La prima relazione della Commissione in merito, del 13 settembre 1995 ⁽³⁾, si era limitata ad attirare l'attenzione su talune difficoltà riscontrate nell'attuazione delle direttive, senza proporre soluzioni specifiche.
- (3) La seconda relazione della Commissione, del 15 maggio 1998 ⁽⁴⁾, ha esaminato le modifiche tecniche necessarie, consistenti principalmente in adeguamenti dell'incidenza dell'imposta minima globale applicabile alle sigarette, senza tuttavia modificare le strutture e le aliquote delle accise. La relazione, presentata al Consiglio il 18 maggio 1998, comprendeva una proposta di modifiche mediante direttiva ⁽⁵⁾.
- (4) La proposta formulata dalla Commissione è stata in gran parte adottata nella direttiva 1999/81/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.
- (5) Da un'analisi dell'andamento dei prezzi e delle aliquote d'accisa dei tabacchi nella Comunità emerge che persistono notevoli differenze tra i vari Stati membri che potrebbero perturbare il funzionamento del mercato interno.
- (6) Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nella Comunità. L'introduzione di un importo fisso, in euro, in aggiunta all'incidenza minima del 57 % sul prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette della categoria di prezzo più richiesta, garantirà l'applicazione di un livello minimo di accisa a tali sigarette. Gli Stati membri che già applicano un livello elevato di tassazione dovrebbero godere di una maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote.
- (7) Il trattato richiede che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Sia le sigarette che il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette sono dannosi per la salute dei consumatori. Gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei tabacchi, che a loro volta influenzano le preferenze dei fumatori. Per tale motivo è necessario avvicinare gradualmente le aliquote minime applicabili al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelle applicabili alle sigarette.
- (8) Al fine di evitare una diminuzione degli importi delle aliquote d'accisa comunitarie minime applicabili ai sigari, ai sigaretti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette e agli altri tabacchi da fumo, è necessario aumentare gradualmente le aliquote minime espresse in forma di importo specifico.
- (9) Qualsiasi armonizzazione delle strutture delle accise dovrebbe prevenire eventuali distorsioni della concorrenza tra le varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti al medesimo gruppo e quindi facilitare l'accesso ai mercati nazionali degli Stati membri.
- (10) Ai fini di una tassazione uniforme ed equa, la definizione di sigari e sigaretti contenuta nella direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ⁽⁶⁾, deve essere adattata in modo che un tipo di sigaro simile sotto molti aspetti alla sigaretta sia trattata come una sigaretta ai fini dell'accisa.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47).

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47).

⁽³⁾ COM(95) 285 def.

⁽⁴⁾ COM(98) 320 def.

⁽⁵⁾ GU C 203 del 30.6.1998, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE.

(11) Gli Stati membri devono poter disporre di mezzi più efficaci per far fronte a pratiche commerciali sleali o all'introduzione sul mercato di prodotti destabilizzanti per quest'ultimo; tale obiettivo può essere raggiunto autorizzando gli Stati membri a gravare le sigarette di un'accisa minima, a condizione che non sia superiore all'accisa gravante sulle sigarette della categoria di prezzo più richiesta.

(12) È necessario prevedere un meccanismo di riesame periodico: tuttavia, una scadenza quadriennale permetterebbe di valutare meglio le modifiche introdotte in applicazione della presente direttiva.

(13) Di conseguenza, è opportuno modificare in tal senso le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ciascuno Stato membro applica un'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa), la cui incidenza è fissata al 57 % del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) e di 70 euro per 1 000 sigarette, alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.

Gli Stati membri che applicano un'accisa totale di almeno 100 euro per 1 000 sigarette alle sigarette della categoria di prezzo più richiesta non sono tenuti a rispettare la regola dell'incidenza minima del 57 %.

L'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni anno.»

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Al più tardi quattro anni dopo la conclusione del precedente esame del Consiglio, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente di una proposta della Commissione, all'esame dell'accisa minima globale stabilita all'articolo 2, delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, nonché della struttura delle accise, quale definita all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995 (*),

relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati e, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi del trattato in generale.

(*) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.»

Articolo 2

La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'aliquota di accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari almeno al 33 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, oppure a 28 euro per chilogrammo.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa globale è pari o superiore alle aliquote o agli importi minimi seguenti:

- a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, oppure a 11 euro per 1 000 pezzi o per chilogrammo;
- b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 36 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, oppure a 31 euro per chilogrammo;
- c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, oppure a 20 euro per chilogrammo.

A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari almeno al 39 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, oppure a 34 euro per chilogrammo.»

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Al più tardi ogni quattro anni dopo la conclusione dell'esame precedente del Consiglio, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.»

Articolo 3

La direttiva 95/59/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, punti 3 e 4, è sostituito dal testo seguente:

«3. i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e dotati di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g, e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30° rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4. i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e dotati di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g, e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.»

2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Gli Stati membri possono imporre un'accisa minima sulle sigarette, a condizione che l'importo non superi l'ac-

cisa gravante sulle sigarette della categoria di prezzo più richiesta.»

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

(2001/C 180 E/20)

COM(2001) 139 def. — 2001/0076(COD)

(Presentata dalla Commissione il 15 marzo 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE la politica comunitaria in materia di ambiente mira ad un elevato livello di tutela.
- (2) La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati contro l'ambiente e per le conseguenze che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente e, di conseguenza, dovrebbero ricevere una risposta adeguata.
- (3) Le condotte in violazione del diritto comunitario o delle norme adottate dagli Stati membri per conformarsi al diritto comunitario devono essere sottoposte, su tutto il territorio della Comunità, a sanzioni a livello nazionale che siano efficaci, dissuasive e proporzionate.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che i sistemi sanzionatori esistenti non sono bastati ad assicurare la completa osservanza della normativa comunitaria. Tale osservanza può e deve essere rafforzata attraverso l'applicazione di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi di compensazione di diritto civile.
- (5) L'introduzione di regole comuni sulle sanzioni penali consentirebbe di usare metodi d'indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri, più efficaci rispetto a quelli disponibili nell'ambito della cooperazione amministrativa.

(6) L'affidamento alle autorità giurisdizionali, anziché a quelle amministrative, del compito di comminare sanzioni comporta l'attribuzione della responsabilità delle indagini e dell'applicazione delle disposizioni in materia di ambiente ad autorità indipendenti da quelle che concedono le licenze di esercizio e i permessi di emissione e di scarico.

(7) Per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente, è particolarmente necessario prevedere delle sanzioni maggiormente dissuasive per le attività inquinanti che tipicamente provocano o sono suscettibili di provocare un deterioramento significativo dell'ambiente.

(8) Pertanto, tali attività devono costituire reato su tutto il territorio della Comunità, qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, e devono essere sottoposte a sanzioni penali, tra cui, per i casi gravi, pene che comportino la privazione della libertà personale.

(9) Al fine di assicurare una tutela efficace dell'ambiente, la partecipazione o l'istigazione a tali attività devono altresì costituire reato. Questo vale anche per la mancata osservanza di un obbligo giuridico ad agire, in quanto tale mancata azione può avere gli stessi effetti della condotta attiva e deve quindi essere sottoposta alle sanzioni corrispondenti.

(10) Anche le persone giuridiche devono essere sottoposte a sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate su tutto il territorio della Comunità, in quanto le violazioni della normativa comunitaria sono in gran parte commesse nell'interesse o a beneficio di persone giuridiche.

(11) Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva, per consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa.

(12) Il presente atto rispetta i diritti ed i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

Lo scopo della presente direttiva è quello di garantire un'applicazione più efficace della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente attraverso la fissazione di una serie minima di fattispecie di reato comuni a tutta la Comunità.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai sensi della presente direttiva s'intende per

- a) «persona giuridica» qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- b) «attività» condotte attive e condotte omissive, nella misura in cui sussista un obbligo giuridico ad agire.

*Articolo 3***Reati**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti attività, qualora siano poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, e nella misura in cui costituiscano una violazione delle disposizioni normative comunitarie in materia di tutela dell'ambiente, come elencate all'allegato e/o delle norme adottate dagli Stati membri per conformarsi a tali disposizioni, costituiscano reato:

- a) lo scarico di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue in acqua;
- b) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di sostanze nell'aria, nel suolo o nelle acque, e il trattamento, l'eliminazione, il deposito, il trasporto, l'esportazione o l'importazione di rifiuti pericolosi;
- c) lo scarico di rifiuti sul o nel suolo o in acqua, compresa la gestione di una discarica;
- d) il possesso, la cattura, il danneggiamento o il commercio di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse;
- e) il deterioramento significativo di un habitat protetto;
- f) il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono;
- g) l'esercizio di uno stabilimento industriale in cui si svolgono attività pericolose o in cui siano conservate o usate sostanze o preparazioni pericolose.

*Articolo 4***Sanzioni**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, nonché la partecipazione e l'istigazione a tali reati siano puniti con pene efficaci, dissuasive e

proporzionate, tra cui, nei casi più gravi, pene che comportino la privazione della libertà personale.

- a) Per quanto riguarda le persone fisiche, gli Stati membri prevedono sanzioni penali, tra cui, per casi gravi, pene che comportino la privazione della libertà personale.
- b) Per quanto riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche, se del caso, gli Stati prevedono sanzioni pecuniarie, l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o a provvedimenti giudiziari di scioglimento.

*Articolo 5***Relazioni triennali**

Ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, sotto forma di relazione, informazioni relative all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tali relazioni, la Commissione presenta una relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 6***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [1° settembre 2003]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

LISTA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 ⁽¹⁾

Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore ⁽²⁾;

Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli ⁽³⁾;

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati ⁽⁴⁾;

Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁵⁾;

Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽⁶⁾;

Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁷⁾;

Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽⁸⁾;

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio ⁽⁹⁾;

Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽¹⁰⁾;

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹¹⁾;

Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ⁽¹²⁾;

Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981 relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei ⁽¹³⁾;

Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ⁽¹⁴⁾;

Direttiva 83/129/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati ⁽¹⁵⁾;

Direttiva 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio ⁽¹⁶⁾;

⁽¹⁾ La legislazione elencata di seguito comprende le modificazioni della legislazione adottate fino al 1 marzo 2001.

⁽²⁾ GU 1970, L 76, pag. 1.

⁽³⁾ GU 1972, L 190, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU 1975, L 194, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU 1975, L 194, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU 1976, L 129, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU 1976, L 262, pag. 201.

⁽⁸⁾ GU 1977, L 220, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU 1978, L 54, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU 1979, L 33, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU 1979, L 103, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU 1980, L 20, pag. 43.

⁽¹³⁾ GU 1981, L 39, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU 1982, L 81, pag. 29.

⁽¹⁵⁾ GU 1983, L 91, pag. 30.

⁽¹⁶⁾ GU 1983, L 291, pag. 1.

Direttiva 84/156/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ⁽¹⁾;

Direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ⁽²⁾;

Direttiva 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano ⁽³⁾;

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ⁽⁴⁾;

Direttiva 86/280/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE ⁽⁵⁾;

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli ⁽⁶⁾;

Direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione ⁽⁷⁾;

Direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani ⁽⁸⁾;

Direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani ⁽⁹⁾;

Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ⁽¹⁰⁾;

Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽¹¹⁾;

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽¹²⁾;

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹³⁾;

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁴⁾;

Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio ⁽¹⁵⁾;

Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁶⁾;

⁽¹⁾ GU 1984, L 74, pag. 49.

⁽²⁾ GU 1984, L 188, pag. 20.

⁽³⁾ GU 1994, L 274, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU 1986, L 181, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU 1986, L 181, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU 1988, L 36, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU 1988, L 336, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU 1989, L 163, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU 1989, L 203, pag. 50.

⁽¹⁰⁾ GU 1990, L 117, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU 1990, L 117, pag. 15.

⁽¹²⁾ GU 1991, L 135, pag. 40.

⁽¹³⁾ GU 1991, L 377, pag. 20.

⁽¹⁴⁾ GU 1992, L 206, pag. 7.

⁽¹⁵⁾ GU 1992, L 409, pag. 11.

⁽¹⁶⁾ GU 1993, L 30, pag. 1.

Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE) ⁽¹⁾;

Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE ⁽²⁾;

Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio ⁽³⁾;

Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi ⁽⁴⁾;

Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) ⁽⁵⁾;

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ⁽⁶⁾;

Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽⁷⁾;

Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽⁸⁾;

Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ⁽⁹⁾;

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁰⁾;

Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio ⁽¹¹⁾;

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹²⁾;

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ⁽¹³⁾;

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁴⁾;

Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE ⁽¹⁵⁾;

⁽¹⁾ GU 1993, L 237, pag. 28.

⁽²⁾ GU 1994, L 100, pag. 42.

⁽³⁾ GU 1994, L 365, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU 1997, L 365, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU 1995, L 157, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU 1996, L 243, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU 1996, L 257, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU 1997, L 10, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU 1997, L 59, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU 1997, L 61, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU 1998, L 350, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU 1998, L 350, pag. 58.

⁽¹³⁾ GU 1999, L 85, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU 1999, L 182, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU 1999, L 121, pag. 13.

Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso — Dichiarazioni della Commissione ⁽²⁾;

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ⁽³⁾;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽⁴⁾;

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU 2000, L 44, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2000, L 269, pag. 34.

⁽³⁾ GU 2000, L 332, pag. 81.

⁽⁴⁾ GU 2000, L 327, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU 2000, L 244, pag. 1.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle prospettive finanziarie alle condizioni d'esecuzione

(2001/C 180 E/21)

COM(2001) 149 def. — 2001/0075(COD)

(Presentata dalla Commissione il 15 marzo 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visti i punti da 16 a 18 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alle regole di votazione di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) le prospettive finanziarie 2000-2006 devono essere adeguate per tenere conto delle condizioni d'esecuzione nel 2000;
- (2) a seguito del ritardo nell'adozione di alcuni programmi relativi alle azioni strutturali, un importo di 6 152,3 milioni di euro della dotazione prevista per i fondi strutturali non ha potuto essere impegnato nel 2000 né riportato al 2001. In applicazione del punto 17 dell'accordo interistituzionale, quest'importo deve essere trasferito sugli anni successivi, in aumento dei corrispondenti massimali di spesa in stanziamenti per impegni;
- (3) le condizioni d'esecuzione del bilancio nel 2000 non evidenziano la necessità di procedere, in questa fase, ad un adeguamento del massimale totale degli stanziamenti per pagamenti. Questa situazione sarà riesaminata in occasione di ogni futuro esercizio di adeguamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I massimali annuali della sottorubrica «Fondi strutturali» (stanziamenti per impegni) di cui alla rubrica 2 delle prospettive finanziarie sono aumentati degli importi seguenti, espressi in milioni di euro a prezzi correnti.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 157 | 1 286 | 1 427 | 1 216 | 1 067 |

Articolo 2

La tabella delle prospettive finanziarie per l'UE e il quadro finanziario per l'UE, dopo l'adeguamento tecnico per il 2002 all'evoluzione del PNL e dei prezzi e gli adeguamenti oggetto della presente decisione, è presentata in allegato.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

TABELLA N. 2: QUADRO FINANZIARIO EU-21 — ADEGUATO AI PREZZI 2002

Dopo adeguamento (esecuzione) nel 2001

| Milioni di euro — Stanziamenti per impegni | Prezzi correnti | | | Prezzi 2002 | | | |
|--|-----------------|--------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. AGRICOLTURA | 41 738 | 44 530 | 46 587 | 46 449 | 45 377 | 44 497 | 44 209 |
| Spese PAC (escluso sviluppo rurale) | 37 352 | 40 035 | 41 992 | 41 843 | 40 761 | 39 870 | 39 572 |
| Sviluppo rurale e misure d'accompagnamento | 4 386 | 4 495 | 4 595 | 4 606 | 4 616 | 4 627 | 4 637 |
| 2. AZIONI STRUTTURALI | 32 678 | 32 720 | 33 925 | 33 413 | 32 792 | 32 566 | 31 955 |
| Fondi strutturali | 30 019 | 30 005 | 31 136 | 30 624 | 30 110 | 29 884 | 29 278 |
| Fondo di coesione | 2 659 | 2 715 | 2 789 | 2 789 | 2 682 | 2 682 | 2 677 |
| 3. POLITICHE INTERNE ⁽¹⁾ | 6 031 | 6 272 | 6 558 | 6 676 | 6 793 | 6 910 | 7 038 |
| 4. AZIONI ESTERNE | 4 627 | 4 735 | 4 873 | 4 884 | 4 895 | 4 905 | 4 916 |
| 5. AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾ | 4 638 | 4 776 | 5 012 | 5 119 | 5 225 | 5 332 | 5 439 |
| 6. RISERVE | 906 | 916 | 676 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Riserva monetaria | 500 | 500 | 250 | | | | |
| Riserva per aiuti d'emergenza | 203 | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Riserva per garanzie di prestiti | 203 | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 7. AIUTO PREADESIONE | 3 174 | 3 240 | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 328 | 3 328 |
| Agricoltura | 529 | 540 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Strumenti strutturali di preadesione | 1 058 | 1 080 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
| Phare (paesi candidati) | 1 587 | 1 620 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 |
| 8. ALLARGAMENTO | | | 6 851 | 9 588 | 12 327 | 15 075 | 17 813 |
| Agricoltura | | | 1 698 | 2 154 | 2 600 | 3 109 | 3 608 |
| Azioni strutturali | | | 3 980 | 6 187 | 8 405 | 10 612 | 12 819 |
| Politiche interne | | | 778 | 810 | 842 | 874 | 906 |
| Amministrazione | | | 395 | 437 | 480 | 480 | 480 |
| TOTALE DEGLI STANZIAMENTI PER IMPEGNI | 93 792 | 97 189 | 107 810 | 109 883 | 111 163 | 113 039 | 115 124 |
| TOTALE DEGLI STANZIAMENTI PER PAGAMENTI | 91 322 | 94 730 | 104 475 | 107 920 | 107 085 | 107 935 | 110 314 |
| di cui allargamento | | | 4 397 | 7 125 | 9 440 | 12 146 | 15 097 |
| Stanziamenti per pagamenti in % del PNL | 1,10 % | 1,09 % | 1,10 % | 1,11 % | 1,07 % | 1,05 % | 1,05 % |
| Margine per imprevisti | 0,17 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,20 % | 0,22 % | 0,22 % |
| Massimale delle risorse proprie | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % |

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 2 della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 2 della decisione 1999/64 Euratom del Consiglio (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1 e pag. 34), l'importo disponibile per le spese della ricerca per il periodo 2000-2002 ammonta a 11 510 milioni di euro a prezzi correnti.

⁽²⁾ Quanto alle spese per le pensioni, gli importi che figurano sotto il massimale della rubrica sono calcolati al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, entro il limite di 1 100 milioni di euro ai prezzi del 1999 per il periodo 2000-2006.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/22)

COM(2001) 156 def. — 2000/0314(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 15 marzo 2001)

1. È aggiunto il considerando seguente:

«(17bis) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia; questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Benché questa misura costituisca una deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, essa si limita ai produttori di latte dell'arcipelago ed è marginale rispetto alla dimensione economica delle quote lattiera portoghese. Nel periodo di applicazione della misura sarebbe pertanto possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo che a livello comunitario.»

2. Al titolo II (Misure a favore delle produzioni locali), capitolo 3 (Misure a favore delle produzioni delle Azzorre), sezione 1 (Allevamento e prodotti lattiero-caseari), dopo l'articolo 21 sono inseriti gli articoli da 21 bis a 21 quater seguenti:

«Articolo 21 bis

1. Per un periodo transitorio comprendente le campagne 1999/2000, 2000/01, 2001/02 e 2002/03, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽²⁾, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9,

lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.

Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così aumentato, previa la redistribuzione tra i produttori di cui al primo comma, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone, dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale aumento.

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra il quantitativo di 73 000 t e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica per ciascun produttore esclusivamente ai quantitativi di riferimento di cui disponeva al 31 marzo 2000.

2. Le quantità di latte o equivalente latte commercializzate superando i quantitativi di riferimento, ma entro la percentuale indicata al paragrafo 1 dopo la redistribuzione ivi prevista, non vengono prese in considerazione per constatare un eventuale superamento del Portogallo calcolato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 21 ter

La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, prima della loro entrata in vigore, le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 21 bis.

Articolo 21 quater

Se necessario, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2, le misure di applicazione dell'articolo 21 bis.»

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 301.

⁽²⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2000 (GU L 90 del 12.4.2000, pag. 4).

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/23)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 159 def. — 2000/0080(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 19 marzo 2001)

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 207.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Sono commercializzati in numero crescente nella Comunità prodotti alimentari contenenti fonti concentrate di sostanze nutritive, proposti quali supplementi delle sostanze nutritive assunte con la normale alimentazione.
- (2) Questi prodotti sono assoggettati negli Stati membri a disposizioni nazionali eterogenee, che possono ostacolare la libera circolazione ed instaurare condizioni di concorrenza ineguali, con dirette ripercussioni sul buon funzionamento del mercato interno; è pertanto necessario disciplinare a livello comunitario i prodotti di questo tipo commercializzati come prodotti alimentari.
- (3) In circostanze normali, una dieta adeguata ed equilibrata è in grado di fornire, nelle proporzioni considerate idonee e raccomandate da studi scientifici generalmente riconosciuti, tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell'organismo; le indagini indicano tuttavia che tale situazione ideale non trova riscontro pratico per tutte le sostanze nutritive e presso tutti i gruppi della popolazione della Comunità.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(4) I consumatori, in ragione di un particolare stile di vita o per motivi diversi, possono decidere di integrare l'apporto di determinati nutrienti della loro dieta mediante integratori alimentari.

(5) Per garantire ai consumatori un elevato livello di tutela e una maggior facilità di scelta, i prodotti commercializzati devono essere sicuri e recare opportuna e corretta etichettatura.

(6) Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri elementi che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ad esempio vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale.

tuttavia, in una prima fase, la presente direttiva riguarda esclusivamente gli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali.

(7) Solo le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con la dieta, considerati nutrienti essenziali, andrebbero consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza; andrebbe evitata ogni possibile controversia sull'identificazione di tali nutrienti essenziali; risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali.

(7) In una prima fase, la presente direttiva riguarda esclusivamente gli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali. Gli integratori alimentari che contengono tra i propri ingredienti vitamine o minerali devono essere soggetti alle norme specifiche relative alle vitamine e ai minerali stabilite dalla presente direttiva.

(8) In una seconda fase occorre definire norme specifiche relative agli altri nutrienti o alle altre sostanze aventi una funzione nutritiva o fisiologica utilizzati come ingredienti di integratori alimentari, a condizione che si siano resi disponibili i dati scientifici appropriati. Fino all'adozione di tali norme comunitarie specifiche e fatte salve le disposizioni del trattato, possono essere applicate le norme nazionali relative ai nutrienti e alle altre sostanze aventi una funzione nutritiva o fisiologica utilizzati come ingredienti degli integratori alimentari per i quali non siano state adottate norme comunitarie specifiche.

(9) Solo le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con la dieta andrebbero consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza; andrebbe evitata ogni possibile controversia sull'identificazione di tali nutrienti essenziali; risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) Le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari devono essere sicure e disponibili all'assorbimento da parte dell'organismo; per questo motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente; possono inoltre essere utilizzate per la fabbricazione di integratori alimentari anche le sostanze che, sulla base dei criteri esposti, sono già state approvate dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana per la fabbricazione di alimenti destinati ai lattanti, alla prima infanzia o a diete particolari.
- (9) Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi; tali modifiche consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro adozione andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed accelerare le procedure.
- (10) L'assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni avverse; occorre pertanto fissarne i livelli massimi che possono essere contenuti negli integratori alimentari in condizioni di sicurezza; tali livelli devono garantire che il normale uso del prodotto nelle modalità indicate dal fabbricante non comporti rischi per il consumatore.
- (11) Per questo motivo, nel fissare i livelli massimi di sicurezza, occorre tener conto a un tempo dei livelli tollerabili delle vitamine o dei minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti, del livello di assunzione di questi nutrienti mediante la normale alimentazione e infine del fatto che per alcuni nutrienti il livello tollerabile è quasi equivalente al livello di assunzione raccomandato; quest'ultima considerazione è di particolare rilievo laddove sia scientificamente provato che l'assunzione delle vitamine e dei minerali in questione in quantità eccessive può provocare reazioni avverse.
- (10) Un'ampia gamma di preparati vitaminici e sostanze minerali utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari attualmente venduti negli Stati membri non sono stati ancora valutati dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana e pertanto non sono compresi negli elenchi nominali. Essi pertanto devono essere sottoposti a valutazione urgente da parte del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, non appena i rispettivi fascicoli saranno presentati dalle parti interessate.
- (11) Le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari devono essere sicure e disponibili all'assorbimento da parte dell'organismo; per questo motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente; possono inoltre essere utilizzate per la fabbricazione di integratori alimentari anche le sostanze che, sulla base dei criteri esposti, sono già state approvate dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana per la fabbricazione di alimenti destinati ai lattanti, alla prima infanzia o a diete particolari.
- (12) Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi; tali modifiche consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro adozione andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed accelerare le procedure.
- (13) L'assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni avverse; occorre pertanto fissarne i livelli massimi che possono essere contenuti negli integratori alimentari in condizioni di sicurezza; tali livelli devono garantire che il normale uso del prodotto nelle modalità indicate dal fabbricante non comporti rischi per il consumatore.
- (14) Per questo motivo, nel fissare i livelli massimi di sicurezza, occorre tener conto a un tempo dei livelli tollerabili delle vitamine o dei minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti, del livello di assunzione di questi nutrienti mediante la normale alimentazione e infine del fatto che per alcuni nutrienti il livello tollerabile è quasi equivalente al livello di assunzione raccomandato; quest'ultima considerazione è di particolare rilievo laddove sia scientificamente provato che l'assunzione delle vitamine e dei minerali in questione in quantità eccessive può provocare reazioni avverse.

PROPOSTA INIZIALE

- (12) Gli integratori alimentari sono acquistati dai consumatori per concorrere all'apporto della normale dieta; per poter svolgere tale funzione, è necessario che le vitamine e i minerali eventualmente riportati sull'etichetta del prodotto siano presenti nel prodotto stesso in quantità significative.
- (13) L'adozione, sulla base dei criteri esposti nella presente direttiva e degli opportuni pareri scientifici, di valori specificanti i livelli massimi e minimi di vitamine e minerali consentiti negli integratori alimentari costituirebbe un provvedimento di attuazione da affidare alla Commissione.
- (14) Non occorre riprendere le disposizioni generali in materia di etichettatura e le relative definizioni, essendo esse contenute nella direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; basterà pertanto inserire nella presente direttiva solo le disposizioni aggiuntive necessarie.
- (15) La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari ⁽³⁾ non si applica agli integratori alimentari; l'informazione sul contenuto nutrizionale degli integratori alimentari è essenziale per consentire ai consumatori di acquistarli in base ad una scelta informata e di utilizzarli in modo corretto e sicuro; vista la natura dei prodotti in questione, tale informazione deve riguardare soltanto i nutrienti effettivamente presenti nel prodotto ed essere obbligatoria.
- (16) Data la particolare natura degli integratori alimentari, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti.
- (17) Dal momento che le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva risultano essere di carattere generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, esse dovrebbero essere adottate ricorrendo alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione,

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA MODIFICATA

- (15) Gli integratori alimentari sono acquistati dai consumatori per concorrere all'apporto della normale dieta; per poter svolgere tale funzione, è necessario che le vitamine e i minerali eventualmente riportati sull'etichetta del prodotto siano presenti nel prodotto stesso in quantità significative.
- (16) L'adozione, sulla base dei criteri esposti nella presente direttiva e degli opportuni pareri scientifici, di valori specificanti i livelli massimi e minimi di vitamine e minerali consentiti negli integratori alimentari costituirebbe un provvedimento di attuazione da affidare alla Commissione.
- (17) Non occorre riprendere le disposizioni generali in materia di etichettatura e le relative definizioni, essendo esse contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾; basterà pertanto inserire nella presente direttiva solo le disposizioni aggiuntive necessarie.
- (18) La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari ⁽²⁾ non si applica agli integratori alimentari; l'informazione sul contenuto nutrizionale degli integratori alimentari è essenziale per consentire ai consumatori di acquistarli in base ad una scelta informata e di utilizzarli in modo corretto e sicuro; vista la natura dei prodotti in questione, tale informazione deve riguardare soltanto i nutrienti effettivamente presenti nel prodotto ed essere obbligatoria.
- (19) Data la particolare natura degli integratori alimentari, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti.
- (20) Dal momento che le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva risultano essere di carattere generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, esse dovrebbero essere adottate ricorrendo alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione,

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Invariato

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari preconfezionati e come tali presentati.

2. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) i prodotti alimentari destinati a diete particolari di cui alla direttiva 89/398/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) i medicinali di cui alla direttiva 65/65/CEE ⁽²⁾.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «integratori alimentari», prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive di cui alla lettera b), sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale;
- b) «sostanze nutritive» o «nutrienti», le seguenti sostanze:
 - i) le vitamine elencate al punto 1 dell'allegato I,
 - ii) i minerali elencati al punto 2 dell'allegato I,
- c) «forma di dosaggio», forme quali capsule, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce

- a) «integratori alimentari», prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive o altre sostanze aventi una funzione nutritiva o fisiologica, sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale;

Invariato

- c) «forma di dosaggio», forme quali capsule, pastiglie, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, bottiglie contagocce e altre forme analoghe di liquidi e polveri destinati ad assunzione in piccole unità quantitative misurate.

2. In una seconda fase dovranno essere stabilite norme specifiche relative ad altre sostanze con funzione nutritiva o fisiologica.

Articolo 3

Invariato

Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2, lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 22 del 9.2.1965, pag. 369.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 4

1. Solo le vitamine e i minerali elencati nell'allegato I e le formulazioni vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari.

2. I criteri di purezza delle sostanze di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2,

3. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 5

1. I livelli massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari per ogni porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante sono stabiliti tenendo conto di quanto segue:

a) i livelli tollerabili di vitamine e minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti;

b) i valori di riferimento per la popolazione relativamente alle vitamine e ai minerali in questione, qualora siano prossimi ai livelli tollerabili;

c) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari.

2. Per garantire che gli integratori alimentari contengano quantità significative di vitamine e minerali, è opportunamente fissato un livello quantitativo minimo per porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante.

3. Le quantità massime e minime di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

2. I criteri di purezza delle sostanze elencate all'allegato II sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3.

3. Alle sostanze elencate all'allegato II si applicano i criteri di purezza specificati dalla normativa comunitaria, laddove essa ne disciplini l'uso ai fini della fabbricazione di alimenti destinati a scopi diversi da quelli contemplati da questa direttiva.

4. Per le sostanze elencate all'allegato II per le quali la normativa comunitaria non specifica criteri di purezza, fintantoché non siano adottate specifiche in questo senso, si applicano i criteri di purezza generalmente riconosciuti e raccomandati dagli enti internazionali. Le norme nazionali che stabilissero criteri di purezza più severi possono essere mantenute.

5. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Invariato

a) i livelli tollerabili di vitamine e minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti che tengano conto in modo appropriato dei vari livelli di sensibilità delle differenti fasce della popolazione;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

1. La denominazione con cui i prodotti oggetto di questa direttiva sono commercializzati comprende la parola «integratore» nonché il nome della classe di nutriente o di nutrienti che compone il prodotto. Il nome della classe di nutriente o di nutrienti può essere completato o sostituito dal nome del o dei nutrienti specifici che compongono il prodotto.

2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.

3. Fermo restando il disposto della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:

- a) la porzione di prodotto raccomandata per l'assunzione giornaliera;
- b) un'avvertenza circa i possibili rischi per la salute se si eccedono le porzioni giornaliere raccomandate;
- c) l'indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta equilibrata.

4. Se la forma di presentazione è simile a una forma farmaceutica definita dalla farmacopea, l'etichetta deve recare la dicitura «Non è un medicinale».

3. Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:

- Invariato
- c) l'indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta equilibrata;
- d) un'avvertenza che consigli di tenere i prodotti al di fuori della portata dei bambini.

Soppresso

Articolo 7

L'etichettatura degli integratori alimentari non reca diciture che affermino o sottintendano che una dieta adeguata ed equilibrata non è in grado di apportare quantità sufficienti di sostanze nutritive.

Invariato

L'etichettatura degli integratori alimentari non reca diciture che affermino o sottintendano che una dieta adeguata ed equilibrata non è in grado in generale di apportare quantità sufficienti di sostanze nutritive. Questa disposizione non impedisce di inserire informazioni sulle necessità di integrazione della dieta di fasce specifiche della popolazione qualora ciò sia stato stabilito sulla base di dati scientifici generalmente accettati.

Articolo 8

1. Le quantità della o delle sostanze nutritive di cui all'articolo 2, lettera b) contenute nel prodotto devono essere espresse numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare sono specificate all'allegato I.

Invariato

1. Le quantità della o delle sostanze nutritive di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) contenute nel prodotto devono essere espresse numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare sono specificate all'allegato I.

PROPOSTA INIZIALE

2. Le quantità della o delle sostanze nutritive riportate sull'etichetta sono le quantità di ogni porzione giornaliera raccomandata o per forma di dosaggio unitaria, a seconda dei casi. Le quantità riportate sono quelle del prodotto al momento della vendita.

3. I dati sulle vitamine e sui minerali sono anche espressi in percentuale dei rispettivi valori di riferimento riportati in allegato alla direttiva 90/496/CEE.

Articolo 9

1. I valori da riportare ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 sono i valori riscontrati dal fabbricante nell'analisi della composizione media.

Le disposizioni di attuazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le eventuali discrepanze fra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui all'articolo 8, paragrafo 3 può essere fornita in forma grafica.

Le disposizioni di attuazione del presente paragrafo possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 10

Per agevolare e rendere efficace il controllo degli integratori alimentari, quando un prodotto è immesso sul mercato il fabbricante o, qualora il prodotto sia fabbricato in un paese terzo, l'importatore informa le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato trasmettendo loro un campione dell'etichetta del prodotto stesso.

Gli Stati membri possono esentare da tale obbligo a condizione di poter dimostrare alla Commissione che la notifica non è necessaria ai fini di un controllo efficace di tali prodotti nel proprio territorio.

Articolo 11

1. Gli Stati membri si astengono dal vietare o dall'introdurre restrizioni, per ragioni connesse a composizione, specifiche di fabbricazione, presentazione o etichettatura, agli scambi di prodotti di cui all'articolo 1 che siano conformi alla presente direttiva e, se del caso, alle disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Ferme restando le disposizioni in materia contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 30, il paragrafo 1 lascia impregiudicate le normative nazionali applicabili in assenza di disposizioni comunitarie di esecuzione della presente direttiva.

Articolo 12

1. Se uno Stato membro, in base a nuovi dati o ad un riesame di dati preesistenti effettuato successivamente all'adozione della presente direttiva o di disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa, constata con motivazione circostanziata che un prodotto di cui all'articolo 1, pur ottemperando a dette disposizioni, presenta un pericolo per la salute umana, può in via provvisoria sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di Comitato permanente per i prodotti alimentari, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Se la Commissione ritiene che per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana siano necessarie modifiche della presente direttiva o delle relative disposizioni di esecuzione, essa avvia a tal fine la procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 2. In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all'adozione delle modifiche.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito dalla decisione 69/414/CEE⁽¹⁾.

2. Quanto venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CEE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 14

Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana.

⁽¹⁾ GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 15

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate come segue:

- a) consentono il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 2002;
- b) vietano il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari1. *Vitamine*

Vitamina A ($\mu\text{g RE}$)
 Vitamina D (μg)
 Vitamina E (mg $\alpha\text{-TE}$)
 Vitamina K (μg)
 Vitamina B1 (mg)
 Vitamina B2 (mg)
 Niacina (mg NE)
 Acido pantotenico (mg)
 Vitamina B6 (μg)
 Acido folico (μg)
 Vitamina B12 (μg)
 Biotina (μg)
 Vitamina C (mg)

2. *Minerali*

Calcio (mg)
 Magnesio (mg)
 Ferro (mg)
 Rame (μg)
 Iodio (μg)
 Zinco (mg)
 Manganese (mg)
 Sodio (mg)
 Potassio (mg)
 Selenio (μg)
 Cromo (μg)
 Molibdeno (μg)
 Fluoro (mg)
 Cloro (mg)
 Fosforo (mg)

ALLEGATO II

Sostanze vitaminiche e minerali consentite per la fabbricazione di integratori alimentari1. *Vitamine*

VITAMINA A
 — retinolo
 — acetato di retinile
 — palmitato di retinile
 — beta-carotene
 VITAMINA D
 — coledalciferolo
 — ergocalciferolo
 VITAMINA E
 — D-alfa-tocoferolo
 — DL-alfa-tocoferolo
 — acetato di D-alfa-tocoferile
 — acetato di DL-alfa-tocoferile
 — succinato acido di D-alfa-tocoferile
 VITAMINA K
 — fillochinone (fitomenadione)
 VITAMINA B1
 — cloridrato di tiamina
 — mononitrato di tiamina
 VITAMINA B2
 — riboflavina
 — riboflavina-5'-fosfato, sodio
 NIACINA
 — acido nicotinico
 — nicotinamide

ACIDO PANTOTENICO

— D-pantotenato, calcio
 — D-pantotenato, sodio
 — dexpantenolo

VITAMINA B6

— cloridrato di piridossina
 — piridossina-5'-fosfato

ACIDO FOLICO

— acido pteroil-monoglutammico

VITAMINA B12

— cianocobalamina
 — idrossocobalamina

BIOTINA

— D-biotina

VITAMINA C

— acido L-ascorbico
 — L-ascorbato di sodio
 — L-ascorbato di calcio
 — L-ascorbato di potassio
 — 6-palmitato di L-ascorbile

2. *Minerali*

carbonato di calcio
 cloruro di calcio
 sali di calcio dell'acido citrico
 gluconato di calcio
 glicerofosfato di calcio
 lattato di calcio

| | |
|---|---|
| sali di calcio dell'acido ortofosforico | lattato di zinco |
| idrossido di calcio | ossido di zinco |
| ossido di calcio | carbonato di zinco |
| acetato di magnesio | solfo di zinco |
| carbonato di magnesio | carbonato di manganese |
| cloruro di magnesio | cloruro di manganese |
| sali di magnesio dell'acido citrico | citrato di manganese |
| gluconato di magnesio | gluconato di manganese |
| glicerofosfato di magnesio | glicerofosfato di manganese |
| sali di magnesio dell'acido ortofosforico | solfo di manganese |
| lattato di magnesio | bicarbonato di sodio |
| idrossido di magnesio | carbonato di sodio |
| ossido di magnesio | cloruro di sodio |
| solfo di magnesio | citrato di sodio |
| carbonato ferroso | gluconato di sodio |
| citrato ferroso | lattato di sodio |
| citrato ferrico di ammonio | idrossido di sodio |
| gluconato ferroso | sali di sodio dell'acido ortofosforico |
| fumarato ferroso | bicarbonato di potassio |
| difosfato ferrico di sodio | carbonato di potassio |
| lattato ferroso | cloruro di potassio |
| solfo ferroso | citrato di potassio |
| difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) | gluconato di potassio |
| saccarato ferrico | glicerofosfato di potassio |
| ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno) | lattato di potassio |
| carbonato rameico | idrossido di potassio |
| citrato rameico | sali di potassio dell'acido ortofosforico |
| gluconato rameico | seleniato di sodio |
| solfo rameico | selenito acido di sodio |
| complesso rame-lisina | selenito di sodio |
| ioduro di potassio | cloruro di cromo (III) |
| iodato di potassio | solfo di cromo (III) |
| ioduro di sodio | molibdato di ammonio (molibdeno (VI)) |
| iodato di sodio | molibdato di sodio (molibdeno (VI)) |
| acetato di zinco | fluoruro di potassio |
| cloruro di zinco | fluoruro di sodio |
| citrato di zinco | |
| gluconato di zinco | |

Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

(2001/C 180 E/24)

COM(2001) 81 def. — 2001/0045(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.
- (2) Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244 (1999) ⁽¹⁾ avente lo scopo di promuovere un'autonomia sostanziale e l'istituzione di un governo autonomo nel Kosovo all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia, in attesa di una risoluzione definitiva.
- (3) In base alla risoluzione 1244 (1999), la comunità internazionale ha istituito una forza internazionale di sicurezza (KFOR) e un'amministrazione civile temporanea, la Missione ad interim delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK).
- (4) L'UNMIK comprende quattro elementi (i «pilastri»), del quarto dei quali, responsabile della ricostruzione economica, ha assunto la guida l'Unione europea ⁽²⁾.
- (5) L'UNMIK ha preso iniziative per far partecipare alle sue attività i principali partiti politici e le comunità etniche del Kosovo e prosegue su questa linea d'azione.
- (6) L'UNMIK, e in particolare il suo quarto pilastro, hanno compiuto considerevoli progressi nell'istituire un quadro istituzionale, giuridico e politico atto a creare un'economia solida, basata sui principi di mercato; ha introdotto un sistema bancario e di pagamenti funzionante ed ha promosso lo sviluppo del settore privato. L'UNMIK ha compiuto progressi anche nello sviluppo della base di prelievo e nel tenere sotto controllo le spese.
- (7) L'UNMIK ha istituito un'Autorità tributaria centrale, il cui compito è assicurare procedure trasparenti e affidabili nella gestione del bilancio del Kosovo.
- (8) Secondo le stime presentate dall'UNMIK di concerto con il Fondo monetario internazionale (FMI), il Kosovo necessita di sostegno esterno per progredire ulteriormente verso una solida economia di mercato e un'amministrazione civile; si ritiene necessaria un'assistenza finanziaria esterna a carattere eccezionale dell'importo di circa 90 milioni di euro sino a tutto il 2001.
- (9) L'UNMIK ha presentato richiesta di assistenza finanziaria eccezionale; la comunità internazionale ritiene che fornire un supporto esterno al bilancio, equamente ripartito tra i donatori, è essenziale per contribuire a sopperire al rimanente fabbisogno di finanziamenti, calcolato in base al bilancio elaborato per il Kosovo dall'UNMIK.
- (10) Il Kosovo non è in grado di ottenere prestiti né all'interno né sul mercato finanziario internazionale, né è ammissibile come membro delle Istituzioni finanziarie internazionali: di conseguenza, non può beneficiare dell'assistenza finanziaria prevista nei programmi di tali Istituzioni.
- (11) Sebbene l'attività economica abbia registrato una ripresa piuttosto rapida dopo il conflitto, il livello di sviluppo economico del Kosovo è basso e, secondo le stime, il suo PIL pro capite è inferiore a quello degli altri paesi della regione e uno dei più bassi in Europa.
- (12) L'attuale basso livello di sviluppo economico del Kosovo risulta da un lungo periodo d'incuria e dai danni della guerra, a cui non è possibile porre rimedio in tempi brevi e che richiedono invece un valido sostegno per un considerevole lasso di tempo, per potervi introdurre istituzioni sostenibili e conseguire una crescita economica duratura.
- (13) La Comunità ha ritenuto che fosse un provvedimento opportuno aiutare il Kosovo a ridurre le sue ristrettezze finanziarie nelle attuali circostanze di eccezionale difficoltà e nel 2000 ha già fornito assistenza finanziaria in forma di sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di 35 milioni di euro ⁽³⁾.
- (14) L'assistenza finanziaria della Comunità in nesso con altri donatori, in forma di sovvenzioni a fondo perduto da porre a disposizione dell'UNMIK a sostegno della popolazione del Kosovo, continua ad essere il provvedimento opportuno.

⁽¹⁾ S/RES/1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 4011^a riunione, il 10 giugno 1999.

⁽²⁾ «International civil presence in Kosovo» (La presenza civile internazionale nel Kosovo): relazione del Segretario generale a norma del paragrafo 10 della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza, S/1999/672, 12 giugno 1999, II. 5.

⁽³⁾ Decisione del Consiglio 2000/140/CE del 14 febbraio 2000 (GU L 47 del 19.2.2000, pp. 28-29).

- (15) Ferme restando le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria farà parte della dotazione per gli aiuti al Kosovo prevista per il 2001, soggetta quindi alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio generale.
- (16) L'assistenza finanziaria eccezionale dovrebbe essere gestita dalla Commissione europea.
- (17) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. In aggiunta all'assistenza finanziaria già decisa dal Consiglio il 14 febbraio 2000 (decisione 2000/140/CE), la Comunità metterà a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di sovvenzioni a fondo perduto per l'importo massimo di 30 milioni di euro, nell'intento di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, facilitare l'introduzione e il proseguimento delle funzioni amministrative essenziali e favorire lo sviluppo di un sano contesto economico.

2. Tale assistenza sarà gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario e assicurandone la coerenza con gli accordi o intese conclusi tra l'FMI e l'UNMIK o altre autorità del Kosovo riconosciute a livello internazionale.

Articolo 2

1. Si conferiscono alla Commissione i poteri di concordare con l'UNMIK, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di carattere economico alle quali è

subordinata l'assistenza. Simili condizioni dovranno essere coerenti con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La Commissione accerterà a intervalli regolari, in consultazione con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, che le politiche economiche nel Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni di politica economica attinenti all'assistenza in oggetto.

Articolo 3

1. Tale assistenza sarà messa a disposizione dell'UNMIK in ameno due quote. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà versata previo un memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni eventuale altra quota saranno versate a intervalli minimi di tre mesi qualora risultino soddisfatte le condizioni di politica economica di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. I fondi saranno messi a disposizione dell'UNMIK tramite l'Autorità tributaria centrale, allo scopo esclusivo di sopperire al fabbisogno di bilancio del Kosovo.

Articolo 4

Saranno a carico dell'UNMIK, ove risulti opportuno, tutti i costi necessari perché la Comunità proceda ad attuare l'operazione prevista nella presente decisione.

Articolo 5

La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente una valutazione relativa all'attuazione della presente decisione.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio e per le tecnologie delle comunicazioni ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/25)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 142 def. — 2000/0033(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE il 20 marzo 2001)

⁽¹⁾ GU C 150 E del 30.5.2000, pag. 73.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

agendo in conformità della procedura stabilita nell'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) È importante promuovere misure intese al funzionamento corretto del mercato interno.

(2) Le apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia elettrica; la misura più efficace per ridurre il consumo elettrico di tali apparecchiature è ridurre il consumo in posizione stand-by; i vari modelli disponibili sul mercato comunitario hanno livelli molto differenti di consumo in posizione stand-by.

(2) Le apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia elettrica; la misura più efficace per ridurre il consumo elettrico di tali apparecchiature è ridurre il consumo in posizione stand-by; i vari modelli disponibili sul mercato comunitario hanno livelli molto differenti di consumo in posizione stand-by. Esistono comunque anche altre misure per ridurre il consumo di elettricità di tali apparecchiature, ad esempio la possibilità di spegnerle quando non sono utilizzate. La Commissione dovrebbe esaminare le misure opportune per sfruttare anche queste potenzialità di risparmio energetico.

(3) Alcuni Stati membri potrebbero essere sul punto di adottare disposizioni in materia di etichettatura relativa all'energia delle apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni suscettibili di creare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità; è auspicabile armonizzare tali iniziative per minimizzare l'impatto sull'industria.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(4) È opportuno assumere come base un livello di protezione elevato nelle proposte riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni stabilite mediante leggi, regolamenti o atti amministrativi negli Stati membri in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori; il presente regolamento garantisce un livello elevato di protezione sia per l'ambiente che per il consumatore, proponendosi un miglioramento significativo dell'uso efficiente dell'energia di questo tipo di apparecchiature.

(5) L'adozione di tali misure rientra nelle competenze della Comunità; i requisiti del presente regolamento rientrano nei limiti dei suoi obiettivi, conformandosi in tal modo ai requisiti di cui all'articolo 5 del trattato.

(6) Inoltre, l'articolo 174 del trattato prevede la protezione e il miglioramento dell'ambiente nonché un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, due obiettivi che rientrano tra quelli previsti dalla politica comunitaria sull'ambiente; la generazione e il consumo di energia elettrica rappresentano il 30 % delle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) di origine antropica e circa il 35 % del consumo di energia primaria nella Comunità, e tali percentuali sono in aumento.

(7) La decisione 89/364/CE del Consiglio, del 5 giugno 1989, relativa ad un programma d'azione comunitario per migliorare l'efficienza dell'uso dell'energia elettrica ⁽¹⁾ prevede inoltre, quali obiettivi paralleli, incoraggiare i consumatori a preferire elettrodomestici ed apparecchiature caratterizzati da un'efficienza elettrica elevata e migliorare l'efficienza di elettrodomestici e apparecchiature.

(8) Il protocollo UNFCCC sottoscritto a Kyoto il 10 dicembre 1997 prevede una riduzione delle emissioni dei gas di serra per la Comunità pari all'8 % entro il 2012; per conseguire tale obiettivo, sono necessarie misure più severe al fine di stabilizzare le emissioni di CO₂ all'interno della Comunità.

(9) La decisione 91/565/CE ⁽²⁾ ha istituito un programma inteso a promuovere un uso efficiente dell'energia nella Comunità (il programma SAVE); e la decisione 96/737/CE ⁽³⁾ ha istituito un nuovo programma pluriennale (il programma SAVE II) per proseguire e rafforzare l'azione del programma SAVE originario.

(6) Inoltre, l'articolo 174 del trattato prevede la protezione e il miglioramento dell'ambiente nonché un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, due obiettivi che rientrano tra quelli previsti dalla politica comunitaria sull'ambiente; la generazione e il consumo di energia elettrica rappresentano il 30 % delle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) di origine antropica e circa il 35 % del consumo di energia primaria nella Comunità, e circa il 10 % del consumo d'energia elettrica è dovuto alle perdite in posizione stand-by e tali percentuali sono in aumento.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 157 del 9.6.1989, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 307 dell'8.11.1991, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 335 del 24.12.1996, pag. 50.

PROPOSTA INIZIALE

- (10) La decisione 2179/98/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, sull'esame del programma comunitario di politica ed azione in relazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile «Verso la sostenibilità» ha inoltre indicato, quale priorità chiave per l'integrazione dei requisiti ambientali relativi all'energia, l'incentivazione dell'etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia delle apparecchiature.
- (11) La risoluzione ⁽²⁾ del Consiglio del 7 dicembre 1998 relativa ad un uso efficiente dell'energia nella Comunità europea auspicava un maggiore uso dell'etichettatura di elettrodomestici e apparecchiature.
- (12) La maggior parte delle apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, efficienti sotto il profilo dell'energia, sono acquistabili senza sovrapprezzo o ad un sovrapprezzo minimo, ed il relativo costo iniziale può essere ammortizzato in pochi anni attraverso il risparmio di energia elettrica.
- (13) Nell'interesse del commercio internazionale, i requisiti in materia di uso efficiente dell'energia, le etichette e i metodi di prova devono essere armonizzati, ove opportuno.
- (14) Le apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni sono oggetto di scambi su scala mondiale. Che la Comunità e gli Stati Uniti d'America hanno negoziato un accordo sul coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia, denominato programma Energy Star. Che tale accordo è stato stabilito dalla decisione del Consiglio del . . . intende agevolare il commercio internazionale di queste apparecchiature. Il presente regolamento si propone di attuare l'accordo sopra citato nella Comunità.

PROPOSTA MODIFICATA

- (12) La maggior parte delle apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, efficienti sotto il profilo dell'energia, sono acquistabili senza sovrapprezzo o ad un sovrapprezzo minimo, ed il relativo costo iniziale può essere ammortizzato in pochi mesi attraverso il risparmio di energia elettrica. Pertanto in questo settore l'obiettivo del risparmio energetico e della riduzione dell'emissione di CO₂ può essere realizzato a basso costo e senza svantaggi per i consumatori e per l'industria.

Invariato

- (14a) Per avere influenza sulla richiesta di questa etichetta usata in tutto il mondo, è opportuno che l'Unione europea partecipi all'etichetta e all'elaborazione degli standard; tuttavia occorre verificare regolarmente se gli standard raggiunti sono sufficientemente ambiziosi e se si tiene conto a sufficienza degli interessi dell'Unione europea.
- (14b) Oltre a prevedere un'etichettatura delle apparecchiature particolarmente efficienti, è opportuno ritirare progressivamente dal mercato quelle più inefficienti; la Commissione dovrebbe pertanto esaminare la possibilità di raggiungere con i produttori delle apparecchiature in questione un accordo su base volontaria che garantisca la totale scomparsa dal mercato delle apparecchiature particolarmente inefficienti; ove non sia possibile raggiungere un accordo volontario, la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa in materia.

⁽¹⁾ GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 394 del 17.12.1998, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (15) Un sistema esecutivo efficace è necessario per garantire che il programma di etichettatura Energy Star venga attuato correttamente, assicurando condizioni eque di concorrenza per i produttori e tutelando i diritti dei consumatori.
- (16) Il presente regolamento riguarda solo le apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.
- (17) La direttiva ⁽¹⁾ (92/75/CEE) sull'indicazione mediante etichettature ed informazioni standard sui prodotti del consumo di energia e altre risorse degli elettrodomestici non sarebbe lo strumento più adeguato in relazione alle apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; la misura più efficace in termini di costo per promuovere l'efficienza sotto il profilo dell'energia delle apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è un programma facoltativo di etichettatura.
- (18) È necessario assegnare il compito di contribuire all'elaborazione e all'esame delle specifiche tecniche ad un organismo idoneo, l'European Union Energy Star Board (EUESB), al fine di ottenere un'attuazione efficiente e neutrale del programma. L'EUESB sarà composto da organismi nazionali.
- (19) È necessario garantire che il programma Energy Star sia coerente e coordinato con le priorità della politica comunitaria e con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, sull'indicazione mediante etichettatura e informazioni standard sui prodotti del consumo di energia e altre risorse degli elettrodomestici, nonché dal regolamento ⁽²⁾ (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, su un progetto comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.
- (20) Occorre emanare disposizioni intese a garantire la coerenza e la complementarità tra il programma comunitario Energy Star e altri programmi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia nell'ambito della Comunità, al fine di evitare confusioni per i consumatori nonché potenziali distorsioni del mercato, ed aumentare l'attrattiva del programma Energy Star per i potenziali richiedenti.
- (21) È necessario garantire la trasparenza nell'attuazione del programma e assicurare la coerenza con le norme internazionali pertinenti al fine di agevolare l'accesso e la partecipazione al programma da parte dei produttori ed esportatori dei paesi extracomunitari,

Invariato

⁽¹⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Obiettivi**

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative al programma comunitario facoltativo di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia (qui di seguito denominato «programma Energy Star») secondo quanto definito nell'accordo (qui di seguito denominato «accordo») tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America riguardo al coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia.

2. L'accordo si propone di incentivare il commercio internazionale delle apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, agevolando le procedure di partecipazione degli operatori economici al programma Energy Star. Il programma Energy Star si propone di massimizzare i risparmi di energia e i benefici consumeristici e ambientali, incentivando l'offerta e la domanda di apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni efficienti sotto il profilo dell'energia.

3. Il programma Energy Star è coordinato insieme con altre disposizioni comunitarie di etichettatura o certificazione della qualità, come pure con sistemi quali in particolare il sistema comunitario per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica stabilito dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 880/92.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica solo ai gruppi di prodotti relativi alle apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Per gruppo di prodotto si intendono le merci che hanno finalità simili e sono equivalenti in termini di uso e percezione da parte dei consumatori.

2. L'elenco dei gruppi di prodotti che rientrano nel presente regolamento è quello di volta in volta definito nell'allegato C dell'accordo.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, le seguenti definizioni vengono riprese dall'accordo:

a) «Energy Star Logo» è il segno o la marcatura designato/a nell'allegato A dell'accordo e riportato/a nell'allegato I;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) «Partecipanti al programma», secondo la definizione di cui all'articolo 2 dell'accordo, sono i fabbricanti, i venditori o i rivenditori che si impegnano a commercializzare prodotti caratterizzati da un uso efficiente dell'energia, che rispondono alle specifiche e che sono stati scelti per partecipare al programma di etichettatura Energy Star a seguito di registrazione presso la Commissione;
- c) «Specifiche» sono i requisiti relativi ad un uso efficiente dell'energia e alle prestazioni, compresi i metodi di prova, utilizzati per determinare la qualità di prodotti caratterizzati da un uso efficiente dell'energia in relazione al simbolo Energy Star, secondo quanto stabilito nell'articolo 2 e nell'allegato C dell'accordo.

*Articolo 4***Principi generali**

1. Il simbolo Energy Star può essere utilizzato dai partecipanti al programma sui singoli prodotti da essi fabbricati o immessi nel mercato comunitario.
2. Salvo prova contraria, si presume che i prodotti che soddisfano alle specifiche e per i quali è stato concesso l'uso del simbolo Energy Star da parte dell'United States Environmental Protection Agency (US EPA) siano conformi al presente regolamento.
3. Laddove le disposizioni del presente regolamento risultino soddisfatte, gli Stati membri non possono né vietare né limitare l'immissione sul mercato delle apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per il fatto che rechino il simbolo Energy Star; tuttavia ciò non impedisce il divieto o la limitazione della apparecchiature non conformi eventuali altri requisiti della legislazione comunitaria.
4. Fatte salve eventuali norme comunitarie in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o altri accordi internazionali conclusi fra la Comunità europea e paesi terzi riguardo all'accesso al mercato comunitario, i prodotti contemplati dal presente regolamento che vengono immessi sul mercato comunitario possono essere sottoposti a prova per accertarne la conformità ai requisiti del presente regolamento.

*Articolo 5***Registrazione dei partecipanti al programma**

1. Le domande di partecipazione al programma possono essere presentate dai fabbricanti, dagli importatori e dai dettaglianti sia agli organismi nazionali, secondo quanto riportato nell'articolo 9, sia alla Commissione. Gli organismi nazionali trasmetteranno la domanda alla Commissione.
2. La decisione che autorizza un richiedente a diventare partecipante al programma verrà presa dalla Commissione, dopo aver verificato che il richiedente abbia acconsentito a conformarsi alle direttive per l'uso del simbolo riportate nell'allegato B dell'accordo.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 6***Promozione del simbolo Energy Star**

1. Gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i membri dell'EUESB, secondo quanto riportato nell'articolo 8, promuovono l'uso del simbolo Energy Star mediante azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione per i consumatori, i produttori, i dettaglianti ed il pubblico, sostenendo in tal modo lo sviluppo del programma Energy Star.
2. Per incoraggiare l'acquisto di prodotti Energy Star, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità europea, nonché altre autorità pubbliche a livello nazionale, utilizzano, senza pregiudizio alla legge comunitaria, le specifiche Energy Star nella definizione dei propri requisiti relativi ai prodotti per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

*Articolo 7***Altri programmi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia**

1. Sia i programmi facoltativi esistenti negli Stati membri che quelli nuovi possono coesistere con il programma Energy Star nella misura in cui siano stati riconosciuti o autorizzati dalle autorità degli Stati membri e si applichino ad obiettivi nazionali o regionali specifici, o introducano requisiti più severi di quelli stabiliti dal programma Energy Star.
2. La Commissione e gli Stati membri si impegnano a garantire il coordinamento necessario tra il programma Energy Star e i programmi nazionali negli Stati membri, in particolare, nella selezione dei gruppi di prodotti nonché nell'elaborazione e modifica delle specifiche.

*Articolo 8***European Union Energy Star Board**

1. La Commissione istituisce un consiglio Energy Star dell'Unione europea composto da rappresentanti degli organismi nazionali di cui all'articolo 9, come pure delle parti interessate, qui di seguito denominato «EUESB». L'EUESB contribuirà in particolare all'esame delle specifiche nonché dei gruppi di prodotti. L'EUESB fornirà altresì alla Commissione la consulenza sulle informazioni comuni e sulle campagne di educazione, coordinandole ove opportuno.

1. La Commissione istituisce un consiglio Energy Star dell'Unione europea composto da rappresentanti degli organismi nazionali di cui all'articolo 9, esperti nazionali per la politica energetica, come pure delle parti interessate, qui di seguito denominato «EUESB». L'EUESB contribuirà in particolare all'esame delle specifiche nonché dei gruppi di prodotti. L'EUESB fornirà altresì alla Commissione la consulenza sulle informazioni comuni e sulle campagne di educazione, coordinandole ove opportuno.

- 2a) Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e ogni anno successivo, l'EUESB elabora una relazione sullo stato della penetrazione sul mercato da parte di prodotti che utilizzano il logo Energy Star, e sullo stato della tecnologia disponibile per ridurre i consumi energetici.

PROPOSTA INIZIALE

2. La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie attività, l'EUESB osservi, nel rispetto di ogni gruppo di prodotti, una partecipazione equilibrata di tutte le relative parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come l'industria, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di protezione ambientale e le organizzazioni dei consumatori.

3. Il regolamento interno dell'EUESB è stabilito dalla Commissione.

*Articolo 9***Organismi nazionali**

Ogni Stato membro designa l'organismo o gli organismi (qui di seguito denominato/i «organismo nazionale» o «organismi nazionali») responsabile/i di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Laddove vengano designati più organismi nazionali, lo Stato membro determina i rispettivi poteri ed i requisiti di coordinamento ad essi applicabili.

*Articolo 10***Piano di lavoro**

In conformità degli obiettivi stabiliti nell'articolo 1, un piano di lavoro è stabilito dalla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e presentato al Consiglio e al Parlamento europeo, secondo le procedure previste dall'articolo 12, a seguito di una preventiva consultazione dell'European Union Energy Star Board (EUESB). Il piano di lavoro contempla una strategia per lo sviluppo del programma Energy Star che si articolerà nei successivi tre anni:

- gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e dell'ambiente, e la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star dovrebbe conseguire a livello comunitario;
- un elenco di massima dei gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'inclusione nel programma Energy Star;
- piani per le campagne educative e promozionali e altre azioni necessarie, che dovranno essere cofinanziate prevalentemente dal programma SAVE;
- piani per il coordinamento e la cooperazione tra il programma Energy Star e altri programmi facoltativi di etichettatura negli Stati membri.

Il piano di lavoro è rivisto periodicamente.

PROPOSTA MODIFICATA

2b) La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie attività, l'EUESB osservi, nel rispetto di ogni gruppo di prodotti, una partecipazione equilibrata di tutte le relative parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come l'industria, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di protezione ambientale e le organizzazioni dei consumatori.

Invariato

4. La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo sulle attività dell'EUESB.

Invariato

Il piano di lavoro è rivisto periodicamente. La prima revisione avviene entro dodici mesi dalla presentazione della relazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Il piano di lavoro viene quindi rivisto su base annuale.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 11

Invariato

Procedure di modifica dell'accordo

Allo scopo di riesaminare le specifiche e i gruppi di prodotti che rientrano nell'accordo e prima di presentare una bozza di proposta o rispondere all'US EPA in conformità alle procedure stabilite nell'accordo, occorre intraprendere i seguenti passi:

1. la Commissione può avviare la procedura di propria iniziativa o su richiesta dell'EUESB. Se del caso, la Commissione presenta all'EUESB una richiesta di formulazione di proposte relative alla modifica delle specifiche, nonché dei gruppi di prodotti che rientrano nel programma Energy Star. Nella richiesta è indicata una scadenza per il completamento del lavoro. La Commissione, nel redigere la richiesta, tiene debito conto del piano di lavoro previsto all'articolo 10.
2. La Commissione presenta tale richiesta all'EUESB ogniqualvolta riceve una proposta di modifica dall'US EPA.
3. In base alla richiesta, l'EUESB redige una proposta di modifica delle specifiche e dei gruppi di prodotti che rientrano nel programma Energy Star, tenendo conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché delle tecnologie disponibili intese a ridurre il consumo di energia, secondo quanto stabilito nell'articolo X dell'accordo.
4. In occasione dei negoziati con l'US EPA, la Commissione tiene conto della proposta di modifica delle specifiche e dei gruppi di prodotti presentata dall'EUESB.
4. In occasione dei negoziati con l'US EPA, la Commissione tiene conto della proposta di modifica delle specifiche e dei gruppi di prodotti presentata dall'EUESB. In tale contesto essa rispetta l'obiettivo di specifiche di qualità elevate, tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili per ridurre i consumi energetici esaminate nella relazione dell'EUESB ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a).
5. Una volta conclusi i negoziati in conformità della procedura stabilita dalla decisione del Consiglio, la Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale la nuova serie di specifiche e di gruppi di prodotti che rientrano nel programma Energy Star.

*Articolo 12***Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi**

1. Il simbolo Energy Star viene utilizzato soltanto sui prodotti contemplati dall'accordo ed in conformità delle linee direttrici di utilizzazione del simbolo contenute nell'allegato B dell'accordo.
2. Gli Stati membri applicano meccanismi intesi ad assicurare la conformità con le disposizioni del presente regolamento.

PROPOSTA INIZIALE

3. È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o fuorviante, o l'utilizzazione di etichette o simboli suscettibile di ingenerare confusione con il simbolo Energy Star introdotto dal presente regolamento.

4. In caso di mancata conformità con le disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano sanzioni efficaci, commisurate e dissuasive e comunicano queste ultime alla Commissione.

*Articolo 13***Informazioni**

Ogni Stato membro garantisce che i consumatori e le imprese siano informati, mediante strumenti adeguati, di quanto segue:

- a) gli obiettivi del programma Energy Star;
- b) i gruppi di prodotti interessati;
- c) le specifiche relative ad ogni gruppo di prodotti;
- d) le procedure di registrazione da seguire per partecipare al programma Energy Star;
- e) l'organismo o gli organismi nazionali dello Stato membro.

Gli Stati membri possono inserire il seguente testo esplicativo accanto al simbolo: «Assegnato a prodotti che soddisfano i requisiti di efficienza energetica del programma Energy Star».

*Articolo 14***Attuazione**

Gli Stati membri, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, informano la Commissione delle misure adottate per garantire la conformità al regolamento. .

*Articolo 15***Revisione**

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e rima dell'eventuale rinnovo dell'accordo, la Commissione esamina il programma Energy Star alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento.

PROPOSTA MODIFICATA

Ogni Stato membro garantisce che i consumatori e le imprese siano informati, mediante strumenti adeguati, di quanto segue, preferibilmente mediante un breve opuscolo da accludere all'apparecchiatura al momento della vendita:

Invariato

Gli Stati membri, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, informano la Commissione delle misure adottate per garantire la conformità al regolamento. Sono adottate opportune misure per garantire che tutti gli Stati membri facciano il possibile per promuovere il ricorso al programma di etichettatura Energy Star.

Invariato

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione elabora e presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione nella quale passa in rassegna l'efficienza energetica delle OCTE commercializzate nell'UE, fornisce una valutazione dell'efficacia del programma Energy Star e propone, se necessario, misure supplementari a detto programma. Prima dell'eventuale rinnovo dell'accordo, la Commissione esamina il programma Energy Star alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento, verificando in particolare se i requisiti d'Energy Star siano sufficientemente ambiziosi e se sia stato possibile far valere in misura sufficiente gli interessi dell'Unione europea nel dialogo con gli Stati Uniti.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Ove opportuno, la Commissione propone modifiche al presente regolamento, in particolare, nel caso in cessazione dell'accordo.

Invariato

*Articolo 16***Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

ALLEGATO I

SIMBOLO ENERGY STAR

In bianco e nero



Versione a colori

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/26)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 158 def. — 2000/0121(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 20 marzo 2001)

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 240.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni

Soppresso

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Invariato

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'elevato numero di sinistri che coinvolgono navi portarinfuse e delle perdite in vite umane che ne conseguono, devono essere adottate nuove misure al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti marittimi.
- (2) Indagini sulle cause dei sinistri di navi portarinfuse rivelano che la caricazione e la scaricazione di carichi alla rinfusa solidi, se non realizzate correttamente, possono causare danni dovuti a sollecitazioni eccessive della struttura o danneggiamenti meccanici degli elementi strutturali nelle stive di carico. La sicurezza delle navi portarinfuse può essere migliorata adottando misure volte a ridurre il rischio di danni strutturali e di perdite dovuti ad operazioni di caricazione e di scaricazione irregolari.
- (3) A livello internazionale, l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato, nel quadro di diverse risoluzioni della sua Assemblea, una serie di raccomandazioni sulla sicurezza delle navi portarinfuse, relative all'interfaccia nave/porto in generale ed alle operazioni di carica-zione/scaricazione in particolare.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (4) Nella sua risoluzione A.862(20), l'IMO ha adottato un Codice (BLU) di buone pratiche sulla sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse ed ha invitato i governi contraenti ad applicare queste regole il più rapidamente possibile e ad informare l'IMO in merito a tutti i casi di inadempimento delle stesse. Nella stessa risoluzione l'IMO ha inoltre esortato i governi contraenti sul cui territorio sono situati i terminali di caricazione/scaricazione di rinfuse solide ad adottare disposizioni legislative che garantiscano l'applicazione di una serie di principi essenziali necessari all'attuazione delle regole di detto Codice.
- (5) Considerata la dimensione globale dei traffici delle portarinfuse per carichi solidi, l'incidenza delle operazioni di caricazione e di scaricazione sulla sicurezza delle navi ha conseguenze transfrontaliere. La definizione di azioni atte a prevenire i naufragi imputabili a operazioni di caricazione e di scaricazione irregolari sarà realizzata in modo ottimale a livello comunitario in quanto gli Stati membri non possono adottare singolarmente misure adeguate ed efficaci.
- (6) L'azione a livello comunitario rappresenta il modo più efficace per definire requisiti e procedure armonizzati al fine di dare attuazione alle raccomandazioni IMO previste nella risoluzione A.862(20) e al Codice di buone pratiche per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse.
- (7) In considerazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, una direttiva costituisce lo strumento giuridico appropriato in quanto stabilisce un quadro di riferimento per l'applicazione obbligatoria ed uniforme da parte degli Stati membri dei requisiti e delle procedure per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse, lasciando nel contempo gli Stati membri liberi di scegliere le modalità di attuazione più consone al loro ordinamento interno. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva non eccede i limiti di quanto è necessario per perseguire le sue finalità.
- (8) La protezione delle navi portarinfuse e dei loro equipaggi può essere migliorata riducendo i rischi che le operazioni di caricazione e di scaricazione presso i terminali per rinfuse solide si svolgono irregolarmente. Per realizzare tale obiettivo, è necessario definire procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra la nave ed il terminale, stabilendo criteri di idoneità applicabili a tali navi e terminali.
- (9) Al fine di migliorare la sicurezza delle navi portarinfuse senza provocare distorsioni della concorrenza, è necessario definire procedure e criteri di idoneità armonizzati applicabili a tutte le navi, a prescindere dalla bandiera battuta, ed a tutti i terminali della Comunità presso i quali tali navi fanno scalo per le operazioni di caricazione o di scaricazione di rinfuse solide.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (10) Le navi portarinfuse che fanno scalo presso i terminali per caricare o scaricare rinfuse solide devono essere idonee a realizzare tali operazioni. Nell'interesse della sicurezza delle stesse, i terminali devono accertarsi che le navi in approdo soddisfino i pertinenti criteri di idoneità del Codice BLU.
- (11) I terminali devono essere in grado di ospitare le operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse e, a tal fine, devono anch'essi soddisfare i criteri di idoneità del summenzionato Codice BLU per quanto riguarda le strutture di ormeggio, le apparecchiature di movimentazione e di pesatura dei carichi, le modalità di formazione e le condizioni di lavoro del loro personale.
- (12) Per migliorare la cooperazione e la comunicazione con il comandante della nave in merito alle operazioni di caricazione/scaricazione di rinfuse solide, i terminali devono designare un loro delegato e consegnare al comandante della nave opuscoli informativi sui requisiti applicabili presso il terminale ed il porto, come previsto dal Codice BLU.
- (13) La definizione, l'attuazione ed il mantenimento di un sistema di gestione della qualità ad opera dei terminali garantirebbero che le procedure di cooperazione e di comunicazione e le operazioni di caricazione e di scaricazione siano programmate e realizzate nel rispetto di un quadro di riferimento armonizzato, che sia riconosciuto a livello internazionale e che possa essere oggetto di audit. Ai fini di un suo riconoscimento sul piano internazionale, il sistema di gestione della qualità deve basarsi sulla serie di norme ISO 9000 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione.
- (14) Affinché le operazioni di caricazione e di scaricazione vengano correttamente preparate, definite di comune accordo e realizzate in modo tale da evitare di mettere a repentaglio la sicurezza delle strutture della nave, è necessario che le responsabilità del comandante e del delegato del terminale siano definite conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione SOLAS, della risoluzione IMO A.862(20) e del Codice BLU. A tal fine è inoltre opportuno stabilire procedure che consentano di preparare, concordare e realizzare le operazioni di caricazione o di scaricazione come previsto dalle disposizioni dei summenzionati strumenti internazionali.
- (13) La definizione, l'attuazione ed il mantenimento di un sistema di gestione della qualità ad opera dei terminali garantirebbero che le procedure di cooperazione e di comunicazione e le operazioni di caricazione e di scaricazione siano programmate e realizzate nel rispetto di un quadro di riferimento armonizzato, che sia riconosciuto a livello internazionale e che possa essere oggetto di audit. Ai fini di un suo riconoscimento sul piano internazionale, il sistema di gestione della qualità deve basarsi sulla serie di norme ISO 9000 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione. Per consentire ai nuovi terminali costruiti successivamente alla data di applicazione della direttiva di ottenere le necessarie certificazioni è importante provvedere affinché possa essere loro rilasciata una certificazione provvisoria, limitata nel tempo, a condizione che tali terminali dimostrino di avere l'intenzione di dare attuazione al sistema di gestione della qualità.
- Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (15) Poiché è interesse della Comunità dissuadere le navi non conformi alle norme dal frequentare i porti europei, le competenze del delegato del terminale dovrebbero comprendere anche l'obbligo di notificare alle autorità di controllo dello Stato di approdo qualsiasi carenza rilevata a bordo di una nave portarinfuse che possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di caricazione o di scaricazione.
- (16) È necessario che le autorità competenti degli Stati membri siano autorizzate ad impedire o ad interrompere le operazioni di caricazione o di scaricazione qualora vi siano indicazioni che queste potrebbero mettere a repentaglio tale sicurezza. Le autorità competenti sono inoltre chiamate ad intervenire nell'interesse della sicurezza quando il comandante della nave ed il delegato del terminale sono in disaccordo in merito all'applicazione di tali procedure.
- (17) È necessario definire procedure che garantiscano che i danni verificatisi durante le operazioni di caricazione e di scaricazione siano notificati, e, ove necessario, riparati. Qualora tali danni possano compromettere la sicurezza o la navigabilità della nave, la decisione in merito alla necessità e all'urgenza delle riparazioni incombe congiuntamente alle autorità di controllo dello Stato di approdo e all'amministrazione dello Stato di bandiera. Data la perizia tecnica necessaria per adottare tale decisione, le autorità summenzionate possono rivolgersi ad un organismo riconosciuto perché proceda all'ispezione del danno e si pronunci in merito alla necessità di procedere alle riparazioni.
- (18) Il controllo dell'applicazione della presente direttiva può essere migliorato istituendo un sistema di sorveglianza negli Stati membri che consenta anche di realizzare visite senza preavviso durante le operazioni di caricazione o di scaricazione. I risultati di queste attività di monitoraggio forniranno utili indicazioni in merito all'efficacia dei requisiti e delle procedure armonizzate stabiliti dalla presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

- (15) Poiché è interesse della Comunità dissuadere le navi non conformi alle norme dal frequentare i porti europei, le competenze del delegato del terminale dovrebbero comprendere anche l'obbligo di notificare alle autorità di controllo dello Stato di approdo e al comandante qualsiasi carenza rilevata a bordo di una nave portarinfuse che possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di caricazione o di scaricazione.
- (16) È necessario che le autorità competenti degli Stati membri siano tenute ad impedire o ad interrompere le operazioni di caricazione o di scaricazione qualora vi siano chiare indicazioni che queste potrebbero mettere a repentaglio tale sicurezza. Le autorità competenti sono inoltre chiamate ad intervenire nell'interesse della sicurezza quando il comandante della nave ed il delegato del terminale sono in disaccordo in merito all'applicazione di tali procedure. È importante che le autorità competenti non abbiano un interesse commerciale nel terminale di caricazione/scaricazione del porto in questione. Gli Stati membri dovranno essere in grado di conferire alle autorità di controllo dello Stato di approdo la facoltà di applicare le disposizioni di controllo previste dalla direttiva.
- (17) È necessario definire procedure che garantiscano che i danni verificatisi durante le operazioni di caricazione e di scaricazione siano notificati agli organi interessati, tra cui le società di classificazione, e, ove necessario, riparati. Qualora tali danni possano compromettere la sicurezza o la navigabilità della nave, la decisione in merito alla necessità e all'urgenza delle riparazioni incombe alle autorità di controllo dello Stato di approdo in consultazione con l'amministrazione dello Stato di bandiera e il comandante. Data la perizia tecnica necessaria per adottare tale decisione, le autorità summenzionate possono rivolgersi ad un organismo riconosciuto perché proceda all'ispezione del danno e si pronunci in merito alla necessità di procedere alle riparazioni.
- Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (19) Nella risoluzione A.797(19) relativa alla sicurezza delle navi che trasportano carichi alla rinfusa solidi, l'IMO ha invitato le autorità dello Stato di approdo a confermare che i terminali di caricazione e di scaricazione di rinfuse solide soddisfano i requisiti dei codici e delle raccomandazioni dell'IMO in materia di cooperazione nave/terra. La notificazione all'IMO dell'adozione della presente direttiva costituisce un'adeguata risposta a questo invito e nel contempo un chiaro segnale all'attenzione della comunità marittima internazionale dell'impegno dell'Unione europea a sostenere le iniziative varate a livello internazionale per migliorare la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse.
- (20) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.
- (21) Talune disposizioni della presente direttiva devono poter essere modificate secondo detta procedura al fine di renderle conformi agli atti internazionali e comunitari adottati, modificati o posti in applicazione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e ai fini di attuare le procedure stabilite dalla presente direttiva, nei limiti del suo campo di applicazione.
- (22) Le norme della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'introduzione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza della salute di lavoratori sul luogo di lavoro ⁽²⁾ e le sue pertinenti direttive particolari si applicano interamente al lavoro relativo alle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della presente direttiva è il miglioramento della sicurezza delle navi portarinfuse che fanno scalo nei terminali della Comunità per effettuare operazioni di caricazione o di scaricazione di carichi alla rinfusa solidi, riducendo i rischi di sollecitazioni eccessive o di danni materiali alla nave durante le operazioni di caricazione o di scaricazione, mediante la definizione di quanto segue:

1. criteri di idoneità delle navi e dei terminali;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra le navi e i terminali.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

La presente direttiva si applica:

1. a tutte le navi portarinfuse, a prescindere dalla bandiera battuta, che fanno scalo presso un terminale per caricare o scaricare carichi alla rinfusa solidi;
2. a tutti i terminali situati nel territorio degli Stati membri.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva e dei suoi allegati, valgono le seguenti definizioni:

- 1) «convenzioni internazionali», le convenzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 95/21/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in vigore;
- 2) «Convenzione SOLAS del 1974», la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché i relativi protocolli e modifiche, in vigore;
- 3) «Codice BLU», il Codice di buone pratiche per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse, quale figura in allegato alla risoluzione A.862 (20) dell'Assemblea IMO del 27 novembre 1997, nella versione modificata;
- 4) «nave portarinfuse», la nave portarinfuse quale definita nella regola IX/1.6 della Convenzione SOLAS 1974, nell'interpretazione della risoluzione 6 della Conferenza SOLAS del 1997, vale a dire:
 - una nave ad un ponte con scivoli alti e bassi negli spazi destinati al carico e adibita principalmente al trasporto alla rinfusa di carichi solidi, o
 - una nave mineraliera, ossia una nave di trasporto marittimo ad un ponte, con due paratie longitudinali ed un doppio fondo sotto tutta l'area di carico, adibita al trasporto di minerali di ferro nelle sole stive centrali, o
 - una nave mista quale definita alla regola II-2/3.27 della Convenzione SOLAS del 1974;

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- | | |
|---|--|
| <p>5) «carico alla rinfusa secco» o «carico alla rinfusa solido», il carico alla rinfusa solido di cui alla regola XII/1.4 della Convenzione SOLAS del 1974, ad eccezione delle granaglie;</p> <p>6) «granaglie», le granaglie definite alla regola VI/8.2 della Convenzione SOLAS del 1974;</p> <p>7) «terminale»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile attrezzata ed utilizzata per la caricaione o la scaricazione di carichi alla rinfusa solidi su o da navi portarinfuse;</p> <p>8) «gestore del terminale», il proprietario di un terminale o qualsiasi altro organismo o persona che assume la responsabilità della gestione del terminale per conto del proprietario;</p> <p>9) «delegato del terminale», la persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilità generale e l'autorità per sorvegliare le operazioni di caricaione o di scaricazione di una determinata nave portarinfuse realizzate presso il terminale;</p> <p>10) «comandante», la persona che ha il comando di una nave portarinfuse o un ufficiale di bordo designato dal comandante per le operazioni di caricaione o di scaricazione;</p> <p>11) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio (1);</p> <p>12) «amministrazione dello Stato di bandiera», le autorità competenti dello Stato del quale la nave portarinfuse è autorizzata a battere la bandiera;</p> <p>13) «autorità di controllo dello Stato di approdo», l'autorità competente di uno Stato membro autorizzata ad esercitare le disposizioni in materia di controllo previste dalla direttiva 95/21/CE;</p> <p>14) «autorità competente», l'autorità pubblica nazionale, regionale o locale di uno Stato membro abilitata dalla legislazione nazionale ad attuare ed a controllare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative alla sicurezza delle operazioni di caricaione o di scaricazione di carichi alla rinfusa solidi nei terminali;</p> <p>15) «informazioni sul carico», le informazioni richieste ai sensi della regola VI/2 della Convenzione SOLAS del 1974;</p> <p>16) «piano di caricaione o di scaricazione», il piano di cui alla regola VI/7.3 della Convenzione SOLAS del 1974, elaborato in base al modello che figura in allegato 2 del Codice BLU;</p> | <p>9) «delegato del terminale», qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilità generale e l'autorità per sorvegliare i preparativi, lo svolgimento e il completamento delle operazioni di caricaione o di scaricazione di una determinata nave portarinfuse effettuate dal gestore del terminale;</p> <p>Invariato</p> |
|---|--|

(1) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

PROPOSTA INIZIALE

- 17) «checklist di sicurezza nave/terra», la «checklist» di sicurezza nave/terra di cui alla sezione 4 del Codice BLU, elaborato in base al modello che figura in allegato 3 di tale codice;
- 18) «dichiarazione della massa volumica del carico alla rinfusa solido», le informazioni sulla massa volumica del carico che devono essere fornite in applicazione della regola XII/10 della Convenzione SOLAS del 1974.

*Articolo 4***Requisiti relativi all'idoneità delle navi portarinfuse**

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i gestori dei terminali verifichino l'idoneità delle navi portarinfuse a caricare o scaricare rinfuse solide, comprovandone la conformità alle disposizioni dell'allegato I.

*Articolo 5***Requisiti relativi all'idoneità dei terminali**

In relazione ai terminali, gli Stati membri garantiscono quanto segue:

1. che siano conformi alle disposizioni dell'allegato II;
2. che designino un proprio rappresentante per ciascuna nave portarinfuse che faccia scalo presso il terminale per caricare o scaricare rinfuse solide;
3. che elaborino opuscoli informativi contenenti i requisiti del terminale e le esigenze delle autorità competenti, nonché le informazioni relative al porto e al terminale elencate nell'allegato I, del Codice BLU e distribuiscano tali opuscoli ai comandanti delle navi portarinfuse che fanno scalo presso il terminale per caricare o scaricare rinfuse solide;
4. che elaborino, attuino e operino un sistema di gestione della qualità che sia certificato conformemente alle norme ISO 9001:2000 e sia oggetto di revisione conformemente alla norma ISO 10011:1991.

*Articolo 6***Competenze dei comandanti e dei delegati dei terminali**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano rispettati ed applicati i seguenti principi relativi alle competenze dei comandanti e dei delegati dei terminali:

PROPOSTA MODIFICATA

2. che designino un proprio/propri rappresentante/rappresentanti per ciascuna nave portarinfuse che faccia scalo presso il terminale per caricare o scaricare rinfuse solide;

Invariato

4. che elaborino, attuino e operino un sistema di gestione della qualità che sia certificato conformemente alle norme ISO 9001:2000 e sia oggetto di revisione conformemente alla norma ISO 10011:1991. Ai terminali di nuova costruzione può essere rilasciato un certificato provvisorio, di validità non superiore a 12 mesi. Il terminale in questione deve tuttavia dimostrare di avere l'intenzione di attuare un sistema di gestione della qualità conformemente alla norma ISO 9001:2000.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

1. Competenze del comandante:

- a) Il comandante è responsabile in qualsiasi momento della sicurezza delle operazioni di carica e di scarica della nave portarinfuse posta sotto il suo comando.
- b) Il comandante comunica con sufficiente anticipo al terminale l'ora prevista di arrivo della nave presso il terminale in questione, nonché le informazioni di cui all'allegato III.
- c) Prima di procedere alla carica di rinfuse solide, il comandante si accerta di aver ricevuto le informazioni riguardanti il carico previste dalla regola VI/7.2 della Convenzione SOLAS del 1974 e, ove necessario, una dichiarazione relativa alla massa volumica del carico. Tali informazioni sono riportate in un formulario di dichiarazione del carico configurato come previsto nell'allegato 5 del Codice BLU.
- d) Prima dell'inizio e durante le operazioni di carica o di scarica, il comandante assolve gli obblighi di cui all'allegato IV.

2. Competenze del delegato del terminale:

- a) Una volta ricevuta la prima notificazione dell'ora di arrivo prevista della nave, il delegato del terminale comunica al comandante le informazioni di cui all'allegato V.
- b) Il delegato del terminale si accerta che al comandante siano state comunicate quanto prima possibile le informazioni contenute nel formulario di dichiarazione del carico.
- c) Il delegato del terminale comunica senza indugio all'autorità di controllo dello Stato di approdo le carenze rilevate a bordo di una nave portarinfuse che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di carica o di scarica di carichi alla rinfusa solidi.
- d) Prima dell'inizio e durante le operazioni di carica o di scarica, il delegato del terminale assolve gli obblighi di cui all'allegato VI.

- c) Il delegato del terminale comunica senza indugio all'autorità di controllo dello Stato di approdo e al comandante le carenze rilevate a bordo di una nave portarinfuse che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di carica o di scarica di carichi alla rinfusa solidi.

Invariato

*Articolo 7***Procedure di cooperazione tra le navi portarinfuse ed i terminali**

Gli Stati membri verificano l'applicazione delle seguenti procedure nelle operazioni di carica o di scarica di rinfuse solide:

PROPOSTA INIZIALE

1. Prima di caricare o scaricare rinfuse solide, il comandante concorda con il delegato del terminale un piano di carica-zione o di scaricazione conforme alle disposizioni della regola VI/7.3 della Convenzione SOLAS del 1974. Il piano di carica-zione o di scaricazione si configura come previsto nell'allegato II del Codice BLU. Il comandante ed il delegato del terminale confermano il loro accordo firmando il piano. Qualsiasi modifica dello stesso è preparata, accettata e concordata dalle due parti sotto forma di nuovo piano. Il piano pattuito e ogni sua successiva revisione sono conservati a bordo della nave e presso il terminale per un periodo di sei mesi. Copia del piano è inoltre depositata presso l'autorità competente.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di carica-zione o di scaricazione, il comandante e il delegato del terminale compilano e firmano la «checklist» di sicurezza nave/terra nel rispetto delle indicazioni dell'allegato IV del Codice BLU.
3. In ogni momento deve essere stabilita e mantenuta un'effi-cace comunicazione tra la nave ed il terminale, onde rispon-dere alle richieste di informazione sulle operazioni di cari-cazione o di scaricazione e garantire una rapida reazione qualora il comandante o il delegato del terminale ordini l'interruzione di dette operazioni.
4. Il comandante e il delegato del terminale dirigono le ope-razioni di carica-zione o di scaricazione nel rispetto del piano concordato. Il delegato del terminale è responsabile della carica-zione o della scaricazione delle rinfuse solide nel rispetto dell'ordine di riempimento delle stive, della quantità e della rata di carica-zione o di scaricazione prevista nel piano. Egli si attiene a quanto previsto dal piano di cari-cazione o di scaricazione concordato, salvo previa consulta-zione del comandante ed accordo scritto di quest'ultimo.
5. Al termine delle operazioni di carica-zione o di scaricazione, il comandante ed il delegato del terminale convengono per iscritto che tali operazioni si sono svolte conformemente al piano, ivi comprese eventuali variazioni rispetto allo stesso. In caso di scaricazione, l'accordo comprende anche un do-cumento che attesti che le stive di carico sono state svuotate e pulite conformemente alle richieste del comandante e che riporti qualsiasi eventuale danno subito dalla nave, nonché, se del caso, le riparazioni effettuate.

PROPOSTA MODIFICATA

1. Prima di caricare o scaricare rinfuse solide, il comandante concorda con il delegato del terminale un piano di carica-zione o di scaricazione conforme alle disposizioni della regola VI/7.3 della Convenzione SOLAS del 1974. Il piano di carica-zione o di scaricazione si configura come previsto nell'allegato II del Codice BLU. Il comandante ed il delegato del terminale confermano il loro accordo firmando il piano. Qualsiasi modifica dello stesso che secondo una delle parti possa compromettere la sicurezza della nave o del suo equi-paggio è preparata, accettata e concordata dalle due parti sotto forma di nuovo piano. Il piano pattuito e ogni sua successiva revisione sono conservati a bordo della nave e presso il terminale per un periodo di sei mesi. Copia del piano è inoltre depositata presso l'autorità competente.

Invariato

4. Il comandante e il delegato del terminale dirigono le ope-razioni di carica-zione o di scaricazione nel rispetto del piano concordato. Il delegato del terminale è responsabile della carica-zione o della scaricazione delle rinfuse solide nel rispetto dell'ordine di riempimento delle stive, della quantità e della rata di carica-zione o di scaricazione prevista nel piano. Il delegato del terminale si attiene a quanto previsto dal piano di carica-zione o di scaricazione concordato, salvo previa consultazione del comandante ed accordo scritto di quest'ultimo.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 8***Ruolo delle autorità competenti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi i diritti e gli obblighi del comandante di cui alla regola VI/7.7 della Convenzione SOLAS del 1974, le loro autorità competenti abbiano il diritto di impedire o di interrompere le operazioni di caricazione o di scaricazione di carichi alla rinfusa solidi qualora vi siano indicazioni che queste possano mettere a repentaglio la sicurezza della nave .

2. In caso di disaccordo tra il comandante e il delegato del terminale in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, l'autorità competente interviene, ove necessario, nell'interesse della sicurezza e dell'ambiente marino.

*Articolo 9***Riparazione dei danni verificatisi durante le operazioni di caricazione o di scaricazione**

1. Eventuali danni alle strutture o alle apparecchiature della nave verificatisi durante le operazioni di caricazione o di scaricazione sono segnalati dal delegato del terminale al comandante e, se necessario, riparati.

2. Qualora il danno possa compromettere la capacità strutturale o la tenuta stagna dello scafo, ovvero delle macchine essenziali della nave, l'amministrazione dello Stato di bandiera, o un organismo da questa riconosciuto che agisca in suo nome, e l'autorità di controllo dello Stato di approdo ne sono informate perché decidano se sia necessaria una riparazione immediata o se questa possa essere rinviata. La decisione è adottata dall'autorità di controllo dello Stato di approdo tenendo conto del parere dell'amministrazione dello Stato di bandiera o dell'organismo da questa riconosciuto che agisce in suo nome.

3. Ai fini della decisione di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo dello Stato di approdo può far ricorso ad un organismo riconosciuto perché effettui un'ispezione del danno e si pronunci in merito alla necessità di una riparazione immediata o alla possibilità di un suo rinvio.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi i diritti e gli obblighi del comandante di cui alla regola VI/7.7 della Convenzione SOLAS del 1974, le loro autorità competenti siano tenute a impedire o interrompere le operazioni di caricazione o di scaricazione di carichi alla rinfusa solidi qualora vi siano chiare indicazioni che queste possano mettere a repentaglio la sicurezza della nave o dell'equipaggio.

Invariato

1. Eventuali danni alle strutture o alle apparecchiature della nave verificatisi durante le operazioni di caricazione o di scaricazione sono segnalati dal delegato del terminale al comandante e, se necessario, riparati. Detti danni vanno del pari segnalati alla competente società di classificazione.

2. Qualora il danno possa compromettere la capacità strutturale o la tenuta stagna dello scafo, ovvero delle macchine essenziali della nave, l'amministrazione dello Stato di bandiera, o un organismo da questa riconosciuto che agisca in suo nome, e l'autorità di controllo dello Stato di approdo ne sono informate. La decisione circa la necessità o meno di una riparazione immediata è adottata dall'autorità di controllo dello Stato di approdo tenendo conto dell'eventuale parere dell'amministrazione dello Stato di bandiera o dell'organismo da questa riconosciuto che agisce in suo nome, nonché del parere espresso dal comandante. Qualora si ritenga necessario procedere ad una riparazione immediata, tale riparazione dovrebbe essere effettuata con soddisfazione del comandante prima che la nave lasci il porto.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 10***Sorveglianza ed elaborazione delle relazioni**

1. Gli Stati membri accertano regolarmente l'osservanza dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'articolo 7. Tale sorveglianza comprende anche ispezioni senza preavviso durante le operazioni di carica o di scarica.

2. Gli Stati membri presentano ogni due anni alla Commissione una relazione sui risultati delle attività di sorveglianza. Tale relazione contiene anche una valutazione dell'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra le navi portarinfuse ed i terminali previste dalla presente direttiva. La relazione è consegnata entro il 30 aprile dell'anno che segue il biennio su cui verte la relazione stessa.

1. Gli Stati membri accertano regolarmente l'osservanza dell'articolo 5, punto 1 e punto 4, dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 7. La procedura di sorveglianza comporta ispezioni senza preavviso durante le operazioni di carica o di scarica.

Invariato

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione e sull'applicazione del sistema previsto dalla presente direttiva, in base alle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2. Detta relazione valuta inoltre se sia necessario che gli Stati membri continuino a fornire le relazioni previste dal paragrafo 2.

*Articolo 11***Notificazione all'IMO**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'informare l'IMO dell'adozione della presente direttiva, fanno riferimento al punto 1.7 dell'allegato della risoluzione IMO A.797(19) del 23 novembre 1995 relativa alla sicurezza delle navi che trasportano carichi alla rinfusa solidi.

Invariato

*Articolo 12***Procedura del comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 13***Procedura di modificazione**

1. Le definizioni, i riferimenti alle convenzioni ed ai codici internazionali, nonché alle risoluzioni ed alle circolari dell'IMO, alle norme ISO ed agli atti comunitari, nonché gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al fine di adeguarli agli atti internazionali e comunitari adottati, modificati o entrati in vigore dopo l'adozione della presente direttiva, lasciando immutato il campo di applicazione della presente direttiva.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, possono essere adottate ed incorporate nell'articolo 7 e negli allegati disposizioni relative all'attuazione delle procedure stabilite dalla presente direttiva, lasciando immutato il campo di applicazione della presente direttiva.

*Articolo 14***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

*Articolo 15***Attuazione e decorrenza di applicazione**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva [entro i 18 mesi che seguono la sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2003 .

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro i 18 mesi che seguono la sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore della direttiva.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 17***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

REQUISITI DI IDONEITÀ OPERATIVA DELLE NAVI PORTARINFUSE ALLA CARICAZIONE E ALLA SCARICAZIONE DI RINFUSE SOLIDE

(cfr. articolo 4)

Le navi portarinfuse che fanno scalo presso i terminali degli Stati membri per caricarvi o scaricarvi rinfuse solide devono essere ispezionate al fine di verificarne la conformità ai seguenti requisiti di idoneità:

1. Le navi devono disporre di stive di carico e di boccaporti di dimensioni sufficienti e di configurazione tale da consentire la caricazione, lo stivaggio, il livellamento e la scaricazione di rinfuse solide in condizioni soddisfacenti.
2. I numeri di identificazione dei portelli delle stive di carico devono essere quelli menzionati nel piano di caricazione/scaricazione. La posizione, le dimensioni ed i colori di tali numeri devono essere chiaramente visibili ed identificabili da parte dell'operatore dei macchinari di movimentazione del terminale.
3. I portelli delle stive di carico, i sistemi di manovra dei boccaporti ed i dispositivi di sicurezza devono essere in buono stato di funzionamento ed essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti.
4. Il funzionamento delle luci di sbandamento di cui è eventualmente dotata la nave deve essere collaudato prima delle operazioni di caricazione/scaricazione.
5. Qualora sia necessaria la presenza a bordo di un misuratore di carico omologato, tale strumento deve essere certificato ed in grado di calcolare le sollecitazioni durante le operazioni di caricazione/scaricazione.
6. Se la nave è dotata di apparecchiature di movimentazione del carico, queste devono essere certificate, mantenute ed utilizzate esclusivamente sotto la sorveglianza generale di personale della nave debitamente qualificato.
7. Tutti i propulsori e le macchine ausiliarie devono essere in un buono stato di funzionamento.
8. Le apparecchiature di coperta necessarie per le operazioni di attracco e di ormeggio devono funzionare ed essere in buone condizioni.

ALLEGATO II

REQUISITI DI IDONEITÀ DEI TERMINALI ALLA CARICAZIONE E ALLA SCARICAZIONE DI RINFUSE SOLIDE

(cfr. articolo 5, paragrafo 1)

1. I gestori dei terminali autorizzano le operazioni di caricazione/scaricazione di rinfuse solide delle sole navi portarinfuse in grado di approdare lungo le strutture di caricazione/scaricazione del terminale in condizioni di sicurezza, tenendo conto del fondale al posto di ormeggio, delle dimensioni massime della nave, delle disposizioni in materia di approdo, dei parabordi, della sicurezza di accesso e delle possibili ostruzioni alle operazioni di caricazione/scaricazione.
2. Le apparecchiature di movimentazione del carico dei terminali devono essere debitamente certificate e mantenute in buono stato di funzionamento conformemente alle regole ed alle norme applicabili, nonché utilizzate solo da personale qualificato e, se necessario, in possesso dei necessari attestati.
3. I terminali devono utilizzare apparecchiature di pesatura del carico che siano correttamente mantenute e regolarmente collaudate e calibrate al fine di garantire una tolleranza di precisione massima dell'1 % rispetto alla quantità nominale richiesta per la gamma normale delle rate di caricazione.
4. Il personale del terminale deve essere addestrato a tutti gli aspetti della sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle portarinfuse, in funzione delle responsabilità di ciascuno. Il programma di formazione deve familiarizzare il personale con i rischi generalmente legati alle operazioni di movimentazione di rinfuse solide e con le conseguenze nefaste che operazioni svolte in modo irregolare potrebbero comportare per la sicurezza della nave.
5. I gestori dei terminali vigilano affinché il personale addetto alle operazioni di caricazione o di scaricazione sia provvisto e faccia uso di attrezzature di protezione individuali e usufruisca di periodi di riposo adeguati onde evitare incidenti dovuti alla stanchezza.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE IL COMANDANTE DEVE COMUNICARE AL TERMINALE

[cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]

1. L'ora di arrivo prevista della nave al largo del porto, non appena possibile. Tale comunicazione deve essere aggiornata quando necessario.
2. Al momento della prima comunicazione dell'ora di arrivo prevista:
 - a) nome, indicativo di chiamata, numero IMO, Stato di bandiera, porto di immatricolazione;
 - b) piano di caricazione/scaricazione che indichi la quantità di carico, lo stivaggio dai boccaporti, l'ordine di caricazione o di scaricazione, nonché la rata di caricazione per ogni versamento di rinfusa o la rata di ogni fase di scaricazione;
 - c) pescaggio all'arrivo e pescaggio previsto alla partenza;
 - d) tempo necessario per imbarcare o sbarcare la zavorra;
 - e) lunghezza fuori tutto della nave, baglio massimo e lunghezza dell'area di carico misurata dal portello anteriore del primo boccaporto prodiero al portello posteriore dell'ultimo boccaporto poppiere nei quali o dai quali le rinfuse devono essere caricate o scaricate;
 - f) distanza tra la linea di galleggiamento ed il primo boccaporto da caricare o scaricare e distanza tra la murata della nave e l'apertura del boccaporto;
 - g) posizione della scala dei barcarizzi;
 - h) tirante d'aria;
 - i) se del caso, informazioni e capacità dei sistemi di movimentazione del carico;
 - j) numero e tipo di gomene di ormeggio;
 - k) esigenze particolari riguardanti, ad esempio, il livellamento o la misura costante del tenore di acqua del carico;
 - l) informazioni in merito a qualsiasi riparazione necessaria che potrebbe ritardare l'approdo o l'inizio delle operazioni di caricazione/scaricazione, ovvero ritardare la partenza della nave al termine di tali operazioni;
 - m) qualsiasi altra informazione relativa alla nave richiesta dal terminale.

ALLEGATO IV

OBBLIGHI DEL COMANDANTE PRIMA E DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICAZIONE O DI SCARICAZIONE

[cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera d)]

Prima e durante le operazioni di caricazione o di scaricazione, il comandante provvede affinché:

1. le operazioni di caricazione/scaricazione delle rinfuse solide e le operazioni di imbarco o di sbarco d'acqua di zavorra si svolgano sotto il controllo dell'ufficiale di bordo competente;
2. la disposizione del carico e dell'acqua di zavorra sia verificata durante tutte le operazioni di caricazione o di scaricazione al fine di garantire che le strutture della nave non siano sottoposte ad eccessive sollecitazioni;
3. la nave sia mantenuta in posizione verticale o, qualora per motivi operativi sia necessario uno sbandamento, questo sia il più limitato possibile;
4. la nave rimanga ormeggiata in modo sicuro, tenendo in debito conto le condizioni atmosferiche locali e le previsioni meteorologiche;
5. un numero sufficiente di ufficiali e di membri dell'equipaggio rimanga a bordo per assistere alle operazioni di ormeggio o per qualsiasi altra situazione normale o di emergenza, tenendo conto della necessità che l'equipaggio disponga di periodi di riposo sufficienti onde evitare la stanchezza;
6. il delegato del terminale sia informato delle esigenze di livellamento del carico, le quali devono essere conformi alle procedure previste nel Codice BC;
7. il delegato del terminale sia informato delle esigenze della nave in materia di armonizzazione tra le procedure di imbarco/sbarco della zavorra e di caricazione/scaricazione delle rinfuse solide, nonché di eventuali variazioni rispetto al piano di imbarco/sbarco della zavorra o di qualsiasi altro aspetto che possa incidere sulla caricazione o la scaricazione del carico;
8. le rate di scaricazione dell'acqua di zavorra siano conformi a quanto stabilito nel piano di caricazione e non provochino l'allagamento della banchina o delle navi adiacenti. Qualora non sia pratico per la nave sbarcare tutta l'acqua di zavorra prima della fase di livellamento del processo di caricazione, il comandante decide con il delegato del terminale quando le operazioni di caricazione possono essere sospese e la durata di tali sospensioni;
9. vi sia accordo con il delegato del terminale in merito alle misure da adottare in caso di pioggia o di cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico potrebbe rappresentare un rischio in tale evenienza;
10. non siano effettuate lavorazioni a caldo, a bordo o in prossimità della nave quando questa è all'ormeggio, salvo autorizzazione del delegato del terminale e compatibilmente con i requisiti imposti dall'autorità competente;
11. sia mantenuta una stretta sorveglianza delle operazioni e della nave stessa durante le ultime fasi di caricazione o di scaricazione;
12. il delegato del terminale sia immediatamente avvertito qualora le operazioni di caricazione o di scaricazione abbiano provocato o possano provocare un danno o una situazione pericolosa;
13. il delegato del terminale sia avvertito prima di procedere alla regolazione dell'assetto finale della nave per consentire l'evacuazione del convogliatore;
14. lo scarico a tribordo corrisponda perfettamente allo scarico a babordo della stessa stiva onde evitare torsioni della struttura della nave;
15. al momento di zavorrare una o più stive si tenga conto della possibilità di fuoriuscita di vapori infiammabili dalle stive e siano prese le necessarie precauzioni prima di autorizzare lavorazioni a caldo accanto o sopra tali stive.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE IL TERMINALE DEVE COMUNICARE AL COMANDANTE

[cfr. articolo 6, paragrafo 2, lettera a)]

1. La designazione dell'ormeggio dove avverranno le operazioni di caricazione o di scaricazione ed i tempi previsti per l'approdo ed il completamento di tali operazioni (¹).
 2. Caratteristiche delle apparecchiature di movimentazione del carico, compresa la rata di caricazione o di scaricazione del terminale ed il numero di canali di carico o di scarico da utilizzare, nonché il tempo previsto per completare un'operazione di versamento del carico o, in caso di scaricazione, il tempo previsto per ogni fase di scarico.
 3. Caratteristiche del molo o della banchina di cui deve essere a conoscenza il comandante e in particolare la posizione di ostacoli fissi e mobili, dei parabordi, delle bitte di ormeggio e l'esistenza di particolari disposizioni in materia di ormeggio.
 4. Fondale minimo lungo il molo e nei canali di ingresso e di uscita del porto (¹);
 5. Densità dell'acqua al posto di ormeggio.
 6. Distanza massima tra il galleggiamento e la parte superiore dei battenti o delle mastre dei boccaporti, a seconda del valore pertinente per le operazioni di caricazione o di scaricazione, ed il tirante d'aria massimo.
 7. Disposizioni relative alle passerelle e all'accesso.
 8. Fianco della nave che sarà accostato al posto di ormeggio.
 9. Velocità massima autorizzata per l'avvicinamento alla banchina e disponibilità, tipo e potenza di traino dei rimorchiatori.
 10. Sequenza di carico delle diverse partite di merci ed eventuali restrizioni qualora non sia possibile procedere alla caricazione in qualsiasi ordine o depositare il carico in qualsiasi stiva a causa di specifici requisiti della nave.
 11. Qualsiasi caratteristica del carico che potrebbe rappresentare un rischio in caso di collocazione a contatto con altri carichi o residui di carico a bordo.
 12. Informazione preventiva sulle operazioni di caricazione o di scaricazione previste o sulle variazioni rispetto al piano di caricazione/scaricazione.
 13. Indicazioni relative alla presenza sul terminale di apparecchiature di movimentazione del carico fisse o ai limiti di movimento delle apparecchiature mobili.
 14. Gomene di ormeggio necessarie.
 15. Segnalazione di modalità di ormeggio inusuali.
 16. Eventuali limitazioni al carico o allo scarico della zavorra.
 17. Pescaggio massimo alla partenza autorizzato dall'autorità competente; e
- Qualsiasi altra informazione relativa al terminale richiesta dal comandante.

(¹) Le informazioni relative all'ora prevista di approdo e di partenza e al fondale al posto di approdo dovranno essere progressivamente aggiornate e comunicate al comandante man mano che vengono successivamente notificate le ore previste di arrivo. Le indicazioni relative al fondale minimo nei canali di ingresso e di uscita sono fornite dal terminale o, a seconda dei casi, dalle autorità portuali.

ALLEGATO VI

OBBLIGHI DEL DELEGATO DEL TERMINALE PRIMA E DOPO LE OPERAZIONI DI CARICAZIONE O DI SCARICAZIONE

[cfr. articolo 6, paragrafo 2, lettera d)]

Prima dell'inizio e durante le operazioni di caricazione o di scaricazione, il delegato del terminale:

1. comunica al comandante il nome dei membri del personale del terminale o dell'agente dello spedizioniere che saranno responsabili delle operazioni di caricazione o di scaricazione con i quali il comandante sarà in contatto, nonché le procedure per mettersi in rapporto con tali persone;
 2. prende tutte le precauzioni necessarie onde evitare danni alla nave dovuti alle attrezzature di movimentazione del carico e comunica al comandante eventuali danni verificatisi;
 3. per i carichi ad alta massa volumica o quando le benne sostengono carichi individuali molto voluminosi, comunica al comandante che la struttura della nave potrebbe subire forti sollecitazioni localizzate fino a quando il cielo della cisterna non sarà stato completamente ricoperto dal carico, soprattutto se questo può essere lasciato cadere da una certa altezza e se devono essere prese particolari precauzioni all'inizio della caricazione in ogni stiva;
 4. provvede a definire con il comandante tutte le fasi e tutti gli aspetti delle operazioni di caricazione o di scaricazione e ad informarlo di qualsiasi variazione rispetto alla rata di caricazione concordata ed al peso caricato in ogni versamento di rinfuse solide;
 5. registra il peso e la disposizione delle rinfuse solide caricate o scaricate e si accerta che il peso del carico nelle varie stive sia conforme a quanto previsto nel piano di caricazione/scaricazione;
 6. garantisce che le quantità di carico necessarie per ottenere il pescaggio e l'assetto di partenza consentano di evacuare tutto il carico e di svuotare i convogliatori del terminale una volta ultimate le operazioni di caricazione. A tal fine, il delegato del terminale comunica al comandante il tonnello nominale presente sul convogliatore del terminale ed eventualmente la necessità di procedere allo svuotamento del convogliatore al termine delle operazioni di caricazione;
 7. in caso di scaricazione, avverte il comandante quando si prevede di aumentare o di diminuire il numero di corridoi di scarico utilizzati e lo informa quando considera che le operazioni di scaricazione di una stiva siano state completate;
 8. vigila affinché non siano realizzati lavori a caldo a bordo o in prossimità della nave mentre questa è accostata al molo, salvo autorizzazione del comandante e compatibilmente con eventuali requisiti imposti dall'autorità competente.
-

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/27)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 109 def. — 2000/0139(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 21 marzo 2001)

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 220.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Nella risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali della Comunità ⁽¹⁾, il Consiglio ha indicato fra i principali obiettivi della politica postale della Comunità la riconciliazione della graduale e controllata apertura alla concorrenza del mercato postale con una garanzia durevole per quanto riguarda la fornitura del servizio universale.

(2) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽²⁾ ha fissato il quadro normativo per il settore postale a livello comunitario, ivi compresi i provvedimenti per garantire un servizio universale, la definizione di limiti massimi dei servizi postali che gli Stati membri hanno facoltà di riservare ai rispettivi fornitori del servizio universale in vista del mantenimento di tale universale servizio, e infine un calendario per le decisioni relative all'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato postale, ai fini della creazione di un mercato unico dei servizi postali.

⁽¹⁾ GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

PROPOSTA INIZIALE

- (3) L'articolo 16 del trattato sottolinea il ruolo dei servizi di interesse generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, come per promuovere la coesione territoriale e sociale; lo stesso articolo ribadisce inoltre la necessità di provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.
- (4) La risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 1999 ⁽¹⁾ e la successiva risoluzione del 18 febbraio 2000 ⁽²⁾ sottolineano l'importanza economica e sociale dei servizi postali e la necessità di mantenere un'elevata qualità del servizio universale.

- (5) Il Consiglio europeo riunitosi il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona ha formulato, nelle conclusioni della presidenza, due decisioni che si applicano ai servizi postali, per cui viene richiesta l'azione della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri in conformità alle rispettive competenze. Le azioni richieste sono: primo, definizione entro la fine del 2000 di una strategia per la rimozione delle barriere ai servizi, cioè ai servizi postali; secondo, accelerare la liberalizzazione in settori come quello dei servizi postali; l'obiettivo dichiarato è il raggiungimento di un mercato pienamente operativo dei servizi postali.

PROPOSTA MODIFICATA

- (4bis) I provvedimenti descritti devono essere concepiti in maniera tale da assicurare anche il raggiungimento delle funzioni sociali della Comunità ai sensi dell'articolo 2 del trattato - in particolare, un elevato livello occupazionale e di protezione sociale.

- (4ter) La rete postale rurale nelle regioni impervie ed isolate svolge un ruolo essenziale per integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale nonché per il mantenimento della coesione in termini sociali ed occupazionali. Inoltre, gli uffici postali rurali di cui sopra possono costituire una rete infrastrutturale d'importanza essenziale per consentire l'accesso universale alle nuove tecnologie delle telecomunicazioni.

Invariato

- (5bis) Anche il Consiglio europeo di Lisbona dei capi di Stato e di governo del marzo 2000 ha considerato d'importanza essenziale che, nel quadro del mercato interno e di un'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del trattato relative ai servizi d'interesse economico generale, ed alle imprese incaricate della gestione di tali servizi.

⁽¹⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 134.

⁽²⁾ Risoluzione B5-0116/2000; non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (6) La Commissione ha effettuato un riesame approfondito del settore postale della Comunità, ivi compresi studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici del settore, con estese consultazioni con le parti interessate.
- (7) Il settore postale della Comunità richiede un moderno quadro normativo mirante a potenziare il mercato interno dei servizi postali, per consentire al settore di competere con metodi di comunicazione alternativi e di soddisfare la crescita e la trasformazione della domanda degli utenti.
- (8) L'obiettivo di base di assicurare la prestazione durevole di un servizio universale al livello qualitativo richiesto dalla direttiva 97/67/CE e su base omogenea in tutta la Comunità può essere conseguito in condizioni di elevata efficienza garantite dalla libertà di prestazione di servizi in tale settore.
- (9) I vantaggi competitivi derivanti da una rete postale universale efficiente e in grado di rispondere alla domanda dei consumatori possono contribuire a controbilanciare eventuali costi addizionali sostenuti in seguito all'obbligo di prestazione di un servizio universale che non sono in grado di autofinanziarsi.
- (10) L'esperienza ha dimostrato che utilizzare esclusivamente i limiti di prezzo per determinare il valore aggiunto dei servizi espresso non è più praticamente possibile a causa dello sviluppo di servizi espresso a valore aggiunto al di sotto dei limiti di prezzo.
- (11) È quindi appropriato definire una categoria comprendente i «servizi speciali» che soddisfano speciali esigenze dei clienti; questa categoria dovrebbe comprendere tutti i servizi con le prestazioni accessorie richieste; tali servizi non devono essere riservati, indipendentemente dal peso o dal prezzo dei relativi invii. L'invio elettronico di posta al solo fine di stamparla a distanza non è sufficiente ad escluderla dall'area riservata.
- (12) L'aumento globale della domanda prevista a medio termine nel settore postale contribuirà a controbilanciare la perdita di una quota del mercato che potrebbe verificarsi per i fornitori del servizio universale in seguito all'ulteriore apertura del mercato stesso, salvaguardando pertanto ulteriormente il servizio universale.

Invariato

- (7) Il settore postale della Comunità richiede un moderno quadro normativo mirante in particolare a potenziare il mercato interno dei servizi postali. Una maggiore competitività dovrebbe consentire al settore di venire integrato con i metodi di comunicazione alternativi e migliorare ulteriormente la qualità del servizio in funzione della domanda degli utenti sempre più esigenti.
- (8) L'obiettivo di base di salvaguardare la prestazione durevole di un servizio universale al livello qualitativo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 97/67/CE e su base omogenea in tutta la Comunità può essere conseguito se, in questo settore, è mantenuta la possibilità di riserva di alcuni servizi, con, nel contempo, condizioni di elevata efficienza garantite da un grado sufficiente di libertà di prestazione di servizi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (13) Fra i fattori del cambiamento in materia occupazionale nel settore postale, i più importanti sono gli sviluppi tecnologici e le pressioni del mercato per una maggiore efficienza; fra i rimanenti fattori del cambiamento, l'apertura del mercato è destinata a svolgere un ruolo meno prominente; tale apertura contribuirà all'espansione delle dimensioni complessive dei mercati postali; eventuali riduzioni dei livelli del personale fra i fornitori del servizio universale dovute a tali fattori (o alla loro anticipazione) sono probabilmente destinate ad essere controbilanciate dalla risultante crescita occupazionale fra operatori privati e nuovi ingressi sul mercato.
- (14) È pertanto opportuno prevedere a livello comunitario un'apertura graduale e controllata alla concorrenza del mercato postale relativo alla corrispondenza che consenta a tutti i fornitori del servizio universale un tempo sufficiente per attuare gli ulteriori provvedimenti di modernizzazione e ristrutturazione richiesti per assicurare la loro funzionalità a lungo termine nell'ambito delle nuove condizioni del mercato; un opportuno periodo di tempo è inoltre necessario per consentire agli Stati membri di adattare i rispettivi sistemi normativi ad un ambiente più aperto; è quindi appropriato prevedere un approccio graduale all'ulteriore apertura del mercato, sulla base di una fase intermedia che rappresenti un'apertura significativa ma controllata del mercato, seguita da un riesame, e dalla proposta di un'ulteriore fase.
- (15) È opportuno assicurare che la prossima fase dell'apertura del mercato abbia natura sostanziale e sia realizzabile in pratica dagli Stati membri.
- (16) Una riduzione generale a 50 grammi dei limiti di peso dei servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale, combinata con la completa apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in uscita e dei servizi espresso, costituisce un passo relativamente semplice e controllato ma tuttavia significativo.
- (17) Gli invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 50 a 350 grammi rappresentano in media nella Comunità circa il 16 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale, gli invii di corrispondenza transfrontaliera in uscita ed i servizi espresso al di sotto del limite di prezzo rappresentano in media nella Comunità approssimativamente un ulteriore 4 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale.
- (18) Un limite di prezzo per i servizi suscettibili di essere riservati pari a due volte e mezzo la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza compreso nella prima categoria di peso della categoria normale più rapida è appropriato in combinazione, ove applicabile, con un limite di peso di 50 grammi.
- (19) Un limite di peso di 50 grammi per gli invii di corrispondenza ordinaria interna è pratico in quanto non presenta il rischio di violazioni mediante l'aumento artificioso del peso di singoli invii, in quanto gran parte di tali invii pesano meno di 20 grammi.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (20) La pubblicità diretta per corrispondenza rappresenta già in molti Stati membri un mercato in dinamica crescita, con prospettive sostanziali di ulteriore crescita, mentre negli Stati membri rimanenti la crescita potenziale è considerevole; la pubblicità diretta è già in gran parte aperta alla concorrenza in sei Stati membri; i miglioramenti a livello di elasticità del servizio e di prezzo che risulteranno dalla concorrenza permetteranno di migliorare la posizione della pubblicità diretta rispetto ai mezzi di comunicazione alternativi; ciò, a sua volta, è probabilmente destinato a portare alla comparsa di nuove categorie postali come indotto addizionale, e a rafforzare la posizione dell'industria postale nel suo complesso. Tuttavia, nella misura necessaria per garantire la prestazione del servizio universale, si deve prevedere che la pubblicità diretta per corrispondenza possa continuare ad essere riservata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo di cui sopra, pari a 50 grammi e due volte e mezzo la tariffa pubblica di base.
- (21) La posta transfrontaliera in uscita è già di fatto aperta alla concorrenza in gran parte degli Stati membri; il suo mantenimento nell'area riservata non è necessario per assicurare il servizio universale, in quanto rappresenta in media il 3 % del totale delle entrate postali; l'apertura de iure di tale segmento del mercato permetterebbe a operatori postali diversi di effettuare la raccolta, lo smistamento e il trasporto di tutta la posta transfrontaliera in uscita, e di consegnarla negli Stati membri, ma soltanto nella misura consentita dai regolamenti interni degli Stati membri in questione.
- (22) L'apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in entrata permetterebbe l'elusione del limite di 50 grammi in seguito al trasferimento della località di spedizione di una quota della posta nazionale all'ingrosso, con effetti imprevedibili; l'individuazione dell'origine degli invii di corrispondenza potrebbe presentare ulteriori difficoltà operative; un limite di peso di 50 grammi per la corrispondenza transfrontaliera ordinaria in entrata, come per la corrispondenza nazionale ordinaria, può considerarsi pratico in quanto non presenta rischi di elusione nella forma di cui sopra o con un aumento artificiale del peso dei singoli invii.
- (23) La definizione in questo momento di un calendario relativo all'ulteriore fase per il completamento del Mercato interno nei servizi postali è importante tanto per la funzionalità a lungo termine del servizio universale quanto per la prosecuzione dello sviluppo di un servizio postale moderno ed efficiente.
- (24) È opportuno prevedere un ulteriore periodo nell'ambito del quale gli Stati membri abbiano facoltà di continuare a riservare taluni servizi postali ai rispettivi fornitori del servizio universale; tali periodo addizionale permetterà ai fornitori del servizio universale di completare il processo di adattamento dei loro servizi e delle loro risorse umane a condizioni di maggiore concorrenza senza compromettere il loro equilibrio finanziario, e quindi senza compromettere la prestazione del servizio universale.
- (24) È opportuno continuare a prevedere la possibilità che gli Stati membri continuino a riservare taluni servizi postali ai rispettivi fornitori del servizio universale. Tali provvedimenti permetteranno ai fornitori del servizio universale di completare il processo di adattamento dei loro servizi e delle loro risorse umane a condizioni di maggiore concorrenza senza compromettere il loro equilibrio finanziario, e quindi senza compromettere la salvaguardia del servizio universale.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(25) È opportuno sia definire i nuovi limiti di peso e di prezzo ed i servizi ai quali tali limiti si applicano sia prevedere un ulteriore riesame e l'adozione di decisioni sull'ulteriore apertura del mercato.

Invariato

(26) I provvedimenti adottati da uno Stato membro per l'istituzione di fondi di compensazione o per qualsiasi relativa modifica riguardo al funzionamento, all'impiego o ai pagamenti, possono costituire un aiuto concesso da uno Stato membro o attraverso risorse di Stato in qualsiasi forma ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, e richiedono quindi la previa notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

(27) La possibilità di concessione di licenze a concorrenti nell'area del servizio universale può essere combinata con l'obbligo che i titolari di tali licenze contribuiscano alla prestazione del servizio universale.

(27a) La direttiva 97/67/CE ha stabilito il principio che gli Stati membri procedono a designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale con carattere giuridicamente separato ed operativamente indipendente dagli operatori postali. In vista della dinamica dei mercati postali europei, l'importanza del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione deve essere riconosciuto e potenziato. L'articolo 9 della direttiva citata permette agli Stati membri di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva.

(28) È appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione colleghino l'introduzione di tali licenze a requisiti tali da assicurare che i consumatori dei relativi servizi abbiano a disposizione procedure semplici, trasparenti e poco costose per eventuali reclami sia nel caso che i reclami interessino i servizi dei fornitori del servizio universale che quelli di altri operatori autorizzati, ivi compresi i titolari di licenze individuali. È inoltre appropriato garantire che gli utenti di tutti i servizi postali dispongano di dette procedure, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel servizio universale.

(28) È appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione colleghino l'introduzione di tali licenze a requisiti tali da assicurare che i consumatori dei relativi servizi abbiano a disposizione procedure semplici, trasparenti e poco costose per eventuali reclami sia nel caso che i reclami interessino i servizi dei fornitori del servizio universale che quelli di altri operatori autorizzati, ivi compresi i titolari di licenze individuali. È inoltre appropriato garantire che gli utenti di tutti i servizi postali dispongano di dette procedure, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel servizio universale. Tali procedure dovrebbero comprendere procedure per determinare la responsabilità in caso di perdita o danneggiamento degli invii.

(29) I fornitori del servizio universale prestano servizi, ad esempio a clienti commerciali, consolidatori postali per clienti diversi e autori di spedizioni all'ingrosso, che danno a tali clienti la possibilità di fare ingresso nei circuiti postali a condizioni e in punti diversi rispetto al normale servizio per la corrispondenza. Così facendo, i fornitori del servizio universale devono rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione sia per quanto concerne i terzi fra loro che fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. È anche necessario che tali servizi siano disponibili ai clienti residenziali in condizioni simili, data la necessità di non discriminazione nella prestazione dei servizi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

(30) È opportuno prevedere, alla luce delle denunce presentate nei confronti di taluni operatori in anni recenti, che gli Stati membri adottino norme tali da garantire che i fornitori del servizio universale non finanzino servizi all'esterno dell'area riservata con entrate provenienti da servizi compresi in tale area riservata, ad eccezione di quanto si dimostri strettamente necessario per il mantenimento di specifici obblighi del servizio universale, è pertanto appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione adottino norme a tal fine, e che comunichino tali norme alla Commissione.

(31) Tenuto conto delle modifiche, è opportuno posticipare fino al 31 dicembre 2006 la data di fine validità della direttiva 97/67/CE.

(32) La direttiva 97/67/CE deve pertanto essere modificata in conformità.

(33) La presente direttiva è ovviamente subordinata all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza e di libertà di prestazione dei servizi illustrate in dettaglio nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole della concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/67/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 20):

«20. I servizi speciali sono servizi chiaramente distinti dal servizio universale, che soddisfano particolari esigenze dei clienti e che offrono prestazioni accessorie a valore aggiunto non offerte dal servizio postale ordinario; tali prestazioni accessorie a valore aggiunto sono, ad esempio, la consegna su appuntamento, l'opzione di effettuare modifiche in transito alla destinazione o ai destinatari oppure in caso di mancata consegna alla destinazione primaria, la possibilità di seguire l'iter degli invii e di localizzarli in transito, l'orario di consegna garantito, più di un tentativo di consegna, o la consegna secondo le priorità o l'ordine sequenziale specificato dal cliente.

La raccolta a domicilio senza nessuna delle dette prestazioni accessorie non costituisce servizio speciale.

PROPOSTA MODIFICATA

(30) È opportuno prevedere, alla luce delle denunce presentate nei confronti di taluni operatori in anni recenti, che gli Stati membri adottino norme tali da garantire che i fornitori del servizio universale non finanzino servizi all'esterno dell'area riservata con entrate provenienti da servizi compresi in tale area riservata, ad eccezione di quanto si dimostri strettamente necessario per il mantenimento di specifici obblighi del servizio universale, come definiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 97/67/CE, con gli emendamenti della presente direttiva. È pertanto appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione adottino norme a tal fine, e che comunichino tali norme alla Commissione.

Invariato

⁽¹⁾ GU C 39 del 6.2.1998, s. 2.

PROPOSTA INIZIALE

La trasmissione e/o ricezione elettronica a fini di smistamento, stampa e/o preparazione della posta non viene considerata servizio addizionale.

La posta per espresso costituisce un servizio speciale che, oltre alla maggiore rapidità e affidabilità di raccolta, trasporto e consegna, è caratterizzato dalla prestazione in tutto o in parte dei seguenti servizi addizionali: raccolta presso l'indirizzo del mittente, consegna al destinatario in persona o suo rappresentante autorizzato, garanzia di consegna entro una determinata data, possibilità di cambiamento di destinazione e di destinatario in transito, conferma al mittente dell'avvenuta consegna, possibilità di seguire l'iter degli invii e di localizzarli in transito, trattamento personalizzato per i clienti e offerta di una gamma di servizi in funzione delle richieste.»

2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a riservare alcuni servizi postali di base al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii ordinari di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 50 grammi. Questo limite di peso non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida.

Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso ed al prezzo.

Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro i limiti di peso e di prezzo di cui al primo comma.

2. Gli invii di corrispondenza transfrontaliera in uscita, scambio di documenti e servizi speciali (compreso il servizio espresso) non possono essere riservati.

Per quanto riguarda i servizi speciali, l'invio elettronico di posta al solo fine della stampa a distanza non è sufficiente per escludere il monopolio sulla posta transfrontaliera in entrata.

3. Quale fase ulteriore verso il completamento del mercato interno dei servizi postali, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, un'ulteriore apertura del mercato postale con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

La Commissione presenta una proposta a tal fine entro la fine del 2004, previo riesame del settore incentrato in particolare sulla necessità di garantire la prestazione del servizio universale in maniera appropriata in un ambiente di mercato competitivo.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del suddetto riesame.»

3) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione sia per quanto riguarda le tariffe che le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti.

Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti residenziali in condizioni simili.»

4) All'articolo 12 è aggiunto il seguente trattino:

«— il trasferimento di sovvenzioni ad elementi del servizio universale non compresi nell'area riservata a partire da entrate ricavate da servizi compresi nell'area riservata è vietato, salvo nella misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono strettamente necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale imposti nell'area competitiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione adottano i necessari provvedimenti, che notificano alla Commissione.»

PROPOSTA MODIFICATA

3) All'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

«— Qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione sia per quanto riguarda le tariffe che le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti.

Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti residenziali in condizioni simili.»

4) All'articolo 12 è aggiunto il sesto trattino:

Invariato

4a) L'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri assicurano la definizione di procedure trasparenti, semplici e a basso costo per rispondere ai reclami degli utenti, particolarmente in casi riguardanti perdite, furti, danni o mancato rispetto delle norme sulla qualità del servizio (comprese le procedure per determinare la responsabilità nei casi in cui siano coinvolti più di un operatore).»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5) All'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri assicurano che detto principio sia anche applicato ai beneficiari di servizi postali che non rientrano nel servizio universale.»

Invariato

6) All'articolo 27, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio

(2001/C 180 E/28)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 157 def. — 2001/0081(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'armonizzazione della politica in materia di visti costituisce una misura importante ai fini dell'instaurazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto per quanto attiene all'attraversamento delle frontiere.

(2) I fogli utilizzati per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio non rispondono attualmente ai necessari requisiti di sicurezza; pertanto è necessario armonizzare il modello di foglio utilizzabile per tali fogli al fine di renderli più sicuri.

(3) Il modello uniforme deve contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione; esso deve inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.

(4) Il presente regolamento definisce solo le caratteristiche generali del modello; esse dovranno essere integrate da altre prescrizioni tecniche che devono rimanere segrete onde evitare contraffazioni e falsificazioni e che non possono includere dati personali o riferimenti agli stessi; la competenza ad adottare tali prescrizioni aggiuntive deve essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato istituito in forza dell'articolo 6 del regolamento n. 1683/95 del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽¹⁾.

(5) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di

foglio per l'apposizione di un visto, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo; ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.

(6) Per quanto attiene ai dati personali da riportare nel modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto, si deve garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.10.1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.

(7) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione firmato con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

(8) Poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento hanno portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, esse vanno adottate applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della menzionata decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini del presente regolamento, per «foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto» si intende il documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro a una persona titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da tale Stato, nel quale le autorità competenti di tale Stato appongono un visto.

2. Il foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto è conforme al modello illustrato nell'allegato.

3. Qualora il titolare di tale documento sia accompagnato da una o più persone a suo carico, spetta allo Stato membro decidere se rilasciare fogli separati al titolare e ad ognuna delle persone a suo carico.

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto saranno adottate applicando la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, con riferimento a:

- a) requisiti di sicurezza, compresi elevati criteri anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) le condizioni di conservazione dei modelli al fine di prevenirne il furto;
- c) le condizioni di compilazione del modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto;
- d) le altre condizioni necessarie ai fini dell'uso dei fogli di modello uniforme.

Articolo 3

Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa dei suoi fogli per l'apposizione di un visto. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto, la sua emissione ed il suo utilizzo si conformano alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 24.10.95 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

Fatte salve le suddette disposizioni, la persona cui è stato rilasciato il foglio per l'apposizione di un visto ha il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

Il modello uniforme di foglio non deve contenere alcuna informazione leggibile tramite lettore ottico.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della stessa.

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

Articolo 6

Gli Stati membri rilasciano fogli per l'apposizione di un visto di modello uniforme al più tardi due anni dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a). L'introduzione del modello uniforme per tali fogli non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni rilasciate tramite altri modelli, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

ALLEGATO

Name of Member State
Nom de l'État membre

Form for affixing a visa
Formulaire pour apposer le visa

No:

Issuing authority:
Autorité de délivrance:

.....

.....

.....

Stamp
Tampon

Date:

Date: Signature
Signature

Enter the holder's surname, forename(s), date of birth and passport number if the passport number is not indicated in the machine-readable area.
Indiquez le nom, prénom, date de naissance du titulaire et le n° du passeport, si ce n'est pas indiqué dans la zone lisible à la machine.

VISA sticker

Il testo stampato è in inglese e francese. Lo Stato membro di rilascio può aggiungere altre lingue. Tuttavia, le parole «Foglio per l'apposizione di un visto» e «Visto-autoadesivo», nonché il nome dello Stato membro di rilascio e le istruzioni possono comparire in qualsiasi lingua.



Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

(2001/C 180 E/29)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 157 def. — 2001/0082(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione, oltre che agli Stati membri, il diritto di iniziativa in vista dell'adozione di misure volte ad una politica armonizzata in materia di immigrazione.
- (2) Il Consiglio europeo straordinario di Tampere ha sottolineato la necessità di una politica armonizzata in materia di immigrazione, alla luce delle disposizioni del trattato relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi.
- (3) L'azione comune del 16 dicembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (97/11/GAI) ⁽¹⁾ conferma la necessità di armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi.
- (4) L'azione comune 97/11/GAI deve essere sostituita da un atto della Comunità.
- (5) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione; ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione illegale ed il soggiorno irregolare; esso deve inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
- (6) Il presente regolamento definisce solo le caratteristiche del modello che non hanno carattere di segretezza; esse dovranno essere integrate da altre prescrizioni che devono rimanere segrete onde evitare contraffazioni e falsificazioni e che non possono contenere dati personali o riferimenti agli stessi; la competenza ad adottare tali prescrizioni aggiuntive deve essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regio-

lamento n. 1683/95 del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽²⁾.

- (7) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di permesso di soggiorno, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo; per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (8) Per quanto attiene ai dati personali da riportare nel modello uniforme di permesso di soggiorno, si deve garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.10.1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.
- (9) Poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento hanno portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, esse vanno adottate applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della menzionata decisione.
- (10) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione firmato con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi sono conformi ad un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme può essere utilizzato come autoadesivo o documento a sé stante. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, in particolare le informazioni sull'eventuale permesso di lavoro della stessa.

⁽²⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 7 del 10.1.1997, pag. 1.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per

- a) «permesso di soggiorno» un'autorizzazione rilasciata dall'autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, ad eccezione:
- i) dei visti;
 - ii) dei permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo.
- b) «cittadino di un paese terzo» una persona che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 2

Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno saranno adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

- a) ulteriori requisiti di sicurezza, compresi elevati criteri anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) le condizioni di conservazione dei modelli al fine di prevenirne il furto;
- c) le condizioni di compilazione del modello uniforme per i permessi di soggiorno;
- d) le altre condizioni necessarie ai fini dell'introduzione di permessi di soggiorno di modello uniforme.

Articolo 3

Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa dei suoi permessi di soggiorno di modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il modello di permesso di soggiorno, la sua emissione ed il suo utilizzo si conformano alle disposizioni della direttiva 95/46/CE.

Fatte salve le suddette disposizioni, la persona cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ha il diritto di verificare i dati

personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

Il permesso di soggiorno non deve contenere alcuna informazione leggibile tramite lettore ottico diversa da quelle previste nell'allegato e da quelle indicate nel relativo documento di viaggio.

Articolo 5

Il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che siano:

- familiari di cittadini dell'Unione europea che esercitano il loro diritto di libera circolazione;
- cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della stessa.

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

Articolo 7

Gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a).

A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce l'azione comune 97/11/GAI.

L'introduzione del modello uniforme per i permessi di soggiorno non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni rilasciate tramite altri modelli, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

ALLEGATO

a) **Descrizione**

Il presente documento verrà prodotto sotto forma di autoadesivo, se possibile di formato ID 2, ovvero come documento a sé stante nel formato ID1 o ID2. Esso deve essere conforme alle prescrizioni tecniche stabilite dal documento OACI sui visti suscettibili di lettura meccanizzata (Documento 9303 parte 2) o sui documenti di viaggio suscettibili di lettura meccanizzata (Documento 9303 parte 3). Esso contiene le seguenti menzioni:

1. La denominazione del documento (permesso di soggiorno), che figura nella o nelle lingue dello Stato membro di rilascio (*).
2. Il numero del documento — con una speciale protezione di sicurezza e preceduto da una lettera di identificazione.
3. 1. *Campo «Nome»:* Cognome e nome/nomi, vanno inseriti in quest'ordine (*).
4. 2. *Campo «valido fino a»:* va iscritta la corrispondente data di validità o, se del caso, un'espressione che ne precisa la validità illimitata.
5. 3. *Campo «Luogo/data del rilascio»:* vanno iscritti luogo e data del rilascio del permesso di soggiorno (*).
6. 4. *Campo «tipo di permesso»:* va iscritto il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino straniero (*). Per i familiari di un cittadino dell'Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, tale permesso deve contenere la menzione «familiare».
7. 5.-9. *Campo «annotazioni»:* gli Stati membri possono inserire dati e indicazioni per uso nazionale e necessari in base al diritto nazionale sui cittadini di paesi terzi, compresi i dati relativi all'eventuale permesso di lavoro (*).
8. *Campo «Data/Firma/Autorizzazioni»:* possono essere inseriti — se necessario — la firma e il sigillo dell'autorità emittente e/o del titolare del documento.
9. In questa zona figura — immagine prestampata — l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e a garanzia dell'origine nazionale.
10. Questa casella è riservata allo spazio per la lettura ottica da utilizzare in base alle direttive OACI.
11. Nello spazio di questa casella è riportato esclusivamente il nome del corrispondente Stato membro. La stampa di tale scritta non deve danneggiare lo spazio per la lettura ottica.
12. In questa zona figura un effetto di immagine latente metallizzata con il corrispondente codice alfabetico dello Stato membro, se si tratta di un autoadesivo o di una pagina cartacea non plastificata.
13. In questa zona figura un OVD (cinerama o segno analogo).
14. Se il permesso di soggiorno è costituito da un documento a sé stante, in questa casella viene apposta la fotografia da assicurare con una pellicola OVD (cinepellicola o altra pellicola di sicurezza).
15. Se si tratta di un documento a sé stante la parte posteriore deve prevedere delle caselle per le seguenti informazioni aggiuntive:
 - data/luogo di nascita (*)
 - cittadinanza (*)
 - sesso (*)
 - annotazioni (*).

Può essere altresì indicato l'indirizzo del titolare del permesso (*).

(*) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino.

b) Colore, procedimento di stampa

Gli Stati membri stabiliscono il colore ed il procedimento di stampa nel rispetto del modello uniforme definito nel presente allegato e delle prescrizioni tecniche che saranno definite in conformità dell'articolo 2 del regolamento.

c) Materiali

La carta utilizzata per i permessi di soggiorno contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti:

- assenza di azzurrante ottico,
- filigrana bitonale,
- reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica,
- fibre colorate (parzialmente visibili, parzialmente fluorescenti ai raggi UV),
- piastrine fluorescenti agli UV.

Se una carta incorporata riservata all'iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente di materiale plastico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la pagina cartacea. L'assenza di elementi di sicurezza a livello di materiale deve essere compensata da misure a livello di stampa, che vadano oltre le norme minime elencate in appresso, dall'impiego di elementi otticamente variabili (OVD = optically variable device) o da adeguate tecniche di emissione. Le caratteristiche di sicurezza essenziali del materiale devono essere di tipo uniforme.

d) Tecniche di stampa

Possono essere adottate le seguenti tecniche di stampa:

- stampa di fondo:
 - arabeschi bicolori,
 - colorazione iridata fluorescente,
 - sovrastampa fluorescente agli UV,
 - motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione.
- Sui supporti cartacei e sugli autoadesivi devono essere impiegati colori reattivi.

La grafica della pagina anteriore (recto) del documento deve permettere una differenziazione rispetto alla pagina posteriore (verso).

- Stampa del formulario:
 - con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo).
- Numerazione:
 - mediante stampa (per quanto possibile, con caratteri speciali e con inchiostro fluorescente in reazione agli UV) o, nelle carte incorporate, integrata con la stessa tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati. Se si utilizza un autoadesivo, è obbligatorio l'uso di stampa con caratteri speciali e con inchiostro fluorescente.

Qualora sia usato un autoadesivo o un foglio cartaceo non plastificato, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine latente, la microstampa e un inchiostro otticamente variabile. Per i documenti composti interamente di materiale plastico devono essere impiegati anche elementi supplementari di sicurezza otticamente variabili, almeno mediante l'uso di inchiostro con proprietà otticamente variabili o con misure equivalenti. Le caratteristiche di sicurezza essenziali della stampa devono essere di tipo uniforme.

e) Tecniche di protezione contro la riproduzione

Un elemento otticamente variabile (OVD) o equivalente deve essere usato per gli autoadesivi o per la pagina anteriore del permesso di soggiorno, e consistere di microstrutture di diffrazione ottica (cinegramma o equivalente) integrate nella pellicola apposta a caldo o collocate come copertura OVD o, sugli autoadesivi o su una pagina cartacea non plastificata, quale OVD metallizzato (con calcografia in sovrastampa).

f) Tecniche di emissione

Per assicurare una adeguata protezione dei permessi di soggiorno contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, sarà necessario in futuro che i dati personali, compresi la fotografia, la firma del titolare, se figura nella pagina dei dati personali, nonché i dati essenziali siano integrati nel materiale del documento. La fotografia non dovrà più essere apposta secondo i metodi tradizionali.


È possibile utilizzare le seguenti tecniche:

- stampa laser
- procedimento di termotrasferimento
- stampa a getto d'inchiostro
- procedimento fotografico
- incisione laser.


Per garantire una sufficiente sicurezza dei dati iscritti contro tentativi di alterazione occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo con pellicola di sicurezza otticamente variabile nei casi di stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici.

g) In relazione ai punti c), d) ed e), gli Stati membri hanno facoltà di introdurre ulteriori criteri di sicurezza, purché essi siano conformi alle decisioni già adottate in materia.

Le prescrizioni tecniche e le caratteristiche di sicurezza devono corrispondere ai criteri e alle specifiche definite dal regolamento (CE) 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di documento a sé stante

Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo



Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

(2001/C 180 E/30)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 157 def. — 2001/0080(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1683/95 ⁽¹⁾ istituisce un modello uniforme per i visti.
- (2) È necessario poter definire delle norme comuni relative all'uso del modello, in particolare norme comuni relative alla compilazione e ad elevati requisiti di sicurezza per la conservazione dei modelli.
- (3) Le norme comuni relative all'uso del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi falsi o falsificati.
- (4) La competenza ad adottare tali norme comuni va conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95. Atteso che le misure necessarie per l'attuazione del regolamento hanno portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esse devono essere adottate in applicazione della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione.
- (5) Risulta pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1683/95.
- (6) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione firmato con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 2 è sostituito come segue:

«Articolo 2

Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i visti saranno adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

- a) ulteriori requisiti di sicurezza, compresi elevati criteri anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) le condizioni di conservazione dei modelli per prevenirne il furto;
- c) le condizioni di compilazione del modello uniforme per i visti;
- d) le altre condizioni necessarie ai fini dell'introduzione di visti uniformi.»

- 2) L'articolo 6 è sostituito come segue:

«Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della stessa.
3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)

(2001/C 180 E/31)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 165 def. — 2001/0083(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2549/2000, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) ⁽¹⁾, sono destinate a garantire un grado di selettività degli attrezzi da pesca impiegati nel Mare d'Irlanda che consenta di ridurre a pochi esemplari il numero di individui giovani catturati.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, è proibito usare reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti interamente o in parte di pezze di rete a filo accoppiato e reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti da filo avente uno spessore superiore a 6 mm.
- (3) Tuttavia, recenti pareri scientifici confermano l'opinione dei pescatori, secondo cui un sacco e/o un avansacco costituiti da filo binato di spessore non superiore a 4 mm sono

tecnicamente equivalenti a un sacco e/o un avansacco quali attualmente definiti.

- (4) Alcuni pescatori chiedono di impiegare sacchi a filo binato.
- (5) L'articolo 3 del suddetto regolamento si riferisce a condizioni che erano valide soltanto nel 2000 e quindi può essere sostituito con un testo che contenga le modifiche richieste.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2549/2000 va quindi modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2549/2000 è sostituito dal seguente testo:

«Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, per la pesca con attrezzi trainati nel Mare d'Irlanda è consentito usare sacchi e/o avansacchi costituiti da pezze di rete a filo binato in cui lo spessore di ciascun filo non sia superiore a 4 mm.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria

(2001/C 180 E/32)

COM(2001) 168 def. — 2001/0086(COD)

(Presentata dalla Commissione il 27 marzo 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli ⁽¹⁾ ha rappresentato una tappa fondamentale del processo di istituzione di un quadro giuridico efficace per i sistemi di pagamento ed i sistemi di regolamento titoli. La sua attuazione ha dimostrato l'importanza di limitare il rischio sistemico che tali sistemi comportano, essendo soggetti a regimi giuridici diversi, e ha indicato i vantaggi che potrebbero derivare dall'emanazione di una regolamentazione comune riguardante le garanzie costituite nell'ambito di tali sistemi.
- (2) Nella sua comunicazione dell'11 maggio 1999 al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» ⁽²⁾ la Commissione si è impegnata ad elaborare, in stretta consultazione con gli esperti del settore e le autorità nazionali, altre proposte di misure legislative in materia di garanzie, atte a realizzare in questo settore progressi che vadano oltre quelli compiuti dalla direttiva 98/26/CE.
- (3) È necessario creare un regime comunitario per le garanzie fornite, sotto forma di titoli e contanti, con costituzione di pegno o tramite trasferimento del titolo di proprietà, compresi i contratti di pronti contro termine. Un siffatto regime favorirà l'integrazione e l'efficienza del mercato finanziario in termini di costi, nonché la stabilità del sistema finanziario dell'Unione europea e pertanto la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali nel mercato unico dei servizi finanziari. La presente direttiva ha per oggetto la costituzione di garanzie finanziarie tra due parti che stipulano un contratto di garanzia.

(4) Per migliorare la certezza giuridica dei contratti di garanzia, gli Stati membri devono garantire che talune disposizioni delle legislazioni nazionali sull'insolvenza non si applichino ai predetti contratti, in particolare quelle che ostacolerebbero il realizzo delle garanzie o porrebbero in dubbio la validità di tecniche attuali come la compensazione per close-out, l'integrazione della garanzia e la sostituzione della garanzia.

(5) Il principio stabilito dalla direttiva 98/26/CE, secondo il quale la legge applicabile in caso di garanzia consistente in strumenti in forma scritturale è quella del paese dove è ubicato il registro, il conto o il sistema di deposito centralizzato di pertinenza, dovrebbe essere esteso per garantire la certezza giuridica per quanto concerne l'uso transfrontaliero di tali strumenti come garanzie nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(6) Per limitare le formalità amministrative gravanti sugli operatori che utilizzano strumenti finanziari in forma scritturale come garanzie, l'unica condizione di validità da rispettare dovrebbe consistere nel notificare il diritto all'istituto presso il quale è aperto il conto e nel far registrare tale diritto dal predetto istituto; per i titoli al portatore la condizione di validità dovrebbe essere la consegna della garanzia.

(7) La semplificazione dell'uso delle garanzie consentita dalla riduzione degli oneri amministrativi promuoverà l'efficacia delle operazioni transfrontaliere che la Banca centrale europea e le Banche centrali degli Stati membri aderenti all'Unione economica e monetaria realizzano ai fini dell'attuazione della politica monetaria comune. Inoltre, anche l'esclusione dei contratti di garanzia dal campo di applicazione di alcune norme delle legislazioni sull'insolvenza favorirà, in senso ampio, il funzionamento della politica monetaria comune, in quanto gli operatori del mercato monetario riequilibrano tra loro la liquidità globale del mercato tramite operazioni transfrontaliere assistite da garanzie.

(8) La regola della *lex rei sitae*, secondo la quale l'esecuzione corretta e pertanto l'opponibilità ai terzi di un contratto di garanzia vengono valutate in base alla legge del paese nel quale è situata la garanzia, anche se si tratta di paese terzo, viene riconosciuta attualmente da tutti gli Stati membri. Occorre pertanto determinare l'ubicazione di una garanzia costituita da strumenti finanziari in forma scritturale. Se il beneficiario della garanzia dispone di un contratto di garanzia valido ed applicabile in virtù del diritto del paese nel quale è tenuto il conto di pertinenza, che si tratti o meno di uno Stato membro, l'opponibilità a qualunque titolo o diritto concorrente e l'escutibilità della garanzia sono disciplinate unicamente dalla legge di tale paese; si evita in questo modo l'incertezza giuridica derivante dalla possibile applicazione di qualunque altra legislazione non considerata.

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

⁽²⁾ COM(1999) 232 def.

- (9) L'obbligo degli Stati membri di garantire che talune disposizioni delle legislazioni nazionali sull'insolvenza non si applichino ai contratti di garanzia stipulati tra operatori comunitari e controparti di paesi terzi dovrebbe aumentare le possibilità di concludere tali accordi. Queste eccezioni dovrebbero pertanto applicarsi anche tra un datore di garanzia comunitario ed un beneficiario di un paese terzo.
- (10) L'applicabilità della compensazione per close-out dovrebbe essere protetta non soltanto come meccanismo di applicazione dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, compresi i contratti di pronti contro termine, ma anche, più in generale, ogniqualvolta la compensazione per close-out fa parte di un contratto di garanzia. Dovrebbero essere tutelate le sane pratiche di gestione del rischio utilizzate comunemente nei mercati finanziari, consentendo agli operatori di gestire e limitare su base netta le esposizioni derivanti da tutti i tipi di transazioni finanziarie, esposizione calcolata tramite la somma di tutte le esposizioni correnti stimate derivanti dalle transazioni pendenti con una data controparte, seguita dalla compensazione delle posizioni reciproche, in modo tale da ottenere un importo totale unico che sarà raffrontato al valore corrente della garanzia.
- (11) È necessario proteggere la sana pratica dei mercati finanziari, apprezzata dalle autorità di regolamentazione, in base alla quale gli operatori gestiscono e limitano il reciproco rischio di credito con sistemi di garanzia integrativa («top-up»); in base a questi sistemi l'esposizione e la garanzia sono misurate al loro valore di mercato corrente (mark-to-market) e gli operatori possono esigere successivamente un'integrazione della garanzia o restituire l'eventuale eccedenza della garanzia. Per contro, non va protetta la fornitura di garanzie integrative in caso di deterioramento della valutazione dell'affidabilità creditizia (rating) del datore della garanzia, per non contraddire l'impostazione di base delle legislazioni degli Stati membri in materia di insolvenza, che tende a scoraggiare le disposizioni che hanno l'effetto di migliorare la posizione di un creditore a seguito di un evento associato ad una situazione di insolvenza.
- (12) Per contenere il rischio sistemico sui mercati finanziari della Comunità, devono essere limitate le formalità che possono essere richieste per l'esecuzione di un contratto di garanzia. Le pene per la violazione di tali formalità non dovrebbero includere l'invalidazione del contratto di garanzia.
- (13) Dovrebbe essere possibile fornire garanzie in contante sia tramite il trasferimento del titolo di proprietà, sia tramite la costituzione di una garanzia reale, rispettivamente in forza del riconoscimento dei meccanismi di compensazione o grazie al pegno dell'importo in contante. Il datore della garanzia dovrebbe pertanto avere la facoltà di mantenere la proprietà del pegno in contante ed essere protetto in caso di fallimento del beneficiario della garanzia. Ciò è di particolare importanza nelle situazioni frequenti in cui il contante viene utilizzato al posto dei titoli.
- (14) Giacché le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della predetta decisione.
- (15) Il presente atto rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come principi generali del diritto comunitario ⁽²⁾.
- (16) In conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, l'obiettivo dell'azione proposta, ossia creare un regime minimo riguardante l'uso delle garanzie finanziarie, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può per contro essere perseguito meglio a livello comunitario in considerazione della portata e dell'effetto dell'azione stessa. La presente direttiva non va al di là di quanto è strettamente necessario per raggiungere tale obiettivo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce un regime comunitario relativo ai contratti di garanzia finanziaria conclusi tra il datore della garanzia ed il beneficiario di quest'ultima.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai contratti di garanzia finanziaria che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Il contratto deve essere stipulato o provato per iscritto e firmato dal datore della garanzia o per suo conto.
3. Il contratto deve contemplare quanto segue:
 - a) deve identificare la garanzia finanziaria alla quale si applica; a tal fine è sufficiente che il contratto identifichi il conto sul quale la garanzia finanziaria può essere accreditata di volta in volta;
 - b) deve descrivere le obbligazioni finanziarie per le quali viene fornita la garanzia. Se queste ultime consistono in una categoria o tipo specifico di obbligazioni, l'accordo deve descrivere detta categoria o detto tipo;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- c) se si tratta di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale e la garanzia finanziaria consiste totalmente o parzialmente in contante, deve stabilire che tale contante deve essere depositato presso il beneficiario della garanzia o trasferito a quest'ultimo, oppure che esso deve essere depositato presso un terzo che agisce per conto del beneficiario della garanzia o trasferito a detto terzo, oppure che esso deve essere depositato in un conto presso un terzo designato come conto soggetto al predetto contratto;
- d) se si tratta di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà e la garanzia finanziaria consiste totalmente o parzialmente in contante, deve stabilire che tale contante deve essere depositato presso il beneficiario della garanzia o trasferito a quest'ultimo o depositato presso un terzo che agisce per conto del beneficiario della garanzia o trasferito a detto terzo;
- e) se la garanzia finanziaria consiste totalmente o parzialmente in titoli al portatore, deve stabilire che tali titoli devono essere consegnati al beneficiario della garanzia o ad altra persona che funge da agente o depositario per conto del beneficiario della garanzia;
- f) se si tratta di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale e la garanzia consiste totalmente o parzialmente in strumenti finanziari in forma scritturale, deve stabilire che tali strumenti finanziari:
 - i) devono essere trasferiti su un conto titoli in garanzia; o
 - ii) devono essere tenuti e individuati in modo da indicare che sono tenuti per conto del datore della garanzia, ma soggetti al predetto contratto;
- g) se si tratta di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà e la garanzia finanziaria consiste totalmente o parzialmente in strumenti finanziari in forma scritturale, deve stabilire che questi ultimi devono essere trasferiti su un conto intestato al beneficiario della garanzia o ad un'altra persona designata dal beneficiario della garanzia.

4. Sia il datore della garanzia che il beneficiario della garanzia devono essere:

- a) un'autorità pubblica o una banca centrale; o
- b) un'istituzione finanziaria soggetta a vigilanza prudenziale; o
- c) una persona diversa da una persona fisica, la cui base patrimoniale supera i 100 milioni di euro o le cui attività lorde superano 1 miliardo di euro al momento in cui la garanzia finanziaria viene effettivamente consegnata; fa fede a tal fine il bilancio più recente elaborato da tale persona, purché non sia stato pubblicato più di 2 anni prima di tale momento.

5. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 9, la presente direttiva non si applica ad una garanzia finanziaria se e finché essa non è effettivamente consegnata, trasferita, detenuta o designata conformemente al disposto del contratto di garanzia.

6. Le obbligazioni finanziarie assistite da un contratto di garanzia finanziaria possono consistere totalmente o parzialmente:

- a) in obbligazioni future o condizionate (comprese quelle derivanti da un accordo quadro o da un accordo analogo);
- b) in obbligazioni nei confronti del beneficiario della garanzia assunte da una persona diversa dal datore della garanzia;
- c) in obbligazioni di categoria o tipo specificato, che possono sorgere di volta in volta.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «contratto di garanzia finanziaria»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale;
- b) «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto di pronti contro termine o un contratto con il quale il datore della garanzia finanziaria trasferisce la proprietà di tale garanzia al beneficiario di quest'ultima, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni finanziarie assistite;
- c) «contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale»: un contratto con il quale il datore della garanzia cede una garanzia finanziaria a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni finanziarie assistite, ed in base al quale il datore della garanzia conserva la proprietà di quest'ultima, a meno che e fino a quando la garanzia finanziaria venga trasferita o attribuita al beneficiario della garanzia o trasferita ad un terzo a seguito:
 - i) dell'esercizio dei diritti del beneficiario della garanzia in esito ad un evento determinante l'escussione della garanzia; o
 - ii) dell'esercizio del diritto di uso;
- d) «contratto di pronti contro termine»: un contratto con il quale il datore della garanzia vende strumenti finanziari o diritti relativi a strumenti finanziari al beneficiario della garanzia, in base ad un accordo con il quale il datore e il beneficiario della garanzia si impegnano rispettivamente ad acquistare e a vendere strumenti finanziari equivalenti ad una data futura (la «data di riacquisto») o su richiesta e ad un prezzo (il «prezzo di riacquisto») fissato nel contratto o conformemente alle prescrizioni di quest'ultimo; il contratto di pronti contro termine include una clausola in virtù della quale:
 - i) una parte è tenuta a trasferire integralmente all'altra la proprietà di una garanzia finanziaria, per mantenere un rapporto o margine determinato tra il valore corrente di mercato degli strumenti finanziari equivalenti che devono essere acquistati alla data di riacquisto e il prezzo di riacquisto; o
 - ii) il datore della garanzia ha il diritto di esigere, prima della data di riacquisto, che il beneficiario gli trasferisca integralmente la proprietà di strumenti finanziari equivalenti ad alcuni o a tutti gli strumenti venduti, in cambio del trasferimento integrale al beneficiario della garanzia della proprietà di altri strumenti finanziari a titolo di sostituzione;

- e) «datore della garanzia»: la parte che fornisce una garanzia finanziaria nell'ambito di un contratto di garanzia finanziaria, indipendentemente dal fatto che provenga o meno da uno Stato membro;
- f) «beneficiario della garanzia»: la parte che riceve una garanzia finanziaria nell'ambito di un contratto di garanzia finanziaria, indipendentemente dal fatto che provenga o meno da uno Stato membro;
- g) «garanzia finanziaria»: contante in qualunque valuta («garanzia in contante») e strumenti finanziari;
- h) «strumenti finanziari»: azioni ed altri titoli assimilabili ad azioni, obbligazioni ed altri titoli di credito negoziabili sul mercato dei capitali nonché qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un pagamento in contanti, quote di organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario e diritti relativi ad uno degli elementi precedenti;
- i) «obbligazioni finanziarie assistite»: in relazione ad un contratto di garanzia finanziaria, le obbligazioni per il cui adempimento viene fornita la garanzia finanziaria ed il cui adempimento conferisce al datore della garanzia il diritto di recuperare detta garanzia o di vedersi trasferire una garanzia equivalente;
- j) «garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale»: garanzia finanziaria che consiste in strumenti finanziari, la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto;
- k) «intermediario di pertinenza»: quando una garanzia viene fornita sotto forma di strumenti finanziari in forma scritturale nel quadro di un contratto di garanzia finanziaria, la persona presso la quale è tenuto il conto di pertinenza; questa persona può essere sia il datore della garanzia che il suo beneficiario;
- l) «conto di pertinenza»:
- i) in caso di garanzia in contante, il conto nel quale tale garanzia viene accreditata;
- ii) in caso di garanzia fornita sotto forma di strumenti finanziari in forma scritturale nel quadro di un contratto di garanzia finanziaria, il registro o il conto nel quale vengono iscritte le registrazioni con le quali la garanzia fornita sotto forma di strumenti finanziari in forma scritturale viene trasferita al beneficiario della garanzia o ceduta a suo favore;
- m) «conto titoli in garanzia»: quando una garanzia viene fornita sotto forma di strumenti finanziari in forma scritturale nel quadro di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale:
- i) un conto aperto presso l'intermediario di pertinenza a nome del beneficiario della garanzia finanziaria o di un terzo che agisce per conto del beneficiario della garanzia, designato come conto destinato a ricevere strumenti finanziari in forma scritturale dati in garanzia; o
- ii) un conto o sotto-conto aperto presso l'intermediario di pertinenza a nome del datore della garanzia o di un terzo che agisce per conto del datore della garanzia, sul quale è stato registrato il diritto conferito al beneficiario della garanzia da detto contratto;
- n) «garanzia equivalente»:
- i) quando la garanzia è costituita da un importo in contante, un pagamento dello stesso importo e nella stessa valuta;
- ii) quando la garanzia è costituita da strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione e con stesso importo nominale, stessa valuta e stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia finanziaria prevede il trasferimento di altre attività in caso di un evento che riguardi o influenzi strumenti finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre attività;
- o) «procedure di liquidazione»: procedure che implicano il realizzo delle attività e la distribuzione dei relativi proventi tra i creditori, gli azionisti o i soci secondo modalità appropriate e che comportano necessariamente l'intervento delle autorità amministrative o giudiziarie, compresi i casi in cui dette procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo di risanamento, siano esse basate o meno su un'insolvenza ed indipendentemente dal loro carattere facoltativo o obbligatorio;
- p) «provvedimenti di risanamento»: provvedimenti che implicano un intervento di organismi amministrativi o autorità giudiziarie e sono destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria e che incidono sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;
- q) «evento determinante l'escussione della garanzia»: evento il cui verificarsi dà diritto, in base al contratto di garanzia finanziaria, al beneficiario di una garanzia di realizzare o di far propria la garanzia finanziaria o di attivare una clausola di compensazione per close-out;
- r) «diritto di uso»: il diritto del beneficiario della garanzia di usare ed alienare la garanzia finanziaria che detiene nell'ambito di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, come se ne avesse la piena proprietà conformemente a tale contratto;
- s) «clausola di compensazione per close-out»: clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un contratto comprendente un contratto di garanzia finanziaria, in base alla quale, in caso di un evento determinante l'escussione della garanzia,
- i) la scadenza delle obbligazioni finanziarie assistite viene anticipata, cosicché tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono tradotte nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare un importo identico; in entrambi i casi si applicano le modalità previste ai punti iii) e iv);

ii) la scadenza dell'eventuale obbligazione del beneficiario della garanzia di consegnare una garanzia equivalente o di far sì che una garanzia equivalente venga accreditata su un conto titoli in garanzia viene anticipata, cosicché la predetta obbligazione diventa immediatamente esigibile e viene tradotta nell'obbligazione di versare un importo pari al valore corrente o di sostituzione della garanzia equivalente o pari al suo valore corrente o di sostituzione stimato, oppure la predetta obbligazione è sostituita dall'obbligo di versare un importo identico; in entrambi i casi si applicano le modalità previste ai punti iii) e iv);

iii) eventuali obbligazioni di cui al punto i) o ii) espresse in valute diverse sono convertite in un'unica valuta; e

iv) si calcola ciò che ciascuna parte deve all'altra con riferimento alle obbligazioni di cui ai punti da i) a iii) e le dette obbligazioni sono estinte con il pagamento di una somma netta globale pari al saldo dovuto dalla parte il cui debito è più elevato.

2. Ogni riferimento al termine «scritto» si applica anche alla forma elettronica e ogni riferimento al termine «firma» include le firme elettroniche autenticate.

Articolo 4

Requisiti formali dei contratti di garanzia finanziaria

1. Gli Stati membri garantiscono che la costituzione, la validità, il perfezionamento, l'efficacia o l'ammissibilità come prova di un contratto di garanzia finanziaria non possono essere subordinati all'osservanza, da parte del datore della garanzia o del suo beneficiario o da parte di un terzo, di formalità diverse da quelle precisate all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Tra le «formalità» di cui al paragrafo 1 rientrano tra l'altro:

- a) la redazione di un documento in una forma particolare o in un modo particolare;
- b) la registrazione presso un organismo ufficiale o pubblico o l'iscrizione in un registro pubblico o privato;
- c) la pubblicità in un giornale, in una rivista o in un registro ufficiale o qualunque altra forma di pubblicazione;
- d) la comunicazione ad un pubblico ufficiale, ad un depositario, ad un agente o a qualunque altra persona;
- e) la presentazione, in una forma particolare, di prove riguardanti la data della redazione di un documento o di un atto, l'importo delle obbligazioni finanziarie assistite o qualunque altra questione.

Articolo 5

Escussione della garanzia

1. In caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria, il beneficiario della garanzia deve poter realizzare le

seguenti garanzie finanziarie fornite nel quadro e conformemente ai termini di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale:

- a) qualunque strumento finanziario, tramite vendita, senza che sia obbligatorio:
 - i) che l'intenzione di vendere sia stata comunicata;
 - ii) che le condizioni della vendita siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o qualunque altra persona;
 - iii) che la vendita avvenga per asta pubblica o in qualunque altra forma prescritta; o
 - iv) che un periodo supplementare sia trascorso;
- b) qualunque garanzia in contante, tramite compensazione con le obbligazioni finanziarie assistite o a loro estinzione, senza dover comunicare in precedenza la sua intenzione di realizzare la garanzia in contante.

2. In caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria, l'eventuale clausola di compensazione per close-out deve poter risultare efficace conformemente ai termini in essa previsti, senza alcun obbligo di avviso preliminare. Il paragrafo 1, lettera a) si applica quando il valore di un elemento preso in considerazione nella clausola di compensazione per close-out è o può essere determinato in rapporto alla vendita di titoli equivalenti o di qualunque altra attività.

3. Gli Stati membri garantiscono che una garanzia finanziaria può essere escussa in caso di procedure di liquidazione o di provvedimenti di risanamento. Ciascuna delle seguenti categorie di eventi può determinare l'escussione della garanzia se i termini del contratto di garanzia finanziaria lo prevedono:

- a) l'apertura di una procedura di liquidazione o l'adozione di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore della garanzia o del suo beneficiario;
- b) qualunque evento che possa portare all'apertura di una procedura di liquidazione o all'adozione di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore della garanzia o del suo beneficiario;
- c) qualunque evento di cui alla lettera a) o alla lettera b) seguito da un determinato periodo di tempo al termine del quale l'insolvenza in oggetto non è né superata né cancellata; o
- d) qualunque evento di cui alle lettere a), b) o c) seguito dall'invio da parte del beneficiario della garanzia, quando l'evento in oggetto riguarda il datore della garanzia, o dal datore della garanzia, quando l'evento in oggetto riguarda il beneficiario della garanzia, di un avviso con il quale viene indicato che il predetto evento è considerato tale da determinare l'escussione della garanzia.

4. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo eventualmente imposto dalla legge applicabile che il realizzo o la valutazione della garanzia finanziaria abbia luogo in condizioni ragionevoli sotto il profilo commerciale.

Articolo 6

Diritto di uso della garanzia finanziaria nei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale

1. Quando il beneficiario della garanzia finanziaria esercita il diritto di uso, egli assume l'obbligo di fare in modo che una garanzia equivalente sia trasferita per essere tenuta in conformità del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, secondo le modalità previste all'articolo 2, paragrafo 3 oppure che una garanzia equivalente sia trasferita al datore della garanzia in caso di adempimento delle obbligazioni finanziarie assistite.

2. Quando il beneficiario della garanzia, per adempiere all'obbligazione di cui al paragrafo 1, fa in modo che una garanzia equivalente sia trasferita per essere tenuta secondo le modalità previste all'articolo 2, paragrafo 3, la predetta garanzia è soggetta al contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale di cui era oggetto la garanzia originaria.

3. Ai fini di qualunque previsione di legge in virtù della quale una disposizione è considerata nulla, annullabile o invalidabile per via o tenuto conto del momento in cui è stata effettuata, la garanzia equivalente di cui sopra viene reputata fornita o alienata in virtù del predetto contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale al momento in cui la garanzia originaria è stata trasferita per la prima volta per essere tenuta secondo le modalità dell'articolo 2, paragrafo 3.

4. Se un evento determinante l'escussione della garanzia si verifica mentre l'obbligo di cui al paragrafo 1 deve ancora essere onorato, il predetto obbligo può essere oggetto di una compensazione per close-out.

Articolo 7

Riconoscimento dei contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà

Se un contratto di garanzia finanziaria stabilisce che la proprietà della garanzia finanziaria deve essere trasferita al beneficiario di tale garanzia al momento della consegna o del pagamento, fermo restando l'obbligo di consegnare una garanzia equivalente, gli Stati membri riconoscono che la proprietà della garanzia finanziaria è trasferita al beneficiario della garanzia in applicazione del contratto.

Articolo 8

Riconoscimento delle clausole di compensazione per close-out

1. Una clausola di compensazione per close-out produce i suoi effetti nonostante l'avvio o il proseguimento di una procedura di liquidazione o di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore della garanzia e/o del beneficiario della garanzia.

2. Una clausola di compensazione per close-out produce i suoi effetti, secondo le modalità da essa previste, nonostante qualunque presunta cessione, sequestro conservativo giudiziario o altra alienazione dei predetti diritti o concernente i predetti diritti.

Articolo 9

Disapplicazione di talune disposizioni in materia di insolvenza

1. Le procedure di liquidazione o i provvedimenti di risanamento non hanno alcun effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi derivanti da un contratto di garanzia finanziaria.

2. Quando in virtù di un contratto di garanzia finanziaria, il datore della garanzia

a) ha l'obbligo di fornire una garanzia finanziaria o una garanzia finanziaria integrativa per tenere conto delle variazioni del valore della garanzia finanziaria o dell'importo delle obbligazioni finanziarie assistite, o

b) ha il diritto di ritirare la sua garanzia finanziaria in cambio dell'apporto, nel quadro di una sostituzione o di uno scambio, di una garanzia finanziaria che abbia sostanzialmente il medesimo valore,

la fornitura della garanzia finanziaria, della garanzia finanziaria integrativa o della garanzia finanziaria a titolo di sostituzione o di scambio non è considerata nulla, annullabile o inefficace in virtù delle previsioni di legge di cui al paragrafo 3, a meno che, e unicamente nella misura in cui, il contratto di garanzia finanziaria sia considerato esso stesso nullo, annullabile o inefficace.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a qualunque previsione di legge in virtù della quale l'alienazione o il trasferimento di una garanzia finanziaria sono o possono essere considerati nulli, annullabili o inefficaci se si verificano nel corso di un periodo previsto, definito in rapporto all'apertura di una procedura di liquidazione o all'adozione di provvedimenti di risanamento o in rapporto all'emanazione di un'ordinanza o di un decreto o all'adozione di qualunque altro provvedimento o a qualunque altro evento concomitante a detta procedura o a detti provvedimenti. Quanto precede si applica anche a qualunque regola in virtù della quale un'ordinanza o un decreto concomitante a detta procedura o a detti provvedimenti acquisisce efficacia a decorrere da una data anteriore al momento della sua adozione.

Articolo 10

Conflitto di leggi

1. Qualunque questione riguardante uno dei punti di cui al paragrafo 3 derivante dall'applicazione di un contratto di garanzia finanziaria consistente in strumenti finanziari in forma scritturale o in contante sarà regolata conformemente al diritto del paese o, se del caso, della parte del paese in cui è situato il conto di pertinenza, indipendentemente dal fatto che tale paese sia o meno uno Stato membro. Con il riferimento al diritto di un paese o di una parte di un paese si intende il diritto interno di detto paese, a prescindere da qualunque regola in virtù della quale la questione di cui trattasi dovrebbe essere regolata dal diritto di un altro paese.

2. Ai fini del presente articolo si considera che, in qualunque momento, il conto di pertinenza è situato:

a) presso la sede o la succursale dell'intermediario di pertinenza identificata nel contratto riguardante il conto di pertinenza, purché l'intermediario di pertinenza domicili il conto di pertinenza presso tale sede o succursale ai fini della corrispondenza con i titolari dei suoi conti o dell'osservanza della normativa o ancora a fini contabili;

b) in qualunque altro caso, nel luogo in cui l'intermediario di pertinenza ha sede legale o, qualora l'intermediario di pertinenza amministri il conto di pertinenza tramite una succursale, nel luogo in cui tale succursale ha sede legale.

3. Le questioni cui si fa riferimento al paragrafo 1 sono le seguenti:

- a) la creazione di qualunque diritto o interesse sugli strumenti finanziari in forma scritturale dati in garanzia, quale risulta dal contratto di garanzia finanziaria, e l'ordine o la priorità di un siffatto diritto o interesse rispetto al diritto o interesse rivendicato da qualunque altra persona;
- b) qualunque atto o formalità necessari affinché un diritto o interesse sugli strumenti finanziari in forma scritturale dati in garanzia, quale risulta dal contratto di garanzia finanziaria, possa essere opponibile ai terzi in generale;
- c) le modalità con le quali la garanzia deve essere realizzata dopo un evento determinante la sua escussione, in particolare qualunque atto o elemento necessario affinché l'alienazione della garanzia sia opponibile ai terzi estranei al contratto di garanzia finanziaria.

Articolo 11

Aggiornamento delle soglie

La Commissione aggiorna le soglie riguardanti la base patrimoniale e le attività lorde di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), per tenere conto dei nuovi sviluppi della prassi di mercato. A tal fine la Commissione delibera conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal [Comitato per i valori mobiliari], istituito da ...

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 [e dell'articolo 8] della stessa.

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a [tre mesi].

Articolo 13

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2004]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004

(2001/C 180 E/33)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 173 def. — 2001/0088(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore ⁽¹⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allo stesso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 13 dicembre 2000 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004.
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- a) tonniere con sciabica:
 - Spagna: 18 navi
 - Francia: 21 navi
 - Italia: 1 nave
- b) pescherecci con palangari di superficie:
 - Spagna: 20 navi
 - Portogallo: 5 navi.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 137 del 2.6.1998, pag. 19.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 28 febbraio 2001, sono concesse a 40 navi tonniere congelatrici e a 25 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare contemporaneamente nelle acque delle Comore.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria annuale per le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 è fissata a 350 250 euro (di cui 140 000 euro di compensazione finanziaria, da corrispondere entro il 1° settembre di ogni anno, e 210 250 euro per le azioni di cui all'articolo 3 del protocollo).
2. La contropartita finanziaria copre 4 670 tonnellate annue di catture nelle acque delle Comore. Se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque delle Comore supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato in proporzione.
3. La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dal governo delle Comore, a profitto del Tesoro pubblico.
4. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva del governo delle Comore.

Articolo 3

Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo di 210 250 euro all'anno, secondo la ripartizione qui sotto indicata:

- 1) sostegno allo sviluppo della pesca artigianale: 126 000 euro;
- 2) finanziamento di programmi scientifici e tecnici e sostegno istituzionale alle strutture del Ministero della pesca e alle strutture incaricate della sorveglianza delle attività di pesca: 31 600 euro;
- 3) partecipazione dei delegati delle Comore alle riunioni internazionali concernenti la pesca, contributo delle Comore alle organizzazioni internazionali della pesca e finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione pratica nel settore della pesca: 52 650 euro.

Le azioni sono decise dal Ministero della pesca, il quale ne informa la Commissione.

Gli importi di cui ai punti 1 e 2 sono messi a disposizione delle strutture interessate entro il 1° settembre di ogni anno, tramite versamento, in base all'utilizzazione prevista, sui conti bancari delle autorità competenti delle Comore.

Gli importi di cui al punto 3 vengono corrisposti in funzione delle spese sostenute.

Il Ministero della pesca trasmette alla Delegazione della Commissione europea nelle Comore, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al Ministero della pesca informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 5

In caso di gravi circostanze che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE delle Comore, il pagamento della contropartita finanziaria può essere sospeso dalla Comunità europea in seguito a consultazioni preliminari, ove possibile, tra le due parti.

Il pagamento della contropartita finanziaria è ripreso al momento del ritorno alla normalità e previa consultazione tra le due parti, le quali confermano che la situazione può consentire il ritorno alle attività di pesca.

Articolo 6

Il protocollo accluso all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore è abrogato e sostituito dal presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 2001.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLE COMORE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

La procedura di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque delle Comore è la seguente.

- 1.1. La Commissione europea presenta al Ministero della pesca delle Comore — per il tramite del proprio rappresentante nelle Comore — una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca ai sensi del presente accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate nei formulari appositi forniti dalle Comore secondo il modello accluso.
- 1.2. Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un peschereccio determinato. Su richiesta della Commissione europea, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità.
- 1.3. Il Ministero della pesca delle Comore rilascia le licenze al rappresentante della Commissione europea nelle Comore.
- 1.4. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia, l'attività di pesca è autorizzata non appena il Ministero della pesca delle Comore riceve dalla Commissione europea la notifica del pagamento dell'anticipo. In attesa di ricevere l'originale della licenza, può essere rilasciata una copia via fax della licenza già emessa, che dev'essere tenuta a bordo del peschereccio.
- 1.5. Le licenze sono valide un anno e sono rinnovabili.
- 1.6. Il diritto di licenza è fissato a 25 euro per tonnellata di tonno pescata nelle acque delle Comore.
- 1.7. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato alle Comore di un importo forfettario annuo di 2 250 euro per tonniera con reti a circuizione, 1 375 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e 1 000 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza inferiore a 150 TSL.
- 1.8. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo le autorità delle Comore comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e in particolare i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare.

2. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti dagli armatori

Il comandante compila una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ogni periodo di attività nella zona di pesca delle Comore. Detto formulario potrà essere eventualmente sostituito durante il periodo di applicazione del protocollo in vigore da qualunque altro documento redatto allo stesso scopo da un'organizzazione internazionale competente per la pesca del tonno nell'Oceano Indiano.

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, sono trasmesse entro un mese dalla fine di ciascun trimestre di calendario all'IRD (Institut de Recherche et Développement), all'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e all'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) che procedono al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il Ministero della pesca delle Comore si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Entro il 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le quantità di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Su tale base la Commissione effettua il computo dei diritti dovuti per una campagna annuale e lo trasmette al Ministero della pesca delle Comore, per osservazioni.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione europea entro fine aprile e dispongono di 30 giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. Ispezione e controllo

Ogni peschereccio comunitario che esercita attività di pesca nella zona delle Comore consente a qualsiasi funzionario delle Comore incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca di salire a bordo e lo agevola nell'esercizio delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

4. Osservatori

Su richiesta del Ministero della pesca delle Comore, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque delle Comore. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della propria funzione, compreso l'accesso ai locali ed ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Se una tonniere con a bordo un osservatore lascia le acque delle Comore, si devono prendere tutte le misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle Comore a spese dell'armatore.

5. Comunicazioni

I pescherecci comunicano direttamente al Ministero della pesca delle Comore, senza indugio, la data e l'ora della loro entrata nella zona di pesca delle Comore e della loro uscita da essa, nonché, nelle tre ore successive ad ogni entrata nella zona e ad ogni uscita dalla zona e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque delle Comore, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Il Ministero della pesca delle Comore comunica il numero di fax e la frequenza radio al momento della consegna della licenza di pesca.

Il Ministero della pesca delle Comore e gli armatori conservano copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio, finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il Ministero della pesca delle Comore è considerato come un peschereccio senza licenza.

6. Zone di pesca

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Comore, le tonniere della Comunità non sono autorizzate a pescare all'interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola né entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce, che siano stati collocati dal Ministero della pesca delle Comore e le cui posizioni geografiche siano state comunicate al rappresentante della Commissione europea nelle Comore.

Queste disposizioni possono essere rivedute dalla commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo.

7. Proprietà delle specie rare

Ogni esemplare di *Coelacanthus* (*Latimeria chalumnae*) catturato da un peschereccio della Comunità autorizzato a pescare nelle acque delle Comore in virtù del presente accordo è di proprietà delle Comore e deve essere consegnato gratuitamente quanto prima, e nelle migliori condizioni possibili, alle autorità portuali di Moroni, di Mutsamudu o di Mohéli.

8. Trasbordi

Per effettuare eventuali trasbordi gli armatori delle navi comunitarie prenderanno in considerazione l'esistenza delle infrastrutture portuali delle Comore.

9. Procedura in caso di fermo

1. Trasmissione delle informazioni

Il Ministero della pesca delle Comore informa entro 48 ore la delegazione e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca delle Comore, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

2. Risoluzione del fermo

Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei regolamenti ivi afferenti, l'infrazione può essere definita

- a) mediante transazione: in tal caso, l'importo dell'ammenda applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa delle Comore;
- b) in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere definita mediante transazione, secondo le disposizioni legislative delle Comore.

3. Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- a) ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta, oppure
- b) una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente:

Indirizzo del richiedente:

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

Nome e indirizzo del rappresentante (agente) nelle Comore:

Nome del peschereccio:

Tipo di peschereccio:

Paese d'immatricolazione:

Porto e numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna del peschereccio:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Lunghezza del peschereccio:

Larghezza del peschereccio:

Tipo di motore e potenza motrice:

Stazza lorda:

Stazza netta:

Numero minimo dei membri dell'equipaggio:

Tipo di pesca praticato:

Specie che si intendono pescare:

Periodo di validità richiesto:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

.....

Data

.....

Firma



Appendice 2

GIORNALE DI BORDO ICCAT PER LE TONNIERE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|--|----------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|
| Nome della nave | | Stazza lorda: | | Mese | | Giorno | | Anno | | Porto | |
| Stato di bandiera: | | Capacità - (tm) | | Partenza | | Numero di giorni di pesca: | | Numero di cale effettuate: | | Numero del viaggio: | |
| Numero d'immatricolazione: | | Comandante: | | Ritorno | | Numeri di giorni di mare: | | | | | |
| Armatore: | | Numero dei membri dell'equipaggio: | | | | | | | | | |
| Indirizzo: | | Data della comunicazione: | | | | | | | | | |
| | | (Comunicato da): | | | | | | | | | |

| |
|--------------------------------|
| Palangari |
| Esca viva |
| Rete da circuizione a chiusura |
| Lenza trainata |
| Altri |

| Data | Settore | | Storzo Numero di anni utilizzati | Tempe- ratura del- l'acqua in super- ficie (°C) | Catture | | | | | | | | | | | | Esca utilizzata | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------|--|
| | Latitudine N/S | Longitudine E/O | | | Tonno rosso <i>Thunnus o maccoyi</i> | Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i> | Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i> | Tonno bianco <i>Thunnus alalunga</i> | Pesce spada <i>Xiphias gladius</i> | Marlin striato Tonno bianco <i>Tetrapturus audax or albidus</i> | Marlin nero <i>Makaira indica</i> | Pesce vela <i>Istiophorus albicans or platypterus</i> | Tonnetto striato <i>Katsuwonus pelamis</i> | (Vari) | Totale giornaliero (solo in kg) | costardella | calamaro | esca viva | altro | |
| Mese | Giorno | N. | kg | N. | kg | N. | kg | N. | kg | N. | kg | N. | kg | N. | kg | N. | kg | N. | kg | |
| QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Osservazioni

1 — Utilizzare una scheda per mese e una riga per giorno.
 2 — Alla fine di ogni viaggio inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.
 3 — Per «giorno» si intende il giorno in cui sono stati calati gli attrezzi.
 4 — La zona di pesca è riferita alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.
 5 — L'ultima riga — quantitativi sbarcati — va completata solo alla fine del viaggio. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.
 6 — Tutte le informazioni qui riportate devono restare strettamente riservate.